



UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
FIRENZE

DOTTORATO DI RICERCA IN
Scienze giuridiche – discipline civilistiche

CICLO XXX

COORDINATORE Prof. *Alessandro Simoni*

“INTERESSI MONETARI E PROFILI CIVILISTICI DELL’USURA”

Settore Scientifico Disciplinare IUS 01

Dottorando

Dott. *Giacomo Bizzarri*

Tutore

Prof. *Giuseppe Conte*

Coordinatore

Prof. *Alessandro Simoni*

Anni 2014/2017

“INTERESSI MONETARI E PROFILI CIVILISTICI DELL’USURA”

SINTESI

Il presente progetto di ricerca, avente ad oggetto gli interessi monetari e i profili civilistici dell’usura, cerca di offrire una ricostruzione storico-sistematica di questi istituti, quale sostrato indispensabile per affrontare poi le problematiche attualmente più delicate e controverse in materia, come il tema dell’usura sopravvenuta, la rilevanza usuraria degli interessi moratori e il difficile inquadramento degli oneri commissionali.

Lo studio prende le mosse da una ricostruzione storica delle *usurae*, sia da un punto di vista giuridico, sia sui piani economico ed etico. Nel ripercorrere tale evoluzione, dall’epoca romana sino ai giorni nostri, viene messo in luce come tale tematica, innestandosi nel tessuto socio-economico di volta in volta rilevante, abbia conosciuto stagioni significativamente diverse, passando da un sistema in cui le *usurae* erano ammesse, seppur con alcune limitazioni, ad un lungo periodo di divieti, per tornare infine ad una loro reintroduzione a partire dall’Ottocento, ormai resa imprescindibile a fronte del ruolo produttivo assunto dal capitale e delle assolute peculiarità riconosciute al bene denaro.

Il lavoro passa quindi ad effettuare un’analisi sistematica dell’istituto degli interessi monetari, spesso ridotto ad una descrizione della struttura dell’obbligazione o a partizioni funzionali tra loro contrapposte, nel tentativo di offrirne una visione d’insieme.

Viene poi analizzata la disciplina delle limitazioni previste dal nostro ordinamento in tema di interessi monetari, come le prescrizioni sulla forma, le conseguenze per il caso del pagamento di interessi non dovuti, la disciplina dell’anatocismo e, ovviamente, la dibattuta regolamentazione dell’usura che ha posto una serie di questioni ermeneutiche sulle quali gli autori si sono confrontati per decenni, a partire dall’intricato coordinamento tra la disciplina civile e quella penale in merito.

Le menzionate ricostruzioni degli interessi monetari e dell'usura, consentono infine di affrontare le problematiche applicative oggi più rilevanti in materia, nel tentativo di individuare delle possibili soluzioni interpretative per una composizione delle numerose fratture che emergono nel dibattito quotidiano.

INTRODUZIONE.....	p. 5
--------------------------	-------------

CAP. I – USURA, INTERESSI E MONETA: I DIVERSI VOLTI DI UN FENOMENO ECONOMICO, GIURIDICO, ETICO

1. Premesse all'indagine.....	p. 11
2. Le <i>usurae</i> nel periodo romano.....	p. 14
3. Il divieto canonistico delle <i>usurae</i> , dal precetto clericale all'estensione ai secolari.....	p. 18
4. Il divieto di <i>usurae</i> nel diritto medievale, tra regole formali e realtà economico-giuridica.....	p. 22
5. Evoluzione economica e ruolo della moneta, verso la <i>licitas foenoris</i>	p. 26
6. Il riconoscimento formale delle <i>usurae</i> : premessa.....	p. 31
7. Segue: la codificazione in Germania e in Francia; il panorama normativo europeo.....	p. 32
8. Segue: gli interessi monetari in Italia.....	p. 37

CAP. II – IL FONDAMENTO DEGLI INTERESSI MONETARI, TRA FECONDITÀ DEL DENARO E REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE

1. La sistemazione attuale nell'ordinamento italiano: introduzione.....	p. 47
2. La fruttificazione della moneta.....	p. 51
3. Il prezzo per il godimento del denaro altrui.....	p. 62
4. Gli interessi moratori.....	p. 73
5. Gli interessi sulle somme liquide ed esigibili e il difficile coordinamento tra gli articoli 1282 e 1224 del codice civile.....	p. 90
6. Gli interessi compensativi, dalla matrice codicistica al formante giurisprudenziale.....	p. 99
7. Ulteriori fattispecie di interessi: la disciplina in tema di usufrutto, mandato e	

	fideiussione.....	p. 110
8.	Contributo alla ricerca di un massimo comun divisore degli interessi monetari.....	p. 119

CAP. III – LA LIMITAZIONE DEGLI INTERESSI NEL SISTEMA NORMATIVO CONTEMPORANEO

1.	Il rovesciamento di un dogma millenario e il divieto di usura come limitazione della prestazione di interessi.....	p. 131
2.	I principali confini delle <i>usurae</i> nel sistema normativo attuale. Le prescrizioni in tema di forma, di pagamento di interessi non dovuti e la regolamentazione dell’anatocismo.....	p. 136
3.	L’usura nel quadro normativo italiano dal XIX secolo al codice penale del 1930: la difficile individuazione del baricentro di una legislazione travagliata.....	p. 158
4.	Lesione e usura dopo la codificazione del 1942.....	p. 166
5.	Le riforme degli anni Novanta e il nuovo coordinamento del modello civilistico con quello penalistico. La disciplina speciale contenuta nell’art. 1815, secondo comma, c.c. e il residuo campo d’applicazione della rescissione per lesione.....	p. 175

CAP. IV – I PROBLEMI APPLICATIVI DELLA NUOVA NORMATIVA ANTIUSURA. LA DIFFICILE COSTRUZIONE DEI TASSI SOGLIA E LA RILEVANZA DEGLI ONERI EVENTUALI

1.	Usura e difficoltà interpretative dopo la riforma del 1996. L’anatocismo, l’usura legale e il tentativo del legislatore di arginare l’usura sopravvenuta.....	p. 189
2.	Il difficile ruolo degli interessi di mora tra argomenti letterali e ontologico-funzionali. Le lacune del quadro normativo	p. 205

3. La commissione di massimo scoperto: tipologie, orientamenti, interventi legislativi e rimessione alle Sezioni Unitep. 216
4. Tentativi ricostruttivi e limiti derivanti dalla normazione secondaria. L'omogeneità e il diverso atteggiarsi degli oneri eventuali.....p. 225

CONCLUSIONI.....p. 235

BIBLIOGRAFIA.....p. 239

INTRODUZIONE

Gli interessi monetari e l'usura costituiscono due volti di un medesimo fenomeno, la capacità produttiva del denaro, la quale è stata riconosciuta e accolta negli ordinamenti europei a partire dall'Ottocento e quindi limitata per evitare che potesse essere fonte di abusi.

La tematica degli interessi monetari è stata oggetto di attenzione da parte degli studiosi per molto tempo e, con particolare riferimento al nostro attuale sistema normativo, si è cercato di prospettare una ricostruzione unitaria, sia sul piano strutturale che su quello funzionale. Tuttavia, la frammentarietà del dato positivo, la polifunzionalità delle molteplici tipologie di interessi e i limiti delle ricostruzioni che hanno tentato di offrire una descrizione della struttura della relativa obbligazione, hanno reso estremamente difficoltoso questo compito per gli interpreti.

Sull'altro versante, la disciplina dell'usura, intesa nella sua accezione moderna quale limitazione, a certe condizioni, degli interessi monetari, in particolare nel prestito oneroso, è stata terreno di aspri contrasti in dottrina e in giurisprudenza, soprattutto con riferimento al difficile coordinamento della disciplina civilistica con la repressione sul piano penale.

Questi due poli di un medesimo fenomeno si combinano tra loro sul piano applicativo generando ulteriori problematiche giuridiche e ciò emerge con particolare evidenza nella dibattutissima questione della rilevanza usuraria degli interessi moratori, stante la funzione che a questi è stata tradizionalmente ascritta di strumento per il risarcimento del danno da ritardo nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, mentre la normativa sull'usura, asseriscono alcuni, dovrebbe riguardare solo i corrispettivi. Inoltre, sempre all'interno della tematica concernente la rilevanza ai fini dell'usura dei costi eventuali, è emerso l'ulteriore problema degli oneri commissionali; quest'ultimo, in particolare, è stato recentemente posto al vaglio delle Sezioni Unite, come già accaduto per l'altra nota questione dell'usura sopravvenuta.

A fronte di queste complessità, che nascono non soltanto al momento di interpretare il difficile dato positivo, ma che ancor prima affondano le loro radici nella difficoltà di ricostruire il fondamento e la disciplina delle *usurae*, in questo lavoro si è avviata l'indagine sul piano storico dove gli interessi monetari e l'usura rivelano con forza la fenomenologia comune ad essi sottostante.

Nell'illustrare la loro evoluzione, dall'epoca romana sino ai giorni nostri, si è messo in luce come tali tematiche siano state oggetto di fortune alterne e di importanti rovesci, passando da un sistema in cui le *usurae* erano ammesse, seppur con alcune limitazioni, ad un lungo periodo di divieti, per tornare infine ad un loro riconoscimento a partire dall'Ottocento, ormai reso improcrastinabile a fronte del ruolo produttivo assunto dal capitale e delle assolute peculiarità riconosciute al bene denaro.

Quindi si è orientato il lavoro verso un'analisi sistematica dell'istituto degli interessi monetari, nel tentativo di offrire alcuni spunti per una visione d'insieme di esso, il quale è stato spesso ridotto ad una descrizione della struttura della relativa obbligazione o a partizioni funzionali contrapposte tra loro. In questa parte del lavoro si è analizzato il difficile rapporto tra frutti civili e interessi monetari, per affrontare poi lo studio delle principali (e generali) previsioni di cui agli artt. 1224, 1282, 1499 e 1815 c.c. e quindi esaminare alcune delle ipotesi particolari disciplinate dal codice civile come in tema di usufrutto e di mandato.

Proprio il rapporto tra interessi monetari e frutti ha costituito uno degli aspetti più spinosi per gli studiosi, anche alla luce della natura definitoria della norma contenuta nell'art. 820, terzo comma, c.c. Si tratta di una classificazione sicuramente figlia di un periodo storico non prossimo, ma tuttavia è pur sempre una norma che detta le coordinate di fondo di un sistema e come tale deve essere intesa, ma senza cadere nell'eccesso restrittivo opposto poiché, a ben vedere, sono assai numerose le norme che il legislatore del 1942 ha dedicato alla tematica degli interessi monetari e per un'adeguata ricostruzione di essi è opportuno prendere in considerazione il sistema delineato nel suo insieme dal codice al fine di individuare, se possibile, i tratti comuni di questo complesso istituto. Pertanto, in questo lavoro

si è cercato di cogliere le ragioni storiche di questa sistematizzazione e la portata precettiva di tale disposizione, ma senza trascurare il dato positivo che emerge dall'ordinamento a livello sistematico.

Si sono illustrate poi le principali ricostruzioni prospettate in materia, sia sul piano strutturale che su quello funzionale, evidenziando anche le critiche che la dottrina ha mosso alle une e alle altre: in particolare, rispetto al piano strutturale, i caratteri dell'obbligazione di interessi si sono rivelati in più occasioni incerti; dall'altro lato, sul piano funzionale, le difficoltà nel trovare un fine comune a fattispecie tanto frammentariamente disciplinate nel nostro ordinamento ha condotto spesso a delle contrapposizioni tra le diverse tipologie di interessi che hanno impedito, quantomeno in parte, di coglierne il senso comune.

Infine si è cercato di mettere in luce, sulla base delle ricostruzioni svolte, quello che potrebbe essere considerato il fondamento comune degli interessi monetari propriamente intesi, distinguendo invece quelle fattispecie che piuttosto dovrebbero essere ricondotte nell'alveo di altri istituti, come gli interessi compensativi di matrice giurisprudenziale che, a ben vedere, apparterebbero alla tematica generale del risarcimento danni.

Durante questa indagine, pur mantenendo fermo l'obiettivo di fondo di un approccio sistematico per una possibile ricostruzione unitaria degli interessi monetari, nell'esaminare le varie fattispecie ci si è dedicati diffusamente alle varie questioni che sono emerse nel dibattito giuridico, tanto giurisprudenziale che dottrinale, come in tema di obbligazioni di valuta e di valore e del diverso atteggiarsi, rispetto ad esse, degli interessi e del deprezzamento monetario.

In questa prima fase si collocano le maggiori difficoltà ermeneutiche, poiché gli interessi pecuniari sono oggetto di una disciplina normativa estremamente articolata, la quale ha reso arduo il compito dell'interprete di pervenire a una compiuta e coerente sistemazione, sia sul piano strutturale che su quello funzionale. Tali complessità presentano importanti ricadute sul piano pratico, generando problematicità nell'individuazione della disciplina appropriata per le diverse fattispecie concrete.

La ricerca si è rivolta quindi ad un'analisi di quelle che oggi sono le principali limitazioni in tema di interessi che sono state introdotte progressivamente a seguito della ritrovata liceità delle *usurae*. In un primo momento, come reazione al millenario divieto canonistico e sulla spinta di un capitalismo quasi irrefrenabile, si ebbero numerosi esempi di ammissione quantitativamente illimitata del prestito a interessi, anche in Italia.

Successivamente, vennero introdotte svariate limitazioni. Tra queste possiamo ricordare le prescrizioni in tema di forma, le conseguenze per il caso del pagamento di interessi non dovuti, la disciplina dell'anatocismo e, ovviamente, la combattuta regolamentazione dell'usura, termine che oggi ha conservato l'accezione negativa medievale e con il quale, appunto, si indicano i casi in cui il prestito a interessi (ma anche altri tipi di prestazioni) evade dai confini che gli sono stati assegnati, originariamente sia soggettivi che oggettivi, attualmente tendenti al secondo tipo.

La disciplina sull'usura ha posto una serie notevole di questioni ermeneutiche sulle quali gli autori si sono confrontati per molti decenni, a partire dall'intricato coordinamento della disciplina civile con quella penale. Il quadro poi si è ulteriormente complicato con le riforme intervenute durante gli anni Novanta che hanno rivisitato profondamente l'ossatura di questo istituto e dalle quali sono scaturiti alcuni contrasti che tutt'oggi sono al centro di accese discussioni nel mondo giuridico, come il ruolo degli interessi di mora, gli oneri commissionali e più in generale il problema dei costi eventuali, nonché la ben conosciuta questione dell'usura sopravvenuta.

A dimostrazione della rilevanza e dell'attualità di questi conflitti, basti considerare che le Sezioni Unite sono state recentemente investite delle questioni concernenti la commissione di massimo scoperto e l'usura sopravvenuta (e su quest'ultima, in particolare, è da poco intervenuta la decisione delle Sezioni Unite, 19 ottobre 2017, n. 24657); dunque, non sembra del tutto azzardato presumere che anche il problema concernente la rilevanza usuraria degli interessi moratori a breve possa giungere all'attenzione del supremo consesso della giustizia civile, il quale potrebbe non limitarsi ad indagare sull'aspetto dell'applicabilità o meno della disciplina

sull'usura a questa tipologia di interessi, ma potrebbe anche affrontare il tema delle modalità computazionali di tale costo e più in generale il problema delle conseguenze della mancata inclusione di certi elementi all'interno dei tassi effettivi globali medi (t.e.g.m.) pubblicati nei decreti ministeriali, incluso quindi il discorso sul c.d. principio di omogeneità.

Nella parte conclusiva di questo lavoro, infine, ci si è soffermati in particolare sul problema dei costi eventuali, ponendo attenzione agli oneri commissionali e agli interessi di mora: sulla base delle ricostruzioni precedenti, sia in tema di interessi monetari che di disciplina generale dell'usura, si è cercato di offrire delle possibili prospettive di osservazione per una composizione delle numerose fratture che caratterizzano gli attuali indirizzi applicativi.

Nel fare ciò, si è posto l'accento sulle enormi difficoltà derivanti dal dato positivo che risulta in più parti lacunoso e sul quale aleggiano sospetti di incostituzionalità o, quanto meno, di un'incompletezza che rende estremamente difficoltoso trovare delle risposte ragionevoli alle rilevanti questioni emerse.

Su queste tematiche si rinnovano costantemente aspri contrasti giurisprudenziali e ha luogo un dialogo colmo di incertezze, che vede partecipi non solo la giurisprudenza e la dottrina, ma anche interlocutori istituzionali quali la Banca d'Italia, il Governo e le Assemblee legislative; queste ultime, in particolare, si sono adoperate a più riprese per tamponare i numerosi difetti di un sistema eccessivamente disorganico che esse stesse, peraltro, hanno contribuito a rendere ancor più frammentato nell'ansia di adeguare il nostro ordinamento ad una realtà socio-economica sempre più complessa e in costante evoluzione. In questo lavoro, di volta in volta, si è cercato di dare conto delle differenti posizioni dei vari interlocutori e delle difficoltà che pressoché tutte le costruzioni prospettabili presentano.

In una tale situazione, certamente è legittimo attendersi un contributo importante da parte della dottrina e della giurisprudenza, per l'individuazione di soluzioni razionali e condivise; tuttavia, è pur vero che la presenza di un dato normativo complesso rende estremamente accidentata la strada da percorrere e parrebbe

auspicabile un intervento del legislatore, quantomeno per delle precisazioni sull'individuazione dei criteri per la costruzione dei tassi soglia, forse lasciati con troppa leggerezza nelle mani del Ministro dell'Economia e delle Finanze e, soprattutto, della Banca d'Italia.

CAPITOLO PRIMO

USURA, INTERESSI E MONETA: I DIVERSI VOLTI DI UN FENOMENO

ECONOMICO, GIURIDICO, ETICO

1. Premesse all'indagine.

Il tema dell'usura e degli interessi costituisce una questione sociale discussa da tempi remoti, convergendo su di esso l'attenzione di molteplici settori della ricerca scientifica, tra prospettive economiche, giuridiche ed etiche.

Il termine usura, nella sua accezione originaria di corrispettivo per l'uso del denaro altrui¹, a seguito del divieto canonistico-medievale del mutuo oneroso acquisì una valenza esclusivamente negativa come prestito eccessivo e il suo significato primo fu sostituito dall'espressione interesse².

L'evoluzione dell'usura venne profondamente condizionata dai mutamenti del

¹ Il termine usura deriva dal latino *utor* (uso) e con esso nelle fonti romane si intendeva il compenso per l'uso di un capitale altrui, sia che rientrasse nei limiti di misura imposti dalla legge sia che fosse superiore: G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 1992, XLV, p. 1125. Ancora, A. BUTERA, *Usura (diritto romano e diritto canonico)*, in *Nuovo D. I.*, 1940, p. 801, il quale precisa che il vocabolo usura era utilizzato tanto per indicare l'uso di una cosa, specialmente il capitale concesso in uso ad altri, quanto per il corrispettivo di tale concessione (in quest'ultimo senso più comunemente si utilizzava il plurale *usurae*); A. CORDOVA, *Usura (diritto moderno)*, in *Nuovo D. I.*, 1940, p. 804 specifica come il termine usura, da uso della cosa, per metonimia passò a significare il profitto per il denaro prestato; in Grecia tale profitto prendeva il nome di τόκος (parto) poiché l'interesse è un parto, cioè un prodotto del capitale, con evidente analogia rispetto al concetto naturalistico di frutto.

² Le fonti che danno conto del mutamento semantico del termine usura sono molteplici. Qui pare sufficiente rimandare al dizionario etimologico della lingua italiana M. CORTELLAZZO – P. ZOLLI, lemma usura, che per evidenziare il passaggio di significato da usura a interessi richiama il lavoro di I. PASSAVANTI, *Specchio di vera penitenza*: «*come sono contratti usurari che sono tanti e tutto di se ne trovano che appena si sanno o possono intedere. E chi gli ricuopre a scusa con nome di cambio, chi d'interesse, altri di deposito e di serbanza*» (ediz. Lenardon, p. 145). Sempre in tal senso si veda il vocabolario etimologico di A. NOCENTINI, voce usura¹ dove precisa che «*I continuatori del lat. usūra hanno acquisito con l'avvento del Cristianesimo il sig. negativo e moralmente riprovevole di 'pretesa illecita di interessi sul denaro prestato', sign. che si è mantenuto per tutto il Medioevo e si è trasmesso anche al der. usuraio; con l'avvento della Riforma, che ha riconosciuto la legittimità anche morale degli interessi sul prestito, il sig. di 'pretesa illecita' si è ristretto ai casi di richiesta di interessi esosi*»; U. GOBBI, *Come l'usura diventò interesse*, in *Mon. trib.*, 1888, p. 821, dove si dà conto del tentativo di aggirare il divieto di usura in epoca medievale attraverso il richiamo a fattispecie giuridiche che venivano presentate come diverse, quale l'interesse, e come ciò abbia condotto i due termini al significato attuale. Infine, ad ulteriore conferma di ciò basti confrontare le diverse versioni dei testi sacri, come le versioni del Deuteronomio della Bibbia di G. Diodati, XIII, 19-20.

sistema economico e del ruolo della moneta nelle diverse epoche storiche. In un'economia primitiva, di tipo prevalentemente agricolo, il denaro assunse principalmente una funzione di scambio e il prestito fu finalizzato al consumo³. A partire dalla fine del medioevo, con lo sviluppo sempre più consistente del sistema economico, attraverso l'affermazione della figura del mercante, la moneta acquisì l'ulteriore funzione di motore dei processi produttivi⁴ e quindi, attraverso una nota metafora, si riconobbe la naturale fecondità del denaro come capitale.

Nello svolgimento di questa complessa trasformazione economica e giuridica, però, ebbero un ruolo altrettanto importante i mutamenti sociali sul piano etico.

La liceità degli interessi, pacificamente ammessi in epoca romana, venne messa sotto accusa con l'avvento del Cristianesimo.

Fattori determinanti di tale nuova costruzione furono la concezione oggettiva del denaro come cosa sterile, peraltro ripresa dalla precedente filosofia pagana, ma

³ T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, in A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di) *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, rist. 1971, pp. 576-577, dove pone in luce le ragioni dell'ostilità nei confronti degli interessi in un'economia precapitalistica.

⁴ In questo senso si possono leggere le pagine di A. SMITH, *La ricchezza delle nazioni*, Torino, Utet, 2006, pp. 473-482, il quale nel 1776 ci riferisce come il prestito di capitale avvenisse di norma a favore di soggetti che lo destinavano alla produzione «*Un fondo prestato a interesse è sempre considerato capitale dal mutuante. Egli si aspetta che a suo tempo gli sia restituito, e che nel frattempo il mutuatario gli corrisponda una certa rendita annuale per il suo uso. Il mutuatario può usarlo come capitale o come fondo destinato all'immediato consumo. Se lo usa come capitale, egli lo impiega per mantenere lavoratori produttivi, che ne riproducono il valore con profitto. [...] Se lo usa come fondo destinato all'immediato consumo, egli agisce da prodigo e dissipa per mantenere gli oziosi ciò che era destinato al sostenimento della gente industriosa. [...] Indubbiamente, talvolta, il capitale prestato a interesse viene impiegato in entrambi questi modi, ma nel primo molto più frequentemente che nel secondo*» (p. 473). Per approfondimenti sul difficile inquadramento del concetto di capitale, nelle diverse dottrine economiche succedutesi nel tempo, cfr. G. LUNGHINI, *Capitale*, in *Enc. sc. soc.*, 1991, pp. 634-651. Sul tema pare doveroso richiamare anche il fondamentale contributo di K. MARX, *Il capitale*, Roma, Newton Compton, 2006, dove l'autore, nella sua nota costruzione sul plusvalore ottenuto attraverso lo sfruttamento del lavoro, grazie alla proprietà privata dei mezzi di produzione che impone ai proletari di vendere il proprio lavoro, secondo la formula D-M-D' (contrapposta a M-D-M, descrittiva di un'economia precapitalistica), osserva che «*Il denaro – preso qui come espressione autonoma di una somma di valore, sia che esista realmente in denaro oppure in merci – può essere convertito in capitale sul fondamento della produzione capitalistica e così divenire da valore determinato valore valorizzantesi, che si accresce. Esso produce profitto, cioè dà al capitalista la possibilità di smungere dagli operai e di far propria una certa massa di lavoro non retribuito, di plusprodotto e plusvalore*» (p. 1143). Peraltro, per Marx l'interesse è pur sempre una forma di plusvalore, attraverso il quale si sottrae il lavoro ai proletari (cfr. V. TANGORRA, *Interesse*, in *Dig. ita.*, 1901-1904, 6-7). Sulla concezione del capitale in Marx, oltre a Lunghini si veda anche A. CAVALLI, *Capitalismo – Il dibattito sulle origini del capitalismo*, in *Enc. sc. soc.*, 1991, pp. 668-669.

soprattutto l'idea che il prestito oneroso (al tempo, appunto, prevalentemente indirizzato al consumo) costituisse un vile sfruttamento a danno dei bisognosi e quindi violasse i precetti cristiani della carità e dell'amore per il prossimo, che fosse contrario a equità⁵.

Il divieto di *usurae* venne dapprima applicato ai chierici e, solo in un secondo momento, indirizzato a tutti i consociati⁶. Poi, con il mutamento del sistema economico, prese piede un progressivo ripensamento del divieto sul piano etico e (chiaramente) su quelli giuridico ed economico: attraverso una lenta e graduale apertura si arrivò all'ammissione della liceità del prestito ad interessi, seppur in tempi diversi nelle varie aree geo-giuridiche. Prima di giungere ad un riconoscimento normativo della legittimità delle *usurae*, ovviamente, molte autorevoli voci dovettero mettere in discussione, sui differenti piani etico, economico e giuridico, la solidità del dogma canonico.

Le prime affermazioni normative della legittimità degli interessi nel panorama europeo avvennero in Germania (dove il divieto canonistico ebbe una minore influenza a causa della Riforma protestante) già nel XVI e nel XVII secolo ma soprattutto dopo la Guerra dei trent'anni con il § 174 del *Reichsabschied* del 1654⁷. In Francia si ammise il prestito a interessi con provvedimento dell'Assemblea

⁵ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1902, p. 493, evidenzia attentamente questo aspetto del fondamento del divieto canonico di *usurae*, mentre più spesso le fonti si limitano a valorizzare il dato formale del richiamo ecclesiastico alle sacre scritture, ai noti passi del Deuteronomio (CEI 2008), XXIII, 20-21 e del Vangelo di Luca (CEI 2008) VI, 34-35, sui quali si veda il successivo paragrafo 3 in questo capitolo. Cfr. anche P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano, Giuffrè, 1960, pp. 132-133.

⁶ A. BUTERA, *Usura*, in *Dig. ita.*, 1914-1921, p. 122, riferisce che il divieto canonico di esercitare l'usura è stato dapprima circoscritto agli ecclesiastici e poi esteso ai secolari da Papa Leone Magno. Cfr., ancora, C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 494, dove si evidenzia come il Concilio di Nicea (325) abbia proibito ai Chierici di praticare l'usura a pena di espulsione (*dejiciatur a clero*) ma non abbia comminato pene ecclesiastiche per i laici; M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, XLV, 1992, p. 1136.

⁷ B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in F. GALGANO (a cura di) *Commentario del codice civile Scialoja – Branca*, Bologna, Zanichelli, 2011, pp. 270-271 e p. 517; in termini analoghi, cfr. anche B. INZITARI, *Interessi*, in *Dig. civ., Agg.*, X, 2016, p. 349 e B. INZITARI, *Interessi – Legali, corrispettivi, moratori, usurai, anatocistici*, Torino, Giappichelli, 2017, p. 5 e ancora prima in B. INZITARI, *Problemi comparatistici in tema di interessi*, in C.M. MAZZONI – A. NIGRO (a cura di) *Credito e moneta*, Milano, Giuffrè, 1982, p. 574; C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 511-517; D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, Torino, Giappichelli, 2001, p.18.

costituente del 12 ottobre 1789⁸.

Ancora oggi l'usura e gli interessi sono in costane evoluzione: in un momento di faticosa transizione socio-economica, in presenza di una delle più profonde crisi congiunturali globali degli ultimi decenni, il problema della teorizzazione degli interessi e dell'usura è centrale nel dibattito contemporaneo⁹. A fronte delle molteplici complessità che l'attuale sistema normativo pone, si rende indispensabile una riflessione di fondo sulla materia che possa offrire spunti adeguati per un approccio meditato alle problematiche esistenti.

Nello svolgimento di un tale lavoro, dunque, pare indispensabile prendere le mosse, seppur brevemente, dall'evoluzione storica del binomio usura-interessi per poi passare all'analisi del quadro normativo attuale e cercare di affrontare i nodi maggiormente complessi alla luce di una ricostruzione sistematica di questi istituti¹⁰.

2. Le *usurae* nel periodo romano.

Si hanno testimonianze di prestito a interessi in epoca assai remota in Egitto e in Atene e non risultano tracce di proibizioni relative a quelle civiltà¹¹. Sicuramente

⁸ F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, in F. MARINELLI (a cura di) *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 2002, p. 33; C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 18 e già prima in C.M. MAZZONI, *Gli interessi di capitale e la loro classificazione come frutti civili*, in *Studi senesi*, 1980, p. 96 e relativi riferimenti in nota n. 13.

⁹ Basti pensare agli effetti sui livelli dei tassi di interesse generati dalle massicce politiche di espansione monetaria poste in essere dapprima negli Stati Uniti d'America dal Federal Reserve System e poi dalla Banca Centrale Europea e di come tutto ciò abbia influito negli ultimi anni in Italia sull'applicazione della disciplina dell'usura, ad esempio (ma non solo) per il fenomeno dell'usura sopravvenuta divenuto centrale nel dibattito in materia a seguito del generale abbassamento dei tassi di interesse. Circa la rilevanza del ruolo delle politiche economiche e più in particolare delle politiche monetarie per la comprensione del fenomeno degli interessi, già da ora possiamo richiamare la ricostruzione proposta da M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, Napoli, ESI, 2013, pp. 12-20 e pp. 259-290, per una teorizzazione degli interessi che si distacca dal loro inquadramento tradizionale come frutti civili. Sulle diverse ricostruzioni nella teoria degli interessi monetari si veda *infra* cap. II.

¹⁰ C. GAMBA, *Licita usura – Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna*, Roma, Viella, 2003, che ci offre una splendida fotografia della complessità delle riflessioni medievali sul prestito oneroso, rivela con chiarezza la continuità di fondo esistente tra il dibattito medievale e quello contemporaneo in tema usura (pp. 7-9).

¹¹ G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, in *D.I.*, 1901, p. 44; F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 31 e nota 55. Si veda anche V. ARANGIO

l'usura era conosciuta dal diritto romano e qui trovava una regolamentazione decisamente dettagliata benché frammentaria¹².

Nel diritto romano l'obbligo di corrispondere l'interesse poteva essere previsto dalle parti con un apposito accordo (*stipulatio usurarum*) oppure poteva sorgere in una serie di ipotesi previste dall'ordinamento, ma in ciò non è ravvisabile la moderna distinzione tra interessi convenzionali e legali. Nelle fonti giuridiche romane si dà rilievo piuttosto al mezzo processuale mediante il quale si potevano richiedere gli interessi e così possiamo distinguere tra *usurae quae sunt in obligatione*, quando gli interessi appunto formano oggetto di uno specifico accordo che si affianca al mutuo e quindi sono esigibili con un'autonoma azione (*actio ex stipulatu*), e *usurae quae officio iudicis praestantur* che vengono riconosciute nel corso della stessa azione concessa per la restituzione del capitale ovvero in altre ipotesi¹³.

E' discusso se la necessità di una doppia pattuizione per il prestito feneratizio derivasse dalla struttura formulare del processo romano, ovvero, se ciò fosse conseguenza della considerazione del mutuo quale contratto essenzialmente

– RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano, soc. ed. "vita e pensiero", 1928, pp. 57-74, capitolo quinto, *il credito e l'usura*. Peraltro, A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 122, osserva che vi sono scarsi elementi per accertare l'esistenza degli interessi nell'antichità; tuttavia, recenti ricerche riferiscono di interessi, a tassi particolarmente elevati, praticati in Grecia e in Asia Minore sino al 250 d.C. Cfr. inoltre P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, Padova, Cedam, 2008, p. 3 ove si indicano riferimenti per la disciplina degli interessi presso gli antichi egizi e gli antichi greci. Sulla pratica delle *usurae* nell'antica Grecia e in Egitto si veda anche A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, Padova, Cedam, 2002, rispettivamente, pp. 14-17 e 19-20.

¹² G. CERVENCA, *Contributo allo studio delle «usurae» c.d. legali nel diritto romano*, Milano, Giuffré, 1969, pp. 1-2, osserva che i giuristi romani, alieni alle teorizzazioni, si preoccupavano prevalentemente di individuare i casi concreti in cui gli interessi fossero dovuti e il loro momento di decorrenza; nelle fonti giuridiche romane manca una sistemazione organica della materia che viene affrontata in modo frammentario. Sempre in queste pagine, in nota n. 1, l'a. riferisce che l'unica opera della giurisprudenza romana che si occupa *ex professo* delle *usurae* è il *liber singularis de usuris* di Paolo, della quale ci è pervenuto un frammento attraverso il Digesto (D. 22,1,17). Cfr. anche U. BRASIELLO, *Usura (diritto romano)*, in *Noviss. D. I.*, XX, 1975, pp. 368-371 e A. VITA, *Interessi*, in *Nuovo D. I.*, 1938, pp. 51-52.

¹³ G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, cit., p. 1125, ove sottolinea che tra le *usurae* determinate *officio iudicis* si annoverano anche ipotesi di accordo tra le parti «*mediante un semplice patto aggiunto a un contratto di buona fede*» e quindi la distinzione in base al mezzo processuale non corrisponde alla nostra bipartizione tra interessi convenzionali e legali. Cfr. anche C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 490-492.

gratuito che presupporrebbe un rapporto di amicizia tra le parti¹⁴. Peraltro, in un'accurata ricostruzione storica della tematica, si è osservato come nella prassi fosse infrequente la stipulazione del mutuo senza interesse e ciò sarebbe desumibile sia dalla nota avarizia romana sia dal continuo avvicendamento di *leges fenebres* (v. *infra*)¹⁵.

Gli interessi in caso di mora costituivano un'ipotesi di particolare rilievo di *usurae* riconducibili direttamente all'ordinamento. Essi venivano riconosciuti dapprima in tutti i rapporti dai quali potesse derivare un giudizio di buona fede e poi, già nel corso dell'età classica, nella sfera della *cognitio extra ordinem* e in altri casi particolari¹⁶.

Un'altra ipotesi di *usurae* 'legali' che preme richiamare, anche per un confronto con la normativa italiana attuale, è quella fondata su motivi di equità al fine di ripristinare l'equilibrio economico nella vendita quando la cosa è stata consegnata ma il prezzo non è stato ancora corrisposto¹⁷.

Come anticipato, nel periodo romano furono adottati numerosi (e vari) provvedimenti in tema di *usurae* per la previsione di un tetto massimo alla misura degli interessi.

Alcune fonti hanno individuato una delle prime limitazioni in tema di interessi nelle Dodici Tavole, dove si fissava il vincolo del *fenus unciarum*, pari a un dodicesimo (*uncia*) del capitale¹⁸. Peraltro, in una ricostruzione particolarmente meticolosa si è osservato che oggi si tende a dubitare della notizia tacitiana della riferibilità del limite *unciarum* alle Dodici Tavole mentre appare più corretto fare affidamento a Tito Livio e collegare l'imposizione di tale tetto massimo alla *lex Duilia Menenia*

¹⁴ G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, cit., p. 1126.

¹⁵ G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 44.

¹⁶ G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, cit., p. 1130. Cfr. anche G. CERVENCA, *Contributo allo studio delle «usurae» c.d. legali nel diritto romano*, cit., pp. 3-6.

¹⁷ G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, cit., p. 1131; si rimanda a queste pagine per un'ampia indicazione delle numerose ipotesi di interessi previste direttamente dall'ordinamento romano. L. BOLAFFIO, *L'interesse moratorio e l'interesse corrispettivo*, in *Temì Veneta*, 1893, p. 441, osserva che a differenza del *Code civil*, art. 1652, e del codice civile italiano del 1865, art. 1509 (art. 1499 c.c. vigente), il diritto romano non richiedeva la produttività in concreto della cosa venduta.

¹⁸ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 491.

del 357¹⁹.

Dubbi sussistono anche sul periodo di tempo da rapportare all'*uncia*, se annuale o mensile; la tesi più diffusa ritiene che il limite fosse mensile e quindi si potesse arrivare sino al tasso massimo del cento per cento annuo. Tassi così elevati erano diffusi nell'antichità quando l'economia era di tipo premonetario e il prestito, avente ad oggetto derrate, era generalmente a breve termine.

Con l'introduzione della moneta, in Roma stimabile intorno alla seconda metà del IV secolo a. C., si diffuse il prestito monetario a lunga scadenza e si ebbe un abbassamento dei saggi degli interessi²⁰.

Le fonti sono contrastanti su alcuni di questi passaggi: in particolare, diverse opere riportano che dopo alcune riduzioni del limite dell'*uncia* il prestito ad interessi sarebbe stato addirittura vietato a seguito di un plebiscito proposto dal tribuno L. Genucio (*lex Genucia* 342 a. C.)²¹. Ma in alcuni lavori successivi si è ritenuto poco credibile che il mutuo a interessi fosse stato integralmente proibito ed è apparso più probabile che con tale plebiscito ci si fosse limitati a ridurre il tetto massimo consentito²².

Successivamente il limite venne portato al dodici per cento annuo (*usurae centesimae*)²³ e questo sarebbe rimasto in vigore sino alla risistemazione operata da Giustiniano.

Si deve anche considerare però come questo panorama normativo fosse tutt'altro che omogeneo, essendo presenti varie aree differenziate e anche di vera e propria

¹⁹ G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, cit., pp. 1126-1127, richiama il lavoro di DE MARTINO, *Riforme del IV secolo a.C.*, in *BIDR*, 1975, LXXVIII, pp. 51 ss., il quale osserva come al tempo della legislazione decemvirale non esistesse ancora la moneta coniatata e dunque non potesse avere luogo il prestito a interesse pecuniario. In questo senso anche A. VITA, *Interessi*, cit., p. 52.

²⁰ G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, cit., p. 1126. Si veda anche U. BRASIELLO, *Usura (diritto romano)*, cit., p. 371.

²¹ A. BUTERA, *Usura (diritto romano e diritto canonico)*, cit., p. 802 e A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 122; C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 491; U. BRASIELLO, *Usura (diritto romano)*, cit., p. 371; A. VITA, *Interessi*, cit., p. 52. G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 44, invece, attribuisce il divieto al plebiscito Senucio del 412 ma, richiamando Karlowa, *Röm. Rechtsgeschichte*, II, Leipzig, Teubner, 1885, p. 557, anch'egli rileva le difficoltà e i contrasti esistenti nella ricostruzione storica della normativa romana.

²² G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, cit., p. 1127.

²³ U. BRASIELLO, *Usura (diritto romano)*, cit., p. 371; A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 122; G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, cit., p. 1127.

esenzione per ipotesi particolari come il prestito marittimo e altre²⁴.

Giustiniano intervenne ampiamente sulla materia, portando il limite generale al sei per cento annuo e prevedendo poi una serie di tassi differenziati su base soggettiva, come l'otto per cento per i commercianti, e fissando un limite anche per il *foenus nauticum* al dodici per cento²⁵.

Per quanto attiene alle conseguenze previste per il superamento delle soglie fissate, queste furono di vario tipo e diversificate nel tempo: dalla previsione di multe ad apposite azioni per ottenere il quadruplo degli interessi ingiustamente percepiti; ma si hanno anche notizie di periodi dove le conseguenze furono limitate alla restituzione degli interessi per la parte eccedente il tetto fissato²⁶.

Parlando di limitazioni in tema di interessi, appare necessario infine fare riferimento ad un ulteriore istituto di particolare importanza, l'anatocismo, consistente nella maturazione degli interessi sugli interessi scaduti: la pratica delle *usurae usurarum* fu inizialmente ammessa nel diritto romano antico, ma poi venne progressivamente limitata sino alla sua completa proibizione con una Costituzione di Giustiniano nel 529²⁷.

3. Il divieto canonistico delle *usurae*, dal precetto clericale all'estensione ai secolari.

Con l'avvento del Cristianesimo²⁸, la possibilità di prestare il denaro ad interessi fu progressivamente ridotta sino alla sua completa proibizione e ciò, seppur con ampie

²⁴ G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, cit., pp. 1127-1128.

²⁵ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 492; A. VITA, *Interessi*, cit., p. 52; A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 122; U. BRASIELLO, *Usura (diritto romano)*, cit., p. 371.

²⁶ Per un'elencazione esaustiva si rimanda al lavoro di G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, cit., pp. 1134-1135. Su questi aspetti si vedano anche F. MANTOVANI, *Diritto penale - Parte speciale - Delitti contro il patrimonio*, II, Padova, Cedam, 2014, p. 248; A. MANNA, *Usura (la nuova normativa sull')*, in *D.I., disc. pen., Agg.*, I, 2000, p. 646 e già in A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, Torino, Utet, 1997, p. 4; D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, cit., p. 15.

²⁷ G. PORCELLI, *Interessi anatocistici*, in *Dig. civ., Agg.*, III, 2007, p. 727. Per un approfondimento in tema di anatocismo si rimanda al cap. III, par. n. 2.

²⁸ Peraltro, C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 492-492, ci dà notizia di alcune censure nei confronti del prestito ad interesse già nella riflessione pagana, citando Catone, Cicerone, Seneca e Plutarco.

deroghe e in maniera diversificata nel tempo e nello spazio, rimase fermo sul piano normativo sino al XVII secolo circa²⁹.

Il divieto delle *usurae* di derivazione canonistica prese le mosse dal prestito a interessi, considerato quale misura di sfruttamento del bisognoso; come vedremo più avanti, la forza espansiva di questa dottrina la portò a considerare illecite tutte le figure contrattuali mediante le quali si realizzava una *superabundantia* priva di giustificazione. Tuttavia, come si illustrerà, questo non significa che ogni figura corrispondente agli interessi di stampo romanistico fosse vietata, ma si trattò piuttosto di circoscrivere la misura del divieto, rispetto al quale appunto alcune fattispecie restavano estranee. Da questo punto di vista, ad esempio, possiamo osservare che la dottrina canonica considerò in modo non troppo restrittivo l'ipotesi della c.d. usura compensatoria, ossia quella costituente il compenso di un interesse legittimo³⁰.

Le ragioni di questo profondo mutamento furono molteplici. Sicuramente alla base vi fu una situazione economica poco evoluta ma questa, di certo importante, non poté essere la causa principale poiché, come abbiamo visto, nel periodo precedente il mutuo oneroso fu ammesso.

Nel senso della proibizione delle *usurae* giocarono un ruolo fondamentale le evoluzioni sociali sul piano etico, con l'affermazione della filosofia cristiana e dei valori dell'altruismo e della carità³¹. In una situazione nella quale il prestito era

²⁹ C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., pp. 23-24.

³⁰ P.G. CARON, *Usura (diritto canonico)*, cit., p. 380.

³¹ Facendo seguito a quanto già osservato nel paragrafo 1 e in nota n. 5, giova qui riportare le illuminanti parole di P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, cit., pp. 132-133: «Ci basti qui ora dire che la questione medievale dell'usura va ben oltre la semplice questione della liceità di un interesse nel mutuo. Anzi, è questo forse l'aspetto meno interessante [...] Purtroppo dobbiamo constatare che è però questo l'unico angolo visuale da cui lo si esamina; anche le recenti pregevoli ricerche di Mac Laughlin e del Le Bras non sembrano discostarsi da questa visione tradizionale per cui la storia dell'usura è la storia stessa del principio della sterilità o fruttuosità del denaro. Nel suo significato più lato l'usura è invece soprattutto divieto di ogni inaequalitas nell'ambito del contratto. [...] Quindi non si tratta solo della negazione della produttività del denaro; non si tratta solo dell'omaggio formale a un comandamento evangelico, ma dell'arma che, nel diritto patrimoniale, i dottori elaborano a tutela del singolo più debole e più facilmente oppresso. Questo è il modo più schietto di intendere questa teoria: teoria – ripetiamolo ancora una volta – al servizio della persona umana». Sempre in quest'ottica, M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, cit., p. 1140 osserva come il termine 'usura' in epoca medievale era sì utilizzato nel

prettamente orientato al consumo, la concezione classica del denaro quale cosa sterile venne ripresa dalla filosofia cristiana³² per condannare lo sfruttamento dei meno abbienti; in particolare, nella letteratura patristica si iniziò a dare peso a quei passi delle sacre scritture nei quali sembrava mettersi in discussione la moralità del mutuo a interesse.

Già nell'Antico Testamento, nel libro del Deuteronomio, si affermava che «*Non farai al tuo fratello prestiti a interesse, né di denaro né di viveri né di qualunque cosa che si presta a interesse. Allo straniero potrai prestare a interesse, ma non al tuo fratello, perché il Signore, tuo Dio, ti benedica in tutto ciò a cui metterai mano, nella terra in cui stai per entrare per prenderne possesso*» (Deuteronomio, CEI, 2008, XXIII, 20-21)³³. Poi, nel Vangelo di Luca (CEI, 2008, VI, 34-35), «*E se prestate a coloro da cui sperate ricevere, quale gratitudine vi è dovuta? Anche i peccatori concedono prestiti ai peccatori per riceverne altrettanto. Amate invece i vostri nemici, fate del bene e prestate senza sperarne nulla, e la vostra ricompensa sarà grande e sarete figli dell'Altissimo, perché egli è benevolo verso gli ingrati e i malvagi*».

Si è discusso molto sulla corretta interpretazione di questi passi, che forse più che un divieto di prestare a interesse sarebbero espressione dell'amore cristiano per il prossimo³⁴, ma di fatto queste riflessioni costituiscono la base formale per sanzionare

suo significato primo di compenso per l'uso del denaro ma veniva anche impiegato in senso talmente ampio da ricompendervi «*ogni lesione della giustizia commutativa*».

³² E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, Padova, Cedam, rist. 1994, pp. 9-10, mette in luce questo percorso argomentativo, da Aristotele a S. Tommaso, osservando come per i canonisti, attraverso il prestito oneroso si verrebbe a remunerare un soggetto per il tempo trascorso tra la dazione e la restituzione, ma il tempo non si può vendere poiché appartiene a Dio.

³³ Ma pure in Esodo, XXII, 24, «*Se tu presti denaro a qualcuno del mio popolo, all'indigente che sta con te, non ti comporterai con lui da usuraio: voi non dovete imporgli alcun interesse*» (CEI, 2008).

³⁴ Circa i dubbi sulla corretta interpretazione del Vangelo di Luca e, più in generale, per alcune considerazioni sul fondamento del divieto canonistico delle *usurae*, si può vedere F. MARINELLI, *Dal Vangelo di Luca al limite legale dell'interesse lecito*, prefazione a F. MARINELLI (a cura di) *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 2002, pp. 1-2; C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., pp. 22-23. Per una rilettura del passo del Vangelo anche A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 121, dove si sottolinea come, piuttosto, in Matteo, CEI, 2008, XXV, p. 27, si dice «*avresti dovuto affidare il mio denaro ai banchieri e così, ritornando, avrei ritirato il mio con l'interesse*». Sul punto si veda anche M. WEBER, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Rizzoli, Milano, 1996, pp. 135-136, ove si richiamano le considerazioni di Merx in merito alla traduzione di Luca, VI, 35. Ancora, B. NELSON, *Usura e cristianesimo – Per una storia*

l'usura, a partire da alcuni divieti imposti ai membri del clero: nel Concilio di Nicea del 325, primo fra gli ecumenici, venne proibito ai Chierici³⁵ di prestare a interesse³⁶. Successivamente il precetto venne indirizzato anche ai secolari da papa Leone Magno, eletto nel 440 a vescovo di Roma³⁷. Da questo momento il divieto delle *usurae* si allargò sempre di più³⁸.

Un passo certamente importante per la generalizzazione di questo precetto è ascrivibile a Carlo Magno, anche se sul piano sanzionatorio non si aggiunse alcunché alla scomunica già prevista³⁹.

A partire dal XII secolo, con il rifiorire della vita politica e sociale e con il c.d. “rinascimento giuridico”, la riflessione sul tema si fece progressivamente più forte e l'estensione del divieto giunse gradualmente al suo massimo compimento.

Le occasioni per riaffermare il divieto canonistico di usura furono molteplici e di diversa natura, dalle decretali dei papi a numerosi concili, locali e generali, tra i

della *genesi dell'etica moderna*, Firenze, Sansoni, 1967, prendendo le mosse dal lavoro di Weber prosegue lo studio del rapporto tra etica religiosa e usura ed espone un'attenta analisi del mutamento dell'interpretazione delle Sacre Scritture nelle diverse epoche storiche.

³⁵ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 494; G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, in *D.I.*, 1901, p. 44. Cfr. anche: A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 122; P.G. CARON, *Usura (diritto canonico)*, in *Nss. D.I.*, 1975, p. 379, ove si dà conto di alcuni divieti ai chierici già prima del concilio di Nicea, come il sinodo di Elvira del 300 circa e il concilio di Arles del 314.

³⁶ F. SFORZA, *La normativa in materia di usura*, in E. GALANTI (a cura di) *Diritto delle banche e degli intermediari finanziari*, in E. PICOZZA – E. GABRIELLI (diretto da) *Trattato di diritto dell'economia*, V, Padova, Cedam, 2008, pp. 1241-1242 richiama anche il passo del Corano, XXX, 38-39 «*Quel che voi prestate ad usura perché aumenti i beni degli altri non aumenterà presso Dio*» e pure alcune risalenti riflessioni nella cultura indiana attribuibili a Kautilya (Chanakya). Nelle pagine seguenti l'a. svolge delle interessanti considerazioni sull'usura nel pensiero ebraico e cristiano e sul fondamento dei passi delle Sacre Scritture nella solidarietà tribale. Sulla pratica delle *usurae* in India si veda anche A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, cit., pp. 18-19.

³⁷ A. BUTERA, *Usura*, cit., pp. 122-123, dove si rileva come già i Padri Ambrogio, Crisostomo, Agostino e Girolamo si pronunciarono sull'immoralità dell'usura. Peraltro, per una compiuta estensione del precetto contro l'usura, che comunque non sarà mai assoluta, servirà ancora molto tempo; da questo punto di vista C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 494 rileva che nella chiesa orientale l'imperatore Basilio tentò di proibire l'usura ma tale divieto fu revocato dal suo successore Leone il filosofo. Inoltre, P.G. CARON, *Usura (diritto canonico)*, cit., p. 379 precisa che durante i secoli VII ed VIII il precetto di Leone Magno fu lettera morta.

³⁸ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 494, per ulteriori approfondimenti su questo periodo sino alla legislazione carolingia; in particolare, quali momenti di riaffermazione del divieto, in luoghi ed epoche diversi, si richiamano il sinodo di Acquisgrana del 789, la ricostruzione tomistica e vari concili. Si veda anche P.G. CARON, *Usura (diritto canonico)*, cit., p. 379.

³⁹ M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, cit., p. 1137; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Padova, Cedam, 2012, p. 293 nota 24 menziona i Capitolari del 779 e l'*Admonitio generalis* del 789; B. NELSON, *Usura e cristianesimo – Per una storia della genesi dell'etica moderna*, cit., p. 29.

quali, ad esempio, spicca il concilio di Vienna del 1311 con papa Clemente V, ove si sancì la nullità di tutti gli statuti municipali favorevoli al prestito oneroso e si comminò la scomunica a tutte le autorità che facessero applicazione di tali statuti⁴⁰. Nel diritto comune, il divieto canonistico delle *usurae* venne ripreso in numerosi statuti locali e venne accolto da giuristi come Bartolo, Baldo e altri e quindi dai tribunali secolari⁴¹.

Sul piano sanzionatorio anche in questo periodo gli strumenti furono vari: oltre alla scomunica, si ebbero la confisca dei beni, l'infamia e altre misure⁴².

4. Il divieto di *usurae* nel diritto medievale, tra regole formali e realtà economico-giuridica.

Durante il medioevo così si affermò gradualmente il divieto di usura, in un primo momento internamente alla Chiesa e poi anche nella legislazione civile.

Tuttavia, l'estensione di questo divieto non raggiunse mai una portata assoluta e anzi furono sempre rilevanti le deroghe e le eccezioni nelle diverse epoche storiche e nelle differenti aree geografiche.

Innanzitutto, proprio il fatto che il divieto si fosse affermato progressivamente, significa che durante tale sviluppo esso non ebbe una piena estensione. Così in un primo momento fu sanzionato soltanto nei confronti degli appartenenti al clero⁴³. Inoltre, l'influenza del diritto romano si fece sentire nell'animo dei giuristi, alcuni

⁴⁰ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 494; G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 45; A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 123; P.G. CARON, *Usura (diritto canonico)*, cit., pp. 379-380.

⁴¹ T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 577; C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., p. 23; M.A. BENEDETTO, *Usura (diritto intermedio)*, in *Noviss. D. I.*, XX, 1975, p. 373. Per un'indicazione dei vari provvedimenti in ambito civile contro l'usura cfr. C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 502-506, dove si evidenzia poi in particolare la grande influenza dapprima di Bartolo e poi di Baldo sui tribunali secolari italiani nel XIV secolo. Per un approfondimento sulla posizione di Bartolo si veda C. GAMBA, *Licita usura – Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 186-193 e per Baldo ivi pp. 193-210.

⁴² F. MANTOVANI, *Diritto penale - Parte speciale - Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 248; cfr. anche M.A. BENEDETTO, *Usura (diritto intermedio)*, cit., p. 377 e P.G. CARON, *Usura (diritto canonico)*, cit., p. 380.

⁴³ Cfr. paragrafo precedente, con particolare riferimento al Concilio di Nicea e alla evoluzione successiva.

dei quali trascurarono del tutto il precetto contro l'usura⁴⁴.

La spinta economica e le esigenze del commercio, attraverso un gioco tra centri di potere, portarono a consentire ad alcuni soggetti di prestare a interesse anche in quel tempo: tra questi sicuramente vi furono gli ebrei⁴⁵, i quali erano considerati come anime sottratte al precetto cristiano e il Deuteronomio, da parte sua, proibiva il prestito solo nei riguardi dei propri fratelli, cioè di altri ebrei, mentre lo consentiva agli stranieri; ma pure alcune popolazioni della penisola italiana⁴⁶.

Come abbiamo evidenziato nel paragrafo precedente, in vari statuti locali venne riprodotto il divieto canonistico di usura, ma esso non fu recepito da tutti e vi furono varie città in cui le *usurae* continuarono ad essere ammesse come a Parma, Verona e Messina⁴⁷. Anche la Chiesa, da parte sua, fece ampio ricorso al prestito di

⁴⁴ G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 45, ci ricorda che nella glossa di Accursio il divieto dei canonisti è completamente ignorato e viene invocata l'autorità di Imerio e di Bulsan a sostegno della liceità delle usure contrattuali; invero, come riportato in nota n. 3, «*Fra i romanisti fu Bartolo il primo che piegò alla teorica canonica, ed a lui tenne dietro Baldo*». Peraltro, sulla posizione di Accursio vedi più specificamente C. GAMBA, *Licita usura – Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 133-136 circa il rapporto tra normativa civile e canonica.

⁴⁵ M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, cit., p. 1141; F. MARINELLI, *Dal Vangelo di Luca al limite legale dell'interesse lecito*, cit., p. 2; C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 500, dà conto anche della previsione di alcuni limiti di misura particolarmente elevati fino anche all'80%. Cfr. pure E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., nella prefazione alla ristampa p. VIII; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 61 nota 119; G. ALPA, *Usura: problema millenario, questioni attuali*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 1996, II, p. 181.

⁴⁶ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 500-501 riferisce della concessione ai mercanti italiani, provenienti da città quali Firenze, Milano e Roma, della facoltà di prestare a interessi. In particolare l'a. rileva come gli italiani, a seguito delle persecuzioni contro gli ebrei, nel tempo assunsero un ruolo preponderante nel campo dei prestiti a interesse. Sul ruolo degli ebrei e dei cristiani rispetto alla pratica dell'usura si veda anche J. LE GOFF, *La borsa e la vita – Dall'usuraio al banchiere*, Roma-Bari, Laterza, 1988, pp. 29-32. Cfr. poi G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 45 e F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 31.

⁴⁷ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 504-505, con riferimento agli statuti permissivi delle città di Verona, Parma e Messina, così pure come per la città di Firenze; in particolare, l'a. osserva che nella Divina Commedia gli usurai menzionati da Dante, Inferno, c. XVII, sono i membri di nobili casati fiorentini (Gianfigliuzzi e Obriachi) e ciò a dimostrazione della diffusione della pratica del prestito oneroso. Sulla condanna dantesca all'usura si veda pure Inferno, c. XI. G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 45 in nota n. 7 e p. 46 riferisce degli interessi che gli Stati corrispondevano per accedere ai prestiti. Cfr. anche C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 505-506 e P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 12-13.

denaro⁴⁸.

I giuristi stessi, nell'affermare sul piano civilistico il divieto di usura, al contempo ne disegnarono i confini individuando quelle fattispecie nelle quali la *superabundantia* era invece giustificata⁴⁹.

Così, anche grazie alla prassi, vennero elaborate numerose figure contrattuali attraverso le quali si cercò di evadere dagli angusti confini del precetto cristiano⁵⁰: invero, nel medioevo vi furono ampie discussioni circa la liceità o meno di determinati negozi, quali il pegno morto⁵¹, il contratto trino⁵², il cambio⁵³ e altri. Un ruolo particolarmente rilevante fu quello della *mohatra*, istituto di origine araba praticato in Italia nel corso del XIV secolo, costituito da due negozi, vendita a

⁴⁸ P.G. CARON, *Usura (diritto canonico)*, cit., p. 379, ci riferisce che nel secolo XI vescovi, abati e capitoli davano denaro a prestito facendosi dare dei fondi in pegno la cui rendita faceva le veci degli interessi; P. COLELLA, *Usura (dir. can.)*, in *Enc. dir.*, 1992, XLV, p. 1149.

⁴⁹ M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, cit., p. 1139, nella sua indagine richiama oltre al noto Paolo di Castro, già gli stessi Bartolo e Baldo i quali peraltro si distinsero per essere stati tra i primi giuristi a raccogliere nelle loro riflessioni il divieto canonistico delle *usurae*: scrive l'a. «*Nell'opera di enucleazione di "titoli esterni" al mutuo che legittimassero un incremento rispetto al tantumdem si distinsero i Commentatori, in particolare Bartolo, Baldo e Paolo di Castro*». In questo senso possiamo richiamare nuovamente lo studio di C. GAMBA, *Licita usura – Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 186-210 sulle specifiche posizioni di Bartolo e Baldo, dove osserva che «*anche il giurista marchigiano [Bartolo, n.d.a.], infatti, ammise l'esistenza di alcuni casus in cui la receptio d'un quid ultra sortem non sarebbe risultata illecita ex omni iure. Tale sovrappiù, tuttavia, si sarebbe identificato costantemente con l'ammontare degli interessi compensativi dovuti a causa d'un accertato danno patito da uno dei due contraenti. Bartolo da Sassoferrato, perciò, non giudicò illicite le usurae riscuotibili per mora [...]*» (p. 188) e «*Come ognun vede, Baldo ripropose, quasi alla lettera, senza ulteriori precisazioni, alcuni dei numerosi casus di licita usura (fideiussor e damnnum emergens) prospettati, in precedenza, dai principali canonisti del XIII secolo*» (p. 197).

⁵⁰ R. TETI, *Il mutuo*, in P. RESCIGNO (diretto da) *Trattato di diritto privato*, IV, 2, Torino, Utet, 2007, p. 592 evidenzia come le varie tipologie contrattuali adottate in epoca medievale per finanziare indirettamente le attività mercantili, con la progressiva attenuazione del divieto di usura e il parallelo ritorno al contratto di mutuo, siano state quasi tutte dimenticate.

⁵¹ Tale figura contrattuale fu condannata e vietata per contrasto al divieto di usura; con essa, a fronte di un prestito veniva dato a garanzia un bene immobile il cui reddito era percepito dal finanziatore fino alla restituzione della sorte. Cfr. M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, cit., p. 1139; si veda pure M.A. BENEDETTO, *Usura (diritto intermedio)*, cit., p. 374.

⁵² Una fattispecie complessa, nella quale venivano utilizzate tre diverse figure contrattuali, una di società e due di assicurazione, per mascherare un finanziamento. Per approfondimenti si vedano C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 508; M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, cit., p. 1141; T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 577; E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., p. 312 nota n. 4.

⁵³ M.A. BENEDETTO, *Usura (diritto intermedio)*, cit., p. 374; M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, cit., p. 1139. Del 'cambio secco' quale figura illecita riferisce U. GOBBI, *Come l'usura diventò interesse*, cit., p. 822.

credito e immediato riacquisto con pagamento contestuale a prezzo inferiore; evidentemente, da ciò derivava la corresponsione di una somma (secondo contratto) con l'obbligo di (ri)trasferirne una maggiore successivamente (primo contratto)⁵⁴.

Un esempio ulteriore ed emblematico della frammentarietà del quadro medievale lo possiamo cogliere nella disputa tra i francescani e domenicani relativa alla liceità dei Monti di Pietà. Con questi enti si cercò di soccorrere i poveri bisognosi, attraverso la concessione di prestiti a basso interesse, dove quest'ultimo era finalizzato alla copertura dei costi dell'ente stesso⁵⁵.

Con il progresso economico avutosi a partire dal XII secolo, la riflessione sull'usura condusse ad individuare un numero sempre maggiore di fattispecie nelle quali la *superabundantia* trovava giustificazione. In particolare, possiamo ricordare l'opera di Paolo di Castro, che indicò dei requisiti (cc.dd. requisiti castrensi) in presenza dei quali l'arricchimento sarebbe stato giustificato, quali la sussistenza della mora, la dimostrazione che il creditore fosse solito fare impiego del proprio denaro e la prova del danno ossia che in caso di adempimento tempestivo egli avrebbe utilizzato proficuamente quella somma⁵⁶.

Proprio l'ipotesi della mora costituì una delle più importanti e costanti aperture nel divieto canonistico, trovando giustificazione nella riflessione di molteplici autori

⁵⁴ Tale differenza costituirebbe usura secondo M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, cit., p. 1139. Cfr. anche: E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., pp. 311-319, che offre un importante approfondimento circa la qualificazione di questa fattispecie; T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 577 e nota n. 5 dove si richiamano le *Lettres provinciales* di Pascal per una compiuta descrizione di questo istituto; C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 508, secondo il quale essa era difesa dai casisti della Compagnia di Gesù; M.A. BENEDETTO, *Usura (diritto intermedio)*, cit., p. 374. Cfr. pure G. ALPA, *Usura: problema millenario, questioni attuali*, cit., pp. 181-183.

⁵⁵ T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 579, in nota, ove sottolinea il contributo dato da questi enti verso l'apertura al prestito a interessi. Sulla disputa tra francescani e domenicani per la legittimità o meno dei Monti di Pietà si veda pure C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 497. Cfr. poi U. GOBBI, *Come l'usura diventò interesse*, cit., p. 822; M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, cit., pp. 1140-1141; G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 46; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 74 e nota n. 152 dove richiama anche le pagine di Pothier.

⁵⁶ C. COLOMBO, *Art. 1224 - Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, in V. CUFFARO (a cura di) *Delle obbligazioni art. 1218-1276* in E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario del codice civile*, Torino, Utet, 2013, pp. 186-187 e nota n. 1; E. CESARINI, *Principi della giurisprudenza commerciale*, Macerata, 1840, p. 405, voce 'requisiti castrensi'. Cfr. anche M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, cit., p. 1139 e F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 31 e nota n. 56.

che pure abbracciarono il generale divieto ecclesiastico⁵⁷.

Pertanto, appare corretto osservare che il periodo medievale fu caratterizzato, più che da un assoluto e generalizzato divieto di *usurae*, dal tentativo di discernere le fattispecie usuarie, mediante le quali un soggetto realizzava una *superabundantia* ingiustificata, da quelle ipotesi nelle quali invece lo spostamento di ricchezza patrimoniale trovava un proprio ed adeguato fondamento⁵⁸.

5. Evoluzione economica e ruolo della moneta, verso la *licitas foenoris*.

In questo quadro così frastagliato, la riflessione sull'usura subì una costante evoluzione: come dal diritto romano si approdò progressivamente alla chiusura medievale (ma tutt'altro che assoluta, come illustrato nel precedente paragrafo), le fondamenta di tale divieto andarono incontro a un graduale ripensamento a partire dal XVI secolo circa.

Anche in questo caso il cambiamento si realizzò su più livelli.

Già Calvino, agevolato dal distacco dalla Chiesa cattolica per via della Riforma, nelle sue riflessioni giunse ad ammettere la legittimità del prestito ad interesse⁵⁹.

⁵⁷ T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., pp. 578-579 e in nota, riferisce che già nella sistemazione tomistica gli interessi di mora vennero menzionati quale eccezionale giustificazione degli interessi. Si veda anche quanto osservato nella precedente nota n. 49 circa le specifiche posizioni di Bartolo e Baldo. Successivamente, pur restando fermi nel divieto generale del prestito a interessi, per l'ammissione degli interessi di mora spiccheranno Domat e Pothier per i quali si veda *infra*. Cfr. anche T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 294 e p. 341; M. LIBERTINI, *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, 1972, p. 99 nota n. 17; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 61 nota 119.

⁵⁸ In questa prospettiva possiamo cogliere delle forti analogie con le linee guida del sistema contemporaneo nel quale, seppur in termini diversi, si cerca pur sempre di individuare i confini tra l'usura e gli interessi, ovvero, volendo utilizzare la vecchia terminologia, tra usura lecita e usura illecita. Sulla distinzione tra figure lecite e illecite, M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, cit., p. 1138 evidenzia in particolare che non si sarebbe trattato di sottrarre al divieto determinate fattispecie, come eccezioni, quanto piuttosto di coglierne le differenze e le ragioni giustificatrici.

⁵⁹ C. GAMBA, *Licita usura – Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 227-229; T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 580, il quale nota il contrasto creatosi sulla questione nel pensiero di Calvino rispetto a Lutero. Sempre sulla posizione di Calvino, cfr. anche A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 124; F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 32 e nota n. 60; P. COLELLA, *Usura (dir. can.)*, cit., p. 1149; G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 46. Si veda anche G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, in *Riv. dir. comm. e obbl.*, 1975, I, p. 275 che richiama l'importante lavoro di R.H. TAWNEY, *La religione e la genesi del capitalismo*, Milano 1967, pp. 190-210; peraltro, proprio TAWNEY relativizza, almeno in parte, il ruolo di Calvino rispetto al problema dell'usura «*Se la consideriamo oggettivamente, la famosa posizione di Calvino colpisce il lettore moderno più per il*

Proprio il protestantesimo e l'allontanamento delle aree germaniche dalle posizioni ecclesiastiche contribuirono ad una più veloce apertura di questi ordinamenti al riconoscimento della liceità degli interessi⁶⁰.

Sul terreno giuridico, una delle prime riflessioni esplicite in tal senso fu quella di Dumoulin, giurista francese che visse nel XVI secolo, che scrisse due volumi sulla dottrina delle *usurae* nei quali argomentò fermamente a favore della loro ammissione⁶¹. Purtroppo, però, i tempi erano forse troppo acerbi in terra francese e fu costretto all'esilio⁶². Dopo di lui la difesa della liceità del prestito venne ripresa con più forza dal connazionale Salmasio⁶³. In questo contesto troviamo anche la peculiare posizione dell'olandese Grozio⁶⁴.

*suo rigorismo che pe la sua indulgenza [...] né la lettera di Calvino a Hussgen, né il suo sermone sullo stesso argomento dan segno di eccessiva tolleranza per la posizione del finanziere [...] E i contributi specifici di Calvino alla teoria dell'usura non erano particolarmente originali [...] L'importanza della differenza fra l'interesse strappato ai bisogni del povero e l'interesse che un ricco mercante può guadagnarsi con un capitale preso a prestito, era già stata sostenuta da Major; e l'ammissione di un tasso moderato sui prestiti ai ricchi era già stata fatta, seppure con qualche esitazione, da Melantone. Solo la leggenda dipinse Calvino, sostenitore dell'organizzazione e della disciplina, come padre del lassismo nella teoria economica, egli avrebbe potuto rivolgere ai divulgatori del suo pensiero la protesta: "Io non sono calvinista"» (pp. 100-101) ma l'autore precisa subito «Tuttavia, spesso le leggende sono esatte nella sostanza, anche se sono sbagliate nei dettagli: sia i critici che i difensori avevano ragione a considerare la dottrina del capitale di Calvino l'inizio di una nuova epoca» (p. 101). Sul collegamento tra Lutero e Calvino, passando per Melantone e Bucero, si veda poi B. NELSON, *Usura e cristianesimo – Per una storia della genesi dell'etica moderna*, cit., pp. 55-117; in particolare, sul contributo di Bucero cfr. pp. 100-105 mentre per Calvino cfr. pp. 107-117.*

⁶⁰ In generale, sul rapporto tra etica religiosa e sviluppo economico capitalista pare doveroso richiamare il lavoro di M. WEBER, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, cit. e i successivi contributi di R.H. TAWNEY, *La religione e la genesi del capitalismo*, cit. e di B. NELSON, *Usura e cristianesimo – Per una storia della genesi dell'etica moderna*, cit.

⁶¹ Per un approfondimento sulle argomentazioni di Dumoulin cfr. C. GAMBA, *Licita usura – Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 228-235: in particolare il Molineo, senza giungere ad una teorizzazione compiuta del denaro quale strumento 'naturalmente' produttivo, ritenne non più accettabile l'idea della sterilità della moneta. Poi, G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 46, sottolinea che Dumoulin affermò la liceità dell'interesse anche secondo il diritto divino, purché esso non vada contro l'amore del prossimo, e che si doveva punire soltanto l'usura dannosa in modo «da non ostacolare la soddisfazione dei bisogni commerciali». Si vedano anche A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 124 e C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 510.

⁶² Ne dà notizia C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 510 ove riporta che Dumoulin fu costretto ad abbandonare la patria a causa delle proprie posizioni, venne dichiarato eretico e la sua opera fu data al rogo.

⁶³ A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 124; C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 510-511; G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 46; alcuni accenni anche in C. GAMBA, *Licita usura – Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 355-359.

⁶⁴ F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 32 nota n. 60 evidenzia la particolarità della posizione di Grozio che «ammetteva l'interesse

In tale ulteriore fase di transizione, tra le varie forze in azione, il ruolo decisivo fu giocato dall'inarrestabile mutamento del quadro economico. L'affermazione della figura del mercante, unitamente ad una crescita esponenziale del settore commerciale, costituirono le basi per osservare il bene-denaro sotto una nuova luce, quale strumento per la produzione di nuova ricchezza⁶⁵.

In questo contesto, nel XVIII secolo, in Francia troviamo l'importante dottrina economica di Turgot che riconobbe la possibilità di commerciare il denaro al pari degli altri beni, cioè la facoltà di venderne l'uso dietro corrispettivo⁶⁶.

In polemica con Turgot, è nota la posizione di un autorevole giurista, Pothier, il cui pensiero costituì un fondamentale punto di partenza per la successiva codificazione francese (benché la sua posizione sul punto non sia stata accolta nel *code civil* che invece ha confermato la liceità degli interessi⁶⁷). Quest'ultimo, pur

quale istituto del diritto naturale, ma lo giudicava contrario ai precetti del diritto divino»; in tal senso si veda anche G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 46. C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 510 rileva che Grozio «non ritiene legittima l'usura; ma vuole provare che la sua illegittimità non ha radice, come altri ritenevano, sul diritto naturale; bensì deriva unicamente da un precetto contenuto nell'antico e nel nuovo Testamento». Cfr. pure T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., pp. 579-580 in nota e C. GAMBA, *Licita usura – Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 338-342.

⁶⁵ L'influenza dell'espansione economica del basso medioevo sul tema delle *usurae* è testimoniata da numerosissime fonti; ci limitiamo qua a segnalarne alcune, senza pretesa di esaustività: F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 19-20 e note nn. 7 e 8 pone ben in luce il nuovo ruolo del denaro nelle mani del mercante, quale strumento funzionale alla creazione di ricchezza, «*quel che contava non era che egli ne fosse proprietario in senso assoluto, ma che ne potesse disporre. Ed era per questo potere di disposizione, per l'uso temporaneo del bene-denaro, che il mercante era disposto a pagare*»; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 47-48 (in termini analoghi già in O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 1984, 48-49); M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 98-99 e soprattutto pp. 116-117; A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 124. Si vedano poi T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 296-297 e C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., pp. 20-21, ove l'autore rileva che con l'accoglimento del principio della naturale fruttuosità del denaro si affermò implicitamente la premessa dell'interesse come corrispettivo dell'uso. Si veda anche R. DALLA VOLTA, *Interesse*, in *Nuovo D.I.*, 1938, p. 44.

⁶⁶ F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 23; A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 124; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 296-297; C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 511; E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., p. 12; C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., pp. 16-25. Su Turgot si veda anche B. NELSON, *Usura e cristianesimo – Per una storia della genesi dell'etica moderna*, cit., pp. 148-149.

⁶⁷ Sottolineano questo aspetto T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 297 e M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 53.

contrapponendosi alle posizioni dell'economista e ritenendo generalmente illecito il prestito oneroso, riconobbe la legittimità degli interessi di mora poiché giustificati dalla necessità di risarcire un danno⁶⁸. In questo senso peraltro si era già espresso Domat⁶⁹.

Sempre in Francia, dobbiamo anche ricordare l'avversione al divieto canonistico delle *usurae* manifestata da Montesquieu⁷⁰.

In Inghilterra, dove ai privati si lasciava ampio spazio per la regolamentazione dei propri interessi, Bentham sostenne la libera commerciabilità del denaro senza alcuna limitazione al saggio degli interessi. Diversa la posizione di Smith, il quale, pur favorevole al prestito oneroso, ritenne opportuno porre dei limiti quantitativi per evitare che le risorse potessero essere allocate in attività eccessivamente rischiose. A parte le divergenze tra i due autorevoli pensatori, il dato interessante da sottolineare risiede nel fatto che entrambi riconobbero la liceità dell'interesse monetario⁷¹.

⁶⁸ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 296-297; C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., pp. 26-27 che definisce la voce di Pothier come «l'ultima e più autorevole voce del giurista dell'Ancien Régime in tema di divieto del prestito ad interesse»; A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Enc. dir.*, XXIX, 1979, p. 288 e nota 373; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, UTET, 1999, IX, p. 650 nota n. 73 dove peraltro l'a. osserva che la rilevanza attribuita da Pothier agli interessi di mora era limitata al foro della coscienza e che, al fine di evitare facili aggiramenti del divieto generale, essi non erano azionabili; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 46-47 nota n. 58, sottolinea che nel pensiero di Pothier, oltre agli interessi di mora, erano leciti anche gli interessi nei contratti con fattori di rischio come nel settore marittimo; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 42 e nota n. 81.

⁶⁹ Sulla precedente riflessione di Domat, già favorevole agli interessi moratori, cfr. T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., pp. 580-581 nota n. 4; A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 288 e nota 373 (in termini analoghi, A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, Torino, Giappichelli, 1996, p. 128 e nota n. 293).

⁷⁰ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 511, ove richiama il celebre lavoro l'*Esprit des lois*. In tal senso si può vedere la traduzione italiana C.-L. D. S. MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, Rizzoli, Milano, 1967, pp. 510-517, dove l'a., nel 1748, osservava che «E' certo una buonissima azione quella d'imprestare ad altri il proprio denaro senza interesse, ma si capisce che questo può essere soltanto un precetto religioso, non già una legge civile. Affinché il commercio possa svolgersi favorevolmente, bisogna che il denaro abbia un prezzo, ma che questo prezzo sia poco considerevole» (pp. 510-511).

⁷¹ M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 53-55 ci offre delle interessantissime considerazioni sul panorama inglese e sulla disputa tra Smith e Bentham che appunto si scontrarono non tanto sull'ammissibilità del prestito feneratizio quanto sull'opportunità o meno, per la prosperità dell'economica nazionale, di porre un limite al saggio dell'interesse. Su Bentham cfr. anche C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 511;

In Italia la riflessione fu meno accesa poiché, come abbiamo visto, vi erano già delle importanti aperture e si dedicò maggiore attenzione alla creazione di figure contrattuali che fossero lecite piuttosto che ad eradicare il divieto del prestito feneratizio⁷². Si inserisce qua il lavoro di Scipione Maffei del 1744 “*Dell’impiego del denaro libri tre*” a favore degli interessi⁷³.

Poste le basi per un ripensamento generale e multilaterale del divieto del prestito oneroso, che caratterizzò per oltre un millennio il sistema economico-giuridico medievale, si approdò finalmente all’ammissione formale del prestito a interesse. Peraltro, come evidenziato in più occasioni, ciò avvenne in modo diversificato nel tempo e nello spazio e con importanti differenze anche sul piano dei contenuti.

A fronte di questi fondamentali mutamenti, La Chiesa, da parte sua, relativizzò il divieto e in un certo senso prese le distanze dal definire nel dettaglio la questione: è rimasta celebre l’enciclica *Vix pervenit* del 1745 di papa Benedetto XIV nella quale, pur ribadendo l’illiceità delle *usurae*, con un certo slalom retorico si affermò la necessità di distinguerla dalle fattispecie dotate di una legittima giustificazione, seppur estrinseca⁷⁴.

T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 296; A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 124; B. NELSON, *Usura e cristianesimo – Per una storia della genesi dell’etica moderna*, cit., p. 164; P. DAGNA, *Profili civilistici dell’usura*, cit., pp. 15-16 e nota n. 62; A. BOIDO, *Usura e diritto penale. La “meritevolezza” della pena nell’attuale momento storico*, Padova, Cedam, 2010, pp. 108-111; V. MARTINO, *Usura: dal misticismo alle pratiche mercantili*, in F. MACARIO e A. MANNA (a cura di) *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 46-50.

⁷² U. GOBBI, *Come l’usura diventò interesse*, cit., p. 821.

⁷³ T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 580 e C. GAMBA, *Licita usura – Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna*, cit., pp. 379-380. Cfr. anche B. NELSON, *Usura e cristianesimo – Per una storia della genesi dell’etica moderna*, cit., p. 139.

⁷⁴ Nell’enciclica si legge «II. [...] Infatti agisce contro la legge del prestito (la quale necessariamente vuole che ci sia eguaglianza fra il prestato e il restituito) colui che, in forza del mutuo, non si vergogna di pretendere più di quanto è stato prestato, nonostante fosse stato convenuta inizialmente la restituzione di una somma eguale a quella prestata. Pertanto, colui che ha ricevuto, sarà obbligato, in forza della norma di giustizia che chiamano commutativa (la quale prevede che nei contratti umani si debba mantenere l’eguaglianza propria di ognuno) a rimediare e a riparare quanto non ha esattamente mantenuto. III. Detto questo, non si nega che talvolta nel contratto di prestito possano intervenire alcuni altri cosiddetti titoli, non del tutto connaturati ed intrinseci, in generale, alla stessa natura del prestito; e che da questi derivi una ragione del tutto giusta e legittima di esigere qualcosa in più del capitale dovuto per il prestito» (traduzione reperita sul sito web del Vaticano: <https://w2.vatican.va/content/benedictus-xiv/it/documents/enciclica--i-vix-pervenit--i---1-novembre-1745--poiche-e-venuto-.html>). Sul punto cfr. G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., pp. 46-47; T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 580;

6. Il riconoscimento formale delle *usurae*: premessa.

Fino ad ora si è affrontato il fenomeno dell'usura da un punto di vista unitario, latamente inteso, come remunerazione del capitale trasferito in godimento a terzi, della sua ammissibilità e dei suoi limiti.

Con la progressiva ammissione della liceità del prestito a interessi, vi fu il passaggio dalla situazione medievale incentrata sul rapporto tra divieto generale e fattispecie consentite, a una situazione inversa, di libertà del prestito ad interesse e di sue limitazioni specifiche. Dunque, si pose ancora una volta il problema del rapporto tra usura lecita e illecita ma con una prospettiva rovesciata⁷⁵, che prese le mosse dal riconoscimento della giustificazione economica⁷⁶ e quindi anche etica del prestito oneroso, in quanto finalizzato alla produzione di nuova ricchezza e non allo sfruttamento dei bisognosi.

Con l'affermazione progressiva della liceità degli interessi nel panorama europeo, si pose così il problema della necessità o meno di una loro limitazione e della relativa misura. Inizialmente, sulla spinta della reazione al divieto canonistico, in vari ordinamenti e per alcuni periodi fu prevista la possibilità di prestare il denaro dietro corrispettivo senza alcun contenimento⁷⁷, per tornare poi all'introduzione di

P.G. CARON, *Usura (diritto canonico)*, cit., pp. 380-381 che riferisce più diffusamente sulla posizione della Chiesa in tema di usura nel secolo scorso; B. NELSON, *Usura e cristianesimo – Per una storia della genesi dell'etica moderna*, cit., pp. 139-140, il quale pone in stretta relazione la pubblicazione dell'enciclica con la pubblicazione di Maffei. Per un approfondimento si veda anche P. VISMARA, *Questioni di interesse – La Chiesa e il denaro in età moderna*, Milano, Bruno Mondadori, 2009, pp. 107-129 e più diffusamente già in P. VISMARA, *Oltre l'usura – La Chiesa moderna e il prestito a interesse*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004, pp. 327-368.

⁷⁵ Parla addirittura in di un ritorno al diritto romano, di una vittoria di quest'ultimo sul diritto canonico, C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 513.

⁷⁶ M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, in V. CUFFARO (a cura di) *Delle obbligazioni art. 1277-1320* in E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario del codice civile*, Torino, Utet, 2013, p. 123; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 648-651.

⁷⁷ Per un approfondimento sui limiti agli interessi si rimanda al capitolo terzo. Per adesso ci si limita a richiamare la cennata disputa in terra inglese tra Smith e Bentham e alle pagine di C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 513-517, dove si illustrano i vari provvedimenti adottati in Europa per la prestazione di interessi senza limiti; l'autore descrive questa situazione come una vera e propria fase di liberalizzazione nella quale, «*Scosso il dogma della gratuità assoluta, la legislazione fece un primo passo ammettendo la libertà della stipulazione degli interessi entro certi limiti; ne fece un secondo non meno importante ammettendolo illimitatamente*» (p. 511). Sulla ricostruzione di Nani, pare opportuno sottolineare che il suo contributo è del 1902 e dunque si colloca nel periodo italiano tra l'adozione del codice unitario del 1865, di ammissione

svariate limitazioni.

Dopo aver illustrato l'evoluzione complessiva del tema unitario dell'usura sul piano storico, nel secondo capitolo ci si occuperà della regolamentazione nell'ordinamento italiano dell'usura lecita ossia, utilizzando la più appropriata terminologia contemporanea⁷⁸, degli interessi monetari; nel terzo capitolo, poi, si approfondirà il tema della limitazione degli interessi, con particolare attenzione all'usura.

Infine, nel quarto capitolo verranno analizzate le problematiche attuali più rilevanti in tema di interessi-usura cercando di utilizzare come chiave di lettura le ricostruzioni generali precedentemente svolte.

Ciò premesso, nelle pagine successive si tenterà di ultimare il quadro storico, prestando attenzione alla sistemazione normativa degli interessi nel panorama europeo, per poi passare all'esame dettagliato della materia nell'ordinamento italiano

7. Segue: la codificazione in Germania e in Francia; il panorama normativo europeo.

Come già accennato, la prima esperienza giuridica europea in cui avvenne il riconoscimento formale del prestito a interesse fu quella di area germanica, dove il divieto canonistico ebbe una minore influenza per la Riforma protestante, e ciò si realizzò attraverso una serie di interventi normativi già nel XVI e nel XVII secolo, ma soprattutto dopo la Guerra dei trent'anni con il § 174 del *Reichsabschied* del 1654 nel quale venne anche fissato un limite nella misura del 4-6%⁷⁹. Per gli ebrei

della liceità degli interessi senza limitazioni di carattere sostanziale (v. *infra*, cap. II), e del codice penale Rocco del 1930, con il quale fu introdotta la fattispecie di usura assente nel precedente codice penale Zanardelli del 1889 (cfr. A.A. PEZZUTI, *I delitti di usura (Artt. 644-644 ter)*, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA (diretto da) *Trattato di diritto penale – Parte speciale – I delitti contro il patrimonio*, X, Torino, Utet, 2011, p. 701). Peraltro, come si vedrà nel terzo capitolo, questo periodo di libertà normativa fu tutt'altro che privo di discussioni sull'ammissibilità della pratica feneratizia senza limiti di sorta.

⁷⁸ Per ragioni di chiarezza e di correttezza, d'ora in avanti si utilizzeranno i termini interessi e usura esclusivamente secondo il loro significato attuale.

⁷⁹ B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in F. GALGANO (a cura di) *Commentario del codice civile Scialoja – Branca*, Bologna, Zanichelli, 2011, pp. 270-271 e p. 517; C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 511-517; F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della*

furono previste delle concessioni speciali con possibilità di prestare a tassi più elevati⁸⁰.

Con la *Reichsgesetz* del 14 novembre 1867 fu prevista la possibilità di prestare a interesse senza limitazioni quantitative; tuttavia, ove il saggio pattuito fosse stato superiore al 6%, il debitore avrebbe potuto risolvere il contratto tra il sesto e il dodicesimo mese dalla data di stipulazione⁸¹.

Per il riconoscimento della decorrenza di pieno diritto degli interessi, cioè a prescindere dalla mora e da una convenzione tra le parti, si dovette attendere l'adozione del primo codice di commercio tedesco nel 1861 (ADHGB)⁸² nel cui § 289 fu stabilito che «*i commercianti possono tra loro, negli atti che sono di commercio da ambo le parti, chiedere, anche senza patto o interpellazione, interessi per ogni credito dal giorno della sua scadenza*»⁸³; inoltre, nel § 325 fu prevista la natura *portable* dei crediti pecuniari⁸⁴.

All'alba del XX secolo, in Germania entrarono in vigore il nuovo codice di commercio (HGB) e il codice civile (BGB).

Il § 353 dell'HGB, conservando la tradizione propria del mondo commerciale per cui i debiti pecuniari liquidi ed esigibili erano produttivi di interessi, riprese il § 289 dell'ADHGB⁸⁵.

disciplina degli interessi monetari, cit., p. 51; M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., p. 123. Su alcuni provvedimenti normativi in tema di interessi in questo periodo cfr. B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette*, II, Torino, Utet, 1930, pp. 51-52 nota 3.

⁸⁰ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 512.

⁸¹ F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 51-52; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 517; M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., pp. 123-124.

⁸² L'*Allgemeines Deutsches Handelsgesetzbuch* (ADHGB), nato da un progetto per la unificazione della legislazione commerciale dei diversi *Länder* del *Deutscher Bund*, venne adottato progressivamente dai vari Stati per poi divenire diritto del *Reich* con la Costituzione del 1871; ad esso fece seguito l'*Handelsgesetzbuch* (HGB), ultimato nel 1897 ed entrato in vigore assieme al *Bürgerliches Gesetzbuch* (BGB) nel 1900: cfr. G. MIGNONE, *L'associazione in partecipazione – Art. 2549-2554*, in F. D. BUSNELLI (diretto da) *Il codice civile – Commentario*, Milano, Giuffrè, 2008, p. 657.

⁸³ B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 272 e nota n. 18 dove richiama la traduzione di Bolaffio in *Dei mediatori, delle obbligazioni commerciali in generale*; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 55-56.

⁸⁴ F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 38; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 276-277.

⁸⁵ B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 273; M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, Milano, Giuffrè, 1970, p. 136; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 99; E. QUADRI, *Le*

La norma sulla natura *portable* dei crediti pecuniari, invece, precedentemente contenuta nell'ADHGB al § 325, fu recepita nel § 270 del BGB; quest'ultimo poi prevede il principio *dies interpellat pro homine* nel § 284 e disciplinò gli interessi di mora nel § 288: sulla base di questo combinato disposto di norme, alla scadenza del termine per il pagamento delle obbligazioni pecuniarie, conseguivano automaticamente⁸⁶ gli interessi di mora.⁸⁷

In merito agli interessi convenzionali il § 247 del BGB, riprendendo la soluzione introdotta a partire dal 1867 con la *Reichsgesetz*, mantenne la possibilità di prestare a interesse senza alcun limite ma conservò anche il particolare meccanismo di tutela previsto a favore del debitore⁸⁸.

In Francia si ammise il prestito a interessi con provvedimento dell'Assemblea nazionale del 12 ottobre 1789, fissando contemporaneamente il tasso legale al 5%; con successiva legge del 1793, si equiparò il denaro ad una merce qualsiasi e si ammise la libertà assoluta dell'interesse convenzionale⁸⁹.

Successivamente, il *code civil* prevede la possibilità di prestare il denaro dietro corrispettivo all'art. 1905, nei limiti fissati dalla legge (art. 1907), e regolamentò gli interessi di mora all'art. 1153⁹⁰.

obbligazioni pecuniarie, cit., p. 651; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 326.

⁸⁶ F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 40; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 276-277; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 120-121.

⁸⁷ Questo doppio binario, con la decorrenza degli interessi sulle somme liquide ed esigibili nel campo commerciale e la mora automatica per scadenza del termine in ambito civile si ripropose anche nell'ordinamento italiano, sul quale però si rendono opportune alcune precisazioni nel prossimo paragrafo.

⁸⁸ B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 515-523 ove l'autore illustra ampiamente il fondamento e il funzionamento del meccanismo previsto dal § 247 del BGB. Cfr. anche F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 51-52; M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., pp. 123-124; G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 53 nota n. 8.

⁸⁹ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 514; G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., p. 277; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 504-505 nota 2. Si vedano anche F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 33 e C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, Milano, Giuffrè, 1985, p. 18.

⁹⁰ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 341-342. Cfr. anche C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 514; F. CAROCCIA,

La legge contenente i limiti quantitativi degli interessi fu adottata poco dopo, il 3 settembre 1807, e con essa fu stabilito il saggio massimo del 5% per i debiti civili e del 6% per quelli commerciali⁹¹.

Quanto agli interessi di mora, nella redazione originaria dell'art. 1153 del *code civil* la loro decorrenza fu subordinata alla proposizione della domanda giudiziale e fu esclusa la risarcibilità dei danni subiti in misura maggiore rispetto all'interesse legale; questa rigidità normativa fu criticata dalla dottrina e a partire dalla legge del 7 aprile 1900, per la decorrenza degli interessi di mora fu richiesta la sola intimazione, anche stragiudiziale, e fu prevista la risarcibilità del maggior danno per l'ipotesi di dolo del debitore⁹². La necessità di un'intimazione era coerente con la generale previsione della natura *quéritable* dell'obbligazione⁹³, a differenza di quanto successivamente verrà previsto nel BGB (cfr., *supra*).

Un'ipotesi generale di interessi di pieno diritto non venne introdotta nella codificazione francese dell'Ottocento, essendo questa avvenuta in epoca ancora prematura; tuttavia, il *code civil* disciplinò con specifiche norme alcuni casi particolari di interessi in assenza di convenzione e di ritardo colpevole, ma queste norme furono considerate eccezionali⁹⁴.

Anzi, proprio da un punto di vista generale, come è stato osservato da più parti, l'iniziale affermazione della liceità del prestito a interessi fu limitata alle ipotesi generali degli interessi negoziali e di quelli di mora, mentre appunto la categoria

Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari, cit., p. 33; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 99 nota n. 17.

⁹¹ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 514; F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 50; G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., p. 277; F. MARINELLI, *Dal Vangelo di Luca al limite legale dell'interesse lecito*, cit., p. 3; G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 53.

⁹² M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 99 nota n. 17; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 649; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 441; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 355.

⁹³ B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 275-276.

⁹⁴ F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 46 rileva in particolare che il *code de commerce* «che sarebbe stato la sede naturalmente destinata al suo recepimento, non si occupò (al contrario di quelli tedesco e italiano) della disciplina delle obbligazioni pecuniarie»; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 648-649 osserva che nel *code civil* l'ipotesi degli interessi di pieno diritto, fatta salva dall'art. 1153 u.c., assumeva carattere residuale e composito in cui l'unico tratto unificante era rappresentato dall'elemento formale della decorrenza.

degli interessi di pieno diritto sulle somme liquide ed esigibili si affermò solo in un secondo momento⁹⁵.

L'esperienza francese e quella tedesca rappresentano certamente gli antecedenti storici più importanti e significativi per lo sviluppo della materia nel panorama europeo; l'ordinamento italiano (del quale ci occuperemo specificamente nei paragrafi successivi), in particolare, ha costruito il proprio assetto normativo mutuando porzioni di disciplina da entrambe le esperienze d'oltralpe.

In questo frangente temporale, negli altri paesi europei, seppur in un quadro abbastanza frastagliato, si adottarono provvedimenti normativi analoghi a quelli sin qui illustrati. Sinteticamente, si può ricordare che la liceità degli interessi senza limitazioni di sorta fu ammessa in Inghilterra con legge del 10 agosto del 1854, nel Regno Sardo nel 1857, in Belgio, in Austria e in Prussia nel 1865⁹⁶. Ancora, in Norvegia nel 1857, in Svezia nel 1864, in Danimarca nel 1855, in Spagna nel 1856 e in Olanda nel 1857⁹⁷. Infatti, come prima fase della reazione al divieto canonistico del prestito feneratizio si ebbe non solo l'ammissione della liceità degli interessi ma, in molti paesi, un riconoscimento senza limiti quantitativi⁹⁸.

⁹⁵ B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 272 sottolinea che «Fu appunto limitatamente alla mora che nelle codificazioni francese e italiana furono contenuti i primi riferimenti alla produzione degli interessi (art. 1153 code Napoléon, art. 1224 cod. albertino, art. 1231 cod. civ. 1865). Il peso del divieto canonistico fece sì che solo nella seconda metà del XIX secolo si affermasse in un testo di legge il principio della decorrenza di pieno diritto degli interessi (indipendentemente da una specifica pattuizione in proposito e dalla messa in mora). Ci riferiamo al § 289 del primo codice di commercio tedesco (ADHGB. del 1861)». M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 107-108, con riferimento all'esperienza italiana, collega il passaggio dall'interesse-frutto all'interesse che decorre automaticamente alla scadenza del debito all'ulteriore mutamento del ruolo economico svolto dalla moneta.

⁹⁶ F. GALGANO, *Saggio di astroeconomia, ovvero l'espansione siderale degli interessi composti*, in *Contr. impr.*, 1995, 1, p. 350; C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 514-515. Peraltro, con riferimento alla situazione austriaca, questo autore ci ricorda (p. 512) che Giuseppe II aveva introdotto la liceità del prestito a interessi già nel 1787, ma che poi si tornò ad un sistema di divieto nel 1803. Cfr. anche A. MANNA, *Usura (la nuova normativa sull')*, cit., p. 652.

⁹⁷ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 515, ove l'a. riporta la situazione normativa anche del continente americano, con il Brasile nel 1832, l'Uruguay nel 1838 e il Perù nel 1852; negli Stati Uniti d'America afferma non esservi stato un provvedimento generale ma un intervento per singoli stati; cfr. anche G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 53 nota n. 8.

⁹⁸ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 511 indica in maniera chiara queste due differenti tappe che in un primo momento fecero seguito al sovvertimento del dogma ecclesiastico: dapprima l'ammissione del prestito a interessi e poi la rimozione dei limiti quantitativi.

8. Segue: gli interessi monetari in Italia.

In Italia, come anticipato nei paragrafi precedenti, il divieto medievale delle *usurae* si diffuse con minor rigore (cfr. *supra* par. n. 4) e in diversi statuti cittadini si ammise anche a quel tempo il prestito a interessi⁹⁹.

Nel XIX secolo il *code civil* venne adottato in diverse regioni italiane a seguito delle annessioni francesi e vi rimase in vigore sino alla restaurazione (e oltre)¹⁰⁰. I codici preunitari che sostituirono il codice napoleonico, non dissimilmente dal codice civile del 1865, furono eredi dell'esperienza francese e in molti di essi, seppur con alcune diversità, si riconobbe la liceità del prestito a interessi.

Possiamo ricordare il codice del Regno delle due Sicilie, il cui art. 1779 affermò che «*l'interesse è legale o convenzionale*»¹⁰¹; inoltre, con legge nel 1820 si stabilì che il saggio d'interesse non potesse eccedere la misura che ogni anno sarebbe stata indicata dalla camera di commercio. Il codice civile estense all'art. 1719 proibì il tasso superiore al 6% annuo e al successivo art. 1720 dispose la riduzione al saggio legale del 5% dell'interesse eventualmente stipulato in misura maggiore rispetto a quella prevista nell'articolo precedente. Con legge del 1828 nel Regno di Napoli si prevede che l'interesse non potesse eccedere la misura individuata dalla camera di commercio¹⁰².

Per il codice parmense, quando la legge stabiliva un determinato saggio d'interesse questo non poteva essere superato (artt. 1609-1610). Anche nel codice albertino

Cfr. anche F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 51-52.

⁹⁹ Per gli statuti possiamo segnalare Parma, Verona, Messina e Firenze: cfr., ancora, C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 504-506 e G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 45 in nota n. 7 e p. 46.

¹⁰⁰ Per approfondimenti sull'introduzione del *code civil* negli stati italiani e per la sua influenza sulla successiva codificazione preunitaria cfr. G. ALPA, *Dal code civil al codice civile del 1942*, in G. ALPA – G. CHIODI (a cura di), *Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927) – Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 1-6.

¹⁰¹ In particolare, l'art. 1779 recitava: «*1- L'interesse è legale, o convenzionale. L'interesse legale è fissato dalla legge. L'interesse convenzionale può eccedere quello fissato dalla legge, se la legge non lo proibisce. 2- La misura dell'interesse convenzionale debbe essere determinata per iscritto*».

¹⁰² B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 306.

l'interesse non poteva eccedere il tasso legale se non nei casi previsti dalla legge ma, come già indicato nel paragrafo precedente, negli stati sardi il limite legale degli interessi fu rimosso con legge del 1857 e con le annessioni questa legislazione venne estesa alle province della Romagna, delle Marche e dell'Umbria¹⁰³.

In toscana la giurisprudenza, facendo leva su dei provvedimenti normativi del XVII e del XVIII secolo, dichiarò usurario l'interesse superiore al 12%, ma solo in materia civile, mentre non vi furono limitazioni nel settore commerciale. Questa ricostruzione venne meno con l'adozione del codice penale toscano il quale non considerò l'usura come reato e contribuì ad eradicare l'elaborazione giurisprudenziale formatasi in precedenza¹⁰⁴.

Data l'apertura già esistente nel panorama giuridico della penisola italiana, è facile comprendere come la scelta normativa a seguito dell'unificazione, sulla scorta dell'esperienza francese, sia stata quella del riconoscimento generale della liceità degli interessi monetari.

Al momento della codificazione, però, vi fu una certa discussione sull'opportunità di prevedere una limitazione quantitativa agli interessi. Nel dibattito in Senato da più di una parte si mise in guardia il legislatore sulla gravità delle conseguenze che sarebbero derivate dalla mancata previsione di un tetto all'interesse convenzionale; in particolare, il senatore Castelli, nel suo intervento riportò la propria esperienza diretta di un piccolo paese in Sardegna dove, a seguito della liberalizzazione del 1857, «*un capitalista che non teme la concorrenza, perché unico in quel paese [...] in pochi anni, in seguito di un gran numero di prestiti fatti al 10, al 12% con ipoteca, è riuscito a far suoi quasi tutti i possedimenti dei piccoli proprietari di quel*

¹⁰³ Legge 5 luglio del 1857: cfr. G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 53. Si vedano anche E. QUADRI, *Usura (dir. civ.)*, in *Enc. giur.*, 1999, p. 1; C.F. GROSSO, *Usura (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLV, 1992, p. 1142; P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 18-19 e per approfondimenti sul codice civile sardo del 1837 si veda nota n. 71.

¹⁰⁴ G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 53. Peraltro, C.F. GROSSO, *Usura (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLV, 1992, 1142 osserva come all'art. 408 del codice penale toscano fossero sanzionati lo 'scrocchio' e il 'retragolo' (ritrangolo nella disposizione del codice), sostanzialmente due forme di usura. Si tratta però di fattispecie incentrate sull'approfittamento dello stato di bisogno e che dunque si collocherebbero su di un piano diverso rispetto al problema della liceità o meno del prestito a interessi in sé.

paese>>¹⁰⁵.

Ma il quadro economico-giuridico europeo era già oltremodo inclinato verso il riconoscimento del ruolo produttivo della moneta e la spinta per reazione avverso il precedente divieto condusse ad una liberalizzazione assoluta¹⁰⁶.

Così il codice civile unitario italiano, riprendendo sostanzialmente il codice napoleonico, pur mantenendo la naturale gratuità del mutuo¹⁰⁷, all'art. 1831, terzo comma, prevede che «*L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti*».

In mancanza di convenzione tra le parti, l'art. 1831, secondo comma, stabilì che il saggio fosse del 5% in campo civile e del 6% in quello commerciale.

Per la tutela contro eventuali abusi si introdussero comunque alcune disposizioni. L'art. 1831 prevede, benché soltanto nelle materie civili, che l'interesse eccedente la misura legale dovesse risultare da atto scritto e che in mancanza nessun interesse sarebbe stato dovuto; al rigore di questa disposizione¹⁰⁸, fece da contrappunto l'art. 1830 secondo cui, in caso di pagamento di interessi non convenuti o eccedenti la misura pattuita, questi sarebbero stati irripetibili e non imputabili al capitale. L'art. 1232, ricalcando l'art. 1154 del *code civil*, regolamentò il fenomeno dell'anatocismo, ammettendolo solo a certe particolari e stringenti condizioni.

Ancora, nell'art. 1832, per il caso in cui il tasso d'interesse fosse stato

¹⁰⁵ Sul punto rimandiamo alle interessantissime pagine di G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 53-55, dove sono riportate le trascrizioni degli interventi dei Senatori Arnulfo e Castelli.

¹⁰⁶ Cfr., ancora, G. PIOLA, *op. cit.*, pp. 53-55, dove si riporta altresì la relazione della Commissione del Senato (pp. 53-54) e la risposta del Ministro agli interventi dei senatori Arnulfo e Castelli (p. 55). In particolare, può essere utile riportare un brevissimo stralcio della relazione della Commissione: «*Ordinando il mutuo ad interesse, occorre la questione sì vivamente agitata della tassa degli interessi convenzionali. Il progetto vedeva dinnanzi a sé tra le varie parti d'Italia sistemi e discipline discordi, quale più, quale meno inclinate al principio della libertà economica, ma non osando alcuno di questi sistemi proclamare per intero e reciso il principio della libertà degli interessi: senonché la buona via era segnata dal voto del Parlamento subalpino del 1857, che aboliva la tassa dell'interesse convenzionale [...] Ci ha delle verità poste in sodo dalla scienza e dalla esperienza, da pigliare il carattere di teoremi. Tale è questo della libertà degli interessi convenzionali. E' dimostrato infatti, che l'intervento del legislatore nel fine di determinare il saggio dell'interesse convenzionale involve un errore economico ed è un'offesa alla giustizia*».

¹⁰⁷ art. 1829 c.c. previg.: «*E' permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di denaro, di derrate o di altre cose mobili*».

¹⁰⁸ Si consideri che adesso l'art. 1284, terzo comma, c.c., per il caso di mancanza di forma scritta della convenzione di pagamento di interessi ultralegali stabilisce solo gli interessi siano dovuti al saggio legale.

(regolarmente) pattuito in misura superiore al saggio legale, si riconobbe al mutuatario il diritto di estinguere anticipatamente il mutuo, con preavviso di sei mesi e decorsi almeno cinque anni dalla stipula, nonostante qualsiasi patto contrario (su questi aspetti e più in generale sui profili relativi alle limitazioni degli interessi, si veda *infra*, cap. III).

Sempre sulla scia del modello francese (art. 1153 *code civil*), venne disciplinata la fattispecie degli interessi di mora all'art. 1231, dovuti appunto dal giorno della mora senza che il creditore fosse tenuto a giustificare alcuna perdita. Anche qua, come inizialmente nella codificazione francese¹⁰⁹, non venne prevista la possibilità di risarcire l'eventuale maggior danno; autorevole dottrina si schierò contro questa limitazione ma la giurisprudenza fece un'applicazione della norma abbastanza serrata¹¹⁰.

Interessante osservare che nel codice Pisanelli, a differenza del *code civil* (che originariamente richiese domanda giudiziale e poi intimazione stragiudiziale: cfr. *supra*, par. 7), si accolse il principio *dies interpellat pro homine*: all'art. 1223 fu prevista la mora automatica per il caso di inadempimento delle obbligazioni di dare o di fare alla scadenza del termine¹¹¹. Tuttavia, in maniera certamente non coerente, nell'art. 1249¹¹² si mantenne l'impostazione del *code* (ivi, art. 1247) sulla natura

¹⁰⁹ Cfr. paragrafo precedente.

¹¹⁰ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 110. Si vedano anche i riferimenti riportati in M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 85 nota n. 173 e in B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 337 nota n. 3. Per la irrisarcibilità del maggior danno, nel vigore della codificazione previgente, in dottrina si schierò V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, Roma, Athenäum, 1915, pp. 646-650, il quale però recuperava la possibilità di risarcire i danni ulteriori attraverso l'art. 370 c.p.c. sulla lite temeraria (pp. 648-649). Inoltre, muovendo dalla ritenuta differenza funzionale esistente tra gli interessi di mora previsti all'art. 1231 c.c. previg. e quelli disciplinati dall'art. 41 cod. comm. 1882, autorevole dottrina ritenne che in caso di inadempimento di obbligazione pecuniaria in campo commerciale si sarebbe potuta ottenere la riparazione integrale del pregiudizio subito: si vedano i rilievi di C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 212 e nota n. 78 nonché M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 100 nota n. 25.

¹¹¹ Art. 1223, primo comma, c.c. previg.: «*Se l'obbligazione consiste nel dare o nel fare, il debitore è costituito in mora per la sola scadenza del termine stabilito nella convenzione*».

¹¹² Art. 1249, primo e secondo comma, c.c. previg.: «*1- Il pagamento deve farsi nel luogo fissato dal contratto. Non essendo fissato il luogo e trattandosi di cosa certa e determinata, il pagamento deve farsi nel luogo ove al tempo del contratto si trovava la cosa che ne forma l'oggetto. 2- Fuori da questi due casi, il pagamento si deve fare al domicilio del debitore, salvo ciò che è stabilito dall'art. 1508*».

quéritable dei debiti pecuniari, cioè che questi dovessero essere adempiuti presso il domicilio del debitore¹¹³.

Questo creò una situazione potenzialmente contraddittoria, per la quale il debitore sarebbe potuto incorrere in mora (automatica) alla scadenza dell'obbligazione nel caso in cui il creditore non si fosse presentato al suo domicilio per ricevere l'adempimento della prestazione.

Per ridare coerenza al sistema e in ossequio al principio del *favor debitoris* che permeò l'esperienza codificatoria civile dell'Ottocento¹¹⁴, la giurisprudenza, prendendo le mosse dalla natura *quéritable* dell'obbligazione e dalla necessaria colpa del debitore per la sua costituzione in mora, ritenne che fosse comunque necessaria un'intimazione da parte del creditore¹¹⁵.

¹¹³ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 342.

¹¹⁴ Sul *favor debitoris* e sul *favor creditoris*, rispettivamente nelle codificazioni civili e commerciali dell'Ottocento, con particolare attenzione alle obbligazioni pecuniarie, si veda A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 274-275 ove l'a. sottolinea come la disciplina di favore per il creditore-venditore nello *ius mercatorum* serviva per appoggiare il processo di accumulazione capitalistica e una espressione di questa tendenza risiede nella decorrenza automatica degli interessi (qua, in particolare, si fa riferimento all'art. 41 cod. comm. italiano del 1882, sul quale si veda *infra* in questo stesso paragrafo). Cfr. pure F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, Padova, Cedam, 2015, p. 81. Interessanti anche le considerazioni contenute nella Relazione al Re per il codice civile del 1942 in apertura del libro quarto, n. 555: «*Il codice Napoleone risentiva, con il suo favore verso il debitore, delle condizioni economiche e sociali del tempo in cui fu promulgato. Il popolo immiseriva e il credito, che ne doveva soddisfare i più immediati bisogni, era reso possibile dall'accumulo dei capitali nelle mani di persone insensibili ad ogni voce di pietà, non di rado praticanti l'usura. [...] Il codice del 1865 sorse in mutate condizioni di ambiente; e, del resto ricollegandosi alla tradizione degli Statuti che aveva reagito contro l'eccessivo favor debitoris proclamato dal diritto canonico e dal diritto comune, poté lievemente recedere dalla tendenza umanitarista del codice Napoleone, che scoraggiava la funzione creditizia; non ebbe però più che un'intuizione delle esigenze nuove, la cui realtà apparve solo nella successione dei tempi*».

¹¹⁵ F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 42-43, dove l'a. evidenzia in particolare le influenze della codificazione tedesca e della dottrina francese che condussero il legislatore italiano all'accoglimento del principio *dies interpellat pro homine*. Cfr. anche B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 275-276; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 82 e nota n. 28; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 86-87 e 120. Peraltro, pare opportuno anche segnalare le interessanti notazioni di Messa, autore di uno dei più importanti lavori in tema di interessi al tempo della codificazione civile previgente, secondo il quale non vi sarebbero stati problemi nel coordinamento del principio *dies interpellat pro homine* con la natura *quéritable* dell'obbligazione, nel senso che il creditore si sarebbe dovuto presentare alla scadenza dell'obbligazione presso il domicilio del debitore senza necessità di alcuna intimazione scritta. In mancanza, ovviamente, non vi sarebbe stata mora alcuna ma ciò «*non già per l'inapplicabilità del principio d. i. p. h. al caso, sibbene perché il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione rimane giustificato*»: cfr. G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, Milano, soc. ed. libreria,

A fianco del codice civile, sul piano penale troviamo prima il codice sardo del 1859 e poi il codice Zanardelli del 1889, i quali non prevedero un reato di usura. Ciò in conseguenza del menzionato intervento normativo del 1857 che abrogò l'art. 517 del codice penale sardo del 1839 che invece regolava questa fattispecie¹¹⁶.

In questo modo, la combinazione dei due codici, civile e penale, creò una situazione di stampo schiettamente liberale, in cui il denaro era mutuabile a interesse senza limitazioni quantitative, salvo l'applicazione di rimedi di carattere generale.

Dunque, per buona parte dell'Ottocento il sistema normativo italiano in materia assunse dei lineamenti molto vicini al modello francese¹¹⁷. Ma nel corso di questo stesso secolo vi fu un'importantissima svolta giuridica con l'adozione del codice di commercio del 1882¹¹⁸ nel quale, ispirandosi al codice di commercio tedesco del 1861, il legislatore introdusse nell'art. 41¹¹⁹ la fattispecie degli interessi sulle somme liquide ed esigibili (cc.dd. di pieno diritto) coronando definitivamente il riconoscimento della naturale fecondità del denaro.

Come abbiamo visto nel paragrafo precedente, la decorrenza degli interessi sulle somme liquide ed esigibili è stata ammessa solo in un secondo momento, non assieme al riconoscimento della liceità del prestito a interessi.

In Italia questa norma venne inserita nel codice del commercio e ciò la rese applicabile solo ai negozi commerciali; a ben vedere, però, la portata di questa

1932, pp. 135-138; per la ricostruzione di questo autore, si veda anche G.C. MESSA, *Teoria generale degli interessi*, Milano, soc. ed. libraria, 1907.

¹¹⁶ C.F. GROSSO, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1142; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 509 nota n. 1; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IX, Torino, Utet, 1984, pp. 869-870; E. QUADRI, *Usura (dir. civ.)*, cit., p. 1; F. SFORZA, *La normativa in materia di usura*, cit., p. 1246. Cfr. anche M. BELLACOSA, *Usura*, in *Dig. pen.*, XV, 1999, p. 145; R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale – Parte speciale*, III, Roma, Nel diritto, 2013, p. 229; A. MANNA, *Usura (la nuova normativa sull')*, cit., p. 646; A.A. PEZZUTI, *I delitti di usura (Artt. 644-644 ter)*, cit., p. 701; L. VIOLANTE, *Usura (delitto di)*, in *Nss. D.I.*, 1975, p. 381; P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 18-19.

¹¹⁷ Tra le differenze ricordiamo l'assenza in Italia di un tetto agli interessi, introdotto in Francia nel 1807, e l'adozione formale di un importante principio di *favor creditoris*, la regola del *dies interpellatio pro homine*, benché oggetto di un considerevole ridimensionamento ad opera della dottrina e soprattutto della giurisprudenza.

¹¹⁸ Questo codice sostituì il precedente codice di commercio del 1865 che sostanzialmente costituì la mera estensione del codice commerciale albertino del 1842 (a sua volta fedelmente ricalcato sul modello francese): cfr. G. ALPA, *Dal code civil al codice civile del 1942*, cit., p. 4.

¹¹⁹ «*I debiti commerciali liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto*».

disposizione fu più ampia di quella dell'ADHGB poiché le norme di quest'ultimo erano indirizzate solo agli atti posti in essere da commercianti, mentre appunto il codice italiano si applicava a qualsiasi debito commerciale, ponendo l'accento sull'oggetto del rapporto invece che sui soggetti¹²⁰.

Nella vigenza dei due codici, la dottrina si interrogò sulle *rationes* sottese alle due norme. Alcuni ravvisarono nell'art. 41 del codice del commercio del 1882 null'altro che una forma semplificata di interessi da ritardo, benché non imputabile, quasi a sopperire all'assenza di un automatismo nell'applicabilità dell'art. 1231, come sopra evidenziato¹²¹.

Altri autori, però, valorizzarono l'autonomia della normativa commerciale e della sua funzione: in essa non vi era un caso semplificato di ritardo, quanto piuttosto il riconoscimento della fecondità del denaro in campo commerciale, cioè in quel settore socio-economico in cui il denaro viene sistematicamente proiettato verso la produzione¹²².

¹²⁰ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 326-327; F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 47-48; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 272-273 e nota n. 19; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 99 e nota n. 18; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 651 nota n. 75.

¹²¹ F. PARISI, *Obbligazioni – III. Diritto commerciale*, in *Dig. ita.*, 1905-1910, pp. 968-970, con particolare attenzione alla giurisprudenza ivi richiamata; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 82 e in particolare nota n. 29 ove richiama, tra gli altri, Messa e Chironi. In argomento si vedano anche F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 47-48 e M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 99 che parla di «fenomeni analoghi».

¹²² Il primo e più celebre esponente di questa impostazione è certamente Bolaffio, così come evidenzia M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 100 nota n. 21. Peraltro proprio Libertini osserva che «Guardando oggi retrospettivamente a quei dibattiti, non si può evitare l'impressione che in essi fosse frequente uno spostamento dei piani del discorso dalla considerazione del profilo funzionale degli interessi legali (considerato determinante ai fini della distinzione in sede teorica, ma poi praticamente irrilevante sul piano normativo) al profilo della descrizione della fattispecie produttiva degli interessi legali (necessità o meno della costituzione formale in mora) [...] In questo modo la distinzione funzionale [...] finiva per rimanere oscura» (p. 100). Sulla posizione di Bolaffio pare opportuno rimandare a L. BOLAFFIO, *L'interesse moratorio e l'interesse corrispettivo*, cit. Cfr. anche B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 273 e nota n. 20 e O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 81-84. V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, cit., p. 645 osserva che «Finalmente un altro esempio di siffatti interessi diversi dai moratori e pei quali fu opportunamente proposta la qualifica di interessi corrispettivi, lo abbiamo, e con estesissimo campo di applicazione, in *Diritto commerciale*, dove è più che mai vero il principio della non oziosità del denaro». A. BRUSCHETTINI, *Obbligazioni (diritto commerciale)*, in *Nuovo D.I.*, 1939, p. 1243 afferma che «Sebbene non senza contrasto, è ormai opinione dominante che questi dell'art. 41, siano interessi corrispettivi (per quanto anche la distinzione tra interessi moratori e corrispettivi sia oggetto di controversia)».

Nel sistema codicistico previgente, caratterizzato da una legislazione diversificata tra diritto civile e diritto commerciale, le possibilità di individuare una sistemazione distinta per le due norme erano certamente maggiori di quelle che si vennero a configurare con l'unificazione dei codici¹²³. Nel prossimo capitolo si avrà occasione di approfondire l'interpretazione di queste disposizioni e il problema del loro coordinamento.

Prima di passare all'esame della disciplina contemporanea degli interessi monetari, in questa breve sintesi storica dobbiamo dare atto di un altro fondamentale tassello del percorso che ha condotto al quadro normativo contemporaneo, ossia l'introduzione del reato di usura con il codice penale Rocco del 1930, che evidentemente impattò con forza sull'assetto sopra delineato.

Dopo l'adozione del codice Zanardelli vi furono numerose proposte di legge finalizzate a introdurre limitazioni alla prestazione degli interessi e alcune di queste si indirizzarono verso l'adozione di sanzioni penali; ma esse ebbero esito negativo¹²⁴.

Durante il periodo fascista, già prima dell'adozione del codice penale del 1930 furono adottate una serie di misure di repressione dell'usura quali la diffida, l'ammonizione e il confino¹²⁵.

Infine, nel 1930 venne adottato il nuovo codice penale, nel cui art. 644 si introdusse il reato di usura.

Nel quadro che venne così configurandosi, da un lato si ammise il prestito a interessi ma dall'altro questo fu progressivamente contornato da numerose limitazioni, appunto anche di carattere penale.

In tale contesto si inserì quindi la codificazione del 1942 nella quale, preso atto

¹²³ O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 82-83; F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 48-49; C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 188-191; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 282-283.

¹²⁴ C.F. GROSSO, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1142; L. VIOLANTE, *Usura (delitto di)*, in *Nss. D.I.*, 1975, pp. 381-382; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., p. 871; A. MANNA, *Usura (la nuova normativa sull')*, cit., p. 647.

¹²⁵ L. VIOLANTE, *Usura (delitto di)*, in *Nss. D.I.*, 1975, p. 382; C.F. GROSSO, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1142 e nota n. 4; A. MANNA, *Usura (la nuova normativa sull')*, cit., p. 647.

della repressione penale del fenomeno dell'usura prescritta dal codice Rocco, trovarono spazio una serie di disposizioni destinate, quanto meno nelle intenzioni del legislatore, a intervenire in tali ipotesi sul piano civilistico, quali gli articoli 1384, 1448 e 1815, secondo comma, c.c.¹²⁶.

¹²⁶ Per l'esame di questi profili si rimanda ancora una volta al terzo capitolo.

CAPITOLO SECONDO

IL FONDAMENTO DEGLI INTERESSI MONETARI, TRA FECONDITÀ DEL DENARO E REINTEGRAZIONE PATRIMONIALE

1. La sistemazione attuale nell'ordinamento italiano: introduzione.

Prima di addentrarci nell'analisi degli interessi monetari nell'ordinamento contemporaneo, possono essere utili alcune premesse.

Si rende innanzitutto necessaria una puntualizzazione di carattere terminologico. Come avremo modo di illustrare durante l'esame delle varie disposizioni in tema di interessi, con l'adozione del codice del '42 il legislatore ha introdotto intenzionalmente una tripartizione nominale tra interessi moratori, interessi corrispettivi e interessi compensativi.

Nell'impostazione della Relazione per l'approvazione del codice civile, n. 570¹²⁷, i primi sono dovuti in caso di mora del debitore per risarcire il danno subito dal creditore; gli interessi corrispettivi sono disciplinati dall'art. 1282, primo comma, c.c. ove è stato trasposto l'art. 41 del cod. comm. del 1882 sugli interessi di pieno diritto¹²⁸; gli interessi compensativi, infine, sarebbero una sorta di categoria residuale comprendente tutte le ipotesi di interessi su somme inesigibili e in assenza di mora, come quelli nella vendita (art. 1499 c.c.), quelli nel mutuo (1815 c.c.) e

¹²⁷ Relazione al Re n. 570: «*Si può parlare ancora di interessi moratori non ostante, come si vedrà (n. 593), sia stato accolto il principio secondo cui gli interessi decorrono di diritto in ogni caso di credito esigibile (art. 1282, primo comma); e infatti, a seguito della mora, la prestazione di interessi assume il carattere di compenso per il ritardo, e non per l'uso legittimo del denaro, come è nell'essenza della corrispettività. Non si tratta di un semplice mutamento di terminologia, perchè è possibile che l'interesse moratorio sia superiore a quello (corrispettivo) decorrente per il solo fatto dell'esigibilità del credito (art. 1224, primo comma), e perchè è possibile, per legge o convenzione, che gli interessi decorrano solo dopo la mora. Gli interessi compensativi, i quali prescindono dalla mora del debitore (interessi moratori) ed anche dalla semplice scadenza del debito (interessi corrispettivi) appaiono in taluni casi specificamente previsti (articoli 1499, 1815, 1825)*». A questo proposito, peraltro, notiamo fin da ora come nella stessa relazione vi sia una certa sovrapposizione terminologica quando gli interessi moratori vengono descritti come quelli dovuti come «*compenso per il ritardo*» subito dal creditore mentre poi si sarebbe detto, da più parti, per risarcire il danno patito dal creditore a causa del ritardo.

¹²⁸ L'articolo 1282, primo comma, c.c., riprende sostanzialmente il contenuto dell'art. 41 cod. comm. 1882, salvo rimuovere la limitazione ivi presente ai soli 'debiti commerciali' e precisare che la legge o il titolo possono stabilire diversamente.

quelli nel contratto di conto corrente (art. 1825 c.c.)¹²⁹.

Alcuni autori, però, hanno evidenziato i punti deboli di questa classificazione. Sul piano terminologico, gli interessi che più propriamente possono essere definiti come corrispettivi dovrebbero essere quelli nel mutuo e nel conto corrente, dove assumono il ruolo di prezzo per l'uso del denaro¹³⁰.

Si è evidenziata poi la differenza tra gli interessi di cui all'art. 1499 c.c. e quelli di cui all'art. 1815 c.c. I primi si fonderebbero su ragioni di equità per compensare il venditore del mancato conseguimento del prezzo nonostante la sua privazione del godimento di un bene fruttifero già consegnato; nell'altra ipotesi ci si troverebbe invece di fronte a un vero e proprio corrispettivo per la disponibilità del denaro in un certo lasso di tempo¹³¹.

La giurisprudenza da parte sua ha elaborato un'ulteriore tipologia di interessi, anch'essi definiti come compensativi, per il caso di risarcimento del danno nella responsabilità extracontrattuale ovvero in quella contrattuale per obbligazioni comunque di valore (si rinvia per gli opportuni approfondimenti ai paragrafi successivi)¹³².

A tutto ciò si aggiunga poi un utilizzo alquanto libero dei termini corrispettivi e compensativi ad opera della dottrina¹³³ che in diverse occasioni li ha intesi come

¹²⁹ Cfr. Relazione al Re n. 570, precedente nota n. 127. E' opportuno notare che nel codice si parla di interessi compensativi solo nella rubrica dell'art. 1499. Di interessi corrispettivi, invece, non vi è alcuna menzione; l'unico accostamento lo si può trovare nell'art. 820, secondo comma, c.c., dove si definiscono come frutti civili, tra i quali vengono collocati genericamente anche gli 'interessi dei capitali', «*quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia*».

¹³⁰ O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., *passim*. Tuttavia, come si avrà occasione di sottolineare, nella ricostruzione di questo autore si prende le mosse dalla norma sui frutti, art. 820 c.c., per ricostruire la categoria degli interessi come unicamente riferibile a quelli che rappresentano un corrispettivo in senso stretto, cioè quale prezzo per il trasferimento del capitale nel mutuo.

¹³¹ Peraltro, come si avrà modo di vedere al successivo paragrafo n. 6, questa classificazione stride, più che per le differenze esistenti tra le fattispecie in essa incluse, perché, all'opposto, non pare che esse (in particolare, artt. 1499 e 1815, primo comma, c.c.) abbiano dei tratti in comune tali da consentirne un sotto-raggruppamento da contrapporre agli interessi di cui agli articoli 1282 e 1224 c.c.

¹³² Su questo si veda il successivo paragrafo n. 6; per ora ci limitiamo a rimandare alle chiarissime pagine di C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 203-204.

¹³³ D. SINESIO, *Gli interessi*, in *Obbligazioni – Il rapporto obbligatorio*, in N. LIPARIE P. RESCIGNO (diretto da), *Diritto civile*, III, I, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 441-442; E. QUADRI, *Le*

equivalenti¹³⁴.

Ciò è dovuto a più ragioni. Prima dell'introduzione del codice civile del 1942 mancava una distinzione normativa tra interessi corrispettivi e interessi compensativi e già allora i due termini venivano talvolta utilizzati come sinonimi¹³⁵; altre volte, però, alcuni autori optavano per un utilizzo diversificato di questi aggettivi per evidenziare alcuni aspetti specifici di certe fattispecie¹³⁶.

Oltre a questa ragione di carattere storico, poi, vi è il fatto che una certa parte della dottrina ritiene che le diverse ipotesi normative di interessi riconducibili al tipo dei corrispettivi e a quello dei compensativi siano in realtà accomunabili in un'unica e più ampia funzione remunerativa e come tali si contrapporrebbero, nell'ottica di una grande bipartizione, agli interessi moratori¹³⁷.

Dunque è possibile adesso capire come possa risultare insidioso e fuorviante affrontare una trattazione della materia degli interessi prendendo le mosse da una classificazione terminologica netta. Per questa ragione, nell'esame della tematica

obbligazioni pecuniarie, cit., p. 663 nota n. 149. Si vedano anche le pagine di M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 97-98.

¹³⁴ M. LIBERTINI, *op. cit.*, pp. 97-98, con particolare attenzione alle note nn. 14-16, pone in luce le difficoltà terminologiche relative agli interessi compensativi ed evidenzia gli utilizzi del termine sia in generale sia con specifico riferimento alla giurisprudenza; in particolare, quest'ultima, nell'elaborare quel particolarissimo tipo di prestazione economica che suole chiamare 'interessi compensativi' (su cui cfr. *infra* par. n. 6), sembrerebbe aver ripreso tale sintagma dall'espressione francese *dommages-intérêts compenstoires*. Si veda anche C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, in *Diritto civile*, IV, Milano, Giuffrè, 1998, pp. 187-188; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 649 e nota n. 68; G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, in *Noviss. D. I.*, VIII, 1962, p. 871 e nota n. 5. Per un esempio di queste difficoltà terminologiche si veda poi l'uso del termine 'compensativi' fatto da V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, cit., p. 646.

¹³⁵ G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., p. 229: «Anche il nostro diritto ammette, a fianco delle moratorie, un'altra categoria di usure legali, quella degli interessi compensativi, o corrispettivi, che si possono definire: «gli interessi dovuti in virtù di legge per una ragione di equità, ed indipendentemente dalla convenzione e dal ritardo doloso o colposo del debitore nell'adempimento dell'obbligazione, come conseguenza del semplice godimento del denaro altrui»». Cfr. anche, C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p. 179; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 268-269; G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 871; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 105 e nota n. 87.

¹³⁶ M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 83 nota n. 170 ove richiama il diverso utilizzo dei termini compensativi e corrispettivi rispettivamente in Vita e in Bolaffio. Si veda anche E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 649 e nota n. 68.

¹³⁷ C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., pp. 178-179 il quale considera su questo stesso piano sia gli interessi compensativi di matrice codicistica che quelli di elaborazione giurisprudenziale. Si veda anche T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie - Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 316-317.

nelle pagine successive si adotterà un approccio descrittivo-normativo, senza peraltro rinunciare a indicare di volta in volta le diverse denominazioni ma solo come aspetto sussidiario e con attenzione alle eventuali discrasie esistenti.

Precisata la questione terminologica, per ragioni di chiarezza espositiva si ritiene opportuno anticipare fin da ora lo svolgimento di questa parte del lavoro nelle sue tappe essenziali.

Come si può vedere sulla base delle considerazioni sin qui svolte, la sistematizzazione della tematica degli interessi monetari si rivela estremamente complessa, soprattutto all'interno del nostro ordinamento dove la disciplina di questi è il risultato di un'articolata stratificazione normativa, avvenuta in un ampio arco di tempo e che ha coinvolto ambiti che prima erano regolati separatamente, quello civile e quello commerciale. Ad alimentare ulteriormente la complessità del dato normativo, con il quale si sono dovuti cimentare gli interpreti, vi è stata anche la collocazione degli interessi all'interno dei frutti civili, categoria già di per sé estremamente difficile da maneggiare come testimoniato dalle contrastanti riflessioni sull'argomento (sul quale si veda il prossimo paragrafo)¹³⁸.

A fronte di una situazione così articolata, la dottrina ha comunque tentato in più occasioni di elaborare una teoria complessiva degli interessi monetari. Da una parte si è operata una distinzione in ragione delle funzioni sottese alle diverse tipologie di interessi, cercando comunque di non trascurare la loro collocazione all'interno dei frutti; al contempo si è tentato di delineare la struttura dell'obbligazione di interessi e di individuarne i caratteri principali, con un approccio quasi descrittivo. Ma la frammentarietà del dato normativo non ha consentito la formazione di orientamenti sufficientemente consolidati e così ancora oggi le ricostruzioni in materia si presentano molteplici e disallineate.

Tra le norme sugli interessi monetari ve ne sono alcune che si collocano su di un

¹³⁸ Sulle complessità di questo istituto sono significative le parole di P. BARCELLONA, *Frutti (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, VXIII, 1969, p. 205, ove, già all'inizio del suo lavoro rileva che «*E' osservazione comune che la nozione di frutto è essenzialmente relativa e variabile in relazione al punto di vista che si sceglie e al tipo di indagine che si compie, da un lato, al momento storico e all'ambiente sociale nel quale si opera, dall'altro*».

piano che si potrebbe definire generale, stante l'ampiezza de loro campo applicativo; tra queste possiamo indicarne alcune di particolare rilievo quali l'art. 820, terzo comma, c.c. sui frutti civili, l'art. 1224, primo comma, c.c. sugli interessi di mora, l'art. 1282, primo comma, c.c. sugli interessi di pieno diritto, l'art. 1499 c.c. sugli interessi nella vendita e l'art. 1815, primo comma, c.c. sugli interessi nel contratto di mutuo¹³⁹. Poi vi è un gruppo numeroso di norme dedicate alla disciplina di ipotesi specifiche, come in materia di legato, usufrutto, comodato, mandato, fideiussione ecc.

Nel prosieguo di questo lavoro, dunque, si analizzeranno le norme in materia di interessi monetari, prestando particolare attenzione a quelle aventi un maggiore rilievo per una comprensione complessiva del fenomeno in discorso. Poi si illustreranno le principali ricostruzioni proposte dagli interpreti, sia sul piano strutturale che su quello funzionale, con le relative criticità emerse all'interno del dibattito dottrinario. Infine, si cercherà di offrire alcuni spunti di riflessione per la ricerca di un possibile sostrato comune agli interessi monetari.

2. La fruttificazione della moneta.

Con le codificazioni si è avuto il riconoscimento generale della liceità degli interessi che sono stati così disciplinati dai diversi legislatori europei. Nel fare ciò, nel tentativo di dare una sistemazione adeguata a questo istituto, all'insegna del superamento della concezione aristotelico-tomistica della sterilità del denaro, gli interessi sono stati collocati nella categoria dei frutti, affiancando la remunerazione del denaro ai quei processi produttivi propri del mondo naturale¹⁴⁰.

¹³⁹ Non si tratta di tutte le norme aventi portata generale, ma di quelle maggiormente rilevanti per affrontare il problema di una sistematizzazione complessiva in tema di interessi monetari. Tra le altre nome di carattere generale possiamo ricordare anche l'art. 1283 c.c. sull'anatocismo e l'art. 1284 sulla misura del saggio degli interessi, che poi verranno analizzate nel capitolo terzo in tema di limiti agli interessi monetari.

¹⁴⁰ Appare indispensabile prendere in prestito le parole di un'autorevole interprete, B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., per la particolare chiarezza di quelle pagine in cui si mettono in luce le ragioni di questa classificazione degli interessi: «*Nella tradizione legislativa si riscontra, invero, una pressoché costante preferenza dei legislatori a fornire una descrizione attraverso immagini metaforiche degli interessi [...] L'accostamento degli interessi alla nozione di frutto ha, dunque, un significato metaforico che si spiega unicamente in relazione ad una sensibilità sistematica, ancora peraltro profondamente condizionata dal modello interpretativo dei diritti reali,*

Questo accostamento metaforico, dovuto a un bisogno di sistematizzazione influenzato dal modello interpretativo dei diritti reali, è avvenuto con intensità maggiore nella codificazione francese e italiana, mentre ha assunto un peso minore in quella tedesca¹⁴¹.

Tale costruzione sistematica, ripresa dal legislatore italiano prima nel 1865 e poi nel 1942, è tutt'ora in vigore nel nostro ordinamento; pertanto, per procedere ad un esame della disciplina degli interessi monetari appare indispensabile approfondire il significato e le conseguenze di questa categorizzazione e delle prescrizioni normative contenute in tali disposizioni, prendendo brevemente le mosse dal percorso storico seguito dai frutti.

L'evoluzione dei frutti, analogamente a quanto avvenuto per l'usura, è stata fortemente influenzata dal diverso sviluppo economico nelle varie epoche storiche. Appare intuitivo comprendere come il concetto di frutto abbia assunto una connotazione diversa in economie agricolo-pastorali rispetto a sistemi economici avanzati¹⁴².

Nel diritto romano il frutto (da *fructus*¹⁴³) assunse inizialmente rilievo da un punto di vista strettamente naturalistico, nel senso botanico del termine, nell'ambito della

che riconduce al concetto naturalistico di frutto sia quei beni che derivano dalla gestione economica della cosa madre, sia quei beni che derivano dalla gestione attuata mediante lo svolgimento di un'attività giuridica» (pp. 265-266). Sull'intreccio tra codificazioni, frutti e interessi si vedano anche C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., pp. 2-3 e M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 61-62.

¹⁴¹ B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 266 evidenzia come nel BGB il riferimento ai frutti e agli interessi venga smorzato dalla formulazione estremamente astratta e generale del § 99, Abs 3 del BGB, secondo cui «*frutti sono anche i prodotti che una cosa o un diritto procura in virtù di un rapporto giuridico*». Peraltro C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., pp. 38-45 evidenzia l'importanza dell'elaborazione tedesca che recepisce sul piano normativo la *Nutzungstheorie*, coniugando la giustificazione giuridica degli interessi di capitale con quella economica. Cfr. anche M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 113-114.

¹⁴² A. DIMUNDO, *Frutti civili*, in *Dig. civ.*, 1992, p. 554. Su questo profilo si veda anche P. BARCELLONA, *Frutti (dir. civ.)*, cit., p. 205.

¹⁴³ M. SCARLATA FAZIO, *Frutti (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, 1969, pp. 189-190 offre una meticolosa ricostruzione sull'origine del termine '*fructus*' e sulla sua trasposizione sul piano giuridico quale «*mezzo necessario per la soddisfazione del bisogno del nutrimento*». Si veda anche R. TRIFONE, *Frutti (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, 1969, p. 198.

disciplina dell'usufrutto¹⁴⁴.

Posto il paradigma di questo istituto, che nella sua dimensione strettamente vegetale consentì di elaborare un modello giuridico perfettamente corrispondente al modello naturalistico, con la progressione del sistema economico esso venne esteso a fattispecie nuove: dai frutti vegetali in senso proprio, ad altre parti delle piante (come i fiori e i rami) e poi al mondo animale, mediante un ampliamento della nozione giuridica di frutto¹⁴⁵.

L'allargamento della nozione giuridico-economica dei frutti nel diritto romano portò alcuni giureconsulti ad affiancare a questi certe particolari ipotesi di remunerazioni in denaro derivanti dalla concessione in godimento di taluni beni. Tuttavia, si trattò solo di un accostamento, di un'analogia, senza giungere ad una vera e propria inclusione di queste fattispecie all'interno della categoria dei frutti¹⁴⁶; anzi, si escluse dal novero dei frutti quella che oggi costituisce certamente l'ipotesi principale di frutto civile, il prestito a interesse¹⁴⁷.

La classificazione moderna, che distingue tra frutti naturali e civili, fu elaborata nel diritto intermedio, a partire da Bartolo¹⁴⁸: qui, in particolare, i frutti furono distinti in naturali, industriali e civili, dove i frutti industriali erano una sottospecie di frutti naturali caratterizzati da una derivazione dalla cosa non spontanea.

Un contributo decisivo per lo sviluppo del rapporto tra frutti e interessi in chiave

¹⁴⁴ A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., p. 554 ricorda come il rapporto di usufrutto sia sorto nel diritto romano nella prima metà del II sec. a.C. con finalità essenzialmente alimentari, con particolare riferimento ai bisogni della vedova.

¹⁴⁵ A. DIMUNDO, *op. cit.*, pp. 554-555; M. SCARLATA FAZIO, *Frutti (dir. rom.)*, cit., p. 190.

¹⁴⁶ C.M. MAZZONI, *Frutti*, cit., p. 549 rileva che «*Le fonti romane non parlano di una nozione generale di frutti*».

¹⁴⁷ A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., pp. 556-557 richiama un frammento di Giavoleno che esclude gli interessi dalla categoria dei frutti poiché essi non derivano materialmente dalla cosa da cui originano (D. 50, 16, 121). Così anche nella codificazione giustiniana le *usurae* furono tenute distinte dai frutti. In tal senso si veda anche M. SCARLATA FAZIO, *Frutti (dir. rom.)*, cit., pp. 195-198 dove si analizza il progressivo allargamento della nozione di frutto nel diritto romano che si arresta alle soglie della categoria dei frutti civili. Si precisa peraltro che il frammento D. 50, 16, 121 nella versione di Mommsen (T. MOMMSEN – P. KRUEGER, *Corpus iuris civilis*, I, Dublino-Turici, Apud Weidmannos, 1966, *Digesta*, p. 913) viene piuttosto attribuito a Pomponio. Su questo aspetto si veda anche A. BUTERA, *Usura*, cit., p. 124 dove si richiama Ulpiano, D. 22, 1, 34, nel senso di un accostamento tra frutti e interessi.

¹⁴⁸ Tuttavia, circa la posizione di Bartolo rispetto al problema delle *usurae* si rimanda ai precedenti paragrafi nn. 3 e 4. Sui frutti in Bartolo e più in generale nel periodo intermedio cfr. R. TRIFONE, *Frutti (dir. interm.)*, cit., pp. 199-202.

moderna lo portò il codice napoleonico: con esso si confermò la liceità del prestito a interessi, già stabilita nel 1789, ma si mosse anche un passo ulteriore che risultò carico di significato e di conseguenze nell'evoluzione successiva della tematica delle *usurae*, collocando gli interessi monetari all'interno della categoria dei frutti¹⁴⁹.

L'art. 584, primo comma, *code civil*, nel titolo dedicato all'usufrutto¹⁵⁰, stabilì che «*Les fruits civils sont les loyers des maisons, les intérêts des sommes exigibles, les arrérages des rentes*». Inoltre, il *code* recepì la tripartizione medievale e all'art. 582 prevede che «*L'usufruitier a le droit de jouir de toute espèce de fruits, soit naturels, soit industriels, soit civils, que peut produire l'objet dont il a l'usufruit*»¹⁵¹.

La codificazione unitaria italiana si ispirò sostanzialmente a quella francese, ma si spostò in parte rispetto ad essa poiché utilizzò la terminologia più ampia 'interessi dei capitali' anziché 'interessi su somme esigibili'¹⁵² e oltre a fornire un elenco dei frutti civili ne precisò anche il contenuto specificando all'art. 444, terzo comma, che «*Sono frutti civili quelli che si ottengono per occasione dalla cosa, come gli interessi dei capitali, i proventi delle enfiteusi, dei censi, dei vitalizi ed ogni altra rendita*»¹⁵³; inoltre, queste norme vennero collocate nel capo relativo al diritto d'accessione nel titolo sulla proprietà e non nell'usufrutto come nel *code civil*. Circa

¹⁴⁹ C.M. MAZZONI, *Frutti*, cit., p. 550-551 sottolinea l'importanza dell'inclusione degli interessi all'interno dei frutti civili, dovuta a esigenze sistematiche e non solo; si veda qui anche p. 549 dove l'a. pone in luce il contributo della codificazione francese nell'evoluzione dei frutti civili che con il *code* vengono pienamente affiancati ai frutti naturali.

¹⁵⁰ Questa collocazione è figlia della tradizione romanistica: A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., p. 556; C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., p. 45.

¹⁵¹ A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., p. 556; C.M. MAZZONI, *Frutti*, cit., p. 550. R. TRIFONE, *Frutti (dir. interm.)*, cit., p. 203.

¹⁵² M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 57-58 sottolinea che se l'utilizzo della categoria dei frutti civili da un lato attribuiva rilevanza all'*utilitas temporis* nel rapporto obbligatorio, dall'altro lato manifestava la centralità del diritto di proprietà in quel sistema. T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie - Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 299-300 ritiene che nella codificazione italiana del 1865 vi sia già un superamento del modello francese dove gli interessi venivano saldamente ancorati ai diritti reali.

¹⁵³ C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., p. 14. Si veda anche C.M. MAZZONI, *Frutti*, in *Dig. civ.*, 1992, p. 550 ove l'a. osserva che l'esplicitazione dell'essenza dei frutti civili, contenuta nei codici civili italiani del 1865 e del 1942, era già implicita nell'elencazione delle loro diverse tipologie contenuta nel *code*. Cfr. pure A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., p. 557.

la partizione della categoria, il codice civile del 1865, articolo 444, secondo comma, assorbì i frutti industriali in quelli naturali, superando la tripartizione medievale: «Sono frutti naturali quelli che provengono direttamente dalla cosa, vi concorra o non vi concorra l'industria dell'uomo»¹⁵⁴.

Con il codice del 1942 si è compiuto un ulteriore passo classificatorio, portando la disciplina dei frutti all'interno del titolo dedicato a beni e così generalizzandola¹⁵⁵; poi si è specificata ulteriormente la descrizione normativa all'art. 820, secondo comma, prevedendo che «Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia»¹⁵⁶.

Ricostruita in estrema sintesi l'evoluzione storico-normativa della categoria dei frutti e dell'inserimento al suo interno degli interessi monetari, si pone adesso il problema di comprendere come questa classificazione normativa incida sulla ricostruzione dei secondi, con particolare riferimento all'ordinamento italiano.

A tal fine si devono prendere in considerazione due aspetti: da un lato, la possibilità di individuare con sufficiente precisione i contorni della categoria giuridica dei frutti nel sistema attuale e le conseguenze che una determinata conformazione potrebbe comportare nello studio degli interessi in sé; dall'altro lato, la portata descrittivo-prescrittiva delle norme del '42 le quali, come osservato, nell'indicare tra i frutti civili gli interessi dei capitali hanno precisato che essi sono il corrispettivo per il godimento di una cosa (il capitale).

Si è discusso a lungo sulla possibilità di identificare una nozione unitaria di frutto; una delle difficoltà che sono state riscontrate nel tentativo di elaborare una categoria

¹⁵⁴ Tuttavia rimase un riferimento ai frutti industriali nell'art. 1661 sulla divisione dei frutti tra proprietario e mezzadro. Sul punto si veda R. TRIFONE, *Frutti (dir. interm.)*, cit., pp. 203-204 ove si riportano anche le norme adottate nel 1865 per disciplinare numerose ipotesi specifiche di interessi, come in tema di usufrutto, possesso, locazione ecc.

¹⁵⁵ A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., p. 557. R. TRIFONE, *Frutti (dir. interm.)*, cit., p. 204 sottolinea che il codice civile del 1865 inquadrò il prodotto delle cose come un'accessione di esse, all'interno del capo II del titolo II della proprietà, mentre nel codice del 1942 i frutti furono considerati come beni nella sezione III del capo I dei beni in generale.

¹⁵⁶ Cfr. C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., pp. 18 e 38-39 sull'influenza del BGB sulla codificazione italiana del 1942 in tema di interessi, con particolare riferimento al tema del godimento. E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 640 osserva che la teoria del godimento (*Nutzungstheorie*) risulta oggi superata ma è servita a fondare la legittimità delle *usurae* senza bisogno di ricorrere ai sotterfugi delle epoche precedenti.

unitaria di frutto ha risieduto certamente nella eterogeneità del dato positivo, dove vengono ricondotte a questo istituto fattispecie assai diverse da loro: in questo senso alcuni autori hanno sottolineato l'incolmabile divario esistente tra i frutti naturali e quelli civili¹⁵⁷, laddove i primi si caratterizzerebbero per il loro processo di derivazione materiale e diretta dalla cosa, mentre nei secondi mancherebbe una tale immediatezza e consisterebbero in corrispettivi¹⁵⁸. Alcuni hanno anche evidenziato le diversità esistenti tra le fattispecie legislativamente ricomprese all'interno degli stessi frutti civili, in particolare con riferimento alle rendite¹⁵⁹.

Sul versante opposto, invece, altri autori hanno tentato di individuare una categoria unitaria dei frutti¹⁶⁰ e a tal fin sono state avanzate numerose ipotesi ricostruttive, ma anche tra questi non vi è stata unità di vedute e si è dibattuto su quali fossero gli elementi identificativi di una siffatta categoria. In alcune riflessioni si è fatto leva su criteri essenzialmente naturalistici, come nella teoria c.d. organica; in altre, preso atto del diverso ruolo dei frutti all'interno di economie sviluppate, si è dato maggiore peso ad elementi economici¹⁶¹.

In un'autorevole e recente elaborazione la nozione giuridica di frutto è stata determinata sulla base di due elementi, la derivazione di un'utilità dalla cosa madre

¹⁵⁷ O.T. SCOZZAFAVA, *Frutti*, in S. MARTUCCELLI – V. PESCATORE (a cura di) *Diritto civile*, in N. IRTI (promossi da) *Dizionari del diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2011, p. 806 ritiene che non sia possibile individuare una categoria unitaria di frutti; osserva, in particolare, che vi è una diversità insormontabile tra frutti naturali e frutti civili, trattandosi di fenomeni diversi che si propongono di risolvere problemi altrettanto diversi. C.M. MAZZONI, *Frutti*, cit., p. 549 rileva che i frutti naturali e quelli civili non sono riconducibili ad un'unica nozione, neppure ampia e generale; si veda anche p. 550. A. MONTEL, *Frutti*, in *Nuovo D.I.*, 1938, p. 145 afferma che «un concetto che sia comprensivo ad un tempo dei frutti naturali e dei civili non potrebbe a meno di riuscire generico ed approssimativo».

¹⁵⁸ P. BARCELLONA, *Frutti (dir. civ.)*, cit., 1969, pp. 215-217; A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., p. 560.

¹⁵⁹ O.T. SCOZZAFAVA, *Frutti*, cit., p. 806. Si veda anche O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 21-22 e p. 53-54.

¹⁶⁰ A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., p. 553 sottolinea che in tale direzione ha contribuito il dato positivo poiché la disciplina normativa sui frutti, pur dettando disposizioni specifiche per le varie specie di questi, ne ha presupposto l'appartenenza ad un unico genere, ponendo così le premesse per una ricostruzione unitaria sulla base degli elementi comuni.

¹⁶¹ P. BARCELLONA, *Frutti (dir. civ.)*, cit., p. 206-208 per una sintesi di queste ricostruzioni. Si vedano anche A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., pp. 557-558 e R. TRIFONE, *Frutti (dir. interm.)*, cit., p. 198.

e il suo carattere di bene nuovo suscettibile di godimento autonomo¹⁶². A ciò si è obiettato che anche il requisito della periodicità è necessario, in modo da poter distinguere i frutti da altre fattispecie che non sarebbero tali nella coscienza sociale¹⁶³.

Evidentemente, enucleare la struttura comune di fattispecie tanto diverse impone di ridurre al minimo i tratti caratterizzanti della categoria, ma in tal modo si rischia di perdere la capacità identificativa della stessa e così, almeno in parte, la sua ragione di essere¹⁶⁴.

Parallelamente, la possibilità di includere o meno le diverse fattispecie di interessi monetari nella categoria dei frutti dipende dalla rigidità con la quale si voglia individuare i tratti caratterizzanti di questi ultimi: una maggiore apertura consente di abbracciare una serie più ampia di fattispecie ma, al contempo, offre un

¹⁶² P. BARCELLONA, *Frutti (dir. civ.)*, cit., 1969, p. 215. Si vedano pure le pp. 208-215 per un'analisi critica delle ricostruzioni precedenti, naturalistiche ma soprattutto economico-giuridiche; in particolare questo a. rileva che per una corretta impostazione del problema è necessario incentrare l'indagine sul piano della teoria dei beni e non sui rapporti fra proprietario e terzo, cioè non sui contenuti del diritto di godimento.

¹⁶³ A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., p. 559. Ma di diverso avviso è O.T. SCOZZAFAVA, *Frutti*, cit., p. 805.

¹⁶⁴ La rapida evoluzione del nostro ordinamento giuridico, caratterizzata da una produzione normativa sempre più fitta e frammentaria, ha reso estremamente difficile il lavoro dell'interprete, la cui attività non può esaurirsi in una mera esegesi del dato positivo ma deve mirare alla ricostruzione e alla comprensione complessiva dell'ordinamento, come sistema organico che si fa portatore dei valori della società del momento; è solo sulla base di questa cognizione che egli può giungere al significato proprio delle norme. In passato ciò aveva condotto alla creazione di categorie giuridiche perfette nella loro astrazione, ma queste oggi si sgretolano di fronte ad una legislazione che la logica e l'induzione domano con estrema fatica. Come scrive N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 7-8, nella sua prefazione, «quella dogmatica, che qualche decennio fa avevo pensato dovesse consegnarsi quantomeno ad una operante dialettica con le altre scienze dell'uomo, e che ha costituito un utile supporto per generazioni di giuristi, si disintegra ormai nei mille rivoli di una prassi, sempre più restia a qualsiasi forma di schematizzazione. [...] non più un diritto che nasce dall'alto, nella rarefatta atmosfera di palazzi dove si fa sintesi dei conflitti sociali (peraltro nell'ottica valutativa di chi gestisce precariamente il potere), ma semmai dal basso dei luoghi in cui questi conflitti si consumano e trovano composizione o in difficili mediazioni socio-economiche o nel delicato crogiolo del giudizio. [...] Questo passaggio esige un ripensamento delle categorie ordinanti, anche quelle più tradizionali e quindi apparentemente più solide». Il difficile rapporto tra interessi e frutti ci sottopone un lampante esempio di questa complessità, della difficoltà di questo dialogo tra la costruzione dogmatica passata e le moderne pulsioni giuridiche. Già le numerose norme sugli interessi monetari contenute nel codice del 1942 hanno reso estremamente difficile la teorizzazione unitaria di questo istituto; oggi il quadro si è reso ancor più complesso, sia per l'ulteriore sviluppo del ruolo della moneta all'interno del nostro sistema economico-giuridico, sia per interventi normativi che hanno colorato di ulteriori profili funzionali l'interesse monetario (cfr. *infra*, par. nn. 4 e 8).

contributo minore per una loro comprensione.

Ciò premesso, non volendo evadere dai confini di questo modesto lavoro, si può osservare che gli elementi della derivazione di un'utilità dalla cosa madre e il suo carattere di bene nuovo suscettibile di godimento autonomo, se intesi in modo elastico, potrebbero essere ravvisati in una parte rilevante delle ipotesi di interessi previste dall'ordinamento¹⁶⁵; ciò sembrerebbe valere anche per l'ulteriore elemento, propugnato da certa dottrina, della periodicità.

La dottrina che si è occupata di questo difficile intreccio dall'angolo visuale degli interessi monetari, da parte sua, spesso si è limitata a dare atto della incorporazione di questi ultimi all'interno dei frutti, evidenziando la portata semantica di tale ubicazione quale riconoscimento della produttività del capitale, senza però farne derivare conseguenze rilevanti sul piano normativo¹⁶⁶. Anzi, alcuni autori hanno minimizzato il rapporto tra questi due istituti, osservando che si tratterebbe solo di una metafora utilizzata per esigenze sistematiche che suscita qualche dubbio sulla

¹⁶⁵ Qualche perplessità si potrebbe avere sulla natura di bene nuovo degli interessi monetari: ad esempio, se si prendessero in considerazione gli interessi monetari come corrispettivo per il trasferimento del capitale nel mutuo, effettivamente si sarebbe di fronte a un prezzo e non alla creazione di un bene nuovo. A ben vedere, anche qua si tratta di capire l'esatta portata del requisito della 'novità', se da intendersi in senso naturalistico ovvero in una più ampia accezione economica, quale nuova ricchezza. Considera non sussistente tale elemento di 'novità' per i frutti civili in generale O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 23: «*Mentre i frutti naturali identificano, dunque, un processo di creazione di nuova ricchezza, il concetto di frutti civili è funzionale a risolvere problemi connessi alle modalità d'uso della ricchezza già esistente*». Analoghe considerazioni potrebbero essere svolte in merito alla derivazione dalla cosa madre. Il punto resta la maggiore o minore elasticità con la quale si vogliono considerare questi requisiti. Ritengono che i requisiti evidenziati, in linea di massima, siano estensibili anche ai frutti civili, salvo poi capire cosa effettivamente rientri nel novero degli «*interessi dei capitali*»: A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., p. 559, secondo il quale, «*Così precisata la nozione giuridica di frutto in generale*», essa è riferibile sia ai frutti naturali che a quelli civili; P. BARCELLONA, *Frutti (dir. civ.)*, cit., 1969, p. 215 afferma che «*I rilievi svolti nei paragrafi precedenti valgono in gran parte per i cosiddetti frutti civili*»; quest'ultimo poi, nel sottolineare l'importanza del fattore tempo per l'individuazione dei frutti civili, «*In sostanza l'eventuale corrispettivo conseguito si considera frutto soltanto per quella parte che corrisponde ai canoni, agli interessi ecc., già maturati*» (p. 216), implicitamente ammette che anche gli interessi partecipino dei requisiti propri dei frutti.

¹⁶⁶ M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 37 rileva che nelle ricostruzioni oggi maggiormente diffuse la collocazione sistematica degli interessi all'interno dei frutti civili assume un'influenza più sfumata rispetto al passato, come mero omaggio alla tradizione. Peraltro, osserva l'a., resta a monte l'idea dell'interesse quale frutto del capitale.

sua utilità¹⁶⁷.

La categorizzazione presenta certamente delle incertezze intrinseche e difficilmente può condizionare in termini stringenti l'analisi degli interessi monetari ai quali, piuttosto, sono dedicate molteplici norme, a partire dalle stesse disposizioni in materia di frutti.

Considerata la rilevanza che già di per sé assumono gli interessi monetari sul piano economico-giuridico contemporaneo e tenuto conto della complessità della trama normativa che li compone, per uno studio adeguato di essi pare in effetti opportuno muovere dal complesso dato positivo esistente per cercare di trovare il cuore pulsante di questo istituto¹⁶⁸, se effettivamente ne esiste uno. Questo non vuol dire però trascurare integralmente il significato della collocazione topografica degli interessi, quanto piuttosto coglierne la sua effettiva portata sul piano normativo, alla luce di una interpretazione sistematica che tenga conto delle numerose disposizioni presenti nel nostro ordinamento in tema di interessi, a partire proprio da quelle sui frutti¹⁶⁹.

Tornando al percorso che si è scelto di seguire, si deve ora esaminare l'incidenza

¹⁶⁷ B. INZITARI, *Interessi*, in *Dig. civ.*, IX, 1993, p. 567: «L'accostamento e la ricompressione in un'unica categoria (intensamente segnata da una così spiccata tradizione naturalistica) di fattispecie, invero, notevolmente distanti tra loro, lascia qualche dubbio sulla sua utilità. Infatti, sia che si consideri caratteristica peculiare dei frutti civili la conseguibilità attraverso un rapporto obbligatorio, e quindi attraverso l'esercizio di un diritto di credito, sia che si mettano in evidenza i criteri di proporzionalità del risultato utile in relazione al periodo di godimento, gli elementi ritenuti qualificanti la tipologia dei frutti civili appaiono non sufficienti a interpretare e descrivere le caratteristiche degli interessi».

¹⁶⁸ M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 132-133 rileva come un approccio strettamente basato sulla preliminare ricostruzione della categoria dei frutti, conduca o meno essa all'affermazione della loro unitarietà, corre il rischio di trascurare le specificità proprie degli interessi monetari, che devono essere colte partendo da questi ultimi e dalla peculiare natura del bene moneta. Peraltro giova osservare che le vie seguite in questa approfondita ricostruzione si snodano verso l'integrale esclusione della riferibilità degli interessi ai frutti, «Esclusione la quale pare opportuna non soltanto per ragioni di carattere sistematico, data l'assenza di ogni valenza costruttiva di tale qualificazione, ma altresì, e soprattutto, per le difficoltà che incontra la rappresentazione del prestito per mezzo dello schema della concessione in godimento. Là dove punto fermo è che frutto civile è soltanto ciò che consegue al proprietario dal godimento dato ad altri del bene oggetto di proprietà» (p. 142; cfr. anche p. 59, nota n. 113).

¹⁶⁹ N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, cit., p. 42 sottolinea l'importanza di non abbandonare il richiamo alle categorie giuridiche che invece può oggi funzionare come valvola di apertura per il nostro ordinamento per salvare la riflessione giuridica dalle pericolose derive nichiliste che vogliono ridurre tutto «alla ratifica procedurale dei rapporti di forza, così negando la stessa funzione storica e al tempo stesso il valore intrinsecamente etico della giuridicità».

sul tema degli interessi monetari delle norme dettate per i frutti. Certamente la rilevanza del dato positivo appare di più intuitiva percezione rispetto al profilo classificatorio¹⁷⁰.

In quest'ottica assume un ruolo centrale l'art 820, terzo comma, c.c., ossia la norma che nel definire cosa siano i frutti civili, tra i quali vi ricomprende appunto gli interessi dei capitali, li descrive come «*quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia*».

Si tratta di una norma definitoria¹⁷¹, la cui interpretazione diviene centrale nella ricostruzione degli interessi monetari. Come abbiamo già evidenziato, questa norma mutua la teoria del godimento (*Nutzungstheorie*) di area germanica e unifica i frutti civili nell'idea del reddito di sostituzione¹⁷², ossia di quella utilità che si ottiene non attraverso l'uso diretto del bene ma quale corrispettivo per la concessione a terzi del suo godimento.

Andando oltre l'aspetto della identificabilità o meno di un'omogenea categoria di frutti civili, tema sul quale ci siamo già soffermati, si pone ora il problema del rapporto tra questa disposizione prescrittivo-definitoria e gli interessi monetari.

A ben vedere, di primo acchito l'art. 820, terzo comma, c.c. sembrerebbe riferirsi ai soli interessi nel mutuo, siano essi convenzionali o legali. Proprio in questi termini è stata elaborata un'autorevole ricostruzione: in questo lavoro, come avremo modo

¹⁷⁰ B. INZITARI, *Interessi*, cit. (1993), p. 567, dopo avere messo in discussione l'utilità dell'inserimento degli interessi nella categoria metaforica dei frutti civili, riconosce tuttavia che le norme in materia di frutti incidono sulla disciplina degli interessi, in particolare sul piano della decorrenza.

¹⁷¹ O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 18-20 si sofferma proprio sul problema delle norme definitorie e sulla loro valenza prescrittiva (in particolare si veda nota n. 36 per ampi riferimenti sul tema). Benché in questo lavoro si propenda per una interpretazione piuttosto stringente di questa disposizione, rispetto al complessivo sistema di norme dedicato agli interessi monetari, questo stesso a. rileva che laddove la norma definitoria si ponga in contrasto con la disciplina dettata per regolare l'istituto definito, allora essa dovrà considerarsi priva di qualsiasi valore prescrittivo.

¹⁷² Cfr. C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., pp. 38-45. Per una disamina analitica delle diverse teorie elaborate per giustificare il negozio di credito di cose fungibili, si rimanda a E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., pp. 9-53: qua in particolare l'art. 820, terzo comma, c.c. viene collocato a metà tra le teorie della fruttificazione e quelle del godimento (pp. 12-13); tale ricostruzione viene criticata, almeno in parte, da C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., p. 39 nota n. 64.

di approfondire nel successivo paragrafo n. 8¹⁷³, si sono prese le mosse dalla definizione legislativa di interesse quale *sub specie* di frutto civile e questo è stato individuato nel corrispettivo per il godimento del capitale; quindi sono stati considerati interessi solo quelli di fonte convenzionale e da ciò si è fatta discendere l'applicabilità solo a questi dello statuto normativo degli interessi così intesi.

Di là dalla condivisibilità o meno di questa ricostruzione, sulla quale ci soffermeremo più avanti, ciò che emerge con forza è l'importanza del dato normativo che ci consegna una definizione di interesse quale frutto civile. La forza prescrittiva della norma, nella sua formulazione semplice e diretta, impone di prenderla in considerazione nella ricostruzione dei profili degli interessi monetari. Peraltro, come è stato altrettanto autorevolmente osservato, un'interpretazione strettamente letterale di questa disposizione condurrebbe ad escludere dall'alveo degli 'interessi dei capitali' molteplici fattispecie che pure sono previste e disciplinate dal nostro ordinamento¹⁷⁴.

Il senso di tale disposizione deve essere colto all'interno dell'ordinamento, nel quale vi sono altre numerose norme in tema di interessi, e dunque il problema non è tanto se dare rilevanza o meno a tale disposizione, quanto piuttosto comprenderne il significato calandola all'interno di un sistema articolato e complesso come quello che disciplina gli interessi monetari nel nostro ordinamento. Invero, per una corretta interpretazione dell'art. 820, terzo comma c.c., pare doveroso muoversi all'interno delle coordinate che il sistema ci offre, dove sono disciplinate molteplici fattispecie di interessi oltre a quelli corrispettivi nel mutuo, e coordinare tale disposizione con

¹⁷³ Ci riferiamo al lavoro del 1984 di O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi monetari*, cit., poi rivisitato e aggiornato nel 2001 in O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit; cfr. anche O.T. SCOZZAFAVA, *Interessi*, in S. Martuccelli – V. Pescatore (a cura di) *Diritto civile*, in N. IRTI (promossi da) *Dizionari del diritto privato*, Milano, Giuffrè, 2011, 925-935. Per una lettura tendenzialmente analoga dell'art. 820, terzo comma, c.c. si veda G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 860, il quale peraltro, proprio in ragione della eccessiva chiusura di questa disposizione, propone di ricercare una definizione di interessi che vada oltre la dimensione limitata dei frutti, attraverso uno studio dei caratteri di tale fenomeno in generale.

¹⁷⁴ B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 267 e nota n. 3 afferma che la formula adottata dal legislatore nell'art. 820, terzo comma, c.c. risulta eccessivamente legata a solo una delle multiformi ipotesi di interessi e che, se intesa in modo acritico, conduce a risultati ingiustificati «*finendo per travisare la consolidata disciplina degli interessi*»: il riferimento qua è proprio al lavoro di Scozzafava (nota n. 3).

le altre presenti, per cogliere il senso più appropriato del corrispettivo per il godimento¹⁷⁵.

Infine, altrettanto importante è l'art. 821, terzo comma, c.c. sulla maturazione dei frutti civili, i quali «*si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto*». Questa disposizione si allinea a quella dell'articolo precedente nel dare rilevanza al tempo per il quale il godimento si protrae, ponendo in un rapporto di interdipendenza il fattore cronologico e la maturazione dell'utilità¹⁷⁶. Dalla maturazione si deve distinguere la scadenza delle obbligazioni che le parti possono individuare anche in un momento diverso¹⁷⁷.

3. Il prezzo per il godimento del denaro altrui.

Trattando della liceità degli interessi, la prima fattispecie dalla quale pare opportuno cominciare è quella del prestito oneroso, ossia della possibilità di trasferire ad altri un certo quantitativo di denaro o cose fungibili in cambio di un corrispettivo e, ovviamente, dell'obbligo di restituire a una certa data altrettante cose della stessa specie e qualità¹⁷⁸.

Il codice civile disciplina il mutuo agli articoli 1813–1822 e all'articolo 1815, primo comma, innovando sul punto rispetto a quanto previsto nel c.c. previg.¹⁷⁹, pone la

¹⁷⁵ Ci si soffermerà sulla portata di questa disposizione nel paragrafo conclusivo di questo capitolo, nel quale si cercherà di formulare alcune osservazioni sulla possibilità di individuare una nozione unitaria di interessi che tenga conto del dato positivo esistente e quindi anche della normativa in tema di frutti civili.

¹⁷⁶ Sottolinea con forza questo aspetto P. BARCELLONA, *Frutti (dir. civ.)*, cit., 1969, pp. 215-217 ove l'a. afferma che si può considerare frutto soltanto quella parte di corrispettivo che sia già maturata; pertanto, può non esservi coincidenza tra titolarità del credito (che consegue al perfezionamento del negozio) e spettanza dei frutti civili (che sorge con la maturazione temporale).

¹⁷⁷ Sulla distinzione tra maturazione e scadenza si vedano M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., pp. 128-129, che su questo aspetto richiama pure Cass. civ., sez. II, 11 gennaio 1986, n. 103 in *Foro it.*, 1986, I, pp. 675-678; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 96; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 27; E. SIMONETTO, *Interessi I) Diritto civile*, in *Enc. giur.*, 1990, p. 3. Sempre sulla distinzione tra scadenza e maturazione, con particolare riferimento alla decorrenza del termine di prescrizione, cfr. E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 711-712; si veda qui anche p. 648.

¹⁷⁸ Le limitazioni alla libertà di prestare a interessi, come già specificato, verranno trattate nel terzo capitolo al quale si rinvia.

¹⁷⁹ L'art. 1819 del c.c. del 1865 stabiliva che «*Il mutuo o prestito di consumazione è un contratto, per cui una delle parti consegna all'altra una data quantità di cose, coll'obbligo nell'ultima di restituire altrettanto della medesima specie e qualità di cose*» e l'art. 1829 prevedeva

presunzione di onerosità: «*Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante*». Dunque resta nelle facoltà delle parti la possibilità di stipulare un contratto gratuito ma, in mancanza di accordo, si presumerà che il trasferimento sia avvenuto dietro promessa di un corrispettivo.

Questa è una fattispecie di grande importanza che, come si è avuto modo di vedere, ci giunge dal diritto romano dopo un lungo periodo di oblio in epoca medievale; il suo fondamento si può rinvenire certamente nel riconoscimento della produttività del capitale¹⁸⁰, non più immorale a fronte del mutato contesto socio-economico.

L'art. 1813 c.c., che contiene la 'nozione' di mutuo, fa riferimento al trasferimento non solo di denaro ma anche di altre cose fungibili. In passato, infatti, nel contesto di economie meno sviluppate, non era infrequente il prestito di derrate (o di altri beni fungibili) anziché di somme di denaro¹⁸¹, ma oggi il quadro si è notevolmente evoluto e le ipotesi di mutuo di cose fungibili diverse dal denaro appaiono assolutamente marginali¹⁸². Tuttavia, per una comprensione del fenomeno degli interessi, appare utile accennare anche a queste possibilità, precisando fin da ora che su questi profili non si riscontrano riflessioni uniformi.

Questo tema si intreccia con un'altra questione, inerente la struttura dell'obbligazione di interessi: la necessità o meno dell'omogeneità, cioè dell'uguaglianza di specie tra il bene oggetto dell'obbligazione principale e il bene

poi che «*E' permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di denaro, di derrate o di altre cose mobili*».

¹⁸⁰ Si è soliti ricondurre il riconoscimento del principio di naturale fecondità del denaro all'art. 1282 c.c., ossia alla generale previsione di decorrenza degli interessi per tutte le obbligazioni pecuniarie che siano liquide ed esigibili; a ben vedere, però, anche la libertà di prestare a interessi deve essere fatta rientrare a pieno titolo nell'alveo di tale principio e, anzi, da punto di vista storico questa ne rappresenta la prima espressione. Su punto si veda ad esempio T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 587.

¹⁸¹ M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 60-61; G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, cit., p. 1125; G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 50; A. VITA, *Interessi*, cit., p. 52.

¹⁸² C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p. 175 sottolinea come il dato normativo, art. 1813 c.c., per il caso di mutuo di beni fungibili diversi dal denaro, preveda la possibilità di convenire la corresponsione di interessi anche in natura, ma precisa che tali interessi «*sono però ignorati dalla pratica*». Cfr. anche M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 110 e U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in G. IUDICA e P. ZATTI (a cura di) *Trattato di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1991, p. 350.

oggetto dell'obbligazione accessoria¹⁸³. L'omogeneità, a stretto rigore, imporrebbe di escludere dal novero degli interessi il caso del mutuo di derrate (o di altri beni fungibili non pecuniari) con corrispettivo in denaro (o comunque in beni di specie diversa rispetto a quelli mutuati) e così anche, all'opposto, il caso del mutuo monetario con corrispettivo in natura.

Adesso, però, si deve mettere a fuoco un profilo che si colloca su di un piano almeno in parte diverso, relativamente al rapporto tra interessi e moneta. Cioè, ci si deve domandare se oggi sia predicabile la qualifica di interessi per prestazioni non pecuniarie, avendo riguardo sia ai beni mutuati sia al corrispettivo. E' su questo punto che appare ora utile soffermarsi, alla luce del mutato contesto socio-economico, rinviando al successivo paragrafo n. 8 per ulteriori riflessioni sulla questione dell'omogeneità¹⁸⁴.

Riprendendo le considerazioni svolte nella parte storica, il denaro in passato ha assunto certamente un ruolo centrale per il divieto di *usurae* ma tale proibizione, come pure si è osservato, abbracciava ogni ipotesi di *superabundantia*¹⁸⁵. Dunque, il precetto canonico sulle *usurae* risultava estensibile anche ai casi di mutui onerosi relativi a beni diversi dal denaro¹⁸⁶. Il discorso non sembrerebbe variare per le successive fattispecie di 'interessi', le quali nacquero nulla più che come casi particolari di arricchimento giustificato¹⁸⁷.

Sul piano normativo il codice napoleonico e quello italiano del 1865 sembrerebbero effettivamente aver previsto la possibilità di prestare interessi, anche in natura, per

¹⁸³ Qui ci si limita a richiamare i lavori di T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 304-307; G. FAUCEGLIA, *Art. 1815 – Interessi*, in D. VALENTINO (a cura di) *Dei singoli contratti art. 1803-1860* in E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario del codice civile*, Torino, Utet, 2011, pp. 191-192; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 96; G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., pp. 861-862; G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., pp. 2 e 19-21; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 646.

¹⁸⁴ Peraltro, laddove si dovessero qualificare come interessi soltanto le somme di denaro dovute per trasferimento di capitale monetario, appare evidente che il problema dell'omogeneità verrebbe risolto in radice.

¹⁸⁵ Cfr. *supra* nota n. 31 e precedenti paragrafi nn. 3 e 4.

¹⁸⁶ M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 63 evidenzia che già prima della codificazione gli interessi monetari e gli altri beni fungibili erano considerati sullo stesso piano per la valutazione della loro liceità.

¹⁸⁷ Sulla nascita degli interessi per sottrazione al divieto di usura cfr. *supra* nota n. 2.

l'ipotesi del trasferimento di beni diversi dal denaro¹⁸⁸. Nella medesima ottica possono essere letti il terzo comma dell'art. 820 e l'art. 1813 del codice civile attualmente in vigore, nel senso di includere nella fattispecie degli interessi-frutti i corrispettivi, pure in natura, ottenuti per il godimento di cose fungibili diverse dal denaro¹⁸⁹.

Oggi però il quadro economico è certamente mutato, non solo rispetto al contesto di adozione del codice previgente ma pure in rapporto alla situazione esistente al momento dell'emanazione del codice civile del 1942.

La dottrina risulta divisa sul punto: alcuni autori hanno attribuito la qualifica di interessi a ogni genere di corrispettivo¹⁹⁰; altri hanno riconosciuto la qualifica di interessi anche ai beni non monetari ma solo se della stessa specie (omogeneità) di quelli mutuati¹⁹¹; altri ancora, invece, hanno osservato che la prestazione degli interessi può avere carattere esclusivamente monetario e che risulta configurabile

¹⁸⁸ L'art. 1809 del *code civil* prevedeva che «*Il est permis de stipuler des intérêts pour simple prêt soit d'argent, soit de denrées, ou autres choses mobilières*». Analogamente, l'art. 1829 del codice civile previgente stabiliva che «*E' permessa la stipulazione degli interessi nel mutuo di denaro, di derrate o di altre cose mobili*». Sul punto si veda M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 62.

¹⁸⁹ Sembrerebbe ammissibile anche il diverso caso del mutuo in denaro con corrispettivo in natura. Per un maggiore approfondimento sulle varie possibilità e sulle relative posizioni della dottrina si veda *infra*.

¹⁹⁰ In questo senso M. FRAGALI, *Del mutuo - Art. 1813-1822*, in A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di) *Commentario del codice civile*, 1969, pp. 348-349, ritiene che siano ascrivibili agli interessi tutti i corrispettivi del godimento dei beni fungibili ricevuti, dunque, anche in assenza di omogeneità. Si veda poi anche F. CARRESI, *Il comodato - Il mutuo*, in F. VASSALLI (diretto da) *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, Utet, 1957, p. 140, il quale, per il caso di mutuo non pecuniario senza determinazione del corrispettivo ritiene che «*gli interessi debbano commisurarsi all'importo della somma che il mutuatario avrebbe dovuto sborsare per procurarsi le cose che gli sono state fornite dal mutuante*» e, pertanto, ammette implicitamente gli interessi monetari rispetto al mutuo di beni fungibili diversi; critica questa soluzione T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 587 nota n. 1, il quale assume una posizione dubitativa sull'argomento. Nel vigore del precedente codice civile cfr. G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 49, per il quale «*La cosa che viene corrisposta come interesse può essere dedotta nell'obbligazione in più modi. Può essere dedotta [...] determinandola in relazione all'obbligazione principale come quota aliquota di una quantità di cose della medesima o di specie diversa da quella nell'obbligazione principale dedotta [...] Ma sia dedotta la cosa in uno od in altro di questi modi, l'interesse mantiene sempre il suo carattere giuridico*».

¹⁹¹ G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 862, il quale ritiene sufficiente, per la qualifica di interesse, il requisito dell'omogeneità. Ancora, seppur nel vigore del precedente codice civile e dunque in ben diverso contesto economico, riconducono alla fattispecie degli interessi le ipotesi di corrispettivo in natura nel mutuo; A. VITA, *Interessi*, cit., p. 50 e nota n. 5; G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., pp. 4 e 19-21.

soltanto per il trasferimento di un capitale in denaro¹⁹². In quest'ultima direzione, si è recentemente sottolineato come nella società moderna il denaro abbia assunto una posizione da protagonista negli scambi e come fattore produttivo di nuova ricchezza¹⁹³.

Per un approccio meditato a questa problematica pare opportuno tenere debitamente in considerazione sia il fondamentale mutamento economico avutosi negli ultimi

¹⁹² L. BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni – L'attuazione*, III, Milano, Giuffrè, 1948, p. 492, afferma che sul piano giuridico, diversamente da quello economico, si può parlare di interesse solo rispetto a un capitale monetario e a un compenso che sia della stessa specie, cioè in denaro; dunque non solo interessi monetari ma anche capitale monetario. In questa riflessione, tuttavia, premessa la necessaria natura monetaria dei beni mutuati, la pecuniarietà degli interessi sembrerebbe essere solo un corollario del principio di omogeneità nel mutuo monetario: «*occorre: [...] che il compenso per l'uso di capitale pecuniario altrui sia pagato con cose dello stesso genere del capitale: cioè in denaro*». Altri autori, invece, sembrerebbero affrontare il tema in discorso su di un piano più generale, sulla base del mutato contesto economico e del dato normativo, per affermare direttamente che l'obbligazione di interessi sarebbe ravvisabile solo nelle prestazioni pecuniarie pattuite per il trasferimento di somme di denaro. Richiama la posizione del Barassi T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 306-307. E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 645 nota n. 41, richiama Scozzafava (*infra*) circa l'atecnicità del riferimento al concetto di interessi in caso di prestazione principale diversa dal denaro. O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 144-146 offre un'analisi approfondita sulla questione e, muovendo dal dato normativo, nel tentativo di coordinare la norma definitoria dell'art. 820, terzo comma c.c., che parrebbe riferirsi ai soli capitali monetari, con l'art. 1815 c.c. che invece sembrerebbe ampliare il novero delle fattispecie qualificabili come di interessi, conclude per la atecnicità dell'espressione utilizzata in quest'ultima disposizione e per la riferibilità dell'interesse monetario alle sole obbligazioni pecuniarie. M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 109-110 conclude per la riferibilità degli interessi al solo mutuo di denaro, nonostante il dato letterale della normativa su questo istituto sembrerebbe deporre diversamente; tale soluzione viene raggiunta sulla base di un ricostruzione storica della presunzione di onerosità nel mutuo, inizialmente prospettata solo per il mutuo commerciale (nel Progetto del libro delle obbligazioni) e poi, data la marginalità delle ipotesi di trasferimento di cose diverse dal denaro, generalizzata senza particolare attenzione in sede di redazione definitiva. R. TETI, *Il mutuo*, cit., pp. 627-628, osserva che «*gli interessi rappresentano il «corrispettivo» dell'utilizzazione di una somma di denaro, ed è del tutto senza senso far riferimento agli «interessi» quale naturale corrispettivo per l'utilizzazione di cose diverse dal denaro*». Si veda anche D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, cit., pp. 157-158.

¹⁹³ M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 115 e nota n. 227 osserva che le derrate erano incluse tra i capitali capaci di produrre interessi in ragione del loro valore d'uso che li rendeva scambiabili con altri beni, come moneta naturale; a pp. 116-118, poi, l'a. rileva come già nella società postindustriale il capitale si identifica fondamentalmente con la moneta quale bene produttivo di nuova ricchezza e che «*l'interesse, in una società non più agricola e anzi con aspirazioni di allineamento ai ben più evoluti altri sistemi europei, è rappresentabile esclusivamente da una prestazione pecuniaria*». Di diverso avviso pare E. SIMONETTO, *Interessi I) Diritto civile*, cit., p. 5, il quale ritiene che nell'ordinamento sia ravvisabile un generale riconoscimento della produttività dei capitali mobiliari in generale e non soltanto del denaro; sul punto si vedano anche le riflessioni di questo a. in E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., pp. 269-270.

decenni, con particolare riferimento all'evoluzione del ruolo che il bene-capitale denaro ha assunto e che porta a distinguerlo da qualsiasi altro bene¹⁹⁴, sia il dato normativo nella sua multiforme articolazione che in più momenti svela la natura intrinsecamente monetaria della prestazione degli interessi¹⁹⁵. Anticipando in parte le conclusioni di questo capitolo, si può osservare che la disciplina degli interessi complessivamente considerata è inquadrabile come l'insieme di norme che l'ordinamento appronta per il riconoscimento della natura produttiva del bene denaro, al fine di sostenere e disciplinare questa sua capacità nel perseguimento di interessi particolari e generali.

Nell'ambito dell'autonomia contrattuale e in ossequio al dato normativo sarà certamente ammissibile ogni articolazione di mutuo oneroso di cose fungibili¹⁹⁶, ma si ritiene che la tematica degli interessi, non a caso definiti spesso monetari, alla luce del complesso normativo che li regola e dell'attuale contesto socio-economico, riguardi più specificamente lo sfruttamento e il conseguimento di entità pecuniarie. Quindi, al di fuori del mutuo di denaro con corrispettivo della stessa natura, non

¹⁹⁴ Sul ruolo della moneta pare qui doveroso rimandare allo studio analitico effettuato in B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., con particolare attenzione alle pp. 1-44 e 80-135. Si vedano poi gli interessantissimi rilievi e richiami in M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 154, nota n. 302, dove si evidenzia come le peculiarità del denaro portano a dubitare dell'idoneità del diritto soggettivo di proprietà ad inquadrare adeguatamente il rapporto tra soggetto e moneta. Cfr. anche A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 3-55; T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., con particolare attenzione alle pp. 8-94; N. VARDI, *La moneta*, in *Obbligazioni - Il rapporto obbligatorio*, in N. LIPARI E P. RESCIGNO (diretto da), *Diritto civile*, III, I, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 402-409.

¹⁹⁵ Con riferimento al codice civile del 1865 M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 115-118 osserva che l'ordinamento si articolava in una *summa divisio* in materia di interessi monetari, da una parte con gli interessi-frutti inclusivi anche delle prestazioni non pecuniarie e, dall'altra parte, gli interessi di fonte legale che già allora svelavano «*la sostanza della moneta quale forma astratta di pura ricchezza - che poi l'avrebbe resa la principale, se non l'unica forma di capitale - atteso lo stretto collegamento che da essa traspariva tra decorso del tempo e determinazione della prestazione pecuniaria dovuta*» (p. 118 n. 231); si vedano anche le pp. 58-68.

¹⁹⁶ Le combinazioni possibili sono molteplici. Nel rispetto dell'eventuale requisito dell'omogeneità: (a) mutuo di denaro con corrispettivo in denaro; (b) prestito di beni fungibili diversi dal denaro con corrispettivo in beni della stessa specie. Al di fuori di tale requisito strutturale: (c) prestito di beni fungibili diversi dal denaro con corrispettivo in beni fungibili di specie diversa e non pecuniarie; (d) prestito di beni fungibili diversi dal denaro con corrispettivo in denaro; (e) prestito di denaro con corrispettivo in beni fungibili diversi da quest'ultimo.

parrebbe ravvisabile un'obbligazione di interessi propriamente intesa¹⁹⁷.

Un'ulteriore questione concernente gli interessi nel mutuo oneroso attiene alla qualificazione, come legale o volontaria, dell'obbligazione di interessi che sorga per effetto della presunzione di onerosità prevista dall'art. 1815, primo comma, c.c., secondo cui «*Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284*».

Il contratto di mutuo, evidentemente, costituisce un fondamento volontario dell'obbligazione degli interessi. Tuttavia, le parti possono tacere circa la prestazione degli interessi e questi sarebbero dovuti nella misura legale in applicazione del combinato disposto dagli artt. 1815, primo comma, e 1284 c.c.

Ci si è chiesti se questa circostanza possa condurre a un mutamento della qualificazione della relativa obbligazione pecuniaria di interessi, da convenzionale a legale; di là dalla maggiore o minore rilevanza di tale configurazione sul piano delle conseguenze giuridiche, appare certamente condivisibile quella tesi che ha ritenuto queste ipotesi comunque riconducibili alla volontà delle parti¹⁹⁸. Pertanto, anche laddove i paciscenti non abbiano convenuto la debenza degli interessi, l'obbligazione nascente in applicazione dell'art. 1815, primo comma, c.c. sarà comunque annoverabile tra quelle di fonte pattizia¹⁹⁹.

¹⁹⁷ Peralto alcune norme sugli interessi potrebbero comunque trovare applicazione in queste fattispecie, quantomeno in via analogica, come la norma sull'acquisto dei frutti civili. Più complessa sarebbe invece l'applicazione delle norme che presuppongono l'esistenza di un'obbligazione di interessi in senso tecnico, come l'art. 1283 c.c. Anche sul piano delle limitazioni, con particolare riferimento all'usura e all'art. 1815, secondo comma, c.c., si vedrà come la normativa adottata dal nostro legislatore sugli interessi finisca per incentrarsi su rapporti tra entità esclusivamente monetarie.

¹⁹⁸ O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 62 rileva che «*Si è, pertanto, in presenza di una normativa che, in sintonia con la volontà delle parti, funge da fonte di integrazione del regolamento contrattuale. Ed è noto che, ancorché in dottrina si discuta vivacemente se le norme dispositive siano qualificabili come elementi naturali degli atti giuridici e se esse incidano sul contenuto o sugli effetti di quest'ultimo, non esistono invece dubbi sulla sostanziale riconducibilità di tali fonti di integrazione del contratto nella logica dell'autonomia privata*». Questa precisazione assume grande importanza nella ricostruzione di questo autore nella quale, da un lato, si riserva la qualifica di interessi soltanto a quelli corrispettivi e, dall'altro lato, si ritiene che questi ultimi abbiano esclusivamente fonte convenzionale. Pertanto, in questa logica, ricondurre l'ipotesi in discorso alle fattispecie di fonte legale porterebbe alla loro esclusione dalla classe degli interessi tecnicamente intesa. Distingue tra fonte dell'interesse e fonte della misura del saggio anche E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., pp. 262-263.

¹⁹⁹ Di diverso avviso pare essere M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 98, che include l'art. 1815 tra le norme che prevedono il sorgere dell'obbligazione.

Ci siamo già soffermati sulle difficoltà terminologiche che affliggono la materia degli interessi monetari e dunque si rimanda a tali pagine per approfondimenti circa la denominazione degli interessi nel mutuo, tra compensativi e corrispettivi²⁰⁰. Ciò che preme adesso sottolineare, piuttosto, è che sul piano funzionale gli interessi nel mutuo costituiscono inequivocabilmente un prezzo che deve essere corrisposto a favore del mutuante²⁰¹.

Orbene, per ragioni di semplificazione e al fine di abbandonare l'utilizzo di denominazioni fuorvianti, che talvolta si sovrappongono nelle diverse trattazioni, da un punto di vista puramente descrittivo possiamo affermare che questi interessi hanno una funzione remuneratoria²⁰².

Una volta precisata la funzione remuneratoria degli interessi nel mutuo, si pone il problema di individuare la controprestazione di tale prezzo. Si tratta di una questione che è stata dibattuta accesamente in dottrina, poiché attiene all'individuazione sul piano giuridico del fondamento e delle finalità stesse di questo contratto e più in generale dei contratti di credito dei quali il mutuo costituirebbe il prototipo. Per rimanere all'interno dei confini di questo lavoro, ci si deve limitare ad alcune considerazioni di carattere generale, nella misura in cui tale questione assume rilevanza sul piano dei temi qui trattati.

Per dare una veste e una giustificazione giuridica a un fenomeno ampiamente conosciuto in campo economico, sono state elaborate numerose teorie, tra le quali possiamo indicare le principali²⁰³.

²⁰⁰ Si rinvia per approfondimenti al precedente par. n. 1.

²⁰¹ In termini chiarissimi M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 108 osserva che è proprio sulla base di questa norma, unitamente alle altre che pure prevedono la decorrenza di interessi legali sulle somme non ancora esigibili, che può enuclearsi la figura degli interessi corrispettivi. Cfr. anche T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 316; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 136 e nota n. 162; G. FAUCEGLIA, *Art. 1815 – Interessi*, cit., pp. 190-191; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., pp. 332-333.

²⁰² Questa descrizione è offerta, tra gli altri, da C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p. 178; tuttavia, come si vedrà meglio in seguito nel par. n. 8, giova richiamare l'attenzione sul fatto che in questa ricostruzione vengono poi accomunate tra gli interessi con funzione remuneratoria tutte le fattispecie diverse da quella di mora, nell'ambito di una grande bipartizione.

²⁰³ Per un'ampia disamina di questi orientamenti si veda fin da ora E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., pp. 9-53.

Innanzitutto la teoria del godimento²⁰⁴, nelle sue diverse declinazioni, che vede nel trasferimento di un diritto reale soltanto uno strumento funzionale all'uso (godimento) temporaneo di un bene, per il quale si prevede il (ri)trasferimento del *tantundem*. A questa impostazione si è eccepito soprattutto la mancanza in questi contratti di un bene che possa fungere da oggetto del godimento, concretandosi essi piuttosto in un trasferimento di proprietà²⁰⁵.

La teoria dell'agio, cioè dello scambio tra un bene presente e un bene futuro, alla quale però si è obiettato, tra le altre cose, che la finalità di questi contratti non risiederebbe nel trasferimento di una certa quantità di cose fungibili e nel (ri)trasferimento del *tantundem*, intesi come controprestazioni tra loro, poiché la prestazione corrispettiva dovuta dal mutuatario è l'interesse²⁰⁶.

Ancora, poi, la dottrina del differimento dell'obbligo di (ri)trasferimento come controprestazione dell'interesse, anche questa in diverse declinazioni. In particolare, si osserva che il trasferimento di una certa massa di beni con l'obbligo di (ri)trasferire a una certa data il *tantundem* non crea uno spostamento di valore tra i patrimoni del mutuante e del mutuatario, poiché ai beni mutuati si sostituisce un credito di pari valore; per questo il trasferimento non meriterebbe alcun

²⁰⁴ I segni di tale impostazione appaiono chiari nella formulazione dell'art. 820, terzo comma c.c.: cfr. C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., pp. 39 e 45.

²⁰⁵ Si vedano, anche per un esame degli aspetti critici di queste dottrine: E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., pp. 9-26; C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, cit., con particolare attenzione alle pp. 38-45 anche per un'evoluzione storica del concetto; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 133-136. R. TETI, *Il mutuo*, cit., pp. 607-608 osserva che sarebbe più corretto parlare di utilizzazione anziché di godimento poiché quest'ultimo consiste nella «*facoltà di appropriarsi del «valore d'uso» di un bene, facoltà che può essere trasferita disgiunta dalla facoltà di disporre e quindi senza implicare una vicenda traslativa del diritto di proprietà. Per la maggior parte delle cose fungibili, invece, non è pensabile l'attribuzione della facoltà di godimento disgiunta dalla facoltà di disporre: le cose consumabili, così come il denaro, si utilizzano in quanto se ne dispone*». Sottolinea la mera strumentalità del trasferimento di proprietà, asservito alla chiara funzione di godimento di questi contratti, O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 130, ove osserva che «*rispetto al problema dell'effetto reale che consegue a tali negozi: si è più volte ribadito che tale effetto, proprio in quanto assume un rilievo meramente strumentale, non è idoneo ad alterare la tipica funzione di godimento, che caratterizza i contratti di credito [...]*».

²⁰⁶ E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., pp. 27-43 e 44-45; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 136-138; R. TETI, *Il mutuo*, cit., pp. 608-609; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 128-129; R. DALLA VOLTA, *Interesse*, cit., p. 45. Si vedano anche le considerazioni di F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 29-30.

corrispettivo. Piuttosto la prestazione del mutuante va ravvisata nel suo impegno a mantenere questo assetto patrimoniale per un certo arco di tempo, di modo che il debitore possa disporre di quei beni in tale frangente²⁰⁷.

A queste teorie principali si aggiungono poi le molteplici ricostruzioni ibride prospettate da diversi autori²⁰⁸.

Nel tentativo tratteggiare i lineamenti della categoria dei contratti di credito, a questo interrogativo di fondo, poi, se ne affiancano di ulteriori quali, in particolare, la qualificabilità di tali negozi come contratti a prestazioni corrispettive²⁰⁹ e come contratti di durata, ecc.²¹⁰. Alle diverse ricostruzioni seguiranno così differenti discipline giuridiche di queste fattispecie.

²⁰⁷ Questa è l'impostazione seguita da E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., il quale afferma che «*le usure possono essere definite come il prezzo di ciascuna unità di tempo (Zeitlohn) per cui dura la dilazione del pagamento di un credito di fungibili*» (p. 257); per una sintesi dei presupposti di fondo di questa ricostruzione si vedano ivi pp. 48-53. Cfr. anche: M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 138-140 ove rileva come anche questa ricostruzione sia stata criticata, poiché il differimento appare tanto strumentale e astratto quanto l'idea del godimento; R. TETI, *Il mutuo*, cit., p. 609; T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., con particolare attenzione alle pp. 575-576 e nota n. 1; A. DI MAJO, *Debito di interessi e inadempimento*, in *Corr. giur.*, 2001, 11, pp. 1442-1447.

²⁰⁸ Ce ne offre un esempio E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., pp. 49-50. T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie - Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 330-333, prendendo le mosse dal dato normativo, rileva l'esistenza della categoria di contratti a funzione creditizia.

²⁰⁹ O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 134-138 è favorevole a questa qualificazione e parla di «*dottrina quasi pacifica*» (nota n. 162) sul punto. A. VILLANI, *Gli interessi nel mutuo ed il loro pagamento*, in F. MARINELLI (a cura di) *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 2002, pp. 181-183 evidenzia i profili maggiormente problematici delle dottrine che si sono confrontate sul tema, osservando, tra l'altro, come sia difficile conciliare la corrispettività in un rapporto obbligatorio nel quale uno dei contraenti non è tenuto ad alcuna prestazione; d'altra parte, in giurisprudenza è stata sottolineata l'importanza della causa di scambio piuttosto che la bilateralità delle obbligazioni. G. OPPO, *I contratti di durata*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, p. 162, sottolinea come l'eventuale prestazione accessoria degli interessi costituisca il «*corrispettivo del termine concesso*». Cfr. anche E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., pp. 53 e 298.

²¹⁰ O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 131 nota n. 144 osserva che «*Quantunque in dottrina sia controverso se i contratti di credito in genere e il mutuo in specie siano suscettibili di essere ricondotti tra i contratti di durata [...] i vari autori hanno sempre avvertito la centralità che assume l'elemento del differimento nei tipi contrattuali in esame*». E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 642-643 pone in luce il carattere intrinsecamente di durata dell'obbligazioni di interessi. Per M. FRAGALI, *Del mutuo - Art. 1813-1822*, cit., pp. 20-21, poiché l'onerosità nel mutuo non ne informa necessariamente la causa, si potrebbe parlare di «*contratto a prestazioni eventualmente di durata*». Cfr. poi E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., pp. 25-26 sulla teoria del godimento e pp. 297-298 sull'importanza del tempo nella dottrina del differimento. Si vedano anche le considerazioni di F. CARRESI, *Il comodato - Il mutuo*, cit., pp. 138-139 che ravvisa nella posizione del mutuante un'obbligazione di durata analoga a quella che grava sul comodante e sul locatore nei rispettivi negozi.

La teoria del godimento e quella del differimento sembrerebbero essere quelle maggiormente rappresentative dell'operazione economica sottostante al contratto di mutuo, seppure ognuna di esse abbia le sue complessità²¹¹. Su queste ricostruzioni si sono versati fiumi d'inchiostro e non è questo il luogo per un'analisi approfondita delle diverse sfaccettature di queste dottrine; ciò che preme rilevare in questa sede è il ruolo remunerativo degli interessi nel contratto di credito, cioè di prezzo per la disponibilità economica (latamente intesa) che il mutuatario ottiene per un certo arco di tempo, a fronte di una conseguente e pari indisponibilità per il mutuante²¹².

L'idea del trasferimento di una disponibilità economica (*lato sensu*) a favore del mutuatario, per un certo arco di tempo e in cambio di un corrispettivo, paleserebbe una forte assonanza tra queste fattispecie di interessi e la definizione di frutti contenuta nell'art. 820, terzo comma, c.c. Come già precisato nel paragrafo precedente, però, ciò non significa che la norma definitoria sui frutti civili comprenda negli 'interessi dei capitali' soltanto i corrispettivi nel mutuo oneroso²¹³, dovendosi comunque valutare come la stessa si coordini con le altre disposizioni in tema di interessi e al contempo come queste si articolino tra loro.

Infine, indipendentemente dalla configurabilità o meno di una categoria unitaria dei contratti di credito, da queste riflessioni appare chiaro come la normativa sul contratto di mutuo risulti tendenzialmente applicabile a tutti i negozi ad esso affini,

²¹¹ M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 140-141 osserva come queste due teorie divergano solo in misura apparente, poiché in entrambe è presente un'astrazione strumentale tesa a giustificare sul piano giuridico il sostrato economico dell'operazione realizzata. Circa la struttura e la funzione dei contratti di credito, poi, in questo lavoro si offre un'ulteriore riflessione, pp. 151-159, dove si rinviene l'essenza dei negozi in discorso nella messa a disposizione di un soggetto di un potere economico di acquisto (interesse generico), per un certo tempo e indipendentemente dal suo effettivo utilizzo, di là dalle modalità operative adottate (interesse specifico).

²¹² Si leggano i rilevi di O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 127-133, che riconduce i contratti di credito al godimento, il cui carattere fittizio viene visto con minor disvalore in ragione della sua natura meramente strumentale per il perseguimento dell'obiettivo creditizio: «*Si è a più riprese chiarito, infatti, che l'effetto reale che la norma riconnette ai contratti in esame, è meramente strumentale e si giustifica, ove si consideri, da un lato, le particolari caratteristiche che presenta il bene [...] e, dell'altro, il risultato che i contraenti intendono conseguire mediante la conclusione di tali contratti*» (p. 128).

²¹³ Questa è appunto la posizione di Scozzafava.

salvo poi stabilire se in via diretta o analogica²¹⁴.

4. Gli interessi moratori.

Gli interessi di mora costituiscono una delle fattispecie più importanti tra gli interessi monetari, sia da un punto di vista storico, stante la loro relativa ammissione pure nelle epoche più buie della storia delle *usurae*²¹⁵, ma anche e soprattutto da un punto di vista sistematico, poiché si tratta di una tipologia di interesse che in diverse ricostruzioni effettuate dalla dottrina²¹⁶, come pure affermato in svariate occasioni dalla giurisprudenza²¹⁷, è stata ritenuta irriducibile a un sostrato comune alle altre.

²¹⁴ M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 109 e nota n. 61 rileva che la categoria dei contratti di credito, alla cui costruzione ha contribuito in maniera rilevante nella dottrina italiana il Simonetto (E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit.), non ha avuto completa fortuna nella dottrina. Tuttavia, osserva questo a., di là dal profilo teorico, nell'art. 1815 c.c. «non può non vedersi il riconoscimento della normale onerosità dei contratti di credito, sicché dovrebbe riconoscersi senza difficoltà che la norma è dettata in relazione al mutuo perché questo costituisce il prototipo dei contratti di credito, ma deve ritenersi applicabile a tutti i contratti che svolgono questa medesima funzione. Non si può parlare in proposito di applicazione analogica, bensì di applicazione diretta». Cfr. anche O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 137-138; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 330-333; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 666; C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., pp. 180-181.

²¹⁵ Per i profili storici si rimanda al cap. I, con particolare riferimento al paragrafo n. 4 e nota n. 57.

²¹⁶ Per una lettura di questa fattispecie in chiave esclusivamente risarcitoria si vedano tra gli altri, seppur con alcune varianti: nella vigenza dei codici abrogati G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., pp. 266 ss. e A. VITA, *Interessi*, cit., p. 53, il quale peraltro evidenzia come gli interessi moratori e quelli corrispettivi abbiano al fondo un'analoga ragione d'equità «*ma concettualmente la distinzione deve necessariamente ammettersi*»; con riferimento alla dottrina al tempo del codice civile del 1865, M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 83 nota n. 170, osserva che «*di là dalle ipotesi di interessi moratori sulla funzione risarcitoria dei quali nessuno dubita, per le altre fattispecie si discorre ora di interessi compensativi, ora di interessi corrispettivi*»; dopo il 1942, C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni – Art. 1218-1229*, in A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di) *Commentario del codice civile*, 1979, pp. 336-339 secondo il quale «*La funzione risarcitoria degli interessi moratori ne consente la netta distinzione rispetto agli interessi chiamati compensativi*» (p. 337), C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p. 178 e C.M. BIANCA, *La responsabilità*, in *Diritto civile*, V, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 222-224. Si veda anche O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 69-81 dove parla di funzione «*essenzialmente se non esclusivamente risarcitoria*» (p. 79); in questo autore, peraltro, come già osservato, questa fattispecie viene esclusa dagli interessi in senso proprio e degradata a mera tecnica computazionale. C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 193 ritiene che un'autonomia funzionale degli interessi di mora sia ravvisabile nel caso in cui le parti abbiano individuato un saggio di interesse più elevato rispetto a quello eventualmente decorrente in precedenza.

²¹⁷ In giurisprudenza, tra le decisioni in tal senso si possono richiamare: Cass. civ., sez. II, 5 marzo 1971, n. 586, in *Giust. civ.* 1971, I, pp. 515-520 per la quale «*gli interessi moratori presuppongono l'inadempimento e sono dovuti a titolo di indennizzo forfettario dei danni dipendenti dalla mora, mentre gli interessi compensativi, dovuti in considerazione della produttività del*

Tale fattispecie di interessi trova oggi il proprio referente principale nell'art. 1224 c.c., il quale ha innovato la disciplina contenuta nell'art. 1231 c.c. previg. che a sua volta si rifaceva all'art. 1153 del *code civil*²¹⁸; negli ultimi anni, inoltre, il legislatore ha effettuato alcuni interventi sulla determinazione del saggio d'interesse per alcune ipotesi di mora che certamente hanno inciso sulle funzioni di questa tipologia di interessi.

Tra le novità introdotte con il codice civile attualmente vigente, troviamo una disposizione contenuta nell'art. 1224 c.c. per la quale «*Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura*». Come è stato attentamente osservato, con questa innovazione si è voluto evitare che l'applicazione del tasso legale degli interessi per il caso di mora, ora automatica, potesse finire per costituire un vantaggio per il debitore che in precedenza fosse stato tenuto alla corresponsione di interessi in misura superiore²¹⁹. Con questa norma si è creato un importante collegamento tra la decorrenza degli interessi prima e dopo la costituzione in mora e ciò, come si vedrà in conclusione di questo paragrafo, ha avuto un impatto rilevante nella ricerca della *ratio* soggiacente alla fattispecie degli interessi moratori.

Un altro mutamento normativo di grande importanza, anche con riferimento alla mora, è stato quello relativo alla determinazione del tasso degli interessi legali di cui all'art. 1284 c.c. Con l'adozione del codice civile del 1942 si decise di mantenere la determinazione del saggio legale d'interesse in misura fissa per legge²²⁰ e questo venne individuato, in linea con altre esperienze europee del tempo,

denaro, non adempiono a funzione risarcitoria». Cfr. anche: Cass. civ., sez. III, 7 maggio 1991, n. 5044, in *Resp. civ. e prev.*, 1992, pp. 380-394, con nota di M. ROZZIO (*Questioni in tema di rivalutazione dei crediti previdenziali*), «*Nelle obbligazioni pecuniarie [...] gli interessi moratori accordati al creditore dal primo comma dell'art. 1224 c.c. hanno funzione risarcitoria rappresentando il ristoro, in misura forfettariamente predeterminata, della mancata disponibilità della somma dovuta*»; Cass. civ., sez. I, 18 febbraio 2000, n. 1834, in *Giust. civ. Mass.*, 2000, p. 386.

²¹⁸ Si veda ancora cap. I e in particolare paragrafi nn. 7 e 8.

²¹⁹ M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 103 nota n. 40; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 356; F. PIRAINO, *Usura e interessi*, in G. D'AMICO (a cura di) *Interessi usurari*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 152-153.

²²⁰ Con l'unificazione dei codici questo tasso fu destinato a valere sia per le obbligazioni civili che per quelle commerciali.

nel 5 per cento in ragione d'anno²²¹.

A fronte di un successivo aumento esponenziale del tasso di inflazione e di un parallelo deprezzamento²²² monetario, per evitare che i debitori si potessero avvantaggiare del loro inadempimento²²³, con legge 26 novembre 1990, n. 353, il saggio legale d'interesse venne elevato al 10 per cento²²⁴. Tuttavia, questa misura particolarmente elevata degli interessi non risultò essere lo strumento più idoneo per contrastare le condotte dilatorie dei debitori: con tale disposizione, anziché colpire i debitori inadempienti si incise in via generale sulla determinazione del saggio legale di interesse; inoltre, in tutti quei casi in cui era ammesso il cumulo tra interessi e deprezzamento monetario, si ebbero degli incrementi eccessivi delle

²²¹ Per un approfondimento storico sulla individuazione dei tassi legali nell'ordinamento italiano a partire dai codici preunitari si veda B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 306-308 e pp. 308-324 per gli sviluppi successivi. Sull'argomento cfr. anche M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., pp. 122-126.

²²² Spesso i termini deprezzamento e svalutazione si trovano utilizzati come sinonimi ma, a stretto rigore, avrebbero un significato diverso: il deprezzamento consiste in una perdita del valore di un bene, come pure può essere la moneta, mentre la svalutazione atterrebbe a un mutamento nei rapporti di cambio tra valute per effetto di interventi di politica monetaria: sul punto cfr. A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 235; F. MASTROPAOLO, *Obbligazione - V) Obbligazioni pecuniarie*, in *Enc. giur.*, XXIV, 1991, p. 17. Analogamente, su inflazione e svalutazione, P. GALLO, *Svalutazione*, in *Dig. civ.*, Agg., VI, 2011, p. 858 osserva che «Rigorosamente parlando il concetto di svalutazione non può essere confuso con quello di inflazione. Gli economisti parlano di inflazione in presenza di un generalizzato incremento del prezzo dei beni e dei servizi; e di svalutazione in caso di riduzione del valore di una valuta nei confronti delle altre. Nel linguaggio corrente spesso i due concetti sono peraltro confusi ed utilizzati quasi come sinonimi. Di una tale imprecisione risente lo stesso linguaggio giuridico, il quale in questa, come del resto in molte altre occasioni, si è limitato a recepire concetti e termini così come sono intesi nel loro significato corrente. In queste condizioni il termine svalutazione può riferirsi sia alla perdita del potere di acquisto della moneta, sia al deprezzamento della moneta nei confronti di altre valute». Così sarebbe forse più preciso parlare di deprezzamento monetario, ma lo stesso legislatore ne fa uso con una certa disinvoltura all'art. 150 disp. att. c.p.c. rubricato «calcolo della svalutazione monetaria»; pertanto, il termine verrà utilizzato in questa sua accezione più lata, come relativo alla generica perdita del potere d'acquisto del denaro: nello stesso senso T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 3-4, nota n. 5.

²²³ Il debitore avrebbe potuto trattenere il capitale presso di sé pagando un interesse nettamente al di sotto del deprezzamento monetario corrente, con evidente svantaggio per il creditore; il debitore, al contempo, avrebbe potuto tentare di impiegare quel denaro per ottenere una remunerazione superiore all'interesse da lui dovuto, lucrando così sul suo inadempimento.

²²⁴ B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 308-324 e pp. 336-348; in particolare, a p. 336 nota n. 2 si indicano i valori particolarmente elevati dei tassi di svalutazione del periodo. Sull'andamento dell'inflazione si veda anche C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 212 nota n. 81. Per un primo commento alla riforma del 1990 si veda E. QUADRI, *La modificazione del saggio degli interessi legali*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1990, 6, pp. 1412-1428.

poste dovute²²⁵.

Così, con legge 23 dicembre 1996, n. 662, il tasso legale venne riportato al 5 per cento e si decise di mutare il sistema di determinazione del saggio d'interessi, rimettendo tale compito al Ministro del Tesoro, tenuto conto del rendimento medio annuo lordo dei titoli di Stato di durata non superiore a dodici mesi e del tasso d'inflazione registrato nell'anno²²⁶. Ebbene, proprio l'individuazione di tali fattori come referenti per la determinazione del saggio legale d'interesse, come si vedrà, è rivelatrice di importanti informazioni sulle *rationes* sottese agli interessi monetari. Ancora, negli ultimi anni il legislatore è intervenuto in due occasioni sul piano della misura del saggio d'interesse per alcune ipotesi specifiche, innalzandone sensibilmente la misura.

²²⁵ Il cumulo è riconosciuto sia nei debiti di valore (cfr. nota successiva n. 240), dove assume particolare importanza il risarcimento dei danni da illecito extracontrattuale (sui quali si veda però *infra*, paragrafo n. 6), sia nei crediti di lavoro, dove tale computazione è stata stabilita per legge dall'art. 429, terzo comma, c.p.c. A questo si aggiunga che, sebbene la giurisprudenza si sia indirizzata nel senso della esclusione del cumulo tra interessi e maggior danno nelle obbligazioni pecuniarie, negli anni Ottanta vi furono alcune decisioni della Corte di Cassazione di segno opposto, tra cui si possono ricordare: Cass. civ., sez. II, 6 giugno 1981, n. 3661 in *Giust. civ. Mass.*, 1981, pp. 1290-1291 e Cass. civ., sez. lav., 13 febbraio 1987, n. 1607, in *Mass. Giur. it.*, 1987, p. 250. Sulla questione intervennero le Sezioni Unite per escludere la cumulabilità, Cass. civ., SS. UU., 1 dicembre 1989, n. 5299 in *Foro it.*, 1990, I, pp. 427-450 con nota di A. DI MAJO (*Interessi e svalutazione tra risparmiatori e pensionati*), dove si richiamarono altri precedenti in materia e si affermò inequivocabilmente che «*Se poi si considera che agli interessi moratori, dovuti ai sensi del primo comma, viene riconosciuta, per opinione generalmente accolta, una "funzione (anche) risarcitoria del danno minimo da ritardo" (v., da ultimo, SS.UU. nn. 2368-86, 1680-88, 2261-88 citt.), appare ineludibile la conclusione che l'ulteriore risarcimento" non differisce, per natura e per presupposti, dal danno liquidato nella misura degli interessi legali e non può avere, pertanto, ad oggetto che l'"eccedenza" rispetto all'indennizzo già coperto dagli interessi moratori*». Per approfondimenti su questi profili si vedano anche: B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 314-319; C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 222, il quale osserva che «*condivisibilmente la giurisprudenza è sempre stata costante, nel corso del tempo, a non ammettere il cumulo tra interessi e rivalutazione (ed accordando, dunque, a titolo di ristoro del c.d. maggior danno, unicamente il differenziale tra i primi e la seconda)*» e richiama in tal senso Cass. civ., sez. I, 6 giugno 2006, n. 23670 in *Arch. Giur. opere pubbl.*, 2006, pp. 1175-1200; M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., p. 126. Cfr. anche: G. VALCAVI, *In tema di indennizzo e lucro del creditore: a proposito di interessi e di rivalutazione monetaria*, in *Foro it.*, 1988, I, pp. 2318-2321 in commento a Cass. civ., sez. lav., 14 gennaio 1988, n. 260, il cui testo è reperibile in *Foro it.*, 1988, I, pp. 384-387; A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie: in caso di ritardo nel pagamento è possibile cumulare interessi e svalutazione?*, in M. BESSONE *Casi e questioni di diritto privato*, 1993, V, pp. 300-320; O. CAPOLINO, *Interessi*, in *Dig. civ., Agg.*, I, 2000, pp. 518-524.

²²⁶ Il primo decreto fu emanato 10 dicembre 1998 e ridusse il tasso legale al 2,5 per cento. Recentemente, con decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 7 dicembre 2016 è stata fissata la misura legale degli interessi, a decorrere da gennaio 2017, nello 0,1 per cento.

Il d. lgs., 9 ottobre 2002, n. 231, adottato in attuazione della direttiva 2000/35/CE per la lotta contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali, prevede la misura del saggio di mora nel ‘tasso di riferimento’²²⁷ aumentato di otto punti percentuali²²⁸, salvo diverso accordo tra le parti nei limiti stabiliti dall’art. 7²²⁹.

Successivamente, con il d.l., 12 settembre 2014, n. 132, contenente «*Misure urgenti per la degiurisdizionalizzazione ed altri interventi per la definizione dell’arretrato in materia di processo civile*», conv. con l., 10 novembre 2014, n. 162, tale tasso speciale è stato esteso agli interessi legali dovuti a partire dal momento di instaurazione del procedimento giudiziale o arbitrale²³⁰, salvo le parti non abbiano individuato convenzionalmente una misura diversa²³¹.

Alcuni aspetti peculiari di queste discipline verranno approfonditi successivamente, al momento di trattare del tema dell’usura. In questo momento preme porre l’accento sul fatto che, individuando la misura del tasso in quello ‘di riferimento’ maggiorato di otto punti percentuali, in una situazione economica quale quella

²²⁷ Il ‘tasso di riferimento’ consiste nel tasso di interesse applicato dalla Banca Centrale Europea alle sue più recenti operazioni di rifinanziamento principali.

²²⁸ Inizialmente si prevede un aumento di sette punti, poi elevato a otto nel 2012.

²²⁹ Cfr. D. SINESIO, *Gli interessi*, cit., pp. 444-445; C.M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., pp. 221-222; G. DI MARTINO, *Interessi moratori e punitivi tra risarcimento e sanzione*, Napoli, Ed. Sc. It., 2010, pp. 175-228.

²³⁰ L’art. 1284, quarto e quinto comma, c.c., stabilisce che «4- Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali. 5- La disposizione del quarto comma si applica anche all’atto con cui si promuove il procedimento arbitrale».

²³¹ Si sottolinea che queste norme non creano delle tipologie speciali di interessi, ma incidono sulla loro misura a determinate condizioni. In questo senso il Tribunale di Firenze, rispetto a una richiesta generica di pagamento degli interessi legali, ha ritenuto che fosse corretto quantificarli nella speciale misura di cui all’art. 1284, quarto comma, c.c.: Trib. Firenze, 24 gennaio 2017, n. 222, reperibile su *ilcaso.it*, secondo cui si tratta di una «disposizione che mira chiaramente a disincentivare le tattiche dilatorie del debitore di somme di denaro nel processo, e che sotto tale profilo si pone in linea con la stessa ratio già perseguita in generale dal D. Lgs. n. 231/02 in materia di ritardo nei pagamenti nelle transazioni commerciali. Ovvio che il nuovo tasso maggiorato [...] costituisce a tutti gli effetti vero e proprio tasso legale. [...] Ove il procedimento abbia ad oggetto una obbligazione pecuniaria, a fronte di una richiesta di pagamento anche degli interessi legali, senza ulteriori specificazioni, gli interessi applicabili saranno quindi quelli “maggiorati” di cui al combinato disposto di cui agli artt. 1284, IV co., c.c. e D. Lgs. n. 231/02». Su questa innovazione normativa si vedano fin da ora i rilievi di: G. D’AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, in G. D’AMICO (a cura di) *Interessi usurari*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 39-42; S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, in G. D’AMICO (a cura di) *Interessi usurari*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 49-78; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 215-216 nota n. 428.

attuale, caratterizzata da una forte espansione monetaria ad opera della BCE e da un generale annientamento dei livelli dei tassi di interesse²³², in queste fattispecie di interessi si veicolano delle evidenti funzioni deterrenti e sanzionatorie²³³ delle quali si deve tenere conto nell'interpretazione complessiva delle norme sugli interessi monetari²³⁴.

Poi, aspetto assolutamente centrale nella disciplina risarcitoria per inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, è stata l'introduzione della risarcibilità del maggior danno nel secondo comma dell'art. 1224 c.c.²³⁵. Già nell'ordinamento francese, con intervento normativo del 1900, si prevede la risarcibilità del maggior danno per il caso di mala fede del debitore; ma la fattispecie introdotta dal legislatore italiano appare maggiormente legata alla previsione generale adottata dal BGB nel § 288²³⁶. Questa norma è stato oggetto di ampi dibattiti in dottrina e in giurisprudenza, con riflessioni che hanno coinvolto le stesse fondamenta delle obbligazioni pecuniarie, come la portata del principio nominalistico.

Attraverso questa disposizione si è consentito al creditore pecuniario rimasto

²³² Come già rilevato, a partire da gennaio 2017 il tasso legale d'interesse è stato fissato nella misura dello 0,1 per cento. Inoltre, il Tasso Ufficiale di Riferimento (TUR) è stato portato allo zero per cento a partire da marzo 2016.

²³³ A questo proposito, la recente decisione delle Sezioni Unite circa l'ammissibilità o meno nel nostro ordinamento dei cc.dd. *punitive damages*, nella parte ricognitiva della motivazione annovera tra le ipotesi di misure sanzionatorie proprio gli interessi di mora maggiorati nelle transazioni commerciali: «Non possono valere tuttavia a sopprimere quanto è emerso dalla traiettoria che l'istituto della responsabilità civile ha percorso in questi decenni. In sintesi estrema può dirsi che accanto alla preponderante e primaria funzione compensativo riparatoria dell'istituto (che immancabilmente lambisce la deterrenza) è emersa una natura polifunzionale [...] che si proietta verso più aree, tra cui sicuramente principali sono quella preventiva (o deterrente o dissuasiva) e quella sanzionatorio-punitiva. [...] Indispensabile riscontro di questa descrizione è il panorama normativo che si è venuto componendo. [...] L'elenco di "prestazioni sanzionatorie", dalla materia condominiale [...] al ritardo di pagamento nelle transazioni commerciali (D. Lgs. n. 231 del 2002, artt. 2 e 5) è ancora lungo», cfr. Cass. Civ., SS. UU., 5 luglio 2017, n. 16601, ora reperibile con il nuovo servizio *SentenzeWeb* della Corte di Cassazione al sito <http://www.italggiure.giustizia.it/sncass/>. In argomento pare opportuno richiamare C. SCOGNAMIGLIO, *Principio di effettività, tutela civile dei diritti e danni punitivi*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, 4, pp. 1120-1135 e poi, a seguito della decisione delle Sezioni Unite, C. SCOGNAMIGLIO, *Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio*, in *Resp. civ. e prev.*, 2017, 4, pp. 1109-1122.

²³⁴ Si avrà poi occasione nel quarto capitolo di approfondire la rilevanza di queste innovazioni legislative nel settore dell'usura e la loro effettiva portata applicativa.

²³⁵ Circa la situazione normativa previgente si veda cap. I, paragrafo n. 8.

²³⁶ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 441.

insoddisfatto di richiedere, oltre agli interessi moratori, anche il maggior danno eventualmente subito; a differenza del diritto agli interessi, però, che non richiede alcuna prova, per ottenere il maggior danno si applicano le regole ordinarie in tema di risarcimento e quindi questo dovrà essere puntualmente provato²³⁷.

Questo pregiudizio (differenziale) può declinarsi sia in danno emergente, come gli interessi che il creditore abbia dovuto pagare per aver dovuto reperire altrove quella disponibilità monetaria che gli era dovuta dal debitore, sia in lucro cessante, cioè nel guadagno che il creditore avrebbe potuto ottenere allocando in un certo modo le somme dovute ma che è mancato a causa dell'inadempimento da lui subito²³⁸.

Tra le varie ipotesi di danno in discorso, storicamente ha assunto un ruolo del tutto peculiare quello del deprezzamento monetario che può intervenire durante il periodo di mora. Senza voler andare oltre gli ambiti d'indagine prefissati in questo lavoro, pare comunque opportuno spendere alcune parole su questo argomento che tocca uno degli aspetti più importanti di tutto il campo delle obbligazioni pecuniarie.

A ben vedere, da un punto di vista strettamente naturalistico, il deprezzamento monetario è un danno emergente, poiché si concreta in una diminuzione patrimoniale effettiva²³⁹, mentre il lucro cessante consiste qui in un ipotetico mancato provento per non aver potuto allocare produttivamente il denaro in un certo modo.

Orbene, questa constatazione pone l'interprete di fronte a un bivio importante: ci si deve interrogare sulla portata del principio nominalistico, in forza del quale «*I debiti pecuniari si estinguono con moneta avente corso legale nello Stato al tempo*

²³⁷ Evidentemente, per ottenere il riconoscimento del danno per la parte eccedente gli interessi, si dovrà provare il danno integralmente subito. In tal senso cfr. B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 316. Si vedano anche M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 105-108; C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 211-224; C.M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., pp. 230-239.

²³⁸ C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni – Art. 1218-1229*, cit., pp. 349-350; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 336.

²³⁹ Le cause del deprezzamento monetario possono essere diverse e non sempre è possibile individuarle: A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 235, richiamando Nussbaum, ricorda come nessuno sia mai ben riuscito a comprendere le cause immediate del deprezzamento che colpì il dollaro nel 1939.

del pagamento e per il suo valore nominale» (art. 1277, primo comma, c.c.), chiedendosi se questo si arresti di fronte alla situazione di mora o meno, ovvero, detto in altre parole, se la mora finisca sostanzialmente per trasformare le obbligazioni di valuta in obbligazioni di valore²⁴⁰.

Nel primo caso, il creditore potrà chiedere a titolo di maggior danno il deprezzamento monetario subito, sotto forma di danno emergente; diversamente, tale pregiudizio non sarà ristorabile.

La posizione prevalente vede nel principio nominalistico la regola propria di tutte le obbligazioni pecuniarie, indipendentemente dal momento e dalla situazione che

²⁴⁰ Il principio nominalistico concerne tutte le obbligazioni di valuta, ossia, nella definizione tradizionale, quelle obbligazioni che hanno come oggetto immediato ed *ab origine* una somma di denaro; a queste si contrappongono le obbligazioni di valore, per le quali il denaro può costituire soltanto un referente successivo ed eventuale, come nel caso del risarcimento danni da fatto illecito. In quest'ultimo gruppo di ipotesi, poiché attraverso il risarcimento si deve pervenire alla completa reintegrazione del patrimonio del danneggiato, il deprezzamento monetario entra a far parte del danno stesso e viene riconosciuto attraverso l'attualizzazione del valore del pregiudizio, espresso in moneta, dal tempo del danno a quello della riparazione dovuta. La distinzione tra obbligazioni di valuta e obbligazioni di valore, oggi pacificamente recepita dalla giurisprudenza, viene fatta risalire a T. ASCARELLI, *La moneta - considerazioni di diritto privato*, Padova, Cedam, 1928, con particolare attenzione alle pp. 141-145 e 231-234. e fu coniata proprio per arginare la portata del principio nominalistico: T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie - Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 3 osserva che «*Si potrebbe addirittura dire che non vi sia altro settore del diritto privato in cui sia così marcato e riconoscibile il 'segno' lasciato da un singolo studioso; dottrina e giurisprudenza hanno nella sostanza accolto idee e linguaggio pienamente ascarelliani, semmai lavorando per correzioni e aggiustamenti, ma senza mai più mettere in discussione quell'impianto di base (con l'unica eccezione forse di Rosario Nicolò [...])*». Sul principio nominalistico cfr. C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., pp. 147-149; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie - Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 61-92; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 136-158 e pure B. INZITARI, *Le obbligazioni pecuniarie: inflazione e maggior danno*, in G. VISINTINI (diretto da) *Trattato della responsabilità contrattuale*, Padova, Cedam, 2009, I, pp. 274-276; F. MASTROPAOLO, *Obbligazione - V) Obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 7-8; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 521-551; A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 233-260. Cfr. anche N. IRTI, *Inflazione e rapporti tra privati*, in *Giust. civ.*, 1981, II, pp. 308-313; A. DI MAJO, *Il controllo giudiziale del principio nominalistico - Profili comparatistici*, in C.M. MAZZONI - A. NIGRO (a cura di) *Credito e moneta*, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 763-786; D. SINESIO, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Obbligazioni - Il rapporto obbligatorio*, in N. LIPARI E P. RESCIGNO (diretto da), *Diritto civile*, III, I, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 396-399. Con specifico riferimento alla distinzione tra obbligazioni di valuta e obbligazioni di valore si rimanda a C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., pp. 149-156; C. COLOMBO, *Art. 1224 - Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 202-208; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie - Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 1-40; F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, in SACCO R. (diretto da), *Trattato di diritto civile, Le obbligazioni - I*, Torino, UTET, 2015, pp. 509-511; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 158-179; A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 261-273; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 563-583.

si vogliono prendere in considerazione e quindi anche per la fase della mora²⁴¹. Tuttavia, per ovviare alla rigidità di questa condizione e alla luce del fenomeno inflattivo crescente, la giurisprudenza²⁴² riconobbe il diritto dei creditori al danno da svalutazione monetaria, ma non come danno emergente, piuttosto sotto le mentite spoglie del lucro cessante, dimostrando che se avessero ottenuto l'adempimento di quella prestazione monetaria essi sarebbero stati in grado di sottrarre il capitale, in tutto o in parte, all'inflazione²⁴³.

²⁴¹ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 88-92; A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 289 e 292-293; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 343. Del resto, proprio il fatto che la giurisprudenza abbia tentato in vario modo di riconoscere la svalutazione *sub specie damni*, provando che si sarebbe potuta evitare in caso di tempestivo adempimento, muove necessariamente dalla premessa della non risarcibilità in sé del deprezzamento monetario. Peraltro si vedano le osservazioni di A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 288-289 secondo cui la risarcibilità del maggior danno si sarebbe voluta iscrivere, almeno nelle intenzioni del legislatore, proprio tra le limitazioni al principio nominalistico e in tal senso richiama la Relazione al Re per il codice civile del 1942, n. 592, secondo cui «L'alterazione del valore della moneta dovuta può verificarsi durante la mora del debitore. Il caso non è previsto espressamente, perchè esso si risolve in un danno, che è risarcibile secondo gli articoli 1218 e 1224, secondo comma. Ugualmente inutile doveva apparire la soluzione del problema del rischio delle oscillazioni di cambio nel debito di moneta estera. Questo rischio è a carico del creditore fino alla scadenza dell'obbligazione, in base all'art. 1278; successivamente è danno prodotto dalla mora del debitore, risarcibile in aggiunta agli interessi (art. 1224, secondo comma)». Favorevole al riconoscimento del maggior danno da svalutazione è O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 75-76; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 561-563, invece, esclude che il secondo comma dell'art. 1224 c.c. possa essere inteso quale limitazione dell'operatività del principio nominalistico.

²⁴² Tra le pronunce in tal senso possiamo richiamare Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 1951, n. 47 in *Foro it.*, 1951, I, 163-169 con nota di T. ASCARELLI (*In tema di risarcimento dei danni di mora nei debiti pecuniari*) e Cass. civ., sez. I, 19 ottobre 1977 n. 4463, in *Foro it.*, 1979, I, pp. 336-346 con nota di A. AMATUCCI (*Certezze acquisite e dubbi residui in materia di incidenza della svalutazione monetaria sulla responsabilità del debitore*). Cfr. sul punto A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 293; C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 213.

²⁴³ Appare subito evidente il vizio di questa ricostruzione: dover provare che si sarebbe ottenuto un certo provento da un investimento, non è altro che la semplice dimostrazione di un lucro cessante. Per maggior chiarezza, poniamo il caso di un arco temporale di un anno con un tasso di inflazione dell'1,5 per cento. Il creditore rimasto insoddisfatto per quel tempo, per ottenere il risarcimento del danno per il deprezzamento monetario subito, dimostra che se avesse potuto disporre del capitale a lui dovuto avrebbe acquistato dei titoli di stato con rendimento netto al 2 per cento annuo. Ebbene, in questo caso sembrerebbe logico riconoscere al creditore un maggior danno rispetto al 2 per cento della somma che gli era dovuta e non certo rispetto al saggio d'inflazione dell'1,5 per cento. In questo senso, C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni – Art. 1218-1229*, cit., pp. 351-352 e nota n. 6, trattando della prova del danno da svalutazione, afferma che un soggetto potrebbe dimostrare che se avesse ricevuto il tempestivo adempimento avrebbe investito il denaro acquistando beni sottratti alla svalutazione ma «In realtà [...] la prova del reimpiego del denaro in uno specifico investimento condurrebbe alla necessità di computare non la generale diminuzione del potere di acquisto della moneta ma il particolare aumento di prezzo del bene che sarebbe stato oggetto dell'investimento o che non sarebbe stato alienato: aumento di

Ma come si è avuto modo di accennare, durante gli anni Settanta in Italia vi fu un periodo di forte inflazione e nel tentativo di rafforzare la tutela dei creditori, che per sottrarsi alle pastoie del principio nominalistico dovevano fornire la non semplice prova del mancato investimento, la Suprema Corte di Cassazione, con una decisione fortemente innovativa, ammise la risarcibilità del danno da svalutazione come danno emergente patito *ex latere creditoris*, senza bisogno di alcuna prova trattandosi di fatto notorio e quindi facilmente determinabile²⁴⁴. Se da un lato questa soluzione risultava corretta sul piano ricostruttivo, in quanto coglieva la vera natura del deprezzamento monetario sotto forma di danno emergente, d'altra parte essa restringeva drasticamente l'ambito applicativo dell'art. 1277 c.c.

La Corte di Cassazione è tornata immediatamente sulla questione con numerosi interventi, molti dei quali a Sezioni Unite²⁴⁵, per ribadire la risarcibilità del deprezzamento monetario solo indirettamente. Queste numerose decisioni, poi, si sono incentrate sul problema della prova dovuta dal creditore: inizialmente,

prezzo in cui possono concorrer insieme la svalutazione monetaria e le specifiche variazioni di valore del bene o delle sue singole componenti». Si vedano anche le riflessioni di A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 291-924. A questo problema poi, se ne potrebbe aggiungere un altro, talvolta trascurato. Il bene denaro è tendenzialmente reperibile sul mercato; tendenzialmente perché a seconda degli importi che vengono richiesti i procedimenti per la concessione dei finanziamenti possono diventare particolarmente complessi e lunghi e non pare ragionevole pretendere che un creditore, che magari fa ancora affidamento sulla puntuale soddisfazione da parte del suo debitore, si debba imbarcare in articolate e complesse richieste di credito; inoltre, normalmente, i costi per ottenere l'erogazione di una disponibilità monetaria sul mercato sono quasi sempre superiori ai rendimenti degli investimenti di base (prestiti obbligazionari ecc.). Ma a parte questo, laddove un soggetto fosse in grado di ricorrere a linee di credito vantaggiose per un determinato investimento, allora questi avrebbe l'onere di provvedere in tal senso e, quindi, potrebbe poi chiedere a titolo di maggior danno soltanto il costo sostenuto per procurarsi la provvista necessaria ad effettuare quell'investimento. Così, riprendendo l'esempio precedente, se il costo del finanziamento fosse dell'1 per cento (cosa peraltro alquanto improbabile), il creditore potrebbe comunque reperire la somma necessaria e ottenere un guadagno dell'1 per cento (rendimento netto del 2 meno il costo sostenuto di 1) e quindi il lucro cessante ammonterebbe soltanto all'1 per cento (pari al costo del finanziamento ottenuto). Senza dilungarsi oltre, risulta abbastanza chiaro come le varianti in punto di prova siano molteplici e indubbiamente complesse.

²⁴⁴ Cass. civ., sez. III, 30 novembre 1978, n. 5670 in *Giust. civ.*, 1978, I, pp. 1909-1914 con nota di M. FINOCCHIARO (*Debiti di valuta, mora debendi, rivalutazione monetaria*). Ma in tal senso si veda già Cass. civ., sez. I, 24 febbraio 1965, n. 310, in *Foro it.*, 1965, I, pp. 704-706, che comunque A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 292 nota n. 401 definisce una pronuncia «*isolata*». Su questo si veda anche E. QUADRI, *Svalutazione monetaria e principio nominalistico*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, II, pp. 404-407 che richiama, oltre Cass. n. 310/1965, anche diverse decisioni di merito.

²⁴⁵ Possiamo qua richiamare Cass. civ., SS. UU., 4 luglio 1979, n. 3776 in *Giur. it.*, 1979, I, pp. 1410-1421 e Cass. civ., SS. UU., 25 ottobre 1979, n. 5572 in *Giur. it.*, 1980, I, pp. 452-464, con nota di C. PIRIA (*Svalutazione monetaria: la decisione delle Sezioni unite*).

nell'intento di snellire l'onere probatorio, si crearono delle categorie astratte di creditori e un soggetto avrebbe dovuto soltanto dimostrare la sua appartenenza ad un certo gruppo per poter fruire di presunzioni probatorie circa il danno subito²⁴⁶. Successivamente, per semplificare la situazione che si era venuta a creare, le Sezioni Unite²⁴⁷ hanno rimosso il riferimento alle categorie²⁴⁸ e hanno riconosciuto che, attraverso il meccanismo presuntivo, qualsiasi creditore può dimostrare di aver subito un maggior danno almeno pari alla differenza tra il rendimento medio annuo netto dei titoli di stato di durata non superiore a dodici mesi e il tasso legale

²⁴⁶ Peralto, alle diverse categorie corrispondevano diversi criteri di individuazione del pregiudizio patito.

²⁴⁷ Cass. civ., SS. UU., 16 luglio 2008, n. 23 in *Foro it.* 2008, I, pp. 2786-2810 con note di R. PARDOLESI e S.M. SEPE. È interessante osservare che nel principio di diritto adottato in questa sentenza si fa riferimento al solo rendimento dei titoli di stato e ciò sarebbe in linea col fatto che l'oggetto del risarcimento dovrebbe essere il mancato investimento e non il deprezzamento monetario. Tuttavia, nella motivazione della sentenza, accanto al rendimento obbligazionario statale si fa riferimento anche al tasso di inflazione se maggiore: «*Tutto insomma concorre all'adozione di un'interpretazione che si risolva nel riconoscere al creditore di somme di denaro non corrisposte dal debitore in mora un maggior danno - ex art. 1224 c.c., comma 2 - corrispondente alla differenza tra il tasso di rendimento netto (dedotta l'imposta) dei titoli di Stato di durata non superiore ai dodici mesi (o tra il tasso di inflazione se superiore) e quello degli interessi legali (se inferiore)*»; quindi non è chiaro quali siano i referenti di questo danno. Evidentemente, se si riconoscesse il danno nella misura del tasso di inflazione si finirebbe di fatto per tornare alla decisione del 1978, cioè di riconoscere il pregiudizio da deprezzamento in sé come danno da svalutazione, ancorché mascherato da lucro cessante. In questa decisione si evidenzia chiaramente come negli ultimi anni il problema del maggior danno da svalutazione sia venuto meno poiché, salvo alcuni frangenti marginali, il tasso legale degli interessi si è sempre collocato al di sopra del livello di inflazione e forse questa potrebbe essere la ragione del mancato riferimento, nel principio di diritto, alla svalutazione (se superiore): «*5 [...] Da allora, fatta eccezione per una pressoché insignificante differenza nell'anno 2000 (e per quella preannunciata come verosimile nell'anno 2008 in corso, per il quale il tasso di inflazione pare collocarsi intorno al 3,6% su base annua in relazione al momento di redazione della presente sentenza), il tasso di interesse è stato costantemente superiore al tasso ufficiale di aumento dei prezzi al consumo, sicché la svalutazione è risultata normalmente assorbita per intero dagli interessi legali, con conseguente perdita di rilevanza del problema relativo al risarcimento del maggior danno da svalutazione monetaria*». Ma oggi, nel particolare momento di congiuntura economica in cui ci troviamo, il discorso potrebbe valere anche per i rendimenti dei BOT che a 12 mesi producono addirittura un risultato negativo; questa decisione, invece, muoveva dal dato statistico di un rendimento dei BTP a 12 mesi sistematicamente al di sopra del tasso di interessi. Su questa evoluzione giurisprudenziale cfr. C. COLOMBO, *Art. 1224 - Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 211-224; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 83 nota n. 170; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 336-348; E. QUADRI, *Interessi legali e "maggior danno" nell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie*, in *Corr. giur.*, 2009, 7, pp. 997-1007.

²⁴⁸ Sul superamento della precedente giurisprudenza, si vedano le osservazioni conclusive di A. MALOMO, *Risarcimento da inadempimento di obbligazione pecuniaria*, Napoli, ESI, 2012, pp. 103-110.

d'interesse, restando poi aperta la facoltà di provare danni ulteriori²⁴⁹.

Ciò sinteticamente rilevato sul danno da deprezzamento monetario, in questa sede preme evidenziare che attraverso la previsione della generale risarcibilità del maggior danno, l'ordinamento ha riavvicinato la disciplina dei danni nelle obbligazioni pecuniarie alle coordinate generali delle dinamiche risarcitorie.

Riprendendo ora le fila di questa indagine, alla luce delle ricostruzioni qui prospettate, si devono ricercare le *rationes* sottese a queste norme e la funzione assolta dai relativi interessi di mora.

Durante il periodo medievale questa tipologia di utilità veniva ammessa proprio in virtù della funzione risarcitoria che le veniva riconosciuta: dunque non un meccanismo di arricchimento per il creditore bensì la giusta riparazione del suo patrimonio che aveva subito un detrimento²⁵⁰; in questa linea si collocavano anche le riflessioni di Pothier e Domat²⁵¹.

Nella codificazione napoleonica e in quella italiana unitaria, come si è visto, gli interessi moratori costituivano la misura forfettizzata del danno che poteva essere risarcito per l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie, ma già allora la situazione era notevolmente mutata rispetto al periodo precedente: innanzitutto tale norma si inseriva nella più generale ammissione della liceità degli interessi; inoltre, il riconoscimento degli interessi di mora veniva previsto senza bisogno di prova, per agevolare il creditore di fronte alle particolari difficoltà esistenti in questi casi, ma limitando il risarcimento a una misura preventivamente determinata²⁵².

²⁴⁹ Sul punto sono intervenute ancora una volta le Sezioni Unite, Cass. civ., SS. UU., 23 marzo 2015, n. 5743 reperibile su *SentenzeWeb* Cassazione, che hanno rigettato una domanda di risarcimento del danno da svalutazione ribadendo che la svalutazione, rispetto all'inadempimento di obbligazioni di valuta, non può essere richiesta in sé ma soltanto *sub specie damni*. Resta peraltro il solito problema di cosa venga effettivamente riconosciuto a titolo di maggior danno, se un lucro cessante o proprio la svalutazione e la Suprema Corte sembra nuovamente incorrere in questo vizio affermando che «*Non era stata dunque domandata una somma di denaro, "oltre agli interessi ed al maggior danno da svalutazione monetaria", come si deve nei debiti di valuta ex art. 1224 cod. civ. se si intenda essere indennizzati del maggior danno da svalutazione monetaria rispetto a quello già coperto dagli interessi legali, ma si era formulata una domanda che implicitamente, ed erroneamente, assumeva che il debito fosse di valore*».

²⁵⁰ Cfr. cap. I, paragrafo n. 4, nota n. 57.

²⁵¹ Si veda ancora cap. I, paragrafo n. 4.

²⁵² A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 288 richiama le osservazioni di Pothier e l'idea che l'interesse di mora costituisca una liquidazione forfettaria del danno ad opera della legge;

Successivamente il quadro normativo si è evoluto ulteriormente. Con particolare riferimento all'ordinamento italiano, nel 1882 si introdusse in campo commerciale la fattispecie degli interessi di pieno di diritto; nel 1942 si sono integrati gli interessi di pieno diritto nella codificazione unitaria e si sono apportate le ulteriori innovazioni sopra illustrate.

Si può cercare adesso di individuare le funzioni perseguite attraverso il riconoscimento degli interessi di mora, nelle varie ipotesi in cui questi sono previsti. Certamente la loro collocazione all'interno delle dinamiche risarcitorie, seppur con le peculiarità che connotano la struttura dell'art. 1224 c.c., sembrerebbe attrarre questo istituto all'interno di tali logiche²⁵³, ma non si possono trascurare tutti gli elementi che pure contribuiscono a caratterizzare questa fattispecie.

Innanzitutto è importante tenere conto di come viene determinato il saggio legale d'interesse: i criteri previsti dall'art. 1284, primo comma, c.c., cioè il rendimento dei titoli di Stato e il saggio d'inflazione, portano a individuare il tasso legale degli interessi in una misura orientata verso il rendimento minimo del denaro, cioè verso quella remuneratività che può essere agevolmente reperita sul mercato dall'individuo medio²⁵⁴.

Pothier giustificava l'impossibilità di richiedere il maggior danno attribuendo a questa forfezzazione carattere transattivo. Peraltro, il di Majo evidenzia che «*Non è improbabile che la dottrina del diritto comune sia pervenuta a questo risultato per aggirare il divieto canonistico delle usurae e l'estremo rigore con cui la dottrina canonistica aveva ammesso la prestazione di interessi in caso di mora*». O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 70-71, nota n. 4, riporta un interessante passaggio del lavoro di Pothier secondo il quale «*siccome variano infinitamente i differenti danni ad interessi che possono risultare dal ritardo nell'adempimento di questa sorta di obbligazioni, e siccome è altrettanto difficile il prevederli, quanto il giustificarli, così la legge ha creduto di regolarli e quasi transigerli a un quid fisso. Ciò si è fatto riconducendoli agli interessi della somma dovuta e valutarli alla ragion comune*».

²⁵³ Un indice importante del collegamento tra interessi di mora e funzione risarcitoria è espresso certamente dal rapporto tra il primo e il secondo comma dell'art. 1224 c.c., nel senso che dal danno eventualmente subito dal creditore si dovranno decurtare gli interessi di mora, i quali, in questo modo, quantomeno da un punto di vista formale, andranno a coprire proprio una parte del danno. Peraltro, come è stato rilevato, se non vi fossero stati gli interessi di mora, nella maggior parte dei casi vi sarebbero stati comunque gli interessi *ex art.* 1282, primo comma, c.c.

²⁵⁴ B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 308-309, da un punto di vista storico, evidenzia che il tasso di interesse legalmente fissato, salvo particolari finalità contingenti, tende a corrispondere alla «*produttività media del denaro*» di modo che il creditore possa ottenere «*la liquidazione degli interessi in una misura che si presuppone omogenea (o tendenzialmente omogenea) a quella di mercato*»; U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, Giuffrè, 1964, pp. 192-193 afferma che «*Si presume, in altre parole, che il danaro venga impiegato*

Così nel caso più comune di scadenza di obbligazione pecuniaria senza particolari accordi tra le parti, il creditore avrà diritto ad ottenere gli interessi di mora al tasso legale: in questo modo l'ordinamento riconosce al soggetto cui spetterebbe la disponibilità monetaria una remunerazione di base del capitale a lui dovuto, non dissimilmente da quanto accadrebbe in caso di applicazione dell'art. 1282, primo comma, c.c.²⁵⁵.

A questo si deve aggiungere che, secondo l'opinione prevalente, la decorrenza degli interessi di mora esclude quella degli interessi corrispettivi²⁵⁶ e che l'art. 1224, primo comma, c.c. stabilisce che «*Se prima della mora erano dovuti interessi in misura superiore a quella legale, gli interessi moratori sono dovuti nella stessa misura*»: pertanto, nel caso di un mutuo con tasso d'interesse superiore al saggio legale, alla scadenza dell'obbligazione principale il debitore sarà tenuto a corrispondere quel medesimo tasso che doveva in precedenza, assicurando così anche in questo caso la medesima remunerazione che prima era dovuta; oppure ancora, nell'ipotesi non frequentissima di debito *quérable*, nel qual caso si può avere un primo periodo di interessi al tasso legale *ex art.* 1282, primo comma, c.c. e, a seguito della costituzione in mora, degli interessi a diverso titolo (1224 c.c.) ma pur sempre al medesimo saggio.

e frutti, per lo meno della misura (certamente ottimistica se si fa riferimento alla media per così dire normale dell'investimento bancario del piccolo risparmiatore) indicata dall'art. 1284»; F. PIRAINO, *Usura e interessi*, cit., p. 153.

²⁵⁵ Da qui si può sottolineare fin da ora una forte analogia tra queste due fattispecie.

²⁵⁶ Gli interessi moratori subentrano ai corrispettivi in quelle particolari ipotesi nelle quali in un primo momento erano dovuti gli interessi *ex art.* 1282, primo comma, c.c. e poi si è passati a una situazione di mora, come potrebbe accadere per un'obbligazione convenzionalmente *quérable*. Nella maggioranza dei casi, piuttosto, alla scadenza del termine di pagamento si integreranno i presupposti per l'applicazione di entrambe le norme ma troverà applicazione direttamente l'art. 1224, primo comma, c.c. in quanto norma speciale. In tale ottica possiamo richiamare T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 345 ove si afferma che «*nel sistema del codice vigente tra gli interessi corrispettivi, decorrenti sulla somma liquida ed esigibile, e quelli moratori, conseguenti alla mora, si realizza di regola un assorbimento dei primi entro i secondi. Dunque le due categorie di interessi sono concettualmente distinte, ma, stante il normale allineamento del giorno della loro decorrenza, per effetto della combinazione tra il principio dies interpellat pro homine e la regola di portabilità del debito, decorrono gli interessi di cui all'art. 1224 cod. civ. senza che vi sia il tempo perché sorgano quelli ex art. 1282 cod. civ.*»; si veda anche S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, cit., p. 58. Sembra essere di diverso avviso C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni – Art. 1218-1229*, p. 338 secondo il quale gli interessi di cui all'art. 1282 c.c. elidono e sostituiscono quelli di mora; cfr. pure e C.M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., pp. 224-225.

Pertanto, anche se siamo all'interno della mora del debitore, con queste disposizioni si tende a perseguire il medesimo risultato di base, cioè quello di riconoscere al creditore pecuniario, ingiustificatamente privo di una certa disponibilità monetaria, le utilità minime che quella disponibilità è capace di produrre²⁵⁷; del resto non sarebbe logico attendersi che dal momento della mora il capitale cessi di essere produttivo.

Qualche parola a parte merita l'ipotesi degli interessi di mora stabiliti in misura convenzionale. In prima battuta appare evidente l'analogia, da più parti rimarcata, tra interessi di mora e clausola penale e così si è spesso colta la funzione dei primi nella quantificazione preventiva del danno; tuttavia, si devono pur sempre tenere in considerazione le specificità proprie delle obbligazioni pecuniarie e del ruolo della moneta²⁵⁸.

Di là dal dato formale della *mora debendi*, sembra corretto ritenere che le parti, nell'individuazione del saggio degli interessi per il caso di mora, terranno conto innanzitutto della remuneratività della disponibilità monetaria di cui trattano, non

²⁵⁷ Sia che l'interesse fosse dovuto al saggio legale sia che le parti ne avessero convenzionalmente stabilito la misura.

²⁵⁸ Evidentemente gli interessi di mora, al pari della clausola penale, costituiscono una quantificazione preventiva e forfetaria di una somma che sarà dovuta in caso di inadempimento. Molti autori, muovendo dall'analogia tra i due istituti, dei quali uno verrebbe ad essere configurato come una *species* dell'altro, hanno sostanzialmente ritenuto di estendere integralmente la disciplina della clausola penale agli interessi di mora, così come per la riducibilità in caso di interessi eccessivi e per la risarcibilità del maggior danno. Tuttavia, come più volte osservato, per una comprensione dell'istituto degli interessi monetari questi devono essere calati nel quadro del tutto peculiare delle obbligazioni pecuniarie. Il problema della riducibilità degli interessi di mora eccessivi sarà affrontato nel quarto capitolo; qua ci si limita ad alcune considerazioni sul secondo profilo, cioè sulla possibilità per le parti di prevedere la risarcibilità del maggior danno una volta che queste abbiano individuato, rispettivamente, la misura della clausola penale e degli interessi di mora. L'art. 1382, primo comma, c.c. stabilisce che «La clausola [...] ha l'effetto di limitare il risarcimento alla prestazione promessa, se non è stata convenuta la risarcibilità del danno ulteriore», mentre l'art. 1224, secondo comma, c.c. prevede che «Al creditore che dimostra di aver subito un maggior danno spetta l'ulteriore risarcimento. Questo non è dovuto se è stata convenuta la misura degli interessi moratori». Nonostante la diversa formulazione letterale delle due disposizioni, l'opinione prevalente propende verso un'equiparazione integrale delle due discipline e quindi ammette anche la possibilità di risarcire il maggior danno in caso di interessi moratori convenzionali: in questo senso cfr. C.M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., 2012, p. 240 e T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 357. Peraltro, in una recentissima riflessione, F. PIRAINO, *Usura e interessi*, cit., pp. 156-160, si è messo efficacemente in discussione tale assunto sottolineando il diverso fondamento sotteso alle due fattispecie, la legge negli interessi e l'autonomia privata nella clausola penale (p. 158); si vedano anche le osservazioni di L. CRISTOFANO, *Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati*, Padova, Cedam, 2001, pp. 247-248.

diversamente dalle altre ipotesi sopra previste; in aggiunta a ciò, esse potranno prevedere una particolare elevazione del saggio, sia come incremento della remunerazione del capitale a fronte di un aumento dei fattori di rischio, sia per preventivare in misura forfetizzata il danno conseguente all'inadempimento dispensando il creditore dal dover fornire la prova relativa. In ogni caso, però, quello che emerge è pur sempre la remuneratività di base immanente alla natura del denaro che accede, come elemento immediato, anche a questa tipologia di interessi²⁵⁹.

Vi sono poi i casi particolari dei ritardi nei pagamenti nelle transazioni commerciali e gli interessi di cui all'art. 1284, quarto e quinto comma, c.c. per i procedimenti giudiziali e arbitrali pendenti, per la cui comprensione assume un ruolo determinante la misura particolarmente elevata del tasso previsto rispetto alla situazione economica contingente. Un saggio tanto elevato²⁶⁰, evidentemente, sarà perfettamente capace di coprire l'utilità di base del denaro, mentre la parte eccedente avrà una destinazione diversa, potendo riguardare il maggior danno specificamente subito dal creditore ma, ancor di più, le finalità deterrente e sanzionatoria alla base di queste innovazioni normative²⁶¹.

A tutto ciò si aggiunga un'altra considerazione non meno importante, che spesso è

²⁵⁹ Diversamente C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 194 sembra ravvisare nel caso di saggio convenzionale di mora superiore a quello dovuto in precedenza un'ipotesi del tutto autonoma sul piano funzionale. Nel nostro lavoro, invece, come illustrato nel testo, si è ritenuto di individuare anche per questa ipotesi un essenziale fondamento remuneratorio.

²⁶⁰ Il saggio è così elevato da aver posto il dubbio che si potesse trattare un'ipotesi legalizzata di usura; ci soffermeremo su questo aspetto nel primo paragrafo del quarto capitolo, ma fin da ora si rimanda alle osservazioni di S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, cit.

²⁶¹ Su questo aspetto si vedano le interessanti considerazioni conclusive di G. DI MARTINO, *Interessi moratori e punitivi tra risarcimento e sanzione*, cit., pp. 266-271: «E' stato evidenziato, più sopra, che, in caso di ritardo, sia il creditore di una «transazione commerciale», che il subfornitore, percepiscono, sempre ed in ogni caso, gli interessi; essi hanno anche diritto al maggior danno ma il riconoscimento di quest'ultimo è subordinato alla prova della sua esistenza e si pone in via alternativa – quantomeno, per la sola parte eccedente - rispetto agli interessi dovuti automaticamente. Per questo, gli interessi previsti dal d.lgs. n. 231 del 2002 e dalla l. n. 192 del 1998 non hanno una natura punitiva in senso stretto e, per così dire, pura, come sarebbe invece qualora si ammettesse, in aggiunta ad essi, l'integrale ristoro del pregiudizio patito dal creditore. Gli stessi interessi, dunque, cumulano «le due funzioni di pena e di indennizzo, in esse però fuse e indistinte», così come avviene – secondo una parte della dottrina – per la clausola penale» (p. 270).

stata sottolineata proprio da quella dottrina che ha messo in dubbio la funzione strettamente risarcitoria degli interessi di mora: non è certo detto che un soggetto avrebbe allocato in maniera redditizia quell'utilità monetaria, magari neppure nel più elementare degli investimenti ma, ciononostante, l'art. 1224, primo comma, c.c. riconosce comunque al creditore pecuniario quel rendimento di base con una presunzione *iuris et de iure*²⁶². Questo a maggior ragione dovrebbe dimostrare che quell'utilità minima, che si può chiamare la redditività di base del denaro, viene riconosciuta a prescindere dal fatto che essa sarebbe stata ottenuta dal creditore, e ciò tanto prima della mora, *ex art.* 1282, primo comma, c.c. quanto in costanza di essa, in forza dell'art. 1224, primo comma c.c. e in entrambi i casi si assicura quel medesimo valore, legale o convenzionale.

In conclusione, l'ordinamento predispone una serie di norme per assicurare al creditore pecuniario la remunerazione del capitale che si trovi nella disponibilità di altri. Tale remunerazione può essere osservata dall'angolo visuale del debitore per la situazione di vantaggio nella quale questi viene a trovarsi, ovvero, dal punto di vista del creditore come la somma che gli è dovuta per essersi privato di una disponibilità monetaria a favore di altri. Ma da qualsiasi parte la si voglia osservare, indipendentemente dal dato formale, la prestazione che si imputa a carico del debitore verso il creditore consiste tendenzialmente sempre nella stessa utilità, cioè nel riconoscimento della remunerazione del denaro²⁶³, nella misura minima

²⁶² A ben vedere, anche l'art. 1231 c.c. *previg.* prevedeva la decorrenza degli interessi di mora a prescindere dalla prova, come compromesso tra la necessità di tutelare il creditore a fronte di una situazione con evidenti problematiche probatorie e quella di non aggravare eccessivamente il debitore; ma certamente oggi il discorso è cambiato, poiché al creditore è concesso di agire per il risarcimento dell'eventuale maggior danno senza con ciò perdere il diritto agli interessi di mora.

²⁶³ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 371, richiamando Nicolò osserva che «*sebbene se ne metta in luce la diversità di ratio, gli interessi moratori sono destinati ad assorbire quelli corrispettivi; e se gli uni vengono a sostituirsi agli altri, significa anche che v'è però una sostanziale identità di fondamento. Stando alle parole del Nicolò, i primi costituirebbero addirittura una species dei secondi: «la corresponsione degli interessi nella misura legale non può considerarsi in sé, almeno di regola, una forma di risarcimento, perché essa non è che applicazione concreta del principio più generale per il quale crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto (art. 1282)»* [...] Dunque rimane confermata l'idea che il fondamento sostanziale dei diversi tipi di interesse sia il medesimo: e tuttavia, come si evince dalla Relazione al codice, con la mora si realizza una 'trasformazione' del titolo degli interessi da corrispettivi in moratori». Cfr. poi: U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, cit., pp. 192-193 dove si riconosce nel saggio individuato

individuata per legge ovvero in quella determinata dalle parti.

5. Gli interessi sulle somme liquide ed esigibili e il difficile coordinamento tra gli articoli 1282 e 1224 del codice civile.

L'articolo 1282, primo comma, c.c., riprendendo sostanzialmente il contenuto dell'art. 41 del codice di commercio del 1882, il quale a sua volta fu erede del codice di commercio tedesco del 1861²⁶⁴, stabilisce la decorrenza di pieno diritto degli interessi legali sui crediti pecuniari liquidi ed esigibili.

Questa regola, assieme alla libertà di prestare a interessi e alla presunzione di onerosità nel mutuo, è espressione del riconoscimento del principio di naturale fecondità del denaro²⁶⁵. Alla luce della ricostruzione storica svolta nel primo capitolo, appaiono piuttosto evidenti le ragioni per le quali in questa disposizione si faccia riferimento alle sole obbligazioni pecuniarie, mentre si devono spendere alcune parole su gli altri due elementi.

Si è discusso sulla necessità dell'elemento della liquidità, tanto che esso mancava nel progetto del libro delle obbligazioni²⁶⁶: l'idea era che, poiché si voleva tutelare la produttività del denaro, la decorrenza degli interessi sarebbe dovuta dipendere solo dall'esigibilità della prestazione e non anche dalla sua liquidità; tuttavia, per timore che la disposizione potesse dare luogo ad un'eccessiva espansione dei risarcimenti, dove il credito è tipicamente illiquido²⁶⁷, si ritenne necessario

dall'art. 1284 la misura presunta della naturale produttività del denaro e di afferma che l'art. 1224, prendendo atto di ciò, si limita a perpetuare le corresponsione di tale utilità; F. PIRAINO, *Usura e interessi*, cit., pp. 152-156; C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 193; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 103-104, il quale propone un'integrazione delle due discipline. Si vedano anche le interessanti ricognizioni di M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 41-43; peraltro in questo lavoro si opta per un superamento della classificazione degli interessi come frutti civili.

²⁶⁴ Per la ricostruzione storica si rinvia quanto già osservato nei precedenti paragrafi nn. 7 e 8.

²⁶⁵ Ancora oggi, tuttavia, spesso si associa il principio di naturale fecondità del denaro alla sola fattispecie ora prevista dall'art. 1282, primo comma, c.c.

²⁶⁶ Art. 17 del Progetto preliminare al libro delle obbligazioni: cfr. F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 47 e nota n. 112; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 328;

²⁶⁷ Peraltro, tale eventualità parrebbe comunque essere esclusa dal solo riferimento ai «crediti [...] di somme di denaro» (art. 1282, primo comma, c.c.). M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 116 osserva che i compilatori del codice civile, seguendo una certa impostazione della

introdurre questo elemento²⁶⁸.

Più complesso il profilo dell'esigibilità: tale condizione ricorre quando il creditore si trova nella facoltà di richiedere l'adempimento dell'obbligazione, in quanto non sottoposta a condizione²⁶⁹ o a termine²⁷⁰. Uno dei casi principali di esigibilità risulta essere proprio la scadenza del termine²⁷¹ ma, come ampiamente illustrato, nell'adempimento delle obbligazioni pecuniarie, nella normalità dei casi, essa determina l'insorgenza di una situazione di mora, sottraendo un vasto spazio applicativo all'art. 1282, primo comma, c.c., nel quale residuano principalmente le ipotesi di obbligazioni *quérables*²⁷², per le quali non opera la mora automatica *ex*

giurisprudenza precedente che riconosceva gli interessi compensativi nei casi di risarcimento da fatto illecito, avevano appunto eliminato il requisito della liquidità ma «*In seguito questa soluzione è forse apparsa troppo rigida (purtroppo si deve procedere per illazioni in quanto, come già detto, i lavori preparatori non aiutano a comprendere l'intenzione del legislatore) e non conforme a quegli intenti «equitativi» che avevano spinto la nostra giurisprudenza ad abbracciare la tesi degli interessi «compensativi»; ed invero è facile comprendere che la soluzione, meccanicamente applicata può portare ad un arricchimento del danneggiato, il quale, già in base ai principi generali, è protetto nei riguardi dei danni indiretti ricollegabili al fatto illecito, e d'altra parte non subisce il rischio della svalutazione monetaria*». In ogni caso, come si avrà modo di illustrare nel prossimo paragrafo n. 6, la giurisprudenza, per altre vie, è giunta lo stesso a riconoscere pacificamente la debenza degli interessi nel caso di risarcimento da illecito, che vengono chiamati compensativi.

²⁶⁸ T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 328-329, dove si mostra come il problema fosse stato avvertito già in sede di lavori preparatori del codice del commercio; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 103-104; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 657. Cfr. anche C. COLOMBO, *Art. 1282 – Interessi nelle obbligazioni pecuniarie*, in V. CUFFARO (a cura di) *Delle obbligazioni art. 1277-1320* in E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario del codice civile*, Torino, Utet, 2013, p. 34 e C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., pp. 182-185.

²⁶⁹ Lasciamo da parte qui il caso della condizione, non attenendo al rapporto tra le norme in esame sul piano d'indagine prescelto.

²⁷⁰ C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni – Art. 1218-1229*, p. 338 e C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., pp. 184-185; F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, cit., pp. 532-533; G.M. UDA, *Le obbligazioni*, in S. PATTI (a cura di) *Diritto privato*, Padova, Cedam, 2016, p. 419.

²⁷¹ Di ciò ne è conscio anche il legislatore, come risulta dalla Relazione al Re n. 570 dove, nell'individuare gli interessi compensativi, si descrivono i 'corrispettivi' come quelli collegati alla scadenza del termine: «*[...] Gli interessi compensativi, i quali prescindono [...] dalla semplice scadenza del debito (interessi corrispettivi)*».

²⁷² Tra i casi di obbligazione pecuniaria che deve essere adempiuta presso il domicilio del debitore vi è innanzitutto quello dell'accordo in tal senso delle parti; a questo si deve aggiungere poi il caso, non meno importante, di obbligazioni illiquide: la necessità della liquidità ai fini dell'applicazione del terzo comma dell'art. 1182, c.c., in luogo del residuale (e generale) quarto comma, è stata recentemente ribadita dalle Sezioni Unite con la decisione Cass. civ., SS. UU., 13 settembre 2016, n. 17989, reperibile su *SentenzeWeb* Cassazione. In questo caso la Suprema Corte, intervenuta per dirimere un contrasto emerso in sede di legittimità, ha affermato che per l'individuazione del *forum destinatae solutionis* di cui all'art. 20 c.p.c., circa l'elemento della liquidità, non rileva tanto la mera prospettazione fatta dalla parte attrice, come sarebbe in applicazione della regola generale espressa dall'art. 10 c.p.c., ma la sua effettiva sussistenza che

art. 1219, secondo comma, n. 3, c.c. e quelle in cui non sia stato convenuto un termine di scadenza, per volontà delle parti o per le peculiarità del caso come potrebbe essere per il pagamento di una prestazione pensionistica dove gli interessi decorrono dal momento della liquidazione per tutto il tempo della procedura amministrativa di pagamento benché questa si compia tempestivamente²⁷³.

Ciò sinteticamente premesso, si deve ora analizzare la natura di questa tipologia d'interessi e a tal fine appare indispensabile comprendere i rapporti che la legano,

dunque deve essere accertata dal giudice, seppur nei limiti di quanto prescritto dall'art. 38, u.c., c.p.c. Nel suo *iter* motivazionale, per quanto qui interessa, la Corte ha avuto occasione di ricordare che «*La giurisprudenza di questa Corte nega che la mora ex re si verifichi anche per le obbligazioni pecuniarie illiquide (Cass. 535/1999, 9092/2004). Se tra le obbligazioni pecuniarie "portabili" contemplate da tale disposizione rientrassero quelle illiquide, la mora - e con essa la responsabilità ai sensi dell'art. 1224 c.c. - scatterebbe automaticamente anche a carico del debitore la cui prestazione non sia in concreto possibile perché l'ammontare della sua prestazione è ancora incerto: il che sarebbe ingiustificato, nonché contrario al sistema, il quale esclude la responsabilità del debitore la cui prestazione sia impossibile per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.). L'interpretazione restrittiva della nozione di obbligazione portabile è inoltre coerente anche con il favor debitoris che ispira la regola generale di cui all'art. 1182, comma 2, n. 4 cit. >> e, conseguentemente, ha affermato che «*rientrano nella previsione di cui all'art. 1182 c.c., comma 3, esclusivamente le obbligazioni pecuniarie liquide, il cui ammontare, cioè, sia determinato direttamente dal titolo ovvero possa essere determinato in base ad esso con un semplice calcolo aritmetico >>». Per un commento a questa decisione cfr. T. DALLA MASSARA, *Le Sezioni Unite sul luogo dell'adempimento nelle obbligazioni pecuniarie: quale coordinamento con la disciplina dei debiti di valuta?*, in *Dir. civ. cont.*, 12 dicembre 2016, dove si pongono in luce le possibili conseguenze di una tale ricostruzione sulla tradizionale distinzione tra debiti di valuta e debiti di valore: ritenere che si possa discorrere di obbligazione pecuniaria ex art. 1182, terzo comma, c.c. solo per quelle liquide o prontamente liquidabili, significa estendere l'insieme dei debiti di valore sino ad abbracciare anche le obbligazioni pecuniarie illiquide, cioè quelle obbligazioni comunque nascenti *ab origine* come aventi ad oggetto una somma di denaro, ancorché illiquida nei termini anzidetti? L'autore, non a caso, a contrario, ci ricorda un passo dell'Ascarelli secondo il quale «*non tutti i debiti illiquidi sono però debiti di valore >>». Da un punto di vista sistematico, a nostro modesto avviso, l'interpretazione dell'art. 1182, terzo comma, c.c., alla luce della motivazione addotta dalle Sezioni Unite citata, sembrerebbe essere circoscritta all'individuazione del luogo dell'adempimento, nel tentativo di trovare un giusto punto d'equilibrio tra la posizione del creditore e quella del debitore, mentre non parrebbe voler coinvolgere il tema più generale della distinzione tra obbligazioni di valuta e di valore: non a caso la Suprema Corte afferma che rientrano nella norma in esame esclusivamente le 'obbligazioni pecuniarie liquide' e non parla invece di cosa si debba intendere per obbligazione pecuniaria. Peraltro, in una prospettiva futura, questa ricostruzione potrebbe effettivamente dare adito a dubbi ermeneutici sul punto. Sempre in merito a questo intervento delle Sezioni Unite si vedano: V. AMENDOLAGINE, *Come si individua il forum destinatae solutionis nelle obbligazioni pecuniarie*, in *GiustiziaCivile.com*, 9 gennaio 2017, pp. 1-9 e S. BASTIANON, *Le Sezioni Unite e la nozione di liquidità delle obbligazioni pecuniarie con riferimento alla disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: quando la cura è peggiore del (presunto) male*, in *IlCaso.it*, 2 gennaio 2017, pp. 1-9; inoltre, al tempo della rimessione, A. ORIANI, *Obbligazioni pecuniarie portabili o chiedibili? Alle Sezioni Unite un importante chiarimento*, in *Corr. giur.*, 2016, 3, pp. 317-321.***

²⁷³ Riporta questo interessante esempio G.M. UDA, *Le obbligazioni*, cit., p. 419.

sia nella struttura che nella funzione, agli interessi di mora; a tal fine conviene partire dalla loro rispettiva evoluzione e tenere presente che nel dibattito su questo argomento spesso si sono prese le mosse proprio dal dato strutturale per ricavarne poi le conclusioni sul piano funzionale.

Come abbiamo già rilevato nella parte dedicata all'analisi storica²⁷⁴, fin da principio, nella contemporanea vigenza del codice civile e del codice di commercio, ci si interrogò sulla natura degli interessi di pieno diritto²⁷⁵, se fossero una mera semplificazione della decorrenza degli interessi in campo commerciale rispetto a quelli di mora previsti dal codice civile previgente, ovvero, se avessero un loro diverso e autonomo ruolo.

Nella prima direzione si ritenne che questa norma dovesse essere collocata, al pari dell'art. 1231 c.c. previg. sugli interessi di mora, tra gli interessi per ritardo, con la variante della decorrenza automatica che il codice civile non seppe invece recepire, avendo accostato alla mora automatica (art. 1223, primo comma, c.c. previg.) la natura *quérable* delle obbligazioni pecuniarie (art. 1249, secondo comma, c.c. previg.)²⁷⁶.

Tuttavia prevalse la ricostruzione opposta, sulla spinta delle autorevoli osservazioni del Bolaffio, e si vide in tale disposizione il riconoscimento del generale principio di fecondità del denaro in ambito commerciale²⁷⁷: il fondamento dell'obbligazione

²⁷⁴ Si rimanda nuovamente ai precedenti paragrafi nn. 7 e 8.

²⁷⁵ Allora disciplinati dall'art. 41 cod. comm. 1882.

²⁷⁶ Decorrenza automatica che invece veniva sentita come necessaria per il buon esito dei traffici commerciali. Sul punto, ancora, cfr. F. PARISI, *Obbligazioni – III. Diritto commerciale*, cit., pp. 968-970. Inoltre, si vedano i riferimenti riportati in G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., p. 267 e nota n. 1, il quale peraltro, come già osservato, era di diverso avviso. Cfr. pure O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 82 e nota n. 29 e F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 47-48.

²⁷⁷ Cfr., ancora, L. BOLAFFIO, *L'interesse moratorio e l'interesse corrispettivo*, cit.. Si vedano inoltre le osservazioni e i riferimenti in B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 273 e nota n. 20; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 81-84; F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 47-48. Cfr. anche le interessanti riflessioni di G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., pp. 269-270 dove sono riportati dei passaggi dei lavori preparatori del codice di commercio del 1882. M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 99 nota n. 20, osserva che in Germania, a fondamento della fattispecie di interessi prevista nel codice di commercio 1861, alcuni autori avevano ravvisato l'idea di un accordo tacito tra le parte per il continuato utilizzo delle somme alla scadenza del termine («una sorta di mutuo tacito») e queste riflessioni potrebbero aver influenzato il pensiero della dottrina italiana sull'inquadramento dell'art. 41 cod. comm.; tuttavia, rileva l'autore, la dottrina italiana

di interessi in queste ipotesi veniva ricondotto al ruolo produttivo del denaro in sé e non ad una mancanza del debitore.

Sulla ricostruzione che prevalse, si potrebbe rilevare, anche a voler usare ora gli occhi di allora, una certa contraddizione di fondo: sebbene il codice civile avesse disciplinato soltanto la fattispecie degli interessi di mora e non anche quelli di pieno diritto, è pur vero che esso, al pari del *code civil*, aveva riconosciuto la liceità del prestito a interessi (ancorché senza presunzione di onerosità)²⁷⁸; ebbene, come già messo in luce, il principio di naturale fecondità del denaro dovrebbe essere colto in una dimensione più ampia rispetto alla sola decorrenza degli interessi sulle somme liquide ed esigibili, anzi, proprio la fattispecie del mutuo oneroso, da un punto di vista storico, rappresenta forse il primo passo in tal senso²⁷⁹ e dunque tale principio pareva già essere presente nel codice civile unitario, benché in una dimensione diversa rispetto agli interessi di pieno diritto. Pertanto, affermare che la fecondità del denaro sia alla base esclusivamente dell'art. 41 cod. comm. 1882 significherebbe disconoscere, almeno in parte, le importanti acquisizioni raggiunte in campo civile.

Con l'unificazione dei codici nel 1942 le difficoltà di coordinamento sono grandemente aumentate, poiché, proprio in ragione della posizione prevalente nella dottrina precedente, il legislatore si è limitato a recepire entrambe le norme senza unificarle né coordinarle²⁸⁰; anzi, attraverso la previsione della natura *portable* delle obbligazioni pecuniarie si è creata una consistente sovrapposizione tra le due

sviluppatasi sul codice di commercio del 1882 teneva distinte le questioni della funzione degli interessi e quella della loro fonte (legale o convenzionale); ivi, si veda pure p. 100 nota n. 21.

²⁷⁸ art. 1829 c.c. previg.

²⁷⁹ T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 587 osserva che «La norma dell'art. 1282 rivela la sua portata sotto un duplice profilo: da un lato come indizio di quel generale riconoscimento della utilitas temporis in tema di debiti aventi per oggetto la dazione di pezzi monetari genericamente indicati che poi trova corrispondenza nel principio che, salva diversa volontà delle parti, sono dovuti interessi nel mutuo».

²⁸⁰ M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 100 evidenzia che «questo modo di vedere influi poi in maniera determinante sul legislatore del 1942, il quale a ragion veduta non unificò la disciplina civilistica e quella commercialistica relative agli interessi moratori, partendo dal convincimento (espressamente fatto proprio dalla Relazione) che le relative norme regolassero fenomeni diversi». Cfr. anche M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 99-100.

tipologie di interessi in discorso²⁸¹.

Ciononostante, all'indomani dell'adozione del codice civile vigente, alcuni autori hanno continuato a sostenere la distinzione strutturale e funzionale tra le due fattispecie²⁸² e tutt'ora si riscontrano autorevoli posizioni in tal senso²⁸³. In particolare, in alcune riflessioni si è ribadita l'autonomia della condizione di esigibilità dando risalto ai casi in cui essa ricorre senza sovrapporsi alla fattispecie di cui all'art. 1224, primo comma, c.c.²⁸⁴.

Effettivamente, da un punto di vista teorico, l'esigibilità si distingue certamente dal ritardo imputabile; maggiori complessità si potrebbero avere nel distinguerla dal

²⁸¹ Invero, l'assenza di un'armonizzazione normativa avrebbe comportato già di per sé notevoli problemi all'attività degli interpreti, ma la questione è stata ulteriormente complicata dall'innovazione introdotta con il codice del 1942 all'art. 1182, terzo comma, c.c. dove si è previsto che le obbligazioni pecuniarie dovessero essere adempiute al domicilio del creditore, mentre al contempo si è mantenuto nell'art. 1219 il principio *dies interpellat pro homine*, accogliendo definitivamente la mora automatica alla scadenza delle obbligazioni pecuniarie, con evidente sovrapposizione tra i campi d'applicazione delle due fattispecie di interessi. Sul punto cfr. B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 282-283; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 82-83; F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 48-49; C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 188-191;

²⁸² Come attentamente rilevato da M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 100-101. Cfr. anche A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 290.

²⁸³ Cfr., ancora, O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 69-81; C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni – Art. 1218-1229*, cit., pp. 336-339; C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p. 178 nonché C.M. BIANCA, *La responsabilità*, in *Diritto civile*, V, Milano, Giuffrè, 2012, pp. 222-224. Si vedano anche: T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 502, ove afferma che «Al di là di questa sovrapposizione quanto agli effetti, non v'è dubbio che la linea di demarcazione tra gli interessi che scaturiscono dalla mora e quelli che maturano prima di essa già sul presupposto della liquidità ed esigibilità della somma segna una distinzione fondamentale quanto alla funzione cui tali interessi rispondono. In effetti, di contro all'opinione che enfatizza una sostanziale 'continuità dogmatica' tra gli interessi corrispettivi e quelli moratori (giacché sarebbero tutti comunque riconducibili al beneficio ritratto dal godimento del denaro nel tempo), ho tenuto fede a questa tradizionale differenziazione: mi è sembrato infatti insuperabile il rilievo che soltanto i primi trovino fondamento nell'imputabilità del ritardo»; F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, cit., pp. 533-534.

²⁸⁴ U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, cit., p. 188 distingue tra esigibilità, ritardo e mora; G.M. UDA, *Le obbligazioni*, cit., p. 419 osserva che «Perché maturino gli interessi di pieno diritto non è necessario che il debitore adempia in ritardo, e ancor meno che si versi in una situazione di mora del debitore: è invece sufficiente che l'adempimento avvenga in un momento successivo a quello in cui il credito sia liquido ed esigibile». F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, cit., pp. 532-535 distingue sul piano strutturale gli interessi di pieno diritto da quelli di mora, ma si riferisce all'esigibilità come a una situazione di ritardo: «E' il caso dell'obbligazione *quéritable*, dove il debito pecuniario deve estinguersi quando lo richieda il creditore. Intervenuta la scadenza, ove il creditore non intimi per iscritto l'adempimento, il debitore, ancorché sia in ritardo nell'adempimento, non versa in una situazione di mora» (p. 532). Cfr. pure C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., pp. 182-185.

ritardo semplice, ammesso che da ciò poi ne possano derivare delle conseguenze sui piani teorico e pratico, dovendo indagare quale sarebbe il comportamento che ci si dovrebbe attendere concretamente dalle parti: ad esempio, a seguito della scadenza del termine per l'adempimento di un'obbligazione *quérable* forse non sarebbe irragionevole attendersi, almeno entro certi limiti, un'attivazione di qualche tipo anche da parte del debitore²⁸⁵; potrebbe essere diverso, invece, il caso di mancata previsione di un termine.

In ogni caso, queste due ipotesi, pur esaminate nelle loro autonome sfere applicative, presentano comunque un'evidente affinità di fondo, in particolare quando si prende in considerazione la mora *ex re*: infatti, da un lato l'esigibilità è pur sempre riconducibile ad un'inerzia del debitore²⁸⁶ mentre, dall'altro lato, la mora automatica opera con un meccanismo che oggettivizza grandemente i suoi presupposti applicativi²⁸⁷.

²⁸⁵ Si veda quanto osservato da B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 293.

²⁸⁶ Bianca, che pure afferma con forza l'autonomia degli interessi moratori rispetto alle altre tipologie, afferma che «L'esigibilità del credito comporta una situazione in cui il debitore gode di un capitale attualmente spettante al creditore», cfr. C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p. 182. Si veda ancora F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, cit., pp. 532-535 che tratta dell'esigibilità come situazione di ritardo benché non qualificato. Cfr. anche O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 83-84 dove si accostano espressamente esigibilità e ritardo, anche se qua non si specifica come il principio *dies interpellat pro homine* (il quale, afferma l'a., abbraccerebbe tutte le obbligazioni pecuniarie: p. 84 nota n. 33) opererebbe rispetto ad un'obbligazione *portable*.

²⁸⁷ L'automaticità della mora e la natura fungibile del denaro tendono ad oggettivizzare la responsabilità per inadempimento delle obbligazioni pecuniarie e la distinzione strutturale tra le due fattispecie sembrerebbe risolversi per lo più sul piano formale, in una certa misura similmente a quanto accadeva in passato dove «La distinzione tra interessi moratori e non moratori, giustificata in sede teorica sotto il profilo funzionale, veniva applicata alle singole ipotesi indagando sulla presenza o meno, nella fattispecie produttiva dell'interesse legale, nei singoli casi, del requisito della costituzione formale in mora. In questo modo la distinzione funzionale [...] finiva per rimanere oscura, mentre veniva piuttosto arbitrariamente posta in parallelo con una distinzione di tipo descrittivo e classificatorio, chiara nel suo contenuto, ma in sé priva di rilevanza sul piano della disciplina», M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 100; si vedano anche le pp. 104-105. Su questa condizione passata si veda pure F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., p. 48. Sull'argomento si rinvengono numerose riflessioni, tra le quali possiamo richiamare: O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 83-84 dove afferma che oggi non sia più predicabile, con riferimento alle obbligazioni pecuniarie, una responsabilità contrattuale in termini soggettivistici; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 190-200, dove si distingue tra inadempimento definitivo, per il quale potrebbe non essere ammesso l'esonero, e ritardo, dove invece potrebbero ammettersi dei casi, comunque marginali, di esclusione di responsabilità; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 663, il quale, premesso che la natura del denaro non consente di configurare un inadempimento definitivo, ritiene che la colpa sia pur sempre necessaria per la mora ma evidenzia come la sua rilevanza effettivamente si restringa (si veda qua anche p. 654 e nota n. 95); A. DI MAJO, *Le*

Il parallelismo esistente tra queste due fattispecie, ora contenute in un unico codice e generalizzate, ha costituito un elemento importante per intravedere una funzione di fondo comune ad entrambe, salvo poi capire quale essa sia.

Un'autorevole dottrina, seppur minoritaria, da tale accostamento ha dedotto la natura moratoria anche degli interessi di pieno diritto²⁸⁸.

Altri autori invece, all'opposto, hanno offerto una lettura simile di entrambe le fattispecie nella logica della fecondità del denaro piuttosto che all'insegna delle dinamiche risarcitorie²⁸⁹.

obbligazioni pecuniarie, cit., p. 22 osserva che «Anche con riferimento all'interesse definito moratorio potrebbero valere considerazioni analoghe. Vien fatto infatti di osservare come il diverso fondamento di esso, costituito dalla imputabilità del ritardo, tende ad essere vanificato da meccanismi che rendono quasi impercettibile ogni profilo di colpevolezza del debitore giacché la mora può essere il risultato di dati puramente oggettivi che mettono fuori gioco il comportamento del debitore [...] E ulteriormente va aggiunto che, pur tenendosi fermo il presupposto del ritardo imputabile, resta il fatto che il quantum del danno a null'altro si appoggia, ancora una volta, che al principio della naturale "fruttuosità" del denaro». Più categorici L. BOLAFFIO, *L'interesse moratorio e l'interesse corrispettivo*, cit., p. 441, il quale, com'è facile immaginare, fondava la distinzione tra interessi di mora e corrispettivi proprio sull'elemento della colpa; G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., pp. 266-269 dove si afferma che «per mora nel nostro diritto si intende solo il ritardo non scevro da colpa»; più recentemente C.M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., p. 222 e nota n. 7 ove, richiamando Cass. civ., sez. III, 11 febbraio 2005, n. 2853, fonte *Pluris*, si afferma che «presupposto dell'obbligo di pagare gli interessi moratori è sempre un inadempimento colpevole del debitore, anche nelle ipotesi di mora ex re». Per ulteriori spunti sull'argomento, si vedano anche M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 104-105; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 282-291; M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., pp. 161-168; A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 47.

²⁸⁸ Ci si riferisce al lavoro di M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., del quale, in particolare, si può richiamare il seguente passaggio, carico di significato: «In definitiva, quindi, il principio della naturale fecondità del denaro, in quanto è posto a fondamento di una norma – quale l'art. 1282 – che ne fa applicazione all'ipotesi del credito esigibile di una somma di denaro, viene in realtà a tutelare l'interesse del creditore al puntuale pagamento della somma dovutagli. Il terreno su cui opera l'art. 1282 è, quindi, perfettamente corrispondente a quello dell'art. 1224, che attribuisce al creditore gli interessi legali «dal giorno della mora». Deve anzi osservarsi che anche qui la legge considera la nascita del diritto agli interessi come una conseguenza automatica del ritardo, in quanto anche qui prescinde del tutto dalla prova del danno [...] La identità di funzione degli interessi previsti dagli artt. 1224 e 1282 è stata talora espressa nella affermazione che gli interessi ex art. 1224 sarebbero da qualificare come «compensativi» o «corrispettivi». A noi sembra invece che l'art. 1282, data la sua illimitata applicazione a tutte le obbligazioni pecuniarie «liquide», si è decisamente inserito nel sistema tradizionale degli interessi c.d. moratori» (pp. 154-155; così sottolineato nel testo, n.d.a.). Si veda pure U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., p. 322, secondo il quale «Sarebbe arbitrario ignorare completamente le regole particolari nell'intento di riportare a unità la disciplina relativa agli interessi. Non meno discutibile è una contrapposizione funzionale rigida. Anche gli interessi corrispettivi tendono infatti a sopperire al pregiudizio arrecato al creditore a causa del differimento nell'utilizzazione di una somma di denaro, quale che ne sia la causa».

²⁸⁹ Si vedano i rilievi di P.L. FAUSTI, *Il Mutuo*, in P. PERLINGIERI (diretto da) *Trattato di*

Si è già visto come la funzione degli interessi riconosciuti a seguito della costituzione in mora, nonostante la loro collocazione all'interno delle logiche risarcitorie, abbia una base essenzialmente remuneratoria²⁹⁰, mentre adesso si deve volgere lo sguardo alla funzione specificamente assolta dagli interessi di pieno diritto.

Quando l'art. 1282, primo comma, c.c. trova applicazione, vengono riconosciuti gli interessi al tasso legale i quali, come abbiamo visto trattando degli interessi di mora, vengono stabiliti in una misura pari alla redditività di base del denaro; inoltre, benché manchi esplicitazione normativa sul punto, a differenza di quanto previsto dall'art. 1224 c.c., sembrerebbe corretto riconoscere anche gli interessi di pieno

diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato, Napoli, ESI, 2004, pp. 121-123 e nota n. 206, dove si sottolinea l'unitarietà delle fattispecie e si richiama a sostegno la decisione Cons. St., ad. plen., 7 aprile 1981, n. 2, in *Foro it.*, 1981, III, pp. 427-437, ove si è affermato che «vantaggio del debitore e danno del creditore appaiono così [...] fenomeni speculari. Sicché la posizione rispettiva degli interessi moratori e di quelli corrispettivi si presta ad essere rovesciata e quella distinzione diventa tralatizia dopo che il nuovo codice ha adeguato il regime degli interessi legali al principio di corrispettività». Cfr., anche D. GRIFFO, *Interessi moratori, usura e anatocismo: la querelle infinita*, in *Contratti*, 2015, 5, pp. 507-515; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 653-655 dove si richiamano anche alcune interessanti decisioni di legittimità come in nota n. 99; C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 190-191 e nota n. 16, dove richiama Cass. civ., sez. I, 16 aprile 1991, n. 4035 e Cass. civ., sez. I, 27 maggio 1997, n. 4697, in *Giust. civ.*, 1997, I, pp. 2433-2437; R. NICOLÒ, *Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione*, in *Foro it.*, 1944, IV, pp. 41-54 ove, trattando del problema del risarcimento del danno da deprezzamento monetario in caso di *mora debendi*, alla luce della risarcibilità del maggior danno introdotta (recentemente, al tempo in cui scriveva l'a.) dal legislatore del 1942, incidentalmente si rileva che «La corresponsione degli interessi nella misura legale non può considerarsi in sé, almeno di regola, una forma di risarcimento, perché essa non è che applicazione concreta del principio più generale, per il quale i crediti liquidi ed esigibili di somme di denaro producono interessi di pieno diritto (art. 1282); la sola particolarità, del resto perfettamente naturale, è che quegli interessi, i quali, anche nell'ipotesi di mora, hanno funzione compensativa e non risarcitoria, vanno imputati nei danni di cui il debitore deve rispondere» (p. 44). M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 101-104 accosta gli interessi di pieno diritto a quelli di mora scorgendo in entrambi una polifunzionalità, anche se in quelli *ex art. 1224*, primo comma, c.c. la funzione risarcitoria assumerebbe un rilievo più marcato; ancora, pp. 104-105 dove, trattando del requisito della liquidità introdotto nell'art. 41 cod. comm., l'a. sottolinea come questo fosse figlio non solo della volontà di non adottare soluzioni eccessivamente rigide rispetto al problema della decorrenza degli interessi nella responsabilità extracontrattuale, ma ancor prima del tradizionale *favor debitoris* e del brocardo *in illiquidis non fit mora*, con ciò evidenziando la forte similitudine esistente, già alle origini, tra tale fattispecie e quella regolata dall'art. 1231 c.c. *previg.* Si vedano poi le osservazioni di B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., in particolare pp. 267-268, ma cfr. anche pp. 288-289, 293-294 e 318; E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., p. 259; S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, cit., p. 53 dove incidentalmente, pare, si mette in discussione l'asserita differenza di natura e di funzione tra interessi di mora e interessi nel mutuo; F. PIRAINO, *Usura e interessi*, cit., p. 159.

²⁹⁰ Su queste ricostruzioni si rimanda al precedente paragrafo n. 4.

diritto in assenza di qualsiasi prova, favorevole e contraria²⁹¹.

Come osservato, l'attribuzione degli interessi monetari può essere vista sia dal punto di vista del debitore sia da quello del creditore, ma ciò non cambia la loro essenza che può essere compresa solo laddove le singole fattispecie vengano prese in considerazione nel loro insieme e alla luce dei molteplici indici normativi esistenti, come complesso di misure adottato dal legislatore per garantire la remuneratività del denaro su più livelli e indipendentemente da un situazione di ritardo, sia esso semplice (o addirittura mancante) o qualificato.

In conclusione, riprendendo gli approdi cui si è pervenuti trattando degli interessi di mora e le considerazioni sin qui esposte, si può osservare che l'art. 1282, primo comma, c.c. presenta una forte simmetria strutturale con l'art. 1224, primo comma c.c. e che, al pari di quest'ultimo, è fonte di un'obbligazione pecuniaria basilamente remuneratoria; peraltro, come osservato, gli interessi di mora sono potenzialmente idonei a veicolare anche altre funzioni²⁹².

6. Gli interessi compensativi, dalla matrice codicistica al formante giurisprudenziale.

Quando si parla di interessi compensativi, la note difficoltà terminologiche raggiungono la massima espressione²⁹³, poiché con questa denominazione si fa riferimento alle situazioni più disparate. Attenendoci agli usi consolidati, oggi ne riscontriamo principalmente due: da un lato, l'impiego del termine fatto dal legislatore, sia nella Relazione al Re sia nell'art. 1499 c.c.; dall'altro lato, nel linguaggio giurisprudenziale, dove si parla di interessi compensativi nell'ambito di una particolare tecnica risarcitoria.

Nella Relazione al Re²⁹⁴ gli interessi compensativi costituirebbero una categoria residuale rispetto a quelli di pieno diritto e a quelli di mora, dove verrebbero

²⁹¹ M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 103.

²⁹² Sul punto si rimanda ancora una volta al precedente paragrafo n. 4.

²⁹³ M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 98. Si vedano anche le osservazioni di E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 663 e O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 105.

²⁹⁴ Cfr., ancora, Relazione al Re n. 570 ove si afferma che: «[...] *Gli interessi compensativi, i quali prescindono dalla mora del debitore (interessi moratori) ed anche dalla*

raccolte tutte le ipotesi di interessi non moratori e su crediti inesigibili, come nella compravendita di cosa fruttifera di cui all'art. 1499 c.c. e nel mutuo. Tuttavia, come già osservato nel precedente paragrafo n. 1, non pare che queste due fattispecie abbiano dei tratti comuni tali da consentire un loro sotto-raggruppamento da contrapporre agli interessi di pieno diritto e di mora.

Sul fondamento e sulla funzione degli interessi nel mutuo ci siamo già soffermati nel precedente paragrafo n. 3; vediamo adesso i caratteri della fattispecie di cui all'art. 1499 c.c.

Con l'art. 1499 c.c., erede dell'art. 1509 c.c. previg.²⁹⁵, il legislatore ha regolato un aspetto particolare della compravendita di beni fruttiferi (o produttivi di altri proventi)²⁹⁶, per il caso in cui la consegna del bene avvenga prima del pagamento del prezzo e stabilendo la decorrenza degli interessi (al tasso legale) sulla somma dovuta, ancorché inesigibile²⁹⁷, dal giorno della consegna del bene.

Questa fattispecie era già prevista nel diritto romano per evitare che un soggetto, in un certo frangente temporale, potesse trovarsi contemporaneamente nella disponibilità del bene fruttifero e del capitale²⁹⁸; dunque, attraverso questa norma

semplice scadenza del debito (interessi corrispettivi) appaiono in taluni casi specificamente previsti (articoli 1499, 1815, 1825)».

²⁹⁵ L'art. 1509 del codice civile del 1865 prevedeva che «*In mancanza di convenzione speciale, il compratore è tenuto agli interessi sino al giorno del pagamento del prezzo, ancorché non sia in mora, se la cosa venduta e consegnata produce frutti o altri proventi*». La ragione del riferimento alla mora piuttosto che all'esigibilità si coglie immediatamente se si considera che nella codificazione unitaria, come già osservato, non era presente una norma generale sugli interessi di pieno diritto, la quale fu introdotta soltanto in campo commerciale a partire dal 1882. Per un approfondimento su questa fattispecie sotto il codice civile previgente cfr. G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., pp. 286-307.

²⁹⁶ L'art. 1499 c.c., rubricato «*Interessi compensativi sul prezzo*» stabilisce che «*Salvo diversa pattuizione, qualora la cosa venduta e consegnata al compratore produca frutti o altri proventi, decorrono gli interessi sul prezzo, anche se questo non è ancora esigibile*».

²⁹⁷ Evidentemente, non si richiede l'esigibilità poiché in tal caso già si rientrerebbe nel campo di applicazione dell'art. 1282, primo comma, c.c. Peraltro, tale sovrapposizione sarebbe stata solo parziale secondo quell'orientamento che considera l'art. 1499 c.c. applicabile anche ai debiti illiquidi: cfr. M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 110 e C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p. 186 nota n. 35.

²⁹⁸ In tale epoca, come abbiamo visto, non è rinvenibile una concezione dei frutti civili analoga a quella sviluppatasi a partire dal medioevo, né ovviamente si può rintracciare un'idea moderna della moneta, ma è pur vero che la logica degli interessi era conosciuta e diffusa. Dunque, questa attribuzione patrimoniale si giustificava nel fatto che attraverso una tale operazione il venditore si stava privando, contemporaneamente, per un certo arco di tempo, sia di un bene fruttifero in natura, sia di un capitale e ciò non appariva equo e si riteneva necessario intervenire per

si realizzava un intervento riequilibratore del contratto per evidenti ragioni di equità.

Nel contesto attuale, pacificamente ammessa la natura produttiva del capitale, tale *ratio* appare ancor più chiara poiché in queste ipotesi il compratore viene a trovarsi, per un certo arco di tempo, nella contemporanea disponibilità di due beni entrambi fruttiferi (o comunque produttivi di certe utilità).

Dunque la norma ha una primaria funzione equitativa ma al contempo, pur nella sua peculiarità, correlandosi a un disallineamento tra i patrimoni dei due soggetti in considerazione della posticipazione della corresponsione del prezzo rispetto alla consegna del bene, anch'essa si colloca all'interno di quel complesso di disposizioni che intervengono nei casi in cui una certa somma di denaro viene a trovarsi, in assenza di adeguata giustificazione, nel patrimonio di un soggetto piuttosto che di un altro, assicurando a quest'ultimo la redditività di base della moneta che a lui spetterebbe (qui da un punto di vista equitativo²⁹⁹)³⁰⁰. A conferma

riequilibrare questa situazione. Su questo si veda G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, cit., pp. 1131-1132 e nota n. 86 dove si sottolinea il collegamento, espresso attraverso questa fattispecie, tra interessi e frutti, benché appunto non vi fosse una vera e propria assimilazione tra questi (in quest'ultimo senso, cfr., ancora, A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., pp. 556-557 e M. SCARLATA FAZIO, *Frutti (dir. rom.)*, cit., pp. 195-198).

²⁹⁹ In questa norma alcuni autori hanno ravvisato il paradigma di un'autonoma tipologia di interessi, gli interessi compensativi, detti anche equitativi proprio per la loro *ratio* di fondo. Effettivamente l'aggettivo 'equitativo' ben esprime il fondamento primo della fattispecie in discorso, anche da un punto di vista storico; tuttavia, ciò non pare sufficiente ad affermare l'esistenza di una diversa tipologia di interessi, trattandosi piuttosto di un'altra modalità mediante la quale l'ordinamento riconosce e garantisce la remuneratività del denaro a coloro ai quali spetterebbe, qua da un punto di vista equitativo, una certa disponibilità monetaria. E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 665 osserva che «*E se gli interessi vengono qui ritenuti correntemente elemento di riequilibrio per l'appropriazione da parte del compratore dei frutti o proventi del bene, un'attenta riflessione porta a sottolineare, piuttosto, in una prospettiva più consona alla funzione generale degli interessi, il fatto che il compratore viene a godere, in sostanza, di una dilazione del pagamento di un capitale*».

³⁰⁰ Il fine primo della disposizione, peraltro, non può essere semplicemente considerato quello di assicurare al soggetto cui spetterebbe (da un punto di vista esclusivamente equitativo, essendo il credito di valuta ancora inesigibile) una certa somma di denaro la remunerazione della stessa, poiché altrimenti si sarebbe dovuto adottare una norma di carattere generale e non solo limitata al caso dei beni fruttiferi (o produttivi di altri proventi); anzi, la norma di carattere generale c'è ed è di segno opposto, richiedendo l'art. 1282, primo comma, c.c. proprio l'esigibilità del credito. Tuttavia, ancorché mediamente, anche questa norma interviene pur sempre a tutela del soggetto cui spetterebbe (equitativamente) una certa disponibilità monetaria e lo fa, appunto, attraverso l'applicazione dell'istituto che il nostro ordinamento appronta per riconoscere e assicurare la produttività del capitale, ossia gli interessi monetari (al saggio legale), seppur in un ambito circoscritto dalle peculiarità del bene (o del suo impiego) oggetto di compravendita. Si ritiene di non

di ciò, anche in questo caso la misura dell'interesse è quella legalmente fissata a norma dell'art. 1284 c.c., nella quale si può appunto ravvisare la remuneratività elementare del denaro³⁰¹.

Si può notare che la norma concerne solo il caso di beni fruttiferi³⁰² (o produttivi di altri proventi³⁰³) e non in generale tutte le ipotesi di beni consegnati in anticipo rispetto al pagamento del prezzo³⁰⁴. Ciò evidentemente rientra nella discrezionalità

condividere la ricostruzione di Scozzafava, per un approfondimento della quale si rimanda al successivo paragrafo n. 8, che vede nella fattispecie in discorso una mera tecnica di quantificazione di una prestazione; infatti, si è pur sempre di fronte ad un'ipotesi di remunerazione della disponibilità di un certo potere di acquisto monetario per un certo arco di tempo che, per le ragioni storiche, economiche, giuridiche ed etiche ampiamente illustrate, è certamente un qualcosa di più di una mera modalità di determinazione di una prestazione: cfr. O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 105-112, con particolare attenzione a pp. 111-112.

³⁰¹ Sul punto si veda quanto osservato nel precedente paragrafo n. 4 in tema di interessi di mora.

³⁰² Come osservato da O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 107 nota n. 90, è dubbio se la norma si applichi in ogni caso di trasferimento di bene astrattamente fruttifero o solo qualora tale bene abbia effettivamente prodotto frutti nel periodo intercorrente tra la consegna e il pagamento del prezzo: alla luce del fondamento equitativo della norma, sembra corretto propendere per questa seconda opzione ermeneutica; in questo senso A. CIATTI, *Art. 1499 – Interessi compensativi sul prezzo*, in D. VALENTINO (a cura di) *Dei singoli contratti – Art. 1470-1547*, in E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario del codice civile*, 2011, p. 343 afferma che «E' comunque necessario che la cosa produca effettivamente frutti nel periodo compreso tra la conclusione del contratto e quello in cui diventi esigibile l'obbligo del compratore».

³⁰³ La norma si applica non soltanto alla compravendita di beni fruttiferi ma anche a quelli produttivi di altri proventi. Resta da capire cosa si debba intendere con ciò. Alcuni autori, infatti, hanno affermato che rientrano in questa norma anche i beni non fruttiferi ma che siano inseriti dal compratore all'interno di un processo produttivo, dunque con un accertamento che dovrà essere compiuto di volta in volta. In altre ricostruzioni si è preferito adottare un approccio restrittivo, fino anche a svuotare di significato questa disposizione dove si fa riferimento pure alla produzione di «altri proventi». La prima interpretazione appare più corretta poiché altrimenti si finirebbe per vanificare la portata normativa della disposizione. Lo stesso M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 110, pur ritenendo logicamente preferibile un'interpretazione restrittiva, rileva che alla luce del tenore letterale della norma una tale ricostruzione appare difficilmente sostenibile. Per questa soluzione milita un'ulteriore considerazione: poiché l'art. 1477, secondo comma, c.c. prevede, con norma dispositiva, che il venditore consegni il bene con i frutti dal giorno della vendita, sembrerebbe crearsi un certo squilibrio tra le posizioni delle due parti, dove quest'ultimo è tenuto alla consegna dei frutti dal giorno della vendita (art. 1477, secondo comma, c.c.) mentre il compratore è tenuto agli interessi sul prezzo solo dal giorno della consegna (art. 1499 c.c.). Ebbene, dando un significato adeguato anche all'ipotesi di «altri proventi», si viene ad includere nel campo applicativo dell'art. 1499 c.c. anche quei beni dai quali il compratore può ottenere un'utilità solo dal momento in cui ne abbia la effettiva disponibilità, dando così un senso ai diversi momenti individuati dalle due norme. Su questi profili si vedano le interessanti osservazioni di O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 106 e nota n. 88. Nel vigore della codificazione precedente si veda G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., con particolare attenzione alle pp. 290-291.

³⁰⁴ Critica questa limitazione G.C. MESSA, *op. cit.*, p. 290, secondo il quale, con riferimento all'art. 1509 c.c. previg., «La sola limitazione mantenuta si è quella derivante dalla condizione che la cosa venduta produca frutti o altri proventi: limitazione essa pure ingiustificatissima, perché il

del legislatore che per le specificità del caso, dove l'acquirente si verrebbe a trovare nella contemporanea disponibilità di due beni entrambi fruttiferi³⁰⁵, a fronte di una speculare privazione in capo all'altra parte, ha deciso di riconoscere e tutelare la remunerazione del capitale, ancora non dovuto al venditore, a partire dalla consegna del bene. Si tratta dunque di una regola particolare, che si inserisce in un contesto di segno opposto poiché nel codice civile, quando si tratta di individuare il corrispettivo in una compravendita, vi sono ben poche norme in tema di equilibrio contrattuale³⁰⁶.

In merito alla disciplina di questa fattispecie, vi sono alcune dispute interpretative sulle quali pare opportuno spendere alcune parole, alla luce delle precedenti riflessioni sul fondamento di essa.

Innanzitutto si è posto il problema della possibile applicazione analogica dell'art. 1499 c.c. ai contratti diversi dalla compravendita, come ad esempio per la locazione³⁰⁷. Alcune autori, muovendo proprio dalla eccentricità di questa disposizione all'interno di un sistema che interviene in tema di equilibrio contrattuale in termini contenuti, hanno optato per una risposta negativa sul punto³⁰⁸. Sul versante opposto, è stato sottolineato come la *ratio* di questa

fondamento di quest'obbligo di interessi compensativi dovrebbe riporsi ragionevolmente nel semplice fatto del godimento dell'altrui capitale: in un fatto, quindi, riguardo al quale ben può essere presa in considerazione la circostanza dell'avvenuta o non avvenuta consegna della cosa venduta, mentre nessuna importanza ha quella dell'attitudine o inettitudine della cosa stessa a produrre frutti».

³⁰⁵ M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 110 osserva che «*Qui la legge esclude il requisito della esigibilità, ai fini della produzione degli interessi, in quanto, secondo una valutazione tradizionale, considera iniquo il risultato, cui altrimenti si andrebbe incontro, di far godere per un determinato periodo al compratore i frutti di ambedue le prestazioni del contratto di compravendita*». Sulla *ratio* dell'art. 1499 c.c. si vedano anche le osservazioni di M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., pp. 138-139 e G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., pp. 875-876;

³⁰⁶ Parla di disposizione anomala O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 109-110 e nota n. 97, ove rileva che il nostro ordinamento «*solo in rare ipotesi tutela l'equilibrio contrattuale*». Per una disamina sintetica, anche da un punto di vista storico, del rapporto tra autonomia contrattuale e determinazione del corrispettivo cfr. M. RIZZUTI, *Ancora in tema di nullità ed equilibrio contrattuale*, in *Giur. it.*, 4, 2017, pp. 837-840.

³⁰⁷ Qua il problema che si analizza concerne l'applicazione ad altri tipi di contratti della norma di cui all'art. 1499 c.c., ma sempre nel rispetto dei suoi presupposti, e non la possibilità di estrarne una regola generale di decorrenza degli interessi per ogni caso di posticipazione del pagamento del prezzo che, come già osservato, non è stata prevista dal legislatore.

³⁰⁸ O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 107-108 nota n. 91 opta per la soluzione negativa poiché la norma in discorso «*non corrisponde ad uno scopo generalmente*

disposizione trovi spazio non solo nella compravendita, ma in ogni contratto di scambio³⁰⁹.

Effettivamente, anche in altre fattispecie contrattuali un soggetto può venire a trovarsi nella disponibilità di un bene produttivo di frutti o altre utilità e mantenere al contempo la corrispondente liquidità monetaria; oltretutto, si tratta comunque di una norma dispositiva, alla quale le parti possono derogare convenzionalmente e ciò dunque non comprime eccessivamente la loro autonomia.

Questa soluzione appare confermata anche dalla ricostruzione maggiormente condivisa sull'art. 1815, c.c., dove parallelamente si propende per la sua estensione a tutti i contratti di credito³¹⁰. In questo modo l'art. 1499 c.c., assieme agli articoli 1282, 1224 e 1815 del codice civile, viene a costituire uno dei pilastri su cui si erge l'istituto degli interessi monetari.

Si è posta poi un'altra questione interpretativa di notevole importanza: l'art. 1499 c.c. prescrive la decorrenza degli interessi sul prezzo ancorché questo non sia esigibile; dunque, a stretto rigore, in tutti i casi in cui la consegna intervenga prima del pagamento del prezzo, si dovrebbe rientrare nelle maglie di questa norma.

perseguito dal nostro ordinamento giuridico». E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 665-666, in considerazione del carattere decisamente antiquato della norma, ritiene preferibile un'interpretazione restrittiva; questo a. sul punto richiama anche la posizione di Bianca, già restrittivo in merito alla questione dell'applicabilità dell'art. 1499 c.c. quando le parti abbiano convenuto *ab origine* una posticipazione del pagamento del prezzo (su questo aspetto si veda *infra*). Parla di norma antiquata anche U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., p. 333 dove afferma che «*Una tale disposizione, certamente antica, è parsa "antiquata": una sorta di relitto o di residuo storico, il cui meccanismo equitativo, variamente giustificato, ha indotto a suggerire interpretazione restrittive, secondo un indirizzo soltanto sporadicamente condiviso dalla giurisprudenza*». Sull'analogia fattispecie in vigore sotto il codice civile del 1865, si vedano i rilievi di G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., con particolare attenzione alle pp. 302-304, il quale è contrario a un'applicazione a fattispecie diverse da quella presa in considerazione dalla norma, ma la ritiene estensibile ai negozi misti con compravendita.

³⁰⁹ G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 875, appunto, propende per l'applicazione analogica a tutti i contratti di scambio; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 111-112 e nota n. 77 è favorevole all'applicazione analogica della norma e anzi afferma che «*A nostro avviso l'applicazione analogica dell'art. 1499 è possibile, in quanto la ratio di questo, così come sopra descritta, non sembra essere peculiare al contratto di compravendita. La corresponsione degli interessi sembra pertanto giustificata ogni qual volta il contraente, creditore di una somma di denaro, abbia compiuto in anticipo la propria controprestazione, rispetto a quanto era stato previsto nel contratto, e quando questa differenza temporale produce, a favore dell'altro contraente, un vantaggio che, nella considerazione sociale, appare immediatamente valutabile in denaro*».

³¹⁰ Sul punto si rimanda al precedente paragrafo n. 3.

Alcuni autori, però, hanno evidenziato che nell'individuazione di due momenti diversi, per la consegna del bene e per il pagamento del prezzo, le parti normalmente avrebbero già regolato le conseguenze del negozio voluto nell'esercizio della loro autonomia; cioè, secondo questa interpretazione restrittiva, anche laddove le parti non abbiano espressamente escluso l'applicazione di questa norma, ove esse abbiano chiaramente individuato un termine di pagamento posticipato rispetto alla consegna, si deve presumere una loro volontà per la non decorrenza degli interessi in discorso. Se così fosse, questa fattispecie resterebbe applicabile solo a quei casi in cui, individuati i momenti della consegna e del pagamento con la stipulazione del contratto, la prima venga anticipata in un momento successivo³¹¹.

Tuttavia, proprio in virtù della *ratio* riequilibratrice della norma, appare più corretta un'interpretazione letterale di essa, per una sua applicazione a tutti i casi di consegna anticipata rispetto al prezzo³¹²; del resto la tutela dell'autonomia contrattuale resta comunque assicurata dalla natura dispositiva del precetto³¹³.

Ciò detto sugli interessi compensativi nel linguaggio positivo, si deve adesso ricercare il significato di tale sintagma nel linguaggio giurisprudenziale in cui, come anticipato, con tale espressione ci si riferisce ad un fenomeno del tutto differente.

La giurisprudenza, in caso di obbligazioni di valore e in particolare nel caso di domande di risarcimento danni da illecito extracontrattuale³¹⁴, quando accorda un

³¹¹ C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p. 186 afferma che «L'applicazione degli interessi legali si restringe quindi principalmente all'ipotesi di dilazione del pagamento del prezzo accordata dopo la stipulazione del contratto»; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 110 rileva che nelle «ipotesi in cui la consegna sia stata anticipata rispetto al tempo previsto nel contratto» la regola appare trovare una sua giustificazione, a differenza del caso in cui la consegna avvenga sì anticipatamente ma secondo le tempistiche pattuite appositamente dalle parti. Sul punto si vedano anche le osservazioni e i riferimenti indicati in E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 664-665, nota n. 156.

³¹² Sempre sulla base del fondamento di questa norma, essa è stata ritenuta applicabile anche ai casi in cui il prezzo fosse illiquido: cfr. M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., p. 138 ed E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 666 e nota n. 163.

³¹³ La norma, appunto, fa salva la «diversa pattuizione» tra le parti. Cfr. O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 108 e nota n. 92 e A. CIATTI, *Art. 1499 – Interessi compensativi sul prezzo*, cit., pp. 341-342. La discussione sul punto era già viva nella precedente codificazione, come illustrato da G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., pp. 287-290.

³¹⁴ Le obbligazioni *ex delicto* rappresentano il caso più emblematico sull'argomento per la loro frequenza nella casistica ma anche perché in queste, a differenze che nelle obbligazioni di valore da inadempimento contrattuale, opera la mora automatica alla quale normalmente si fa seguire la

risarcimento per equivalente monetario, oltre a attribuire al creditore una somma attualizzata³¹⁵, riconosce di sovente anche un ulteriore pregiudizio, dovuto al fatto che quel soggetto non ha potuto disporre di quella somma dal momento dell'illecito (restando in uno dei casi più importanti, cioè appunto nella responsabilità extracontrattuale) sino al momento del pagamento³¹⁶.

Dunque, mentre nel caso di obbligazioni di valuta sono dovuti gli interessi *ex artt.* 1282 e 1224, c.c. e il deprezzamento monetario può essere richiesto solo a titolo di maggior danno, con le note problematiche già evidenziate³¹⁷, in caso di responsabilità extracontrattuale normalmente si riconosce sia l'attualizzazione integrale dell'equivalente monetario sia, in aggiunta, gli interessi³¹⁸ sulla somma dovuta rivalutata di anno in anno³¹⁹, con un evidente cumulo tra le due prestazioni.

decorrenza degli interessi monetari (elaborati appunto dalla giurisprudenza sotto la denominazione di 'compensativi') sulla somma progressivamente rivalutata di anno in anno: cfr. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 204 anche per ampi riferimenti giurisprudenziali. Sul rapporto tra debiti da risarcimento e obbligazioni di valore si vedano anche le osservazioni di A. DIMAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 264-265.

³¹⁵ Come osservato nel precedente paragrafo n. 4 e nella nota n. 240, secondo una consolidata ricostruzione dottrinale e giurisprudenziale, il principio nominalistico non opera per le obbligazioni di valore, per la liquidazione delle quali si deve procedere all'apprezzamento della moneta e riconoscere al creditore quel medesimo potere d'acquisto che egli avrebbe conseguito se il pregiudizio fosse stato riparato al momento in cui fu arrecato, assicurando così una completa reintegrazione patrimoniale. Inoltre, appunto, si pone poi il problema del ristoro del danno conseguente al ritardato adempimento dell'obbligazione risarcitoria, nella quale il danneggiato è costituito in mora dalla commissione del fatto illecito, ai sensi dell'art. 1219, secondo comma, n. 1, c.c.

³¹⁶ Già M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 117 nota n. 98 osservava che «*Le sentenze pubblicate in materia sono centinaia*». Più recentemente cfr. Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2016, n. 22607, fonte *Pluris*, secondo cui «*L'obbligazione risarcitoria da illecito aquiliano costituisce un debito di valore che deve essere liquidato tenendo conto non solo dell'esigenza di reintegrare il patrimonio del creditore danneggiato di una somma che equivalga al danno a suo tempo subito, ma anche di ristorarlo della mancata disponibilità della stessa nel tempo intercorso tra il sinistro e la liquidazione; pertanto, oltre alla rivalutazione, potranno essere liquidati gli interessi cd. "compensativi", la determinazione dei quali non è però automatica, né presunta "iuris et de iure", occorrendo che il danneggiato provi, anche in via presuntiva, il mancato guadagno derivatogli dal ritardato pagamento, analogamente a quanto richiesto, sul piano probatorio, per la dimostrazione del maggior danno nelle obbligazioni di valuta, ma secondo criteri differenti*». Si vedano anche Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2016, n. 12140, fonte *Pluris*; Cass. civ., sez. III, 21 dicembre 2015, n. 25615, fonte *Pluris*.

³¹⁷ Per le quali si rimanda a quanto già osservato nel precedente paragrafo n. 4.

³¹⁸ Che appunto nel linguaggio giurisprudenziale vengono denominati 'compensativi'.

³¹⁹ Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2017, n. 9950, fonte *Pluris*, espone analiticamente le operazioni da compiere per il caso in cui sia stato versato un acconto: «*La liquidazione del danno da ritardato adempimento di un'obbligazione di valore, ove il debitore abbia pagato un acconto prima della quantificazione definitiva, deve avvenire: a) devalutando l'acconto ed il credito alla*

Ebbene, si è discusso a lungo sul fondamento di questa prestazione di interessi. Alcuni autori hanno sostenuto si trattasse di interessi *ex art. 1224*, primo comma, c.c., operando la mora *ex re* dal momento del fatto illecito³²⁰; altri, rilevando che l'art. 1224 c.c., rubricato «*Danni nelle obbligazioni pecuniarie*», potrebbe trovare applicazione solo per i debiti di valuta, hanno più accortamente collegato tale

data dell'illecito; b) detraendo l'acconto dal credito; c) calcolando gli interessi compensativi individuando un saggio scelto in via equitativa, ed applicandolo prima sull'intero capitale, rivalutato anno per anno, per il periodo intercorso dalla data dell'illecito al pagamento dell'acconto, e poi sulla somma che residua dopo la detrazione dell'acconto, rivalutata annualmente, per il periodo che va da quel pagamento fino alla liquidazione definitiva». Si veda anche Cass. civ., sez. II, 23 novembre 2012, n. 20742, fonte *Pluris*; Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2012, n. 6270, fonte *Pluris*. Ancora prima, sulla questione, cfr. Cass. civ., SS. UU., 14 gennaio 2009, n. 557, fonte *Pluris* e Cass. civ., SS. UU., 17 febbraio 1995, n. 1712, in *Foro it.*, 1995, I, pp. 1470-1484, con note di G. DE MARZO, *Debiti di valore e "overcompensation"* (pp. 1470-1473) e di G. VALCAVI, *A proposito della teoria dei crediti di valore, della rivalutazione e degli interessi monetari nel risarcimento del danno* (pp. 1473-1480). In precedenza, come osservato da D. SINESIO, *Gli interessi*, cit., pp. 447-449, la giurisprudenza aveva affermato la decorrenza degli interessi «*dal momento dell'illecito, sull'intera somma rivalutata (in quanto, appunto, debito di valore)*»: in questo senso prima dell'intervento a Sezioni Unite si veda, ad esempio, Cass. civ., sez. III, 28 dicembre 1994, n. 11257, fonte *Pluris*, secondo la quale, come «*altra volta affermato da questa Corte, "in tema di debiti di valore, la rivalutazione della somma da liquidarsi a titolo di risarcimento dei danni e gli interessi sulla somma rivalutata assolvono funzioni diverse, poiché la prima mira a ripristinare la situazione patrimoniale del danneggiato quale era prima del fatto illecito generatore del danno ed a porlo nelle condizioni in cui si sarebbe trovato se l'evento dannoso non si fosse verificato, mentre i secondi hanno natura compensativa, con la conseguenza che le due misure sono giuridicamente compatibili e che sulla somma risultante dalla rivalutazione debbono essere corrisposti gli interessi a decorrere dal giorno in cui si è verificato l'evento dannoso"* (Cass., Sez. I, 7 maggio 1993, n. 5263)».

³²⁰ O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 84-87, nel presupposto che l'obbligazione avente ad oggetto il risarcimento del danno per illecito extracontrattuale possa comunque rientrare tra quelle aventi «*ad oggetto una somma di denaro, mentre è indifferente la fonte da cui codesta obbligazione trae origine*» qualifica gli interessi in discorso come moratori *sub art. 1224 c.c.* In termini analoghi C.M. BIANCA, *Dell'inadempimento delle obbligazioni – Art. 1218-1229*, cit., pp. 335-336, ritiene che «*Sono queste le obbligazioni dette «di valore». In quanto tali obbligazioni hanno comunque ad oggetto una somma di denaro, seppure variabilmente determinata secondo un valore diverso da quello nominale della moneta, la loro disciplina rientra in quella dell'articolo in esame (art. 1224 c.c., n.d.a.)*». Cfr. ancora U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, cit., pp. 190-191; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., pp. 335-337. Si veda anche M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., pp. 158-159; peraltro, M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 118, nota n. 100, critica la ricostruzione di questo autore, osservando che «*Parte della dottrina [...] ha ritenuto che la giurisprudenza, parlando di «interessi compensativi», si riferisse alla norma dell'art. 1282 (e ha criticato poi tale fondamento testuale come certamente errato perché l'art. 1282 richiede il requisito della liquidità del debito); ma in realtà nella giurisprudenza manca ogni richiamo diretto all'art. 1282*». Oltretutto, come già rilevato, l'art. 1282 c.c. fa riferimento ad obbligazioni di valuta.

prestazione al potere equitativo del giudice nel risarcimento del danno per equivalente *ex art. 2056 del codice civile*³²¹.

Effettivamente, questo secondo inquadramento sembrerebbe essere più corretto e ciò, però, conduce questa prestazione economica completamente al di fuori della logica degli interessi monetari, poiché si tratterebbe della quantificazione di un

³²¹ M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 117-118 critica la posizione dottrinale che vede negli interessi in discorso un'ipotesi riconducibile all'art. 1224 c.c.; in tal senso depone, tra le altre considerazioni, quella secondo cui altrimenti si verrebbe a creare un automatismo nel riconoscimento di questa attribuzione patrimoniale che chiaramente si porrebbe in contrasto con il suo fondamento equitativo. Cfr. anche COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 205-206; G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 870; D. SINESIO, *Gli interessi*, cit., pp. 448-449. In giurisprudenza, ad esempio, si veda Cass. civ., sez. III, 14 giugno 2016, n. 12140, fonte *Pluris*, ove si afferma che «*Gli interessi sulla somma liquidata a titolo di risarcimento del danno da fatto illecito hanno fondamento e natura diversi da quelli moratori, regolati dall'art. 1224 c.c., in quanto sono rivolti a compensare il pregiudizio derivante al creditore dal ritardato conseguimento dell'equivalente pecuniario del danno subito, di cui costituiscono, quindi, una necessaria componente; ne consegue che nella domanda di risarcimento del danno per fatto illecito è implicitamente inclusa la richiesta di riconoscimento degli interessi compensativi, che il giudice di merito, anche in sede di giudizio di rinvio, deve attribuire, senza per ciò solo incorrere nel vizio di ultrapetizione*». Cfr. anche Cass. civ., sez. III, 8 maggio 2012, n. 6907, fonte *Pluris*. In questa ricostruzione dunque gli interessi diventano solo una tecnica di quantificazione del danno e come tali la loro misura dovrà essere individuata in via equitativa (tra le decisioni più recenti si vedano, ancora, Cass. civ., sez. III, 20 aprile 2017, n. 9950 e Cass. civ., sez. III, 8 novembre 2016, n. 22607. Cfr., inoltre, Cass. civ., sez. I, 7 agosto 2014, n. 17795 e Cass. civ., sez. I, 9 luglio 2014, n. 15604. Queste sono tutte reperibili sulla banca dati *Pluris*). Tale ricostruzione, richiamando comunque l'art. 2056 c.c., riconduce questa prestazione monetaria sempre all'interno della quantificazione del danno causato dall'illecito extracontrattuale. In quest'ottica, certa giurisprudenza (Cfr. Cass. civ., SS. UU., 5 aprile 2007, n. 8520, fonte *Pluris*), affrontando la questione da un punto di vista processuale, ha affermato che entrambe le obbligazioni originano dal medesimo fatto, quindi la domanda del risarcimento del danno ricomprende anche quella degli interessi e l'impugnazione del capo della sentenza sulla quantificazione del danno include nel gravame anche la statuizione in punto di interessi: «*Se, infatti, come ammette la stessa dottrina sopra richiamata, il risarcimento per il mancato guadagno, derivato al creditore per il ritardo con cui gli è stato corrisposto l'equivalente del valore perduto, costituisce una "componente" del danno, patito dal creditore stesso, a causa dell'originario fatto illecito, deve escludersi che costituisca "capo autonomo" il "danno ulteriore" derivato al creditore a causa del ritardo con cui è stato risarcito il "danno" che definiremmo "principale"*» (peraltro in questa decisione gli interessi in discorso vengono poi discutibilmente assimilati a quelli di cui all'art. 1499 c.c., entrambi come tecniche liquidatorie del risarcimento del danno, con una certa commistione di concetti: «*Concessa, dunque, questa vasta gamma di possibilità al giudice che si trovi a liquidare il danno da ritardato pagamento del debito di valore, quel che è certo è che in siffatta ipotesi gli interessi non costituiscono (come nelle obbligazioni pecuniarie) un autonomo diritto del creditore, bensì che essi svolgono una funzione compensativa (cfr. l'art. 1499 c.c. come espressione di un principio generale d'equità: Cass. 6 febbraio 1998, n. 1287), tendente a reintegrare il patrimonio del danneggiato qual era all'epoca del prodursi del danno. In quest'ordine di idee, l'attribuzione degli interessi costituisce una mera modalità o tecnica liquidatoria tendente, appunto, al fine reintegratorio*»).

pregiudizio derivante dall'inadempimento di un'obbligazione di valore e non attinente, invece, al godimento di una disponibilità monetaria³²².

In conclusione, mentre nel primo caso (1499 c.c.) ci troviamo pur sempre di fronte ad un'ipotesi di interessi monetari, dove l'ordinamento interviene per assicurare al soggetto cui spetterebbe (da un punto di vista equitativo) una certa disponibilità³²³ il rendimento della stessa, gli interessi cc.dd. compensativi di stampo giurisprudenziale non sembrerebbero riconducibili agli interessi monetari propriamente intesi³²⁴ ma andrebbero collocati nel campo della disciplina del

³²² Proprio perché si tratta di un ordinario risarcimento del danno, destano perplessità quelle decisioni che semplicisticamente riconoscono il cumulo tra interessi e rivalutazione senza particolari adempimenti probatori, su base puramente presuntiva: essendo all'interno delle ordinarie dinamiche risarcitorie, il creditore dovrebbe dare prova del lucro cessante patito, poiché non è detto che egli avrebbe impiegato quelle somme ove tempestivamente corrisposte; in questo senso, invero, è stato affermato che la misura degli interessi riconosciuti non dovrebbe essere necessariamente quella legale ma piuttosto andrebbe individuata equitativamente. Inoltre, a ben vedere, poiché al creditore si riconosce l'intero deprezzamento monetario, il danno per il mancato tempestivo pagamento, più correttamente, dovrebbe essere individuato tenendo in considerazione quanto gli viene già attribuito mediante l'apprezzamento monetario. E' vero che qua ci troviamo nell'ambito delle obbligazioni di valore, dove si deve attualizzare l'equivalente monetario dovuto, ma è pur vero che il risarcimento per il danno da ritardo segue le ordinarie regole risarcitorie: innanzitutto deve essersi effettivamente verificato, poi va specificamente allegato e solo a questo punto, eventualmente, possono intervenire le presunzioni nell'adempimento dell'onere probatorio. Volendo fare un esempio: un soggetto subisce un pregiudizio del valore equivalente di 90,00 euro in data 01-01-1995; in data 01-01-2005 gli viene riconosciuto l'equivalente monetario attualizzato di 114,93 euro (tot. rivalutazione 24,93 euro); il danno per non aver conseguito la somma dovuta (da 90 a 114,93 euro, rivalutata di anno in anno), richiederebbe la dimostrazione che quel soggetto avrebbe impiegato quella somma per ottenere un certo risultato positivo, ad esempio investendola in obbligazioni decennali al rendimento del 2% annuo netto che, con una somma di 90 euro, avrebbero portato ad un totale di 108,00 euro (1,80 euro per anno per un totale di 18,00 euro, oltre il capitale). Dunque, se ipoteticamente il debitore avesse corrisposto al creditore la somma di 90,00 euro in data 01-01-1995, il creditore al 01-01-2005 avrebbe avuto a disposizione 108,00 euro e quindi non si sarebbe neppure coperto dall'integrale effetto del deprezzamento intercorso (che da solo porta ad un totale di 114,93 euro). A questo poi si devono aggiungere, anche qua, le considerazioni già svolte sulla reperibilità del denaro e sull'onere, nei limiti del ragionevole, di effettuare ove possibile gli investimenti desiderati, con possibilità di richiedere il danno da ritardo solo per la differenza tra il rendimento netto dell'investimento desiderato e il costo necessario per acquisire altrove la liquidità monetaria. Questo non significa che si debba abbandonare la logica dei debiti di valore, ma che il riconoscimento del risarcimento del diverso pregiudizio derivante dal ritardo nell'adempimento dell'obbligazione (di valore), in applicazione delle ordinarie regole risarcitorie, dovrebbe essere anch'esso oggetto di allegazione e prova puntuali da parte di chi lo richiede.

³²³ Il venditore, che in questo caso si è privato di un bene fruttifero senza aver ottenuto il trasferimento del capitale a lui dovuto.

³²⁴ E ciò sia che tali interessi siano considerati come riparatori dell'unico pregiudizio nascente dall'illegittimo extracontrattuale, come risulta dalla posizione attualmente dominante, sia che vengano inquadrati come idonei a ristorare un diverso pregiudizio derivante dall'inadempimento dell'obbligazione risarcitoria precedentemente sorta.

risarcimento del danno³²⁵. In tal senso, da più parti è stato osservato che per la riparazione del danno conseguente al ritardato adempimento di un'obbligazione risarcitoria per responsabilità extracontrattuale, non devono necessariamente essere accordati gli interessi al saggio legale, potendosi determinare diversamente la loro misura in ragione del pregiudizio che deve essere ristorato³²⁶.

7. Ulteriori fattispecie di interessi: la disciplina in tema di usufrutto, mandato e fideiussione.

³²⁵ Si vedano E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 655-656 e nota n. 102 per riferimenti giurisprudenziali e T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 398-399. In termini analoghi, seppur con alcune sfumature, M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 120 parla degli interessi compensativi come tipologia autonoma, ma al contempo li definisce come mera tecnica di determinazione dell'ammontare di un'obbligazione pecuniaria che ha una fonte distinta: «*Ed è questo un rilievo che, sul piano sistematico, può fornire uno spunto per la configurazione di una categoria di «interessi compensativi» come categoria distinta da quella degli interessi moratori o corrispettivi, che finora abbiamo considerato. Per interessi compensativi potremmo intendere, nella prospettiva quivi accolta, quegli «interessi» che costituiscono soltanto un mezzo tecnico (meglio: uno dei possibili mezzi tecnici) di determinazione dell'ammontare di un'obbligazione pecuniaria che ha una fonte distinta»*.

³²⁶ C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 205-206, nonché nota n. 61 per ampi riferimenti giurisprudenziali, osserva che «*Dunque, per la giurisprudenza ormai sostanzialmente unanime, i cc.dd. interessi compensativi, in quanto componente (lucro cessante) del complessivo danno da risarcire, si sottraggono ad una qualificazione in termini di interessi in senso tecnico (e, dunque, non sono disciplinati dalle norme che si riferiscono a questi ultimi, tra cui quella in commento) sicché non può predicarsene né l'automatica attribuzione in favore del creditore-danneggiato, né tanto meno il necessario ragguaglio al tasso legale ben potendo il giudice riferirsi ad altri parametri, nell'ambito di una valutazione operata a sensi degli artt. 1226 e 2056 c.c. Tale conclusione, peraltro, risulta del tutto coerente con il consolidato orientamento in tema di trattamento processuale dei cc.dd. interessi compensativi, nell'ambito dell'obbligazione risarcitoria. Secondo l'unanime indirizzo giurisprudenziale, infatti, «la rivalutazione monetaria e gli interessi costituiscono una componente dell'obbligazione di risarcimento del danno e possono essere riconosciuti dal giudice anche d'ufficio ed in grado di appello, pur se non specificamente richiesti, atteso che essi devono ritenersi compresi nell'originario petitum della domanda risarcitoria, ove non ne siano stati espressamente esclusi»*, laddove è dunque evidente l'utilizzo del termine "interessi", nel particolare significato che lo stesso acquista – come si è visto – con riferimento ai debiti di valore». Si vedano poi: D. SINESIO, *Gli interessi*, cit., p. 449; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 421; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 673, il quale peraltro ritiene che l'interesse monetario sia deputato, quantomeno in parte, alla difesa contro il deprezzamento monetario; pertanto, la liquidazione del danno da ritardo mediante la tecnica degli interessi nei debiti di valore, di per sé soggetti ad apprezzamento monetario, sarebbe possibile solo nella misura in cui ciò non dia luogo a sovrapposizioni (in questo senso di veda ancora più chiaramente p. 656). In termini analoghi M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 119 osserva che «*l'adeguamento monetario della somma fa venir meno una delle ragioni giustificatrici dell'attribuzione di interessi legali»*.

Esaminate le norme che disciplinano le fattispecie principali degli interessi monetari, ovvero, per dirla con altre parole, che delineano i caratteri generali di questo istituto, pare adesso utile analizzare brevemente alcune di quelle disposizioni che regolano ipotesi particolari, come in tema di usufrutto, di mandato e di fideiussione. Le norme del codice civile concernenti fattispecie particolari di interessi sono numerose, dunque, anche per non andare oltre i temi oggetto della presente indagine, ci si limiterà ad analizzare le più importanti per un approccio sistematico alla tematica degli interessi monetari, con particolare attenzione a quelle che meglio permettono di comprendere la maggiore o minore tenuta delle argomentazioni sin qui svolte, cercando di mantenere una visione d'insieme e di offrire un inquadramento di queste disposizioni specifiche alla luce delle considerazioni sin qui esposte³²⁷.

Per quanto riguarda la disciplina dell'usufrutto, vi sono più articoli che prevedono la corresponsione di interessi monetari o che comunque li disciplinano: gli articoli 983, secondo comma, 1003, primo comma, 1005, terzo comma, 1006, 1009, 1010, primo, secondo, e terzo comma e 1018, secondo comma c.c.

³²⁷ Per completezza pare comunque opportuno indicare le ipotesi disciplinate dal codice sinora non affrontate: art. 506 c.c. in tema di beneficio d'inventario; artt. 668-669 c.c. sul legato; art. 745 c.c. sulla collazione; art. 768-*sexies* c.c. sul patto di famiglia; art. 971 c.c. sull'affrancazione nell'enfiteusi; artt. 983, 1003, 1005, 1006, 1009, 1010 e 1018 c.c. in tema di usufrutto; art. 1039 c.c. sulle servitù; art. 1194 c.c. sull'imputazione del pagamento; art. 1199 c.c. in tema di quietanza; artt. 1207, 1208 e 1212 c.c. sulla mora del creditore; artt. 1263 e 1267 c.c. sulla cessione del credito; art. 1312 c.c. in tema di obbligazioni solidali; art. 1486 c.c. sulla vendita; art. 1531 c.c. sulla vendita a termine di titoli di credito; art. 1652 c.c. sull'affitto; artt. 1714 e 1720 c.c. sul mandato; art. 1974 c.c. sul deposito nei magazzini generali; art. 1838 c.c. sul deposito bancario; art. 1858 c.c. sullo sconto bancario; art. 1866 c.c. sulla rendita; artt. 1942 e 1950 c.c. sulla fideiussione; artt. 1960 e 1964 c.c. sull'anticresi; art. 1985 c.c. sulla cessione dei beni ai creditori; art. 1995 c.c. in tema di titoli di credito; art. 2031 c.c. sulla gestione di affari; art. 2033 c.c. sull'indebito oggettivo; art. 2036 c.c. sull'indebito soggettivo; artt. 2151 e 2154 c.c. sulla mezzadria; artt. 2353, 2358, 2411, 2425, 2426 e 2427 c.c. in tema di società per azioni; artt. 2514 e 2535 c.c. in tema di cooperative; art. 2749 c.c. sui privilegi; artt. 2788, 2791, 2792, 2794 e 2802 c.c. sul pegno; artt. 2839 e 2855 c.c. in tema di ipoteca; art. 2948 c.c. sulla prescrizione. Per una disamina approfondita di una buona parte di queste fattispecie si veda O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., con particolare attenzione alle seguenti parti: pp. 88-104 in tema di adempimento del legato, evizione, mandato, gestione di affari e fideiussione; pp. 112-122 su usufrutto, servitù e cessione del credito; pp. 203-207 relativamente alla prescrizione. Sugli articoli 1283 c.c. (anatocismo), 1284 c.c. (saggio degli interessi), 1815 e 1820 c.c. (interessi nel mutuo) e 1825 (interessi nel conto corrente), oltre a quanto già osservato finora si veda il successivo capitolo III.

I precetti contenuti negli articoli 1003, primo comma e 1010, primo comma c.c. non suscitano particolare interesse, poiché nel primo caso ci si limita a prevedere l'allocazione del capitale per il caso di mancanza o insufficienza della garanzia, mentre nel secondo caso si impone all'usufruttuario di pagare gli interessi dei debiti o dei legati da cui è eventualmente gravata l'eredità. Le altre norme, invece, prevedono la nascita di obbligazioni di interessi³²⁸ ed è su di esse che deve porre particolare attenzione questa indagine.

Tra le norme residue, negli articoli 1005, terzo comma, 1006, 1009 e 1010, secondo e terzo comma, c.c., l'obbligazione degli interessi sorge in capo a un soggetto in forza di un'utilità monetaria che viene impiegata almeno in parte a suo favore, benché egli non ne disponga direttamente; negli artt. 983, secondo comma e 1018, secondo comma, c.c., diversamente, non risulterebbe ravvisabile neppure questo collegamento indiretto e gli interessi parrebbero assumere il ruolo di mero strumento computazionale di un'attribuzione patrimoniale.

Vediamo nel dettaglio la disciplina di queste fattispecie.

Gli articoli 1005 e 1006 c.c. regolano l'effettuazione delle riparazioni straordinarie, le quali vengono poste dal codice in capo al proprietario, proprio in ragione del diritto da lui vantato e del fatto che questi è il soggetto che in ultima istanza ne beneficia, mentre l'usufruttuario gode di un diritto limitato nel tempo; tuttavia, poiché durante il periodo dell'usufrutto anche quest'ultimo gode di tali riparazioni, il codice pone a suo carico la corresponsione degli interessi, sulla somma impiegata, a favore del proprietario che abbia provveduto a sostenere tali spese, ovvero, nel caso in cui sia stato il titolare del diritto minore ad effettuare le riparazioni, l'art. 1006 c.c. riconosce il diritto alla restituzione del capitale al termine dell'usufrutto ma senza gli interessi. L'art. 1009 c.c., similmente, regola il pagamento delle imposte e degli altri pesi gravanti sulla proprietà, stabilendo che l'usufruttuario sia tenuto a versare al proprietario gli interessi sulle somme impiegate, ovvero, prevede il diritto alla restituzione del capitale eventualmente anticipato dall'usufruttuario al termine dell'usufrutto ma senza interessi. Ancora, l'art. 1010, secondo e terzo

³²⁸ O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 112.

comma, per il caso del pagamento del capitale dei debiti o dei legati di un'eredità, stabilisce che se questo viene effettuato dall'usufruttuario vi sarà la restituzione al termine dell'usufrutto ma senza interessi; in alternativa, potrà essere il proprietario a provvedere al pagamento e in tal caso l'usufruttuario dovrà corrispondere gli interessi sulle somme corrisposte.

Attraverso queste norme il legislatore, ritenendo equo che la privazione della produttività del capitale gravi sul soggetto che effettivamente ne fruisce per un certo arco di tempo, impone all'usufruttuario la prestazione degli interessi a favore del proprietario, ovvero, nel caso in cui l'esborso sia stato sostenuto dall'usufruttuario, si prevede la restituzione al termine dell'usufrutto ma senza interessi.

La logica prima sottesa a queste norme, a ben vedere, in un certo senso similmente a quanto già osservato per l'art. 1499 c.c., è quella di riequilibrare le posizioni del proprietario e dell'usufruttuario; certo, ci si trova al di fuori della logica dei contratti di scambio, ma il fondamento appare pur sempre di natura equitativa. Peraltro, ben diversamente da quanto visto per l'ipotesi disciplinata dall'art. 1499 c.c., manca un'obbligazione pecuniaria principale rispetto alla quale l'obbligazione degli interessi sarebbe accessoria³²⁹. Ciononostante, si può rilevare che in questi casi il proprietario si priva di una certa disponibilità monetaria a favore (in parte) dell'usufruttuario affinché quest'ultimo possa godere di una certa utilità (ancorché non immediatamente monetaria).

L'art. 983, secondo comma, c.c., da parte sua, per il caso in cui dopo l'inizio dell'usufrutto il proprietario realizzi nel fondo costruzioni o piantagioni, prevede che l'usufruttuario sia tenuto a corrispondere gli interessi sulle somme impiegate. Anche qui il proprietario si priva di una disponibilità monetaria e la somma dovuta dall'usufruttuario è parametra sulla produttività del capitale, ma questo pare essere un criterio di determinazione del corrispettivo dovuto come integrazione del canone

³²⁹ Effettivamente, nel caso in cui le somme siano state anticipate dall'usufruttuario, sorge un'obbligazione pecuniaria di tipo restitutorio in capo al proprietario, ma rispetto ad essa, secondo la logica di queste disposizioni, l'obbligazione degli interessi viene espressamente esclusa, in modo da far gravare comunque sull'usufruttuario, il quale gode delle utilità procurate dal denaro per un certo arco di tempo, il costo del capitale impiegato nella misura delle sua redditività di base.

per l'ampliamento dell'oggetto dell'usufrutto. A differenza che nel caso disciplinato dagli articoli precedenti, il denaro viene impiegato non direttamente per il mantenimento del bene oggetto di usufrutto, bensì per realizzare un'opera della quale poi l'usufruttuario, in forza della posizione di cui è titolare, verrà ulteriormente a godere. Dunque qua vi è una vera e propria separazione tra la privazione della disponibilità monetaria in capo al proprietario e il godimento di essa da parte dell'usufruttuario, che non pare sussistere neppure indirettamente.

Ancora più estrema appare l'ipotesi di cui all'art. 1018, secondo comma, c.c. secondo il quale, in caso di usufrutto su edificio che perisce, il proprietario ha la facoltà di occupare l'area e di ricostruirvi un edificio valendosi dei materiali residui *«pagando all'usufruttuario, durante l'usufrutto, gli interessi sulla somma corrispondente al valore dell'area e dei materiali»*. In questo caso l'usufrutto sembrerebbe estinguersi³³⁰ e la somma corrisposta non pare avere alcuna attinenza, neppure indiretta, con una disponibilità monetaria, essendo piuttosto correlata al valore dell'area e dei materiali residui, come metodo di quantificazione di un'indennità.

Pertanto, nel primo gruppo di ipotesi ci troviamo all'estrema periferia della tematica degli interessi monetari, se non addirittura al di fuori di essi; tuttavia, anche tali attribuzioni patrimoniali potrebbero essere viste, almeno in parte, come il riconoscimento della remunerazione del capitale a favore del soggetto cui esso spetterebbe e da parte di colui il quale ne gode, benché indirettamente. In ipotesi limite come queste, per capire se a queste fattispecie possano essere applicate le norme che disciplinano in generale gli interessi monetari, pare opportuno un atteggiamento prudente che valuti di volta in volta tutti gli elementi del caso. Ma ciò che preme mettere in luce in questa sede è che anche all'interno di tali fattispecie, per quanto peculiari, vive l'essenza della logica dell'interesse

³³⁰ In questo senso già Cass. civ., sez. I, 3 marzo 1971, n. 913, in *Mass. Giur. it.*, 1971, p.366, secondo cui *«In caso di perimento dell'edificio, a sensi del 2° comma dell'art. 1018 c.c., l'usufrutto si estingue ed il nuovo edificio, costruito dal proprietario, ne è libero; non è fondata, quindi, la pretesa diretta a percepire l'imposta di consolidazione dell'usufrutto alla nuda proprietà, alla morte dell'usufruttuario»*.

monetario, quale riconoscimento della produttività del capitale a colui al quale esso spetterebbe (ovvero, in questo caso, che comunque ne beneficia)³³¹.

³³¹ M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 96, nel sottolineare l'incertezza degli elementi strutturali tradizionalmente individuati nell'obbligazione di interessi, come l'accessorietà, osserva che «*diverse norme, disciplinanti gli obblighi dell'usufruttuario (art. 983 comma 2, 1005 comma 3, 1009 comma 1, 1010 comma 3 c.c.) prevedono un'obbligazione di interessi calcolata rispetto ad una «somma capitale», che non costituisce tuttavia oggetto di un'obbligazione dell'usufruttuario. In questi casi non sarà ovviamente applicabile la disciplina dell'accessorietà, ma, anche in considerazione del dettato legislativo, non c'è ragione di escludere che si tratti di un'obbligazione di interessi in senso tecnico, e che ad essa sia applicabile la relativa, rimanente disciplina*»; questo autore però, come si può vedere, ritiene che in tutte queste norme siano ravvisabili delle fattispecie di interessi tecnicamente intese. A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 19-20 afferma che «*Peraltro, la dissociazione proprietà-godimento può non avere riguardo direttamente a somma di danaro ma ad un bene, mobile o immobile, come accade allorquando il proprietario di una cosa compia riparazioni straordinarie per essa e l'usufruttuario sia tenuto a corrispondere gli interessi su tali somme (art. 1005, 3° comma). In tal caso è evidente che il godimento è quello della cosa, in ordine alla quale tuttavia il proprietario ha erogato somme di danaro*». Di diverso avviso, invece, è O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 112-118, ove osserva che relativamente alle norme sugli interessi nell'usufrutto «*Proprio in quanto in queste ipotesi siamo al di fuori del concetto di frutti civili e, quindi, gli interessi non vengono attribuiti quale corrispettivo, che consegue chi ha attribuito a terzi l'uso del denaro, la norma può assumere in astratto qualsiasi parametro, onde procedere alla quantificazione dell'oggetto dell'obbligazione di interessi. A tal fine la legge assume in concreto come parametro per la determinazione degli interessi il sacrificio, che ha sopportato una delle parti e che, pertanto, può determinare l'alterazione economica dell'originario rapporto. Siffatta soluzione appare, d'altra parte, lineare, giacché essa non solo è funzionale al particolare scopo perseguito in tal caso dall'ordinamento, ma sembra anche consentire un equo temperamento degli interessi in gioco*» (p. 118). Cfr. anche T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 314-315. Pure G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 876 esclude che si tratti in interessi in senso proprio, non esistendo alcun debito di capitale; tuttavia, questo a. sottolinea l'analogia esistente sul piano economico tra gli interessi di cui all'art. 1499 c.c. e quelli disciplinati da queste norme in tema di usufrutto poiché i primi «*sono collegati al godimento della cosa fruttifera da parte del compratore che non ha pagato il prezzo*» mentre il contributo posto a carico dell'usufruttuario «*trova giustificazione nel godimento che l'usufruttuario ha della cosa a cui attiene l'esborso del proprietario*». Già G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., pp. 257-259, in tema di interessi a carico dell'usufruttuario, con particolare riferimento all'ipotesi disciplinata dall'art. 507 c.c. previg. regolante gli interessi sulle somme sborsate dal proprietario per i carichi imposti sulla proprietà (attualmente prevista nell'art. 1009 c.c. in termini pressoché identici), rilevava che «*il dovere di corrispondere le usure non si fonda in tale caso sul fatto, presupposto necessario dell'obbligazione degli interessi compensativi, del trarre profitto di un capitale altrui, sibbene sul principio che l'usufruttuario deve sopportare, in ragione del suo godimento, i carichi che gravando, non sulla nuda proprietà, ma sul pieno dominio, si estendono anche a tale godimento. Siccome, nei rapporti col creditore, il pagamento di questi carichi viene dalla legge addossato per intero al proprietario, così a costui deve l'usufruttuario rimborsare la propria quota, la quale, in difetto di patti speciali, è ragguagliata all'interesse sulla somma sborsata. L'interesse sta, quindi, pel contributo che sarebbe a carico dell'usufruttuario; e la corresponsione di esso costituisce, non già vero e proprio «pagamento di interessi», e, cioè, «prestazione del frutto di un capitale dovuto», sibbene «rimborso di quota di debito pagata da un condebitore per conto dell'altro». Il «debito di un capitale» qui non sussiste nemmeno; e si parla di «interessi» solo agli effetti della commisurazione della quota di rimborso*» (pp. 257-258; cfr. anche G.C. MESSA, *Teoria generale degli interessi*, cit., pp. 56-60); su questo però si potrebbe osservare che attraverso la tecnica degli

All'opposto, nei casi da ultimo esaminati, di cui agli articoli 983, secondo comma e 1010, primo comma c.c., neppure tale labile collegamento pare essere ravvisabile e queste situazioni appaiono collocabili del tutto al di fuori della logica degli interessi monetari, di là dalla denominazione ad esse attribuita dal legislatore.

Con riferimento al mandato, troviamo gli articoli 1714 e 1720 c.c., relativi rispettivamente alle obbligazioni del mandatario e del mandante, che disciplinano due particolari ipotesi in cui un certo capitale si venga a trovare nella disponibilità di una parte ma dovrebbe trovarsi presso l'altra parte o comunque impiegata nell'interesse di quest'ultima.

Ai sensi dell'art. 1714 c.c.³³² il mandatario deve corrispondere al mandante gli interessi legali sulle somme riscosse per conto di quest'ultimo, dal giorno in cui avrebbe dovuto fargliene la consegna ovvero impiegarle secondo le istruzioni ricevute³³³. Parallelamente, l'art. 1720 prescrive che il mandante rimborsi al

interessi non si va a determinare semplicemente la quota gravante sull'usufruttuario, ma lo si fa sulla base di quella che è la redditività del denaro del quale il proprietario si è privato mettendolo indirettamente (e in parte) a disposizione dell'usufruttuario e questo non sembra certo essere un dato trascurabile. Non a caso, l'ultimo comma dell'art. 507 c.c. previg. stabiliva che «*Se l'usufruttuario ne anticipa il pagamento, ha diritto d'essere rimborsato del capitale alla fine dell'usufrutto*» (adesso art. 1009, secondo comma, c.c.): dunque, durante l'esercizio del diritto reale minore è l'usufruttuario a godere del bene e quindi il costo del capitale a ciò necessario grava su di lui, ma la proprietà resta in capo ad un altro soggetto e il capitale in sé è pur sempre destinato a favore del proprietario. Ancora, sulle peculiarità della disciplina degli interessi in tema di usufrutto, con particolare attenzione alla disciplina del codice civile previgente, si veda M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 91-93, la quale pure ritiene si tratti solo di tecniche di quantificazione di una prestazione pecuniaria che, appunto, «*non si atteggia a prestazione corrispettiva del godimento, al pari di quanto dovrebbe accadere per i frutti, ma trova fondamento nell'ottica di una più equa distribuzione dei diritti e degli obblighi tra l'usufruttuario e il proprietario*» (pp. 92-93). Si vedano anche le osservazioni di T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie - Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 302-304.

³³² Questa disposizione trova alcuni antecedenti nella legislazione precedente, come nell'art. 1750 c.c. previg. per il caso in cui il mandatario avesse impiegato le somme riscosse per scopi personali o ne avesse ritardato il pagamento (in caso di mora), nell'art. 355 cod. comm. 1822 per l'ipotesi in cui il mandatario avesse ritardato la consegna della somma al mandante (indipendentemente dalla mora) e nell'art. 358 cod. comm. 1882 nel caso in cui le somme fossero state distratte «*dal fine prescritto*».

³³³ Rispetto a questa fattispecie, addirittura, per il caso in cui il mandatario si sia impegnato a consegnare al mandante le somme in questione entro una termine stabilito, si potrebbe avere una certa sovrapposizione con l'applicazione degli articoli 1282 e 1224 c.c., a seconda che l'obbligazione sia *quéritable* ovvero *portable*. Nel caso in cui il termine non sia stato stabilito, la questione non sembrerebbe mutare potendosi ritenere che le somme siano immediatamente esigibili: M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 112-113 e nota n. 85. Si veda anche E. SIMONETTO, *Interessi I) Diritto civile*, cit., p. 9-10. Diverso è il caso in cui si faccia riferimento a somme che il mandatario avrebbe dovuto impiegare secondo le istruzioni del mandante, piuttosto che consegnarle a

mandatario le anticipazioni sostenute, corrispondendogli gli interessi legali a partire dal giorno in cui sono state fatte³³⁴.

Si tratta anche qua di casi in cui il legislatore interviene per regolamentare i rapporti tra le parti, al fine di mantenere un equilibrio tra di esse. In particolare, ai fini di questa ricerca, si deve sottolineare come in queste ipotesi vi sia un'obbligazione pecuniaria principale rispetto alla quale l'obbligazione di interessi *ex lege* si pone come accessoria; interessi che servono per attribuire a un soggetto la redditività di quel capitale che gli spetterebbe³³⁵. Pertanto, pare certamente trovarsi di fronte a delle fattispecie iscrivibili all'interno degli interessi monetari propriamente intesi³³⁶.

quest'ultimo, trattandosi qua di un'obbligazione di fare che viene equiparata normativamente a quella avente ad oggetto la consegna al mandante di una somma di denaro: a questo riguardo, si vedano i chiarissimi rilievi di O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 96-97; cfr., ancora, M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 112-113 e T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 302-303.

³³⁴ O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 97-98 rileva che anche questa ipotesi è riconducibile agli interessi da ritardo, considerato che in forza dell'art. 1719 c.c., «*il mandante è tenuto, salvo patto contrario, a somministrare al mandatario i mezzi necessari per l'esecuzione del mandato e per l'adempimento delle obbligazioni che a tal fine il mandatario ha contratto in proprio nome*». M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 112 accosta questa norma all'art. 1282 c.c. ma osserva che in essa gli interessi si producono «*anche quando, per particolare disciplina contrattuale del rapporto, esso (il credito, n.d.a.) sia ancora inesigibile*»; M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., p. 150 rileva similmente che «*Per l'art. 1720 c.c., il mandante deve rimborsare al mandatario le anticipazioni con gli interessi legali <<dal giorno in cui sono state fatte>> [...] Poiché tale obbligo di rimborso deve ritenersi sorto fin dal momento in cui le anticipazioni sono state compiute, gli interessi servono ad indennizzare il mandatario per il ritardo con cui il rimborso venga effettuato. La legge prescinde del tutto, non solo dalla costituzioni in mora da parte del creditore, ma addirittura dalla conoscenza che il mandante abbia del momento in cui sorge l'obbligo, e quindi – a maggior ragione – da ogni colpa nel ritardo*». Dunque, l'art. 1719 c.c. detterebbe un regime generale in forza della quale, salvo diverso accordo tra le parti, il mandante deve restituire immediatamente le anticipazioni sostenute dal mandatario, e qua quindi l'art. 1720 costituirebbe applicazione degli articoli 1282 e 1224 c.c. per l'insorgenza dell'obbligazione accessoria; ma nel caso in cui le parti abbiano convenuto una posticipazione del momento della restituzione, allora saranno comunque dovuti gli interessi dal momento dell'anticipazione, con una forte analogia rispetto alla situazione regolata dall'art. 1499 c.c. Si veda anche T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 302-303.

³³⁵ In questo senso possono essere visti anche i termini di decorrenza degli interessi: per l'art. 1724 c.c. da quando il mandatario avrebbe dovuto consegnare o impiegare le somme; per l'art. 1720 c.c. da quando il mandatario ha sostenuto le anticipazione; cioè a partire da quei momenti in cui una certa disponibilità monetaria sarebbe dovuta passare dalla sfera di una parte all'altra.

³³⁶ A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 19. Cfr., ancora, O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., con particolare attenzione alle pp. 95-99, dove equipara queste ipotesi agli interessi di mora; tuttavia, come già precisato, in questo lavoro tali interessi vengono espressamente esclusi dal novero dei frutti civili (per approfondimenti di veda il successivo paragrafo n. 8). Si

L'ultimo caso che è parso opportuno affrontare, è quello degli interessi nella fideiussione disciplinati dagli articoli 1942 e 1950, secondo e terzo comma c.c.

L'art. 1942 c.c. si limita a prevedere l'estensione della fideiussione a tutti gli accessori del debito principale e dunque, non prevedendo l'insorgenza di un'obbligazione di interessi, non pare assumere qua particolare interesse.

Secondo l'art. 1950, secondo comma, c.c., il fideiussore ha diritto di regresso per il «*capitale, gli interessi e le spese che il fideiussore ha fatte dopo che ha denunciato al debitore principale le istanze proposte contro di lui*»; il fine di questa norma, dunque, è di individuare l'oggetto del diritto di regresso e di imporre al fideiussore un onere di denuncia, ma neanche questa prevede la nascita di alcuna obbligazione di interessi³³⁷.

L'art. 1950, terzo comma, c.c., invece, disciplina il regresso del fideiussore nei confronti del garantito, stabilendo che quest'ultimo è tenuto alla corresponsione a favore del primo degli interessi sulle somme versate al creditore principale a partire dal momento del loro pagamento³³⁸. La finalità della norma è più che evidente, imputando al garantito il costo del denaro che il fideiussore abbia impiegato per l'adempimento della garanzia fideiussoria; dunque, anche in questo caso ci si troverebbe in un'ipotesi di applicazione specifica delle norme di cui agli artt. 1282

vedano anche M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 92; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 112-113; M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., p. 150.

³³⁷ Si veda O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 100-102 per quanto attiene alla dubbia natura di regresso dell'azione in discorso, considerato che mediante essa il fideiussore agisce per ottenere una somma ulteriore rispetto a quella corrisposta al creditore principale.

³³⁸ In questa disposizione, poi, è contenuto un precetto particolare, secondo cui, se il debito principale fosse stato produttivo di interessi in misura superiore al tasso legale, allora il fideiussore avrà diritto a percepire il medesimo saggio sino al rimborso di quanto a lui dovuto. La dottrina ha ravvisato il fondamento di questa norma nella necessità di evitare che il debitore principale, dovendo corrispondere al fideiussore gli interessi al tasso legale anziché a quello antecedentemente decorrente, possa essere avvantaggiato dal suo inadempimento: cfr. O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 101-102.

e 1224 c.c.³³⁹, ossia di fronte ad una fattispecie pacificamente riconducibile nell'alveo degli interessi monetari³⁴⁰.

In conclusione, si può rilevare che tra le norme specificamente dettate dal legislatore per la regolamentazione di particolari ipotesi di interessi, vi sono dei casi tendenzialmente orientati al riconoscimento della redditività di base del capitale al soggetto nella cui disponibilità questo dovrebbe venire a trovarsi.

Al contempo, però, in alcune di queste la previsione legislativa opera su di un piano puramente equitativo e, in altre ancora, come potrebbe essere per l'art. 1018, secondo comma, c.c. in tema di usufrutto, non sembra rinvenibile neppure un tenue collegamento con l'essenza degli interessi monetari.

Pertanto, al fine di comprendere adeguatamente queste fattispecie e di individuare la disciplina ad esse applicabile, si dovrà valutare di volta in volta la *ratio* effettivamente soggiacente ad esse nonché prendere attentamente in considerazione tutte le circostanze del caso concreto.

Con particolare riferimento alle disposizioni qui prese in considerazione, come abbiamo visto, le prestazioni pecuniarie imposte nel caso del mandato e della fideiussione sembrano iscriversi a pieno titolo negli interessi monetari; più articolata appare invece la vicenda dell'usufrutto.

8. Contributo alla ricerca di un massimo comun divisore degli interessi monetari.

Al termine di questo capitolo, dopo aver esaminato le norme che disciplinano quelle che possono essere definite come le fattispecie principali di interessi previste dal

³³⁹ A questo proposito M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 112 e nota n. 81, osserva che l'unico valore normativo autonomo di questa disposizione sia soltanto quello relativo alla determinazione del tasso di interesse, poiché per la parte restante deve essere collocato tra le norme «*che si limitano a riprodurre la regola generale relativa alla produzione degli interessi*».

³⁴⁰ Cfr. M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 92; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 112; ancora, O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 100-102, il quale considera questa fattispecie riconducibile agli interessi di mora che, tuttavia, come già osservato, in questa ricostruzione non sarebbero inquadrabili come frutti civili; anche M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, cit., p. 151 accosta l'ipotesi prevista dall'art. 1950, terzo comma, c.c. a quella regolata dall'art. 1224 c.c. Si vedano pure le interessanti osservazioni in tema di interessi e garanzie personali in E. SIMONETTO, *Interessi I) Diritto civile*, cit., p. 8-9.

nostro ordinamento e aver visto alcune tra le più importanti prescrizioni dedicate ad ipotesi specifiche, come in tema di usufrutto, mandato e fideiussione, si deve affrontare il punto forse più complesso dello studio di questa materia, ossia la possibilità di ricondurre a sistema la disciplina degli interessi monetari tentando di individuare, ove possibile, il fondamento unitario di questa figura giuridica.

I tentativi che sono stati fatti in questo senso possono essere divisi su due piani: da un lato si è tentato di delineare i caratteri strutturali dell'obbligazione di interessi, con un approccio, almeno in parte, di tipo descrittivo; dall'altro lato, invece, anche a fronte delle difficoltà emerse nell'enucleare l'ossatura dell'obbligazione degli interessi, si è cercato di individuare le funzioni sottese alle diverse fattispecie previste dal nostro ordinamento, ma proprio qua si sono riscontrate le maggiori difficoltà nel giungere ad una sistemazione unitaria di questo istituto.

Per quanto attiene alla struttura dell'obbligazione degli interessi, tradizionalmente vengono individuati i caratteri dell'accessorietà, dell'omogeneità, della periodicità e della proporzionalità³⁴¹.

L'accessorietà indica l'esistenza di un'obbligazione principale rispetto alla quale, appunto, l'obbligazione di interessi si pone come accessoria, ossia in un rapporto di dipendenza-subordinazione. Peraltro, come è stato da più parti osservato, questa

³⁴¹ Sul piano strutturale si deve menzionare la nota definizione offerta da F. FERRARA, *Il fallimento*, Giuffrè, Milano, 1966, p. 291 secondo cui «*Gli interessi sono quelle prestazioni accessorie, omogenee rispetto alla prestazione principale, che si aggiungono ad essa per effetto del decorso del tempo e che sono commisurate ad una aliquota della stessa*». In questo senso si vedano anche M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 95-96 e con specifico riferimento all'accessorietà pp. 132-136 e G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., pp. 860-863. C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., pp. 174-177 non richiama espressamente l'omogeneità, ma implicitamente la prevede: invero egli afferma che «*Gli interessi hanno di regola contenuto pecuniario, in corrispondenza dell'obbligazione pecuniaria cui accedono. In corrispondenza ad un'obbligazione di cose generiche diverse dal denaro potrebbero astrattamente essere dovuti interessi in natura. Tali interessi sono però ignorati dalla pratica*»; dunque, ciò che sembra essere necessario anche in questa ricostruzione non sarebbe tanto la pecuniarietà quanto l'omogeneità, per quanto possano essere «*ignorati*» gli interessi di cose diverse dal denaro. Parla di pecuniarietà anche E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 643-648. T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 304-315, sottolinea come i tentativi di delineare la struttura dell'obbligazione degli interessi siano derivati almeno in parte dalle difficoltà riscontrate nel tentativo di cogliere l'essenza di questo fenomeno su altri piani e richiama l'opinione di Ascarelli secondo cui «*in sede giuridica invero dobbiamo far capo a una tipologia della realtà in funzione normativa; non interessa invece il problema della spiegazione degli interessi, del loro saggio, delle variazioni di questo*»: cfr. T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 567 nota n. 1. Si veda anche D. SINESIO, *Gli interessi*, cit., p. 441.

relazione tra le due obbligazioni attiene soltanto al momento genetico, cosicché un'eventuale invalidità della fonte dell'obbligazione principale sarebbe idonea a travolgere anche quella accessoria³⁴², ma una volta superata le genesi dei due rapporti obbligatori questi assumono una loro autonomia³⁴³ e così, ad esempio, l'eventuale prescrizione di uno non inciderebbe sull'altro e così via. In merito all'accessorietà, però, è stato osservato che essa non sarebbe riscontrabile in tutti i casi in cui è ravviabile l'esistenza di un'obbligazione di interessi, come ad esempio in materia di usufrutto³⁴⁴.

Dell'omogeneità si è già accennato all'interno del precedente paragrafo n. 3, al momento di trattare degli interessi nel mutuo. Tradizionalmente questo requisito viene inteso come la necessità che vi sia un'identità di genere tra i beni oggetto dell'obbligazione principale e quelli oggetto di quella accessoria³⁴⁵.

Evidentemente la questione concerne in particolare l'obbligazione di interessi nel mutuo, poiché nelle ipotesi di interessi di fonte legale si tratta tendenzialmente del trasferimento o dell'impiego di somme di denaro³⁴⁶. A questo proposito, come già

³⁴² T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., p. 309, il quale osserva però che oltre al vincolo di dipendenza genetica, in forza dell'accessorietà vi è anche una conformazione dell'obbligazione degli interessi ad opera dell'obbligazione principale come potrebbe essere, ad esempio, in un punto impignorabilità (p. 310).

³⁴³ M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 132; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 310-312; C. COLOMBO, *Art. 1282 – Interessi nelle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 31; G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 861; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 644 e 709-711; D. SINESIO, *Gli interessi*, cit., p. 441; R. TETI, *Il mutuo*, cit., pp. 630-631. Sull'accessorietà si vedano anche G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 49 e M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 91-93. Preferisce parlare di 'collegamento funzionale' O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 146-149, considerato che l'accessorietà genetica cui normalmente ci si riferisce in tema di interessi appartenerrebbe a «tutte le obbligazioni, che hanno la loro fonte in un contratto a prestazioni corrispettive o, più in generale, a titolo oneroso».

³⁴⁴ M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 96; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 313-315; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 645. Sulla questione si veda anche quanto rilevato nel precedente paragrafo n. 7.

³⁴⁵ Cfr. G. FAUCEGLIA, *Art. 1815 – Interessi*, cit., pp. 191-192; T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 304-307; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 96; G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., pp. 2 e 19-21; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 646; G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., pp. 861-862.

³⁴⁶ Come si è già posto in evidenza, gli artt. 1282, primo comma, e 1224, primo comma, c.c., concernono obbligazioni pecuniarie; analogamente, l'art. 1499 c.c., riferito al contratto di compravendita, riguarda un'obbligazione principale avente ad oggetto una somma di denaro; stesso

rilevato in tema di mutuo, alla luce del sistema economico-giuridico contemporaneo, pare opportuno ritenere che gli interessi monetari riguardino specificamente lo sfruttamento e il conseguimento di entità pecuniarie; così, sostanzialmente, il problema dell'omogeneità verrebbe risolto in radice per vie diverse³⁴⁷.

Un elemento di particolare rilievo è quello della periodicità il quale, come osservato in tema di frutti, costituisce uno degli elementi caratterizzanti tale categoria nelle più attuali riflessioni dottrinarie e, inoltre, a questo è stato conferito rango normativo generale all'interno dell'art. 821, terzo comma, c.c. dove si prevede la maturazione periodica dei frutti e quindi anche degli interessi: «*I frutti civili si acquistano giorno per giorno, in ragione della durata del diritto*». Si deve però tenere presente che la maturazione è elemento diverso rispetto a quello del termine del pagamento che ben può essere individuato, come spesso accade, in un momento diverso³⁴⁸.

Infine, l'elemento della proporzionalità che, assieme a quello della periodicità, pare essere l'altro fattore ricorrente nelle fattispecie di interessi: per quantificare la misura della prestazione patrimoniale degli interessi è indispensabile utilizzare un certo criterio e poiché essi rappresentano la remuneratività del capitale dovranno essere parametrati sia per il tempo in cui il denaro viene allocato secondo una certa destinazione sia in ragione della quantità di capitale di cui si tratta³⁴⁹. Usualmente gli interessi vengono commisurati attraverso una percentuale rapportata al capitale, detta saggio o tasso, e così fa pure il legislatore nell'art. 1284 c.c.³⁵⁰ Tuttavia, ciò

discorso vale per le norme in tema di usufrutto, mandato e fideiussione, seppur con le precisazioni fatte, per le quali si rimanda al precedente paragrafo n. 7.

³⁴⁷ Si vedano, ancora, i rilievi svolti e i richiami indicati al precedente paragrafo n. 3.

³⁴⁸ Cfr. T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 307-308, il quale distingue anche sulla base di questo elemento gli interessi dai dividendi e dalle rendite. Si vedano anche G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 862; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 647-648; D. SINESIO, *Gli interessi*, cit., p. 441; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 22; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., p. 350.

³⁴⁹ E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 646-647; D. SINESIO, *Gli interessi*, cit., p. 441; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., p. 350.

³⁵⁰ Come avremo modo di osservare nel prossimo capitolo, la disciplina attuale dell'usura c.d. oggettiva si basa proprio sul rapporto quantitativo tra capitale e interessi e ciò si esprime attraverso dei tassi soglia.

non toglie che le parti possano individuare immediatamente la misura degli interessi rapportata al tempo, ad esempio 100 euro ogni 30 giorni; si tratta soltanto di una diversa modalità computazionale che non elimina però il carattere della proporzionalità esistendo pur sempre una relazione quantitativa, seppur non immediatamente espressa sotto forma percentuale, tra l'oggetto dell'obbligazione principale e quello dell'obbligazione accessoria.

Tra le numerose ricostruzioni prospettate in tema di interessi, negli ultimi anni hanno assunto un ruolo preminente gli approcci di tipo funzionale³⁵¹, dei quali appare necessario dare conto, seppur sinteticamente.

Possiamo prendere le mosse dall'autorevolissimo lavoro monografico dello Scozzafava della prima metà degli anni Ottanta, poi ripreso quasi vent'anni dopo³⁵², nel quale si adotta un approccio funzionale che potremmo definire monistico: muovendo dalla norma definitoria posta dall'art. 820, terzo comma, c.c., secondo cui «*Sono frutti civili quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia. Tali sono gli interessi dei capitali*», circoscrive l'obbligazione di interessi in senso proprio al solo caso dei contratti di credito, dove essi appunto assumono il ruolo convenzionale di corrispettivo per il godimento di un capitale³⁵³, mentre le altre ipotesi vengono inquadrare soltanto come tecnica di

³⁵¹ Gli approcci funzionali sono quelli più ricorrenti nella letteratura recente. A questo riguardo si vedano le interessanti notazioni di E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. p. 643 e note nn. 28 e 29.

³⁵² Si tratta dei già menzionati lavori O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi monetari*, cit. del 1984 e O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit. del 2001.

³⁵³ O.T. SCOZZAFAVA, *op. cit.*, *passim.*: «*solo l'obbligazione di interessi, che trova la sua fonte in un contratto mediante cui un soggetto attribuisce ad un terzo il godimento del proprio denaro per tempo limitato, assolve quella funzione corrispettiva, che in via generale la legge assegna agli interessi in quanto frutti civili. Si potrebbe così ritenere che solo le fattispecie da ultimo analizzate (i contratti di credito, n.d.a.) possano essere correttamente ricondotte nel concetto giuridico di interessi*» (p. 138); «*Abbiamo avuto modo di chiarire, pertanto, che il nostro codice fa riferimento agli interessi, quale meccanismo di quantificazione di una prestazione, in alcuni casi al fine di determinare l'obbligazione risarcitoria, che la legge riconnette al tardivo adempimento delle obbligazioni pecuniarie. In altri casi, invece, gli interessi vengono richiamati, per quantificare il corrispettivo spettante a colui che ha ceduto a terzi l'uso del proprio denaro. E' stato, inoltre, chiarito che, in sintonia con la definizione di frutti civili enunciata dal nostro codice, solo la seconda categoria di interessi può essere ricondotta in tale figura. Da ciò consegue che, solo in questo caso, il termine interessi viene utilizzato correttamente dal punto di vista tecnico, visto che l'art. 821, 3° comma, del cod. civ. sostanzialmente identifica gli interessi con i frutti civili*» (pp. 151-152).

quantificazione di una prestazione pecuniaria³⁵⁴.

Un altro importante gruppo di ricostruzioni funzionali è quello nel quale si creano delle partizioni tipologiche, a partire dagli interessi di mora, ai quali viene riconosciuto il ruolo autonomo di strumento per il risarcimento del danno³⁵⁵.

Tra queste vi sono quelle dove si prospetta una grande bipartizione, contrapponendo appunto gli interessi di mora a tutte le altre ipotesi previste dall'ordinamento nelle quali, comunque denominate, sarebbe sempre rinvenibile una funzione remunerativa del denaro³⁵⁶.

Poi vi sono quelle dove si attribuisce un proprio ruolo anche agli interessi compensativi di matrice codicistica, dei quali l'art. 1499 c.c. costituirebbe l'archetipo, secondo una classificazione funzionale tripartita³⁵⁷.

In altri importanti lavori, piuttosto, si è messo in luce come il complesso dato normativo esistente sfugga ad una classificazione netta e si è proposto un superamento dell'inquadramento tradizionale degli interessi come frutti civili³⁵⁸.

³⁵⁴ O.T. SCOZZAFAVA, *op. cit.*, *passim* Possiamo riportare alcuni passi di particolare interesse: «Dalle precedenti riflessioni consegue che gli interessi moratori non sono interessi in senso tecnico e, dunque, proprio per codesto motivo ad essi, come vedremo, non sono applicabili quelle proposizioni giuridiche finalizzate a dettare la disciplina specifica dell'obbligazione di interessi quali frutti civili» (pp. 80-81); poi, con riferimento agli interessi compensativi sul prezzo di cui all'art. 1499 c.c. osserva che «L'ordinamento in evenienze siffatte, proprio allo scopo di tutelare l'equilibrio contrattuale, interviene, facendo conseguire al soggetto, che sopporterebbe i rischi connessi all'alterazione dell'operazione economica, un'integrazione del corrispettivo pattuito in sede contrattuale. [...] Non vi è dubbio, però, che in quelle ipotesi in cui si è inteso privilegiare la menzionata soluzione, non sarebbe stato possibile quantificare in sede normativa con esattezza l'integrazione di corrispettivo da attribuire al soggetto, che rischia di sopportare le conseguenze economiche negative indotte dall'alterazione dell'equilibrio contrattuale. Ancora una volta siffatta finalità poteva essere raggiunta mediante l'adozione di una tecnica di quantificazione neutra o, se si vuole, idonea ad operare in maniera generale ed astratta senza per questo dar luogo ad iniquità» (pp. 109-110).

³⁵⁵ Sulla funzione tradizionalmente ascritta agli interessi di mora si rimanda a quanto osservato nel precedente paragrafo n. 4.

³⁵⁶ Il principale sostenitore di questa ricostruzione è il Bianca, per il quale si può richiamare il volume sull'obbligazione C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., con particolare attenzione alle pp. 177-179. Si veda anche T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 316-317.

³⁵⁷ Sul punto pare opportuno richiamare i rilievi mossi da M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 97-98 e da F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, cit., pp. 531-535 sui limiti di questa sistemazione.

³⁵⁸ Tra questi si deve segnalare il fondamentale contributo di Inzitari, per il quale si rimanda al volume pubblicato per il commentario Scialoja-Branca, B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., il quale, come già rilevato, osserva che «L'accostamento degli interessi alla nozione di frutto ha, dunque, un significato metaforico che si spiega unicamente in relazione ad una sensibilità sistematica, ancora peraltro profondamente condizionata dal modello interpretativo dei

Ciò premesso sulle ricostruzioni strutturali e funzionali avanzate dalle autorevoli dottrine che si sono occupate dello studio di questo istituto, in considerazione delle difficoltà che comunque sono emerse per un'elaborazione unitaria della figura giuridica in discorso, senza la pretesa di voler fornire una risposta nuova ed esauriente sull'argomento, sulla base dei rilievi formulati nei primi due capitoli di questa indagine si può quantomeno tentare di offrire alcuni spunti per la ricerca del 'massimo comun divisore' degli interessi, ossia di quell'essenza che possiamo ritenere sia comune ad ogni fattispecie che possa essere propriamente inserita nell'alveo degli interessi monetari, innanzitutto sul piano funzionale ma anche su quello strutturale.

Dunque, riprendendo le considerazioni sin qui svolte e le conclusioni in parte necessariamente già anticipate nei paragrafi precedenti, possiamo osservare quanto segue.

diritti reali, che riconduce al concetto naturalistico di frutti sia quei beni che derivano dalla gestione economica della cosa madre, sia quei beni che derivano dalla gestione attuata mediante lo svolgimento di un'attività giuridica. L'accostamento e la ricomprensione in un'unica categoria (intensamente segnata da una così spiccata tradizione naturalistica) di fattispecie, invero, notevolmente distanti tra loro, lascia qualche dubbio sulla sua utilità. Infatti, sia che si consideri caratteristica peculiare dei frutti civili la conseguibilità attraverso un rapporto obbligatorio, e quindi attraverso l'esercizio di un diritto di credito, sia che si mettano in evidenza i criteri di proporzionalità del risultato utile in relazione al periodo di godimento, gli elementi ritenuti qualificanti la tipologia dei frutti civili appaiono non sufficienti a interpretare e descrivere le caratteristiche degli interessi» (p. 266); in termini analoghi già in B. INZITARI, *La moneta*, in *La moneta – La valuta*, in F. GALGANO (diretto da) *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, VI, I, 1983, p. 192. Inoltre, pare opportuno richiamare anche il recente lavoro di M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., nel quale si propone il superamento della classificazione degli interessi come frutti civili e si dà rilievo al ruolo dell'interesse monetario sia sul piano privatistico sia quello generale dove tale istituto diviene un'indefettibile strumento di politica monetaria (su quest'ultimo aspetto si veda in particolare il capitolo IV, pp. 257-290): in tal senso, si afferma che «*Occorre pertanto ampliare la prospettiva; a tal fine, utile si mostra porre al centro della ricostruzione del fenomeno dell'interesse la sua natura di porzione di disciplina del potere economico di acquisto rappresentato dalla moneta. [...] Piano rilevante, accanto a quello costituito dal rapporto obbligatorio, diventa pertanto anche quello della politica economica. Vero è che essi colgono profili diversi del più ampio fenomeno monetario; vero è anche, tuttavia, che la considerazione di entrambi è indispensabile per meglio definire i contorni dell'obbligazione di interessi. [...] In quanto porzione della disciplina del fenomeno monetario ampiamente inteso, l'interesse svolge un ruolo di primaria importanza sia sul fronte della determinazione dell'oggetto della prestazione, sia su quello delle menzionate scelte di politica economica, strumentali al perseguimento di obiettivi di carattere generale»* (pp. 15-16). Sul punto, più recentemente, si veda anche M. SEMERARO, *Usura bancaria e regole del mercato del credito*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2017, 2, pp. 207-211.

In ogni fattispecie di interessi è dato rinvenire una funzione remuneratoria di base; effettivamente vi sono alcune ipotesi di interessi nelle quali possono essere veicolate funzioni ulteriori, come per il caso degli interessi moratori, in particolar modo nella legislazione speciale, ma resta pur sempre al fondo la finalità di attribuire la remunerazione del capitale al soggetto che è privo della disponibilità monetaria della quale invece sta usufruendo un altro (direttamente ma talvolta anche indirettamente). Questa funzione viene assolta con una differente intensità nelle diverse ipotesi, partendo da quella che può essere considerata la fattispecie remuneratoria per eccellenza, cioè gli interessi di cui all'art. 1815 c.c. Ma questa funzione è chiaramente rinvenibile anche all'interno della (ed anzi, è da quasi tutti attribuita proprio alla) fattispecie regolata dall'art. 1282, primo comma, c.c. sugli interessi di pieno diritto. Ancora, seppur muovendo da un intento equitativo, l'art. 1499 c.c. riequilibra le posizioni delle parti nel contratto di vendita attraverso il riconoscimento al venditore della remunerazione del capitale che per equità gli spetterebbe a partire dalla consegna del bene. Infine, poi, nel paragrafo n. 4 si è affrontato il difficile caso degli interessi di mora e si è rilevato come, nonostante la funzione risarcitoria tradizionalmente ascritta a questa figura e di là dalle ulteriori funzioni che si sono veicolate in essa con i recenti interventi del legislatore, pure in questo caso è possibile ravvisare al fondo, seppur forse in una misura attenuata rispetto ad altre ipotesi come quella di cui all'art. 1815 c.c., la finalità di assicurare al creditore dell'obbligazione pecuniaria quantomeno la redditività di base del capitale del quale egli si trova ad essere stato illegittimamente privato. In merito alle norme in tema di interessi che regolamentano ipotesi particolari, anche in questi casi, sebbene non in tutti³⁵⁹, è ravvisabile uno scopo analogo a quello sopra delineato³⁶⁰.

³⁵⁹ Certamente al di fuori di queste logiche sembrerebbe essere l'art. 1018, secondo comma, c.c. sull'usufrutto: cfr. precedente paragrafo n. 7.

³⁶⁰ Anche se con sfumature e in termini diversi, molti autori hanno rilevato l'esistenza di un certo fondamento comune negli interessi monetari. Tra questi possiamo ricordare: A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 19-24 ove si afferma che «*Ebbene, l'obbligazione di interessi, a ben riflettere, è la forma che assume la dissociazione che può venire a crearsi tra proprietà e godimento del denaro. Essa può essere l'effetto di un godimento concordato di somme (v. mutuo, art. 1815) ma anche della detenzione illegittima di esse, come ha luogo nell'indebito (art. 2033).*

Questa funzione deve essere coordinata con la norma definitoria dettata in tema di frutti dall'art. 820, terzo comma, c.c.³⁶¹, secondo cui i frutti civili, tra i quali rientrano anche gli interessi dei capitali, sono «*quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia*». Certo, da un punto di vista letterale l'interpretazione di questa norma condurrebbe a ritenere interessi in senso proprio soltanto quelli convenzionali nei contratti di credito, come è stato fatto in un'importante ricostruzione³⁶², ma come altrettanto autorevolmente è stato osservato, una tale lettura pare essere eccessivamente restrittiva³⁶³. Nell'ambito di

*Anche nel pagamento ritardato di somme v'è tale dissociazione perché il debitore, in realtà, trattiene somme dovute al creditore (art. 1224). La stessa ratio opera a carico del mandatario che non restituisce puntualmente le somme riscosse per conto del mandate (art. 1714) o a carico di quest'ultimo per le somme dovute al mandatario (art. 1720)»; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 267-268, come già sottolineato, osserva che «Con maggiore proprietà descrittiva tali caratteri possono essere, a nostro parere, più propriamente riassunti, piuttosto che con il riferimento ad un ipotetico corrispettivo connesso ad un indeterminato godimento di un capitale, al «vantaggio per la liquidità monetaria», della quale ha usufruito, direttamente o indirettamente, il soggetto cui la legge impone l'obbligo di pagare gli interessi [...] Sono evidenti gli elementi caratterizzanti il cosiddetto vantaggio della liquidità: alla detenzione o al mancato pagamento di una somma corrisponde un arricchimento del patrimonio valutabile in misura del presumibile costo che il soggetto che ha goduto di tale disponibilità avrebbe dovuto sopportare per acquisire la medesima disponibilità»; E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., p. 259 «Ritornando alle distinzioni dell'interesse, si parla comunemente di interessi corrispettivi, compensativi e moratori. La distinzione è esatta, solo si deve tenere presente che, in sostanza, la giustificazione causale della erogazione è sempre la stessa, anche se negli ultimi due casi il differimento è di fatto e corrisponde alla mora o al semplice ritardo, mentre nel primo caso esso è stato pattuito dalle parti».*

³⁶¹ Per un approfondimento su tale disposizione si rimanda al precedente paragrafo n. 2.

³⁶² Cfr., ancora, O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi monetari*, cit. e O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit.

³⁶³ B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 267, proprio con riferimento al lavoro di Scozzafava, rileva che quando la norma in discorso è stata interpretata «in modo eccessivamente acritico, ha indotto taluno a risultati non giustificati, finendo addirittura per travisare la consolidata disciplina degli interessi»; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 641, nota n. 20, si riferisce alla ricostruzione di Scozzafava come «un'impostazione decisamente restrittiva». Si veda anche B. PARISI, *Gli interessi monetari nella legislazione vigente*, in F. MARINELLI (a cura di) *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 2002, p. 69, ove si afferma che «Il Codice Civile vigente ha introdotto un maggior rigore giuridico: individuando i frutti civili in «quelli che si ritraggono dalla cosa come corrispettivo del godimento che altri ne abbia», l'art. 820 c.c. pone in evidenza che essi si determinano per effetto di un rapporto giuridico sulla cosa, della cui utilità rappresentano l'equivalente. Sono perciò frutti civili soltanto gli interessi con funzione corrispettiva, convenzionali o legali; non lo sono quelli moratori o compensativi. La definizione tradizionale degli interessi non può essere accettata, perché non ne comprende tutti i tipi: essa è valida per gli interessi corrispettivi, non per il fenomeno generale; nel silenzio della legge, la definizione degli interessi deve trarsi dal concetto giuridico – normativo quale risulterà dell'analisi dei caratteri del fenomeno in generale: essa, infatti, siccome sintesi dogmatica non normativa, deve essere la conseguenza, non la premessa dell'analisi fenomenica legislativa».

questo lavoro si è cercato di offrire un'interpretazione sistematica di questa norma la quale, benché definitoria, deve necessariamente coordinarsi con le altre previste dall'ordinamento³⁶⁴.

Allora pare più opportuno adottare una lettura elastica dell'art. 820, terzo comma, c.c., prendendo in considerazione sia il significato classificatorio tradizionale che questa norma ha assunto all'interno della codificazione, sia il fondamento che si è visto essere alla base delle altre molteplici disposizioni dettate dal legislatore in tema di interessi monetari.

Per 'godimento' si dovrà dunque intendere quella situazione nella quale una certa disponibilità monetaria si trovare asservita a favore di un soggetto, il quale ne fruisce legittimamente o illegittimamente, direttamente ma anche indirettamente. Il 'corrispettivo', poi, è la somma che il fruitore dovrà corrispondere ad un altro soggetto per il fatto che tale disponibilità appartiene a quest'ultimo, ovvero, in alcuni casi, perché appare comunque equo regolare la fattispecie come se tale disponibilità gli appartenesse³⁶⁵.

Pertanto, attraverso l'obbligazione degli interessi monetari il nostro ordinamento assicura e riconosce la redditività di base del denaro a coloro ai quali spetta tale componente economica nei termini sopra delineati e ciò non solo per finalità di interesse particolare ma anche generale³⁶⁶, in considerazione del peculiare ruolo che

³⁶⁴ Del resto anche nel lavoro dello Scozzafava, che pure propende per un'interpretazione aderente alla lettera della norma, si ritiene che le norme definitive debbano essere interpretate anche in considerazione del restante dato positivo presente nell'ordinamento: «*Va da sé, però, che, in applicazione di un diffuso insegnamento, la norma definitiva anche in questa ipotesi dovrà considerarsi priva di qualsiasi valore prescrittivo e non vincolante per l'interprete, qualora la disciplina, dettata per regolare l'istituto definito, non si conciliasse o contrastasse con tale norma*», cfr. ancora O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 20 e nota n. 42 per la dottrina contraria.

³⁶⁵ E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 641-642 precisa che «*Per intendere il fenomeno in tutta la sua estensione, è necessario puntualizzare che quando si parla di «corrispettivo» o «compenso» per l'«uso» del denaro altrui, se è chiaro che non ci si intende riferire solo agli interessi aventi fonte pattizia, neppure si può trascurare che l'«uso» resterà tale tanto se fondato su una concessione volontaria, quanto su una ritenzione illegittima [...] una prima conclusione cui sembra potersi pervenire è, dunque, quella di una costante dipendenza degli interessi dalla sottrazione di capitali da una sfera di disponibilità a favore di un'altra*». Anche se in termini parzialmente diversi, si pone per un'interpretazione estensiva del concetto di 'godimento' pure A. DIMUNDO, *Frutti civili*, cit., pp. 561-562.

³⁶⁶ Si pensi ad esempio alle finalità perseguite attraverso l'individuazione in misura particolarmente elevata dei saggi di interesse per il contrasto ai ritardi nelle transazioni commerciali

ha assunto la moneta quale motore propulsivo dei processi economici.

Per quanto attiene alla struttura dell'obbligazione degli interessi, così come viene a conformarsi in forza del dettato legislativo, si deve premettere che siamo nell'ambito di un approccio più descrittivo che interpretativo e i cui risultati, come abbiamo visto, presentano dei margini di incertezza. Ciò precisato, peraltro, le tradizionali identificazioni degli elementi che caratterizzano l'obbligazione di interessi sembrano perfettamente capaci di cogliere i tratti strutturali di questa figura e di ciò si dovrà tenere certamente conto, unitamente alle valutazioni attinenti al piano funzionale, nel momento di interpretare la normativa in materia.

In conclusione preme comunque ribadire che di là dall'inquadramento generale di fondo, in una realtà sempre più frammentata quale quella relativa alla tematica degli interessi monetari, identificare di volta in volta i confini di questa figura e la disciplina ad essa applicabile rimane un compito estremamente arduo che l'interprete dovrà assolvere prendendo in considerazione tutti gli elementi rilevanti del caso.

e per la deflazione del contenzioso giudiziario, dove la quantificazione dei tassi pare essere finalizzata innanzitutto proprio all'assolvimento di finalità superindividuali: sulla questione si rimanda a quanto già osservato al precedente paragrafo n. 4. Mette ben in luce l'importanza delle funzioni generali assolte per mezzo degli interessi monetari M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., con particolare attenzione al capitolo IV, pp. 257-290; peraltro, come già visto, in questa ricostruzione si propone un superamento dell'inquadramento degli interessi monetari come frutti civili. Sul rapporto tra interessi monetari e politica economica, basti considerare i rilievi già svolti circa l'attuale politica di espansione monetaria adottata dalla BCE per far fronte a una delle più profonde crisi congiunturali degli ultimi decenni.

CAPITOLO TERZO

LA LIMITAZIONE DEGLI INTERESSI NEL SISTEMA NORMATIVO

CONTEMPORANEO

1. Il rovesciamento di un dogma millenario e il divieto di usura come limitazione della prestazione di interessi.

Come si è illustrato nel primo capitolo, già a partire dai secoli XVI e XVII ma ancor di più con le codificazioni ottocentesche³⁶⁷, attraverso un percorso lento e graduale che ha coinvolto molti paesi, dal sistema dei divieti³⁶⁸ in epoca medievale si è tornati ad una condizione di liceità delle *usurae*.

Invero, grazie al crescente sviluppo economico e alle nuove riflessioni emerse in tale settore ma anche in campo etico e giuridico, attraverso la progressiva ammissione della liceità del prestito a interessi, vi fu il passaggio da una situazione incentrata sul rapporto tra divieto generale e ipotesi consentite a una situazione opposta, di libertà del prestito ad interesse e di sue perimetrazioni specifiche³⁶⁹.

Con l'affermazione della liceità degli interessi nel panorama europeo, si pose al contempo il problema della necessità o meno di una loro limitazione e della relativa misura³⁷⁰. Inizialmente, sulla spinta della reazione al divieto canonistico e alla luce del particolare contesto economico contingente, in vari ordinamenti e per alcuni periodi fu prevista la possibilità di prestare il denaro dietro corrispettivo senza alcun contenimento quantitativo, per poi tornare all'introduzione di limitazioni sul punto. A tal proposito, possiamo ricordare nuovamente che in Francia il prestito a interessi

³⁶⁷ Cfr. cap. I, paragrafi nn. 7 e 8.

³⁶⁸ Per la relatività della portata del divieto canonistico delle *usurae* in epoca medievale si rimanda a quanto osservato al cap. I, paragrafo n. 4

³⁶⁹ C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., pp. 513 ci parla in di un ritorno al diritto romano.

³⁷⁰ Emblematica di questo particolare momento resta la cennata discussione in terra inglese tra Bentham e Smith. A questo riguardo si rimanda nuovamente alle pagine di M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 53-55. Inoltre, circa la posizione di Bentham cfr. ancora B. NELSON, *Usura e cristianesimo - Per una storia della genesi dell'etica moderna*, cit., p. 164; C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 511; P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 15-16 e nota n. 62.

fu ammesso inizialmente nel 12 ottobre 1789, al tasso legale del 5%, ma che nel 1793 fu introdotta la libertà assoluta della convenzione di interessi³⁷¹. In Germania con la *Reichsgesetz* del 14 novembre 1867 fu prevista la possibilità di prestare a interesse senza limiti quantitativi, ma nel caso in cui il saggio pattuito fosse stato superiore al 6%, il debitore avrebbe potuto risolvere il contratto tra il sesto e il dodicesimo mese dalla data di stipulazione³⁷².

Anche in altri paesi si ammise la liceità delle *usurae* senza limiti di misura, come in Inghilterra nel 1854, in Belgio e in Prussia nel 1865³⁷³.

Per quanto concerne l'esperienza italiana, ricordiamo che nel codice albertino l'interesse poteva eccedere il tasso legale solo nei casi previsti dalla legge, ma negli stati sardi il limite venne eliminato nel 1857 e con le annessioni questa normativa fu estesa progressivamente alle altre zone della penisola³⁷⁴.

Successivamente, non senza discussioni sul punto³⁷⁵, con la codificazione unitaria del 1865 si mantenne la libertà di prestare a interessi senza un'apposita limitazione quantitativa³⁷⁶ e il codice penale Zanardelli del 1889³⁷⁷, analogamente a quanto disposto dal codice penale sardo del 1859, non prevede una norma di repressione

³⁷¹ G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., p. 277; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 504-505 nota 2; C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, cit., p. 514.

Successivamente la liceità degli interessi venne confermata dal *code civil*, nei limiti fissati dalla legge, ma i limiti quantitativi furono introdotti soltanto con legge del 1807. Cfr., ancora, *supra* cap. I, paragrafo n. 7. Sul punto si veda anche R. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, in *Riv. dir. priv.*, 1997. 3, p. 467.

³⁷² Cfr., ancora, M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., pp. 123-124; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 517; F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, cit., pp. 51-52.

³⁷³ Si rimanda ancora al precedente Cap. I, paragrafo n. 8.

³⁷⁴ Si tratta della legge 5 luglio del 1857: cfr. G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 53. A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., p. 5 rileva che «Con la progressiva annessione degli Stati preunitari nel Regno d'Italia, anche la repressione penale dell'usura fu eliminata in tutta la penisola, proprio per il prevalere delle nuove concezioni liberali nell'economia».

³⁷⁵ Pare qui opportuno menzionare nuovamente la posizione del Senatore Castelli, su cui si veda ulteriormente cap. I, paragrafo n. 8.

³⁷⁶ Così il codice civile unitario italiano, pur mantenendo la naturale gratuità del mutuo, all'art. 1831, terzo comma, prevede che «L'interesse convenzionale è stabilito a volontà dei contraenti». In mancanza di convenzione tra le parti, l'art. 1831, secondo comma, stabilì che il saggio fosse del 5% in campo civile e del 6% in quello commerciale.

³⁷⁷ Si avrà modo di vedere nel successivo paragrafo n. 3 il trattamento civilistico dei prestiti eccessivamente onerosi in questo periodo storico e le discussioni emerse in proposito.

dell'usura³⁷⁸.

Ciò evidenziato, peraltro, si deve anche mettere in luce come già nella codificazione unitaria italiana, pur in mancanza di una norma che limitasse quantitativamente il prestito oneroso, furono introdotte una serie di disposizioni che potremmo definire di contenimento degli interessi monetari³⁷⁹.

Tra queste innanzitutto l'art. 1832 c.c. sul mutuo a interesse secondo il quale, decorsi cinque anni dal contratto, era consentito al debitore di restituire le somme portanti un interesse superiore a quello legale indipendentemente da ogni patto contrario, mediante preavviso scritto di almeno sei mesi³⁸⁰.

La prescrizione in punto di forma contenuta nello stesso art. 1831, ultimo comma, c.c. previg., che in ambito civile imponeva la pattuizione per iscritto dell'interesse convenzionale eccedente la misura legale, «*altrimenti non è dovuto alcun interesse*»³⁸¹. Poi ancora l'art. 1232 c.c. previg. in tema di anatocismo, sulla cui

³⁷⁸ Ciò in conseguenza del menzionato intervento normativo del 1857 che abrogò l'art. 517 del codice penale sardo del 1839 che invece regolava questa fattispecie. Cfr. A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., p. 5. Si vedano ancora B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 509 nota n. 1; C.F. GROSSO, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1142; E. QUADRI, *Usura (dir. civ.)*, cit., p. 1 e pure E. QUADRI, *Profili civilistici generali dell'usura*, in *Foro nap.*, 1999, p. 322; F. SFORZA, *La normativa in materia di usura*, cit., p. 1246; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IX, Torino, Utet, 1984, pp. 869-870. Cfr. anche F. LUPAIA, *L'usura bancaria nella lente della giurisprudenza e in quella della Banca d'Italia*, in *GiustiziaCivile.com*, 9 luglio 2015, p. 3. P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 20-21 a questo proposito sottolinea come tale modifica normativa sia stata il frutto della volontà di Vittorio Emanuele II e delle sue convinzioni liberali (D. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia – Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, Giuffrè, 1998, p. 14 evidenzia il ruolo assunto da Camillo Benso conte di Cavour; in tal senso, più recentemente, si veda anche D. MANZIONE, *L'usura. Sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime*, Milano, Giuffrè, 2013, p. 17); così, anche laddove le prestazioni corrispettive del contratto fossero state sproporzionate, si sarebbe comunque assicurata la massima espressione della libera volontà delle parti attraverso il contratto.

³⁷⁹ Esigenza manifestata dallo stesso legislatore nella relazione di accompagnamento del codice civile del 1865 nella quale, nella parte dedicata al libro III, si legge che «*Non vuoi poi pretermettere un'altra considerazione generale, ed è che inscrivendo nel novello Codice il principio della libertà degli interessi, nell'atto che si rende omaggio ai desiderati della scienza economica, si vien consacrando pure una riforma alquanto ardita e contrastata non poco; sicché ogni rispetto di civile prudenza suggerisca almeno alcuni temperamenti e correttivi, atti ad infrenare gli abusi della sconfinata libertà degli interessi*».

³⁸⁰ Per la precisione l'art. 1832 c.c. previg. disponeva che «*Il debitore può sempre, dopo cinque anni dal contratto, restituire le somme portanti un interesse maggiore della misura legale, non ostante qualsiasi patto contrario. Deve però darne sei mesi prima per iscritto l'avviso, il quale produce di diritto la rinuncia alla più lunga mora convenuta*».

³⁸¹ Come si è già avuto modo di osservare, questa disposizione si presenta come particolarmente rigida nel disciplinare le conseguenze della mancanza di forma scritta, stabilendo che alcun interesse sia dovuto. Nel c.c. attualmente in vigore, invece, come si vedrà nel prossimo

disciplina si rimanda al paragrafo successivo³⁸².

A queste norme se ne possono aggiungere altre, non immediatamente attinenti alla tematica dell'usura ma certamente capaci di trovare applicazione in alcune fattispecie concrete di essa: così le norme specifiche sulla rescissione in tema di divisione per lesione oltre il quarto³⁸³ e in tema di vendita di immobili³⁸⁴ per lesione oltre la metà³⁸⁵.

Peraltro, nonostante questo reticolato di precetti limitativi previsti nella codificazione unitaria, l'assenza di una norma attinente al profilo strettamente quantitativo della prestazione di interessi creò un terreno fertile per abusi e da qui nacquero numerose iniziative per l'introduzione di una sanzione penale dell'usura³⁸⁶.

paragrafo, l'art. 1284, terzo comma, c.c. stabilisce che «*Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale*». A questo diverso regime, però, corrisponde una diversa disciplina per il caso in cui siano stati pagati interessi non dovuti: invero, mentre l'art. 1830 c.c. previg. escludeva il diritto di ripetizione degli interessi pagati ma non convenuti o eccedenti la misura convenuta, un tale precetto non è stato inserito nel codice civile del 1942. Per approfondimenti sul punto si rimanda al paragrafo successivo.

³⁸² Per completezza appare comunque opportuno riportare qui il testo dell'art. 1232 c.c., rimandando al paragrafo successivo per l'illustrazione dello sviluppo di questo istituto e per l'esame degli aspetti maggiormente problematici di esso: «*1- Gli interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi. 2- Nelle materie commerciali l'interesse degli interessi è inoltre regolato dagli usi e dalle consuetudini. 3- L'interesse convenzionale o legale d'interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi d'interessi dovuti per una annata intera, salvo però riguardo alle casse di risparmio ed altri simili istituti quanto fosse altrimenti stabilito dai rispettivi loro regolamenti*».

³⁸³ Disciplinata complessivamente dagli artt. 1038-1043 c.c. previg.

³⁸⁴ Si vedano gli artt. 1529-1537 c.c. previg.

³⁸⁵ Si veda P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 20-21 dove, oltre alle norme menzionate, in questo contesto vengono richiamate anche le disposizioni inerenti il divieto di patto commissorio e il divieto di patto leonino. Cfr. anche: I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, in *Riv. dir. Econ., Trasp. e Amb.*, 2013, p. 448; E. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, in *Foro it.*, 1995, V, pp. 338-339; L. CRISTOFANO, *Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati*, cit., pp. 203-210.

³⁸⁶ Per un esame delle diverse proposte di legge avanzate sino all'adozione del codice penale Rocco si veda L. VIOLANTE, *Usura (delitto di)*, in *Nss. D.I.*, 1975, pp. 381-382. Cfr. anche: P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 22, 24-25 e nota n. 96, dove, con riferimento alla situazione spiccatamente liberale esistente a cavallo tra il 1857 e il 1930 osserva che «*La principale conseguenza di questa mancata repressione del fenomeno comportò ovviamente il dilagare di casi di approfittamento a danno dei contraenti più deboli economicamente, e a ciò fecero seguito numerose proposte di legge finalizzate ad arginare il fenomeno, sempre più incontrollato in assenza di strumenti normativi idonei ai quali la giurisprudenza potesse riferirsi*» (p. 22); A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., p. 6.

Nel 1930 fu adottato il codice penale Rocco nel quale, facendo seguito ad alcuni interventi che erano già stati messi in atto dal regime fascista, è stato introdotto il reato di usura all'art. 644 c.p.³⁸⁷. Coerentemente, il legislatore del codice civile del 1942, preso atto della repressione penale del fenomeno dell'usura, ha ripreso alcune delle limitazioni già previste nel codice previgente ma ha anche adottato una serie di disposizioni di ulteriore compressione degli interessi monetari, in particolare sanzionando gli interessi usurari nell' art. 1815, secondo comma, c.c. e introducendo l'azione generale di rescissione per lesione all'art. 1448 c.c.³⁸⁸. A questi si potrebbe aggiungere, almeno nelle intenzioni del legislatore, anche l'art. 1384 c.c. sulla riducibilità della penale eccessivamente onerosa, sulla quale però si rendono necessarie alcune precisazioni che saranno svolte nel quarto capitolo.

Come si può vedere, alcune di queste norme sono dirette immediatamente a disciplinare gli interessi monetari, come l'art. 1815, secondo comma, c.c. sugli interessi usurari nel mutuo e l'art. 1283 c.c. in tema di anatocismo; altre norme hanno una portata più ampia ma sono destinate comunque ad incidere in misura determinante sulla disciplina della materia in discorso, come per il caso dell'azione di rescissione la quale necessariamente concerne anche fattispecie diverse rispetto a quelle che, sulla base della normativa penalistica, potevano (e oggi possono) essere definite come usurarie³⁸⁹.

In questo capitolo, dunque, si analizzeranno le prescrizioni in punto di forma, di

³⁸⁷ Invero, giova ricordare come durante il regime fascista siano state introdotte delle apposite misure di repressione dell'usura quali la diffida, l'ammonizione e il confino. Per approfondimenti si rimanda ancora al cap. I, paragrafo n. 8 nonché ai paragrafi successivi.

³⁸⁸ Per l'evoluzione e la disciplina di questi istituti si rimanda ai paragrafi seguenti di questo capitolo.

³⁸⁹ Peraltro, data la struttura di questo rimedio e della fattispecie penale dell'usura, almeno nelle intenzioni del legislatore e fino al 1996, verosimilmente erano rari i casi in cui la rescissione poteva operare al di fuori della norma penale. In questi termini proprio la Relazione al Re n. 658, secondo cui «*Al codice penale quello civile si ricollega fino al punto da lasciar presumere che si sia voluta dare una precisazione dei presupposti civilistici della sanzione comminata nell'art. 644 suddetto. E' questa anzi la portata prevalente dell'azione generale di lesione introdotta con l'art. 1448, in quanto saranno rari i casi (permuta di immobili, contratti con reciproco scambio di prestazioni di fare) in cui l'azione stessa potrà operare al di fuori dell'ambito della norma penale*». Sul punto cfr. anche P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., p. 30. Peraltro, come noto e come si avrà occasione di vedere, il baricentro del coordinamento tra l'art. 1448 c.c. e l'art. 644 c.p. è stato completamente scardinato dalla riforma del 1996.

pagamento degli interessi non dovuti e la spinosa questione dell'anatocismo; si approfondirà poi il tema specifico dell'usura che si colloca a cavallo tra l'area penalistica e quella civilistica, prestando particolare attenzione alle problematiche concernenti i rimedi esperibili in quest'ultimo settore, sia prima che dopo le innovative riforme degli anni Novanta.

2. I principali confini delle *usurae* nel sistema normativo attuale. Le prescrizioni in tema di forma, di pagamento di interessi non dovuti e la regolamentazione dell'anatocismo.

Come preavvertito, si devono esaminare adesso le principali disposizioni che sono attualmente previste dall'ordinamento italiano per circoscrivere il fenomeno degli interessi monetari complessivamente considerato, lasciando da parte la disciplina civilistica e penalistica dell'usura che verrà approfondita appositamente nei paragrafi successivi di questo capitolo e, con riferimento alle principali problematiche applicative oggi presenti, nel quarto capitolo di questo lavoro.

Si può dunque prendere le mosse dal terzo comma dell'art. 1284 c.c., secondo cui «*Gli interessi superiori alla misura legale devono essere determinati per iscritto; altrimenti sono dovuti nella misura legale*»³⁹⁰; si tratta evidentemente di una tutela di tipo formale attraverso la quale si cerca di assicurare un maggior grado di consapevolezza nel soggetto che si assume l'obbligazione degli interessi³⁹¹.

³⁹⁰ Si ritiene che la convenzione di interessi ultralegali, ove inserita in condizioni generali di contratto, di là dalla richiesta forma scritta *ad substantiam*, non necessiti di approvazione specifica ai sensi dell'art. 1341 c.c. Sul punto si vedano: M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., p. 134; C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., pp. 190-191 e nota n. 49; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 700.

³⁹¹ Peraltro, nella Relazione di accompagnamento del codice civile del 1865, nella parte dedicata al libro III, la necessità della forma scritta veniva giustificata su una base diversa, ritenendo che «*l'obbligo imposto con l'art. 1831 di stipulare per atto scritto l'interesse convenzionale eccedente la misura legale, il che induce un salutare appello al pudore del creditore*»; in questo senso pure M. FRAGALI, *Del mutuo – Art. 1813-1822*, cit., pp. 361-362. Ma oggi, appunto, si è anche sottolineato come attraverso questo requisito formale si cerchi di rendere maggiormente consapevole il debitore dell'impegno che si sta assumendo, cfr. M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., p. 131. Si vedano anche: E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 699; D. SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, Milano, Giuffrè, 1989, p. 30 ove osserva che «*la necessità della «determinazione per iscritto» di cui all'art. 1284, III comma, c.c., mira in effetti a realizzare in tale ambito perlomeno un minimo di tutela del debitore secondo il presupposto, sotteso ad analoghe disposizioni di legge, che l'atto scritto garantisca una valutazione meditata*

Questa prescrizione era già contenuta nel codice civile previgente, all'art. 1831, ma la formulazione era parzialmente diversa poiché si richiedeva che nelle materie civili l'interesse eccedente la misura legale 'risultasse' da atto scritto³⁹². Dunque, com'è stato evidenziato, con la codificazione del 1942 si è avuto un rafforzamento di questo requisito formale³⁹³.

Nonostante il maggior rigore letterale della norma oggi in vigore, si è cercato di attenuare la portata di questa disposizione per evitare un'eccessiva compressione dell'autonomia contrattuale e ciò a maggior ragione in un sistema dove spesso ci si è trovati di fronte a tassi di mercato al di sopra del saggio legale. A tal fine si è fatto leva proprio sull'espressione utilizzata dal legislatore, «*determinati per iscritto*», la quale, benché più stringente di quella disposta dal codice previgente, consente comunque di ritenere rispettato questo precetto anche attraverso una

dell'impegno che si assume»; F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, cit., p. 553. Si vedano pure le osservazioni di O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 175-176, ove rileva che «*Il principio relativo alla forma della convenzione di interessi superiori al tasso legale, come è agevole intuire, è germogliato sul terreno del divieto dell'usura, tanto è vero che la dottrina abitualmente individua la sua funzione nell'esigenza di far esercitare una più efficace influenza dell'opinione pubblica sul pudore del mutuante o, più correttamente, nella necessità di apprestare una compiuta tutela del debitore*».

³⁹² L'art. 1831, ultimo comma, c.c. previg. disponeva che «*Nelle materie civili l'interesse convenzionale, eccedente la misura legale, deve risultare da atto scritto; altrimenti non è dovuto alcun interesse*». A quel tempo tale tutela, secondo l'opinione prevalente, operava solo in campo civile e non anche in quello commerciale: cfr. M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., p. 131; B. INZITARI, *Interessi*, cit. (1993), p. 587 a questo proposito precisa che «*L'onere della forma scritta era limitato alla materia civile [...] mentre almeno a parere della migliore dottrina, tale limitazione non era applicabile ai rapporti commerciali, per i quali la stipulazione di un saggio di interessi superiore a quello legale poteva essere provato attraverso i criteri indicati in via generale dall'art. 44 c. comm.*». Si veda anche T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., pp. 589-590. Sul requisito della forma sotto il codice civile previgente cfr. poi G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., pp. 354-358; A. VITA, *Interessi*, cit., p. 56; G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, cit., pp. 56-57.

³⁹³ E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 699 precisa che «*L'accentuazione del carattere essenziale del requisito della scrittura, implicita nella più rigorosa formulazione vigente, rende quasi superfluo sottolineare come, non diversamente da prima, la formalità debba intendersi richiesta ad substantiam, essendo la relativa eventuale nullità da considerare rilevabile d'ufficio*». In tal senso si veda anche M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 126 e nota n. 139, dove si richiama la Relazione al progetto ministeriale del libro delle obbligazioni nella quale, al n. 25, si precisa appunto che «*Per il caso di interessi convenzionali superiori alla misura legale, l'articolo richiede che essi debbano essere determinati per iscritto, anziché risultare dallo scritto – come invece era stabilito nell'art. 1831 c.c. 1865 – per accentuare il carattere essenziale del requisito della struttura*».

determinazione quantitativa *per relationem*³⁹⁴. Per queste ragioni si sono sviluppati degli orientamenti che hanno cercato di evitare le conseguenze di un eccessivo formalismo, ritenendo soddisfatto il requisito in discorso anche con il rinvio ad elementi esterni per la quantificazione degli interessi dovuti, purché predeterminati e univoci³⁹⁵.

Un'ipotesi particolare di determinazione quantitativa *per relationem* avutasi nel vigore dell'art. 1284, terzo comma, c.c. è stata quella del rinvio agli usi su piazza, spesso adottato dagli istituti bancari nei contratti con i propri clienti come in tema di conto corrente e di apertura di credito. Questa prassi era sostenuta dalla giurisprudenza e da parte della dottrina che ritenevano queste clausole, raccomandate dalle stesse n.b.u., comunque idonee a consentire al debitore di individuare il saggio degli interessi convenuti in contratto; tuttavia questa ricostruzione è stata contestata da un'altra parte della dottrina e da giurisprudenza successiva, essendo gli usi su piazza un parametro non uniforme³⁹⁶.

³⁹⁴ D. SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, cit. p. 36 osserva che mentre vi sono disposizioni di legge in cui si richiede che certi atti o clausole siano fatti per iscritto (art. 1350 c.c.) o approvati per iscritto (art. 1351 c.c.), in questo caso la norma parla di determinazione per iscritto. Vi è indubbiamente l'indefettibilità della forma scritta *ad substantiam* ma si deve indagare come questa possa essere soddisfatta.

³⁹⁵ Cfr. M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., pp. 134-135; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 701; D. SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, cit. p. 230-247; F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, cit., pp. 554-555. Si veda anche G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 869; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., pp. 345-347. C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p. 191 osserva come sia pur sempre necessaria una firma da parte del debitore mentre non sarebbe sufficiente a soddisfare il requisito in esame uno scritto proveniente dal creditore o da un terzo; ancora, p. 192, nota n. 58, richiamando alcune sentenze di legittimità, ritiene sufficiente per il rispetto del requisito posto da questa norma il rinvio ad elementi estrinseci purché univoci e predeterminati. In giurisprudenza, recentemente, Cass. civ., sez. I, 23 febbraio 2016, n. 3480, fonte *Pluris*, ha affermato che «*Il requisito della forma scritta per la determinazione degli interessi extralegali (art. 1284, ultimo comma, c.c.) non postula necessariamente che la corrispondente convenzione contenga una puntuale indicazione in cifre del tasso così stabilito, ben potendo essere soddisfatto attraverso il richiamo, per iscritto, a criteri prestabiliti e ad elementi estrinseci al documento negoziale, purché obiettivamente individuabili, funzionali alla concreta determinazione, anche unilaterale, del relativo saggio, la quale, pur nella previsione di variazioni nel tempo e lungo la durata del rapporto, risulti capace di venire assicurata con certezza al di fuori di ogni margine di discrezionalità rimessa all'arbitrio del creditore, sulla base di una disciplina legata ad un parametro centralizzato, fissato su scala nazionale e vincolante, come il tasso unico di sconto o il tasso di cambio di una valuta*» (CED Cassazione).

³⁹⁶ M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., pp. 136-137; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 701-702; C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., pp. 193-195; B. INZITARI, *Interessi*, cit. (1993), pp. 588-593; D. SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, cit. pp. 42-46 e 230-247. In questo senso, recentemente, si è espressa anche la

La questione è stata risolta mediante l'intervento normativo del legislatore, con l'art. 4 della l. 17 febbraio 1992, n. 154, poi confluito nell'art. 117 del d. lgs. 10 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), che nel testo attualmente in vigore sancisce la nullità delle clausole di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e, in tali eventualità, dispone l'applicazione di tassi parametrati sui rendimenti dei titoli di debito pubblico³⁹⁷.

Inoltre, come si vedrà nel prosieguo di questo paragrafo trattando della questione dell'anatocismo bancario, la Cassazione ha escluso che le norme uniformi bancarie abbiano il valore di usi normativi e con ciò è venuto meno uno degli argomenti che erano stati utilizzati per sostenere la legittimità delle clausole di rinvio in discorso. Nel caso in cui la convenzione degli interessi non ottemperi ai requisiti di formali previsti dall'art. 1284, terzo comma, c.c., questi saranno dovuti soltanto nella misura legale³⁹⁸.

Come si è già avuto modo di osservare, un altro tassello importante nella disciplina

giurisprudenza, Cass. civ., sez. VI, 30 ottobre 2015, n. 22179, fonte *Pluris*, ove è stato adottato il seguente principio di diritto: «*In tema di contratto conto corrente bancario, la convenzione relativa agli interessi deve contenere la puntuale indicazione del tasso praticato e, ove esso sia convenuto come variabile, ai fini della sua precisa individuazione concreta, nel corso della vita del rapporto contrattuale, è necessario il riferimento a parametri che consentano la sua precisa determinazione, non essendo sufficienti generici riferimenti (come ad es. i c.d. usi di piazza), dai quali non emerga con chiarezza quale previsione le parti abbiano inteso richiamare con la loro pattuizione*».

³⁹⁷ Per la precisione, i commi sesto e settimo dell'art. 117 TUB stabiliscono che «*6 - Sono nulle e si considerano non apposte le clausole contrattuali di rinvio agli usi per la determinazione dei tassi di interesse e di ogni altro prezzo e condizione praticati nonché quelle che prevedono tassi, prezzi e condizioni più sfavorevoli per i clienti di quelli pubblicizzati. 7- In caso di inosservanza del comma 4 e nelle ipotesi di nullità indicate nel comma 6, si applicano: a) il tasso nominale minimo e quello massimo, rispettivamente per le operazioni attive e per quelle passive, dei buoni ordinari del tesoro annuali o di altri titoli similari eventualmente indicati dal Ministro dell'economia e delle finanze, emessi nei dodici mesi precedenti la conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, emessi nei dodici mesi precedenti lo svolgimento dell'operazione. b) gli altri prezzi e condizioni pubblicizzati per le corrispondenti categorie di operazioni e servizi al momento della conclusione del contratto o, se più favorevoli per il cliente, al momento in cui l'operazione è effettuata o il servizio viene reso; in mancanza di pubblicità nulla è dovuto*». Sul punto si vedano: M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, cit., pp. 138-139; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 702-703; C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p. 195; O. CAPOLINO, *Interessi bancari*, in *Dig. comm.*, 2003, pp. 533-534; R. RORDORF, *La tutela del risparmio*, in *Riv. dir. impr.*, 2012, 3, p. 484.

³⁹⁸ Si è già visto nel precedente paragrafo e si evidenzierà ancora *infra* che nel sistema previgente la mancanza del requisito della forma comportava che non fosse dovuto alcun interesse. A tale condizione di maggior tutela per il debitore della prestazione di interessi si accompagnava una norma di minor favore per il caso di pagamento di interessi eccedenti la misura legale o comunque non dovuti, per il qual caso si prescriveva l'irripetibilità delle somme versate.

degli interessi monetari, strettamente collegato a quello appena esaminato, attiene alla regolamentazione della sorte degli interessi corrisposti ma non dovuti. In passato, nel vigore del codice civile unitario, l'art. 1830 sanciva l'irripetibilità di tale prestazione e che essi non potevano neppure essere imputati al capitale: dunque, in sostanza, il soggetto che avesse pagato degli interessi eccedenti la misura legale o comunque non dovuti non aveva modo di recuperare tali somme. La severità di questa disciplina, come si è già rilevato, si accompagnava ad un'altra norma che invece era di particolare favore verso il debitore di interessi, l'art. 1831 secondo cui la mancanza della forma scritta per la convenzione di interessi in misura superiore al saggio legale avrebbe fatto venir meno la debenza di qualsiasi interesse.

Nel novo assetto normativo delineato dalla codificazione del 1942 non è stata riprodotta la disposizione prima contenuta nell'art. 1830 c.c. previg.³⁹⁹ e ciò è stato motivato ritenendo che fossero sufficienti le norme generali dettate in tema di ripetizione di indebito⁴⁰⁰. La giurisprudenza si è allineata alla posizione espressa nella Relazione al Re⁴⁰¹, ma in dottrina si sono manifestati fondati dubbi sulla possibilità di configurare in queste ipotesi necessariamente un'obbligazione naturale, dovendosi piuttosto valutare le circostanze concrete del caso specifico.⁴⁰²

³⁹⁹ Art. 1830 c.c. previg.: «*Il mutuatario che ha pagato interessi non convenuti o eccedenti la misura convenuta, non può ripeterli né imputarli al capitale*».

⁴⁰⁰ In particolare, nella Relazione al Re, n. 594, si è precisato che «*Non si è ripetuta la norma dell'art. 1830 cod. civ. 1865 circa l'irripetibilità degli interessi non dovuti, perché è sembrata inutile. Infatti, se la loro misura è contenuta in limiti leciti, la relativa corresponsione costituisce adempimento di un'obbligazione naturale per cui non è ammessa ripetizione (art. 2024); se invece gli interessi assumono proporzioni usurate, la prestazione dell'eccedenza sulla misura legale, costituendo un illecito, dà luogo, come tale, a ripeterli*».

⁴⁰¹ In questo senso si può richiamare Cass. civ., sez. III, 30 maggio 2008, n. 14481, fonte *Pluris*, secondo la quale «*Sul secondo motivo di ricorso, riguardante la irripetibilità delle somme già corrisposte a titolo di interessi al tasso indicato, in quanto obbligazione naturale, la sentenza impugnata ha correttamente valutato la questione, con riguardo alla consolidata giurisprudenza di legittimità sul punto (Cass. 9 aprile 1984, n. 2262; Cass. 22 agosto 1977 n. 3832; Cass. 23 ottobre 1976 n. 3807)*» [la Corte d'Appello di Roma aveva infatti dichiarato «*non ripeterli le somme già pagate a titolo di interessi a tasso ultralegale, in quanto obbligazione naturale*»]. In dottrina, sempre in questa direzione si può richiamare G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 867.

⁴⁰² Di estremo interesse sono le considerazioni sul punto di E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 703-704 il quale, dato atto dell'esistenza di una giurisprudenza (cfr. nota n. 387 per riferimenti) acriticamente allineata alla posizione legislativa (del c.c. previg. e poi della Relazione al Re), osserva che pur dovendosi valutare caso per caso, nel contesto normativo ed economico attuale, in generale, non sembrerebbe giustificato qualificare come obbligazione naturale il pagamento di interessi monetari non dovuti. Similmente M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 129 (e ivi

Altre disposizioni particolari che si intersecano con la disciplina degli interessi monetari e dell'usura, come la riducibilità della clausola penale di cui all'art. 1384 c.c., per ragioni di maggiore chiarezza espositiva verranno affrontate nei paragrafi successivi, al momento di trattare dell'usura e degli aspetti applicativi oggi più problematici in tale settore.

Invece adesso si deve esaminare l'antico istituto dell'anatocismo, con particolare attenzione al ruolo che esso ha assunto nei rapporti propri del settore bancario.

L'anatocismo (dal gr. ἀνατοκισμός, comp. di ἀνα- «di nuovo» e τοκισμός «usura») consiste nella maturazione degli interessi sugli interessi scaduti⁴⁰³. Questa pratica

nota n. 156 per ampi riferimenti giurisprudenziali) sottolinea come l'art. 1830 c.c. civ. previg. fosse giustificato dalle conseguenze particolarmente gravose previste per il caso di convenzione di interessi ultralegali amorfa; nel contesto attuale, invece, non essendo stata riprodotta tale disposizione, si dovrà ricercare caso per caso l'esistenza di un dovere morale o sociale e la spontaneità della prestazione. In questi termini si vedano anche: D. SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, cit. pp. 47-50; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 176; F. CARRESI, *Il comodato – Il mutuo*, cit., p. 126, nota n. 5; U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, cit., p. 347; E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., pp. 263-264; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 506-509 dove si specifica inequivocabilmente che «Si tratterà quindi, di operare una valutazione caso per caso, restando comunque escluso che il semplice fatto dell'avvenuto pagamento di interessi, non dovuti per vizio di forma della convenzione ad essi relativa, possa di per sé condurre alla soluti retentio» (p. 508). Esprime dubbi in proposito anche M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 70-71. Questione a parte è quella del pagamento spontaneo di interessi usurari i quali, stante l'illiceità del patto, anche nel vigore del secondo comma dell'art. 1815 antecedentemente alla riforma del 1996 erano ripetibili, benché allora solo «nel limite dell'eccedenza rispetto all'interesse legale»: cfr. G. BONILINI, *La sanzione civile dell'usura*, in *Contratti*, 1996, 3, pp. 224-225; si veda anche E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., p. 278. Per un'analoga considerazione nel quadro positivo successivo alla riforma si veda E. QUADRI, *Profili civilistici generali dell'usura*, cit., p. 327. Cfr. anche le osservazioni di D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, cit., pp. 179-182, il quale prende in considerazione la corresponsione di interessi usurari pur in assenza di una fattispecie di reato. Si vedano poi le interessanti osservazioni di F. DEGNI, *La repressione dell'usura e gli art. 1830, 1831 cod. civ. it.*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, pp. 963-966 in relazione alla situazione vigente sotto il codice civile del 1865 e prima dell'adozione del codice Rocco del 1930: l'a., che sostiene la necessità di contrastare i negozi usurari in applicazione dei rimedi generali previsti dall'ordinamento, osserva che ove fosse presente una legge repressiva dell'usura non si potrebbe negare la ripetizione degli interessi corrisposti e anzi afferma che tale ripetizione sia doverosa anche nella cornice normativa di quel tempo «quando si affermi la illiceità della causa del patto usurario o, per lo meno, la nullità del negozio per vizio del consenso» (p. 965).

⁴⁰³ Per una ricostruzione storica dell'anatocismo si vedano: G. PORCELLI, *Interessi anatocistici*, cit., pp. 725-749; T. CARAFFA, *Anatocismo*, in *Dig. it.*, 1895, pp. 197-208; A. MONTEL, *Anatocismo*, in *Nss. D.I.*, 1937, pp. 440-441; V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, cit., pp. 659-673, dove, dopo un breve *excursus* storico (pp. 659-662) si esamina approfonditamente la disciplina della codificazione previgente (pp. 662-673). Con particolare riferimento al diritto romano si veda poi F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, Salerno, Brunolibri, 2006, pp. 13-76. In generale sul tema dell'anatocismo e con specifici approfondimenti sull'anatocismo bancario cfr.: P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 203-335; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*,

fu inizialmente ammessa nel diritto romano antico, ma poi venne progressivamente limitata sino alla sua completa proibizione nel 529 con una Costituzione di Giustiniano⁴⁰⁴. In epoca successiva, tale divieto rimase pressoché stabile fino alle codificazioni dell'Ottocento; ciò non deve sorprendere se si considera che nel diritto

cit., pp. 165-173; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie: artt. 1277-1284*, cit., pp. 443-503 e B. INZITARI, *Anatocismo*, in M. BESSONE *Casi e questioni di diritto privato*, 1993, V, pp. 321-326; D. SINESIO, *Interessi pecuniarî fra autonomia e controlli*, cit. pp. 50-101; F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, cit., pp. 540-553; G. GUIDA, *L'anatocismo*, in S. PATTI-L. VACCA (a cura di) *Le figure speciali* in L. GAROFALO - M. TALAMANCA (diretto da) *Trattato delle obbligazioni*, V, Padova, Cedam, 2010, pp. 529-549; C. COLOMBO, *Anatocismo*, in *Enc. giur.*, 2000, pp. 1-17 e C. COLOMBO, *Anatocismo - postilla di aggiornamento*, in *Enc. giur.*, 2005, pp. 1-7; A. RICCIO, *L'anatocismo*, in F. GALGANO (collana diretta da) *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, Padova, Cedam, 2002; D. MAFFEIS, *Anatocismo bancario e ripetizione degli interessi da parte del cliente*, in *Contratti*, 2001, 4, pp. 406-413; M. SEMERARO, *Conto corrente bancario e anatocismo: vecchie qualificazioni e novità di sistema*, in *Riv. dir. impr.*, 2011, pp. 253-275; F. CAVONE, *L'anatocismo nell'evoluzione giurisprudenziale*, in *Corr. giur.*, 2013, 5, pp. 706-711; F. MAIMERI, *Art. 1283 - Anatocismo*, in V. CUFFARO (a cura di) *Delle obbligazioni artt. 1277-1320* in E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario del codice civile*, Torino, Utet, 2013, pp. 39-117; N. SALANITRO, *Gli interessi bancari anatocistici*, in *Banca borsa tit. cred.*, supplemento al n. 4/04, 2004, pp. 3-21; A. FEDELE, *Appunti in tema di anatocismo giudiziale*, in *Riv. dir. comm.*, 1952, pp. 30-55; G. FAUCEGLIA, *I contratti bancari*, in V. BUONOCORE (diretto da) *Trattato di Diritto Commerciale*, sez. III, t. 2, Torino, Giappichelli, 2005, pp. 189-203; G. VETTORI, *Squilibrio e usura nei contratti*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, pp. 9-12; V. PANDOLFINI, *La disciplina degli interessi pecuniarî*, Padova, Cedam, 2004, pp. 123-179 e anche V. PANDOLFINI, *Gli interessi usurari*, Torino, Ipsoa, 2002, pp. 34-43; P. PARDOLESI, *Obbligazioni pecuniarie, anatocismo e clausola penale: un rapporto controverso?*, in *Danno e resp.*, 2003, 4, pp. 383-389; P. PISANI, *Anatocismo bancario ed ingiustificato arricchimento*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, pp. 525-559 e qui si veda pure la rassegna di giurisprudenza P. PISANI, *In tema di anatocismo bancario*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, pp. 253-364; M. SCURA, *L'anatocismo*, in F. ARATARI - L. IANNACCONE, *Il contenzioso bancario tra le banche e i clienti - L'anatocismo, le commissioni, l'usura, la forma, la prova*, Milano, Wolters Kluwer, 2016, pp. 176-234; V. FARINA, *Gli interessi «uso piazza»*, *l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, pp. 396-425; C. DE SINNO, *Le clausole di determinazione degli interessi nei contratti bancari*, Napoli, ESI, 1995, pp. 45-55; R. RORDORF, *La tutela del risparmio*, cit., pp. 484-490; L. CRISTOFANO, *Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati*, cit., pp. 16-35; G. BUCCELLA, *L'anatocismo*, in F. MARINELLI (a cura di) *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 2002, pp. 113-157; G. MARISCANO, *La più recente giurisprudenza in tema di interessi bancari*, in F. MARINELLI (a cura di) *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 2002, pp. 200-207. Inoltre, anche per un'ampia rassegna giurisprudenziale in materia cfr.: A. RICCIO, *E', dunque, illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi praticata dalle banche sulle somme prestate al cliente*, in *Contr. impr.*, 1999, pp. 317-336; F. LUPIA, *L'anatocismo bancario: fra riforme e revirement giurisprudenziali*, in *GiustiziaCivile.com*, 27 maggio 2015, pp. 1-15. Sull'argomento poi, con particolare attenzione al rapporto tra anatocismo e strumenti di tutela collettiva si veda pure G. BIZZARRI, *Anatocismo e tutela collettiva: conferme e nuove frontiere nei rapporti tra clienti e istituti di credito*, in *GiustiziaCivile.com*, 2 febbraio 2017, pp. 1-22.

⁴⁰⁴ G. PORCELLI, *Interessi anatocistici*, cit., p. 727; F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, cit., pp. 67-74.

canonico medievale, come ampiamente esposto nella prima parte di questo lavoro, ancora prima che l'anatocismo fu proibito il prestito ad interessi⁴⁰⁵.

Nel *Code Napoléon*, adottato in un mutato contesto socio-economico, dove aveva iniziato ad affermarsi la natura produttiva del capitale, l'anatocismo venne ammesso⁴⁰⁶ con limitazioni analoghe a quelle oggi presenti nel nostro codice civile. La codificazione italiana, erede di quella francese, recepì tale istituto nel codice civile del 1865⁴⁰⁷, poi trasposto nell'art. 1283 del codice attuale.

Tale norma oggi consente che gli interessi scaduti producano a loro volta ulteriori interessi, ma solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza e sempre che gli interessi primari siano dovuti almeno per sei mesi; infine, sono fatti salvi gli usi contrari⁴⁰⁸.

In forza di questa disposizione, dove sono fatti salvi gli usi contrari, per lungo tempo gli istituti di credito hanno praticato l'anatocismo nei rapporti con i propri clienti in deroga ai limiti previsti dall'art. 1283 c.c. (in particolare, mediante convenzioni anteriori e su base trimestrale) e ciò, sino al 1999, ha trovato il conforto della

⁴⁰⁵ A questo proposito e circa l'effettiva portata della proibizione in età medievale si rimanda al primo capitolo.

⁴⁰⁶ L'art. 1154 del *code civil* disponeva che: «*Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s'agisse d'intérêts dus au moins pour une année entière*». Cfr. F. CAVONE, *L'anatocismo nell'evoluzione giurisprudenziale*, cit., p. 706.

⁴⁰⁷ L'art. 1232 del codice civile previgente stabiliva che «*Gl'interessi scaduti possono produrre altri interessi o nella tassa legale in forza di giudiziale domanda e dal giorno di questa, o nella misura che verrà pattuita in forza di una convenzione posteriore alla scadenza dei medesimi. [...]*

L'interesse convenzionale o legale d'interessi scaduti per debiti civili non comincia a decorrere, se non quando trattasi d'interessi dovuti per una annata intera [...]».

⁴⁰⁸ Per la precisione, l'art. 1283 c.c., mutuando in buona parte la disposizione contenuta nell'art. 1232 c.c. previg., prevede che «*In mancanza di usi contrari, gli interessi scaduti possono produrre interessi solo dal giorno della domanda giudiziale o per effetto di convenzione posteriore alla loro scadenza, e sempre che si tratti di interessi dovuti almeno per sei mesi*».

giurisprudenza⁴⁰⁹ della Corte di Cassazione⁴¹⁰. Gli elementi portanti di questa ricostruzione sono costituiti dalla natura degli usi in questione, ritenuti di tipo normativo, e dal concreto accertamento della loro esistenza.

Nel 1999 la Corte di Cassazione ha adottato tre decisioni⁴¹¹ con le quali, sovvertendo radicalmente l'orientamento precedente, si è affermata la natura negoziale degli usi anatocistici bancari e quindi la nullità delle relative clausole contrattuali per contrasto con l'art. 1283 c.c.

Questa clamorosa svolta ha avuto grandi ripercussioni di ordine pratico, oltre che giuridico, poiché ha consentito a molti soggetti di convenire in giudizio gli istituti di credito per ottenere la restituzione delle somme corrisposte sotto forma di anatocismo.

La reazione della dottrina e di parte della giurisprudenza di merito non si è fatta attendere e sono state formulate ampie censure alla nuova ricostruzione. Da un lato, con alcune critiche che potremmo definire radicali, si è contestato che le clausole in discussione dessero luogo ad un fenomeno anatocistico in quanto, tramite la capitalizzazione, l'obbligazione di interessi primari si estingue e viene a formare un unico montante assieme al capitale⁴¹²; su di un piano radicale si pongono anche quelle ricostruzioni secondo cui al conto corrente bancario risultano applicabili le

⁴⁰⁹ Tra le molte decisioni in proposito, si possono richiamare: Cass., 5 ottobre 1953, in *Banca borsa tit. cred.*, 1954, II, pp. 301-302; Cass. civ., sez. III, 12 aprile 1980, n. 2335 in *Giur. it.* 1982, I,1, pp. 237-252 con nota di P. D'AMICO, *Osservazioni in tema di usi e la loro estensione soggettiva: materia bancaria, società finanziarie ed anatocismo* (pp. 240-246); Cass. civ., sez. III, 15 dicembre 1981, n. 6631 in *Vita not.* 1982, pp. 738-742; Cass. civ., sez. I, 19 agosto 1983, n. 5409, in *Giust. civ. mass.*, 1983, pp. 1917-1918; Cass. civ., sez. I, 5 giugno 1987, n. 4920, in *Banca borsa tit. cred.*, 1988, II, pp. 578-582; Cass. civ., sez. III, 20 giugno 1992, n. 7571, in *Banca borsa tit. cred.*, 1993, II, pp. 358-360 e Cass. civ., sez. I, 17 aprile 1997, n. 3296.

⁴¹⁰ Con riferimento al contratto di mutuo ordinario (per quello fondiario si veda *infra*), G. FAUCEGLIA, *I contratti bancari*, cit., p. 200, nota n. 336, ricorda che «dopo aver negato l'esistenza di un uso ammissivo dell'anatocismo per quanto riguarda il mutuo [...] la giurisprudenza di legittimità aveva ammesso in materia l'applicabilità di usi normativi riconosciuti come esistenti nelle altre operazioni bancarie».

⁴¹¹ Cass. civ., sez. I, 16 marzo 1999, n. 2374, in *Contratti*, 1999, 5, pp. 437-446 con nota di G. DE NOVA, *Capitalizzazione trimestrale: verso un "revirement" della Cassazione?* (pp. 442-446); Cass. civ., sez. III, 30 marzo 1999, n. 3096, in *Corr. giur.*, 1999, 5, pp. 561-576 con nota di V. CARBONE, *Il revirement giurisprudenziale sull'anatocismo trimestrale bancario* (pp. 570-576); Cass. civ., sez. I, 11 novembre 1999, n. 12507, in *Giust. civ.*, 2000, I, pp. 2045-2054 con nota di L. DI PIETROPAOLO, *Gli «usi contrari» di cui all'art. 1283 c.c. e la «validità sopravvenuta» delle clausole bancarie anatocistiche* (pp. 2049-2054).

⁴¹² Si veda G. PORCELLI, *Interessi anatocistici*, cit., pp. 745-746.

norme del conto corrente ordinario, in particolare l'art. 1831 c.c. che conterrebbe un'ipotesi di anatocismo legale in deroga all'art. 1283 c.c.; ancora, autorevole dottrina ha affermato che l'art. 1283 c.c. sarebbe una norma dispositiva e che gli usi ivi previsti avrebbero natura negoziale⁴¹³.

Su di un diverso versante troviamo quelle critiche che hanno minato dall'interno la ricostruzione operata dal nuovo filone giurisprudenziale. In particolare, attraverso delle analisi storiche estremamente dettagliate, si è posto in evidenza come già prima del 1942 fossero esistenti degli usi anatocistici bancari su base trimestrale⁴¹⁴; si è osservato poi che l'elemento soggettivo della consuetudine, a cui le decisioni del 1999 hanno attribuito un ruolo determinante per escludere l'esistenza di usi normativi in materia, fosse stato messo in discussione dalla dottrina già da tempo⁴¹⁵. E' stato poi evidenziato che anche laddove non fossero rintracciabili degli usi prima del 1942, questi certamente si sarebbero formati nel periodo successivo. A questa posizione, si è opposta quella di coloro i quali, premettendo la natura imperativa dell'art. 1283 c.c., hanno ritenuto che non possano formarsi usi *secundum legem* successivi poiché sarebbero in contrasto con tale norma poiché un uso *contra legem* non può diventare *secundum legem* con il decorso del tempo; dunque, l'intenzione del legislatore sarebbe stata quella di fare salvi soltanto gli usi preesistenti. Su

⁴¹³ O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 165-173, ove si afferma espressamente che siccome l'art. 1283 c.c. «può essere derogato da una fonte consuetudinaria, diventa difficile sostenere che esso enunci un principio non suscettibile di essere derogato ad opera dei privati» (p. 170) e che «I rilievi che precedono inducono univocamente a che l'art. 1283 del cod. civ. debba essere interpretato nel senso che gli interessi non hanno l'attitudine a produrre altri interessi, se non nelle ipotesi espressamente indicate dalla legge, a meno che non esista un uso contrario o i privati non abbiano diversamente regolato il rapporto» (p. 171).

⁴¹⁴ G. PORCELLI, *Interessi anatocistici*, cit., pp. 741-742 osserva che «non sembra in alcun modo conforme alla realtà storica l'affermazione del Supremo Collegio secondo cui la capitalizzazione trimestrale sarebbe stata introdotta dall'ABU solo nel 1952 e soltanto successivamente rilevata nelle raccolte camerali come uso locale [...] anteriormente all'entrata in vigore del codice civile del 1942, la normativa di favore non riguardava le banche in quanto tali, bensì i commercianti in genere, ai quali trovava applicazione la più favorevole disciplina consuetudinaria; e, tra i commercianti, in particolare a quelli che operavano in conto corrente e, quindi, in primis alle banche, essendo i contratti bancari generalmente regolati in conto corrente per le peculiari caratteristiche del rapporto, che consente che l'addebito di interessi alla chiusura stabilita dal conto confluisca nella posta iniziale dello stesso per il periodo successivo, con conseguente capitalizzazione». Si veda anche F. FERRO-LUZZI, *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 1999, n. 2374, in tema di: anatocismo, usi e conto corrente bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, p. 177.

⁴¹⁵ Cfr. ancora G. PORCELLI, *Interessi anatocistici*, cit., p. 743 e nota n. 96.

questo profilo le decisioni della S. C. del 1999 non si sono pronunciate ma, a ben vedere, sembrano aver presupposto la rilevanza dei soli usi antecedenti il 1942. Una esplicitazione in tal senso è stata resa in una decisione successiva che si è occupata del tema, Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2003, n. 2593⁴¹⁶.

Le ripercussioni del *revirement* sono state tali da provocare anche l'immediato intervento del legislatore delegato con l'art. 25, comma 2, d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342. Con tale provvedimento normativo, sfruttando due leggi delega contenute in leggi comunitarie, in forza delle quali si doveva provvedere alla modifica del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385, T.U.B. (art. 1, comma 5, l. 24 aprile 1998, n. 128 [legge comunitaria per gli anni 1995-1997] di delega per l'integrazione del T.U.B. secondo i criteri di cui alla precedente delega *ex art.* 25 l. 19 febbraio 1992, n. 142 [legge comunitaria per l'anno 1991]), in quest'ultimo è stata introdotta una disciplina speciale sull'anatocismo bancario all'art. 120⁴¹⁷.

Le modifiche apportate all'articolo 120 del T.U.B. sono state strutturate in due commi: con il secondo comma dell'art. 120 T.U.B. è stato conferito al Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio (C.I.C.R.) il compito di adottare un'apposita delibera con cui individuare modalità e criteri per la produzione degli interessi sugli interessi nel rispetto di una pari periodicità tra cliente e banca; con il terzo comma dell'art. 120 T.U.B. è stata introdotta una vera e propria sanatoria di tutte le clausole anatocistiche bancarie esistenti sino all'adozione della delibera del C.I.C.R. di cui sopra⁴¹⁸.

⁴¹⁶ Cass. civ., sez. III, 20 febbraio 2003, n. 2593, in *Contratti*, 2003, 6, pp. 545-565, con nota di V. PANDOLFINI, *Divieto di anatocismo e contratto di mutuo bancario* (pp. 550-565).

⁴¹⁷ Si tratta dunque di un anatocismo di tipo legale.

⁴¹⁸ Per l'esattezza, l'art. 25, secondo comma, d. lgs. 4 agosto 1999, n. 342 prevedeva che <<2. Dopo il comma 1 dell'articolo 120 t.u. è aggiunto il seguente: " 2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che nelle operazioni in conto corrente sia assicurata nei confronti della clientela la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori". 3. Le clausole relative alla produzione di interessi sugli interessi maturati, contenute nei contratti stipulati anteriormente alla data di entrata in vigore della delibera di cui al comma 2, sono valide ed efficaci fino a tale data e, dopo di essa, debbono essere adeguate al disposto della menzionata delibera, che stabilirà altresì le modalità e i tempi dell'adeguamento. In difetto di adeguamento, le clausole divengono inefficaci e l'inefficacia può essere fatta valere solo dal cliente>>.

Tale intervento ha trovato la propria origine nel mutato orientamento giurisprudenziale e dunque è stato percepito come irragionevole e come un'ingerenza del potere legislativo nelle funzioni del potere giudiziario. La Corte Costituzionale è stata investita della relativa questione di legittimità costituzionale e con sentenza Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 425⁴¹⁹, ha dichiarato l'incostituzionalità del terzo comma, art. 120 T.U.B., per eccesso di delega. Successivamente, peraltro, con sentenza Corte Cost., 12 ottobre 2007, n. 341⁴²⁰, è stata affermata la legittimità del secondo comma, art. 120 T.U.B., in quanto la relativa disciplina rientra nei compiti di cui alle leggi delega, confermando così la legittimità della normativa sull'anatocismo bancario, regolata dall'art. 120 T.U.B. unitamente alla delibera C.I.C.R. (n. 2) del 9 febbraio del 2000⁴²¹, per le operazioni successive al 22 aprile 2000.

Alla luce delle persistenti critiche espresse dalla dottrina e di varie decisioni di merito discordanti, è rimasto aperto il problema della normativa applicabile alle operazioni compiute sino alla riforma legislativa di cui sopra. Sul tema sono intervenute le Sezioni Unite nel 2004, Cass. civ., SS. UU., 4 novembre 2004, n. 21095⁴²², e in tale occasione la Corte ha confermato la ricostruzione effettuata dall'orientamento giurisprudenziale inaugurato nel 1999.

⁴¹⁹ Corte Cost., 17 ottobre 2000, n. 425, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, II, pp. 1-20, con nota di G. MUCCIARONE, *L'anatocismo bancario: tra usi, interventi normativi e clausola Nub* (pp. 7-20).

⁴²⁰ Corte Cost., 12 ottobre 2007, n. 341, in *Giur. cost.*, 2007, 5, pp. 3418-3441 con nota di A. PACE, *Anatocismo e riserva di legge* (pp. 3436-3441) e, in fasc. 6, di A. NIGRO, *Anatocismo nei rapporti bancari e Corte Costituzionale: prosegue la «storia infinita»* (pp. 4992-4997).

⁴²¹ La delibera CICR 9 febbraio 2000 (n. 2) è stata pubblicata in G.U., serie generale, 22 febbraio 2000, n. 43, anno 141° ed è reperibile sul sito internet del CICR. Con questo intervento si è consentito l'anatocismo bancario a condizione della medesima periodicità nella contabilizzazione degli interessi passivi e attivi: «Art. 2 (conto corrente) 1. Nel conto corrente l'accredito e l'addebito degli interessi avviene sulla base dei tassi e con le periodicità contrattualmente stabiliti. Il saldo periodico produce interessi secondo le medesime modalità. 2. Nell'ambito di ogni singolo conto corrente deve essere stabilita la stessa periodicità nel conteggio degli interessi creditori e debitori. 3. Il saldo risultante a seguito della chiusura definitiva del conto corrente può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica». Sul punto per approfondimenti si veda P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 267-274.

⁴²² Cass. civ., SS. UU., 4 novembre 2004, n. 21095, in *Contratti*, 2005, 3, pp. 221-232, con nota di O.T. SCOZZAFAVA, *L'anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare* (pp. 225-232) e in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, II, pp. 115-154, con note di: N. SALANITRO, *Le Sezioni unite e l'anatocismo bancario* (pp. 128-129); A. A. DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del*

A distanza di sei anni, le Sezioni Unite della Corte di Cassazione si sono occupate nuovamente dell'anatocismo bancario, per sciogliere dei dubbi ulteriori rimasti ancora aperti, con la decisione Cass. civ., SS. UU., 2 dicembre 2010, n. 24418⁴²³.

In particolare, in questa occasione, la Corte ha ribadito l'inesistenza di un uso normativo anatocistico bancario su base trimestrale e ha aggiunto che tale uso è inesistente anche su base annuale⁴²⁴.

Il secondo nodo problematico che nel 2010 le Sezioni Unite sono state chiamate a sciogliere, ha riguardato l'individuazione del termine iniziale di decorrenza della prescrizione per l'azione di ripetizione di indebito. Come noto, benché l'azione per l'accertamento della nullità sia imprescrittibile, non lo è altrettanto la diversa azione per la ripetizione.

A questo riguardo si erano formati due diversi orientamenti. Per il primo, maggioritario, stante la natura unitaria del rapporto di conto corrente, le varie operazioni assumevano rilevanza alla chiusura del conto e solo da quel momento si poteva agire per la ripetizione; per un diverso orientamento, minoritario, il momento rilevante per la decorrenza del termine di prescrizione era quello dell'annotazione in conto corrente della movimentazione contabile.

Le Sezioni Unite hanno sposato l'orientamento maggioritario, peraltro con un'importante precisazione: per poter promuovere un'azione di ripetizione di indebito, è indispensabile l'esistenza di un pagamento; conseguentemente, pur non disconoscendosi l'unitarietà del rapporto di conto corrente, è possibile che prima della sua chiusura siano stati effettuati dei versamenti solutori e, in tali casi, il termine di prescrizione decorrerà dall'annotazione.

pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della «certezza del diritto» (pp. 129-141); D. MAFFEIS, *Banche, anatocismo e prescrizione* (pp. 141-154).

⁴²³ Cass. civ., SS. UU., 2 dicembre 2010, n. 24418, in *Riv. dir. comm.*, 2011, II, pp. 407-436, con nota di P. FERRO LUZZI, "In cauda venenum" (pp. 418-436).

⁴²⁴ Peraltro, su tale questione preme rilevare che le decisioni del 1999 sembrerebbero aver preso atto di un preesistente uso semestrale; inoltre, le Sezioni Unite hanno reso tale affermazione senza alcuna motivazione sul punto.

La Corte, in particolare, riprendendo un orientamento di legittimità formatosi in materia di revocatoria fallimentare⁴²⁵, ha precisato quali operazioni possono essere considerate come pagamenti: essendo a tal fine necessario uno spostamento di ricchezza dal cliente alla banca, possono essere considerati tali solo i versamenti effettuati per ripianare le passività su conti correnti privi di fido ovvero su conti correnti affidati nel caso in cui il saldo negativo sia oltre soglia; solo in questi casi, ha osservato la Corte, si ha uno spostamento di ricchezza. Anche questa ricostruzione, come noto, ha suscitato forti polemiche in dottrina dove si è rilevato che così facendo la S. C. ha trascurato di dare la giusta rilevanza al ruolo oggi assunto dalle aperture di credito in conto corrente e al fatto che gli addebiti non sarebbero mere operazioni contabili ma inciderebbero effettivamente sulle situazioni patrimoniali delle parti.

Dopo la seconda pronuncia delle Sezioni Unite, gli istituti bancari si sono trovati sostanzialmente privi di difesa per gli addebiti anatocistici effettuati sino al 22 aprile del 2000, essendosi enormemente ridotta anche la possibilità di eccepire la prescrizione per le operazioni più risalenti.

Ancora una volta è intervenuto il legislatore, con una disposizione di sedicente interpretazione autentica, l'articolo 2, comma 61, d. l. 29 dicembre 2010 n. 225, convertito con modificazioni dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, comma aggiunto proprio dalla legge di conversione. Con tale intervento normativo si è tentato di ancorare l'*exordium praescriptionis* al momento dell'annotazione dell'addebito in conto corrente. La Corte Costituzionale, con sentenza 5 aprile 2012, n. 78⁴²⁶, ha rilevato la natura retroattiva non interpretativa della norma e ne ha dichiarato

⁴²⁵ Cass. civ., sez. I, 18 ottobre 1982, n. 5413, in *Foro it.*, 1982, I, pp. 2779-2786 con nota di G. SILVESTRI; in questa decisione, peraltro, appare molto interessante la diversa ricostruzione prospettata dalla Corte d'Appello di Venezia. Cfr. anche Cass. civ., sez. I, 23 novembre 2005, n. 24588 e Cass. civ., sez. I, 6 novembre 2007, n. 23107, in *Foro it.*, 2008, I, pp. 1947-1959.

⁴²⁶ Corte Cost., 5 aprile 2012, n. 78, in *Banca borsa tit. cred.*, 2012, II, pp. 423-473 con note di: A.A. DOLMETTA, *Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012 (retroattività di leggi bancarie, prescrizione della ripetizione per titolo invalido di versamenti in c/c e diritto vivente dell'anatocismo)* (pp. 431-443); U. SALANITRO, *Retroattività e affidamento: la ragionevolezza del comma 61 (art. 2 d.l. n. 225/2010, conv. l. n. 10/2011)* (pp. 443-451); M. SEMERARO, *Retroattività e affidamento: la irragionevolezza del comma 61 (art. 2 d.l. n. 225/2010, conv. l. n. 10/2011)* (pp. 451-458); V. TAVORMINA, *Sull'applicazione delle Sezioni Unite n. 24418/2010 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 78/2012: dinamiche processuali* (pp. 459-473).

l'incostituzionalità per irragionevolezza e per contrasto con la normativa CEDU, quale norma interposta *ex art. 117 Cost.*, in quanto estrinsecazione di un'ingerenza del potere legislativo nell'amministrazione della giustizia.

Ma nonostante questa intensa evoluzione, le vicende di questo istituto erano tutt'altro che concluse poiché dopo il 22 aprile del 2000 la normativa in tema di anatocismo bancario è stata innovata in più occasioni. Dapprima, con l'art. 1, comma seicentoventinovesimo, l. 27 dicembre 2013, n. 147, con una norma di formulazione non cristallina, l'anatocismo bancario sembrerebbe essere stato vietato, apparentemente anche in deroga ai limiti concessi dall'art. 1283 c.c.⁴²⁷. Poi vi è stato un tentativo di ulteriore modifica nel 2014 ad opera del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, mediante il quale si era tentato di reintrodurre una disciplina speciale permissiva per l'anatocismo bancario, vietato appunto nel 2013, ma tale disposizione venne soppressa con la legge di conversione⁴²⁸.

⁴²⁷ L'art. 1, comma seicentoventinovesimo, l. n. 147/2013 stabiliva che «629. All'articolo 120 del testo unico di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, il comma 2 è sostituito dal seguente: «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nelle operazioni in conto corrente sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori; b) gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale»». In questo contesto, si attendeva dunque la delibera attuativa del CICR che però non è stata adottata. Pertanto, si è aperto il dibattito sull'immediata applicabilità o meno dell'art. 120 TUB così come modificato: per approfondimenti si veda P. SERRAO D'AQUINO, *L'anatocismo bancario vietato, ma non troppo. La legge 49 del 2016 modifica ancora l'art. 120 TUB*, in *GiustiziaCivile.com*, 31 agosto 2016, p. 4 e note nn. 8 e 9. A questo proposito, considerato che la normativa secondaria non può certo modificare quella primaria, nella misura in cui quest'ultima sia sufficientemente chiara, come appunto pare essere per il divieto di anatocismo in discorso (nonostante i dubbi sulla sua formulazione), non sembra che possano esservi ostacoli ad una sua immediata applicazione. La soluzione della questione ha perso in parte interesse a seguito dell'ultima modifica normativa dell'art. 120 TUB, per la quale si veda *infra*, ma non del tutto poiché resta un importante periodo di vigenza del divieto: invero, come si vedrà più avanti, questa stratificazione normativa in tema di anatocismo bancario ha creato una serie di segmenti temporali rispettivamente soggetti a regolamentazioni diverse dei quali si deve tenere conto per individuare la disciplina da applicare alle diverse fattispecie concrete.

⁴²⁸ Si tratta dell'art. 31 del d.l. 24 giugno 2014, n. 91, entrato in vigore il 25 giugno 2016, del quale per comodità si riporta il testo: «(Modifiche all'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, relativo alla decorrenza delle valute e calcolo degli interessi) 1. Il comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, è sostituito dal seguente: "2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione, con periodicità non inferiore a un anno, di interessi sugli interessi maturati nelle operazioni disciplinate ai sensi del presente Titolo. Nei contratti regolati in conto corrente o in conto di pagamento è assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nell'addebito e nell'accredito degli interessi, che sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, comunque, al termine del rapporto per cui sono dovuti interessi; per

Infine, con l'art. 17-*bis*, comma primo, d.l. 14 febbraio 2016, n. 18, convertito con modificazioni con l. 8 aprile 2016, n. 49, l'anatocismo bancario è stato reintrodotta con una norma dalla formulazione particolarmente articolata⁴²⁹, in attuazione della quale il C.I.C.R., stavolta senza farsi attendere, ha recentemente adottato la delibera attuativa del 3 agosto 2016⁴³⁰.

Come si è osservato, la nuova formulazione dell'art. 120 TUB, in merito all'anatocismo bancario, si presenta alquanto complessa e la delibera attuativa del CICR non pare essere di particolare supporto per l'interpretazione di questa norma: infatti, in relazione alla lettera 'a' e alla prima parte della lettera 'b' del secondo comma dell'art. 120 TUB, non pare specificare nulla di particolarmente

i contratti conclusi nel corso dell'anno il conteggio degli interessi è comunque effettuato il 31 dicembre". 2. Fino all'entrata in vigore della delibera del CICR prevista dal comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, continua ad applicarsi la delibera del CICR del 9 febbraio 2000, recante "Modalità e criteri per la produzione di interessi sugli interessi scaduti nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria e finanziaria (art. 120, comma 2, del Testo unico bancario, come modificato dall'art. 25 del d.lgs. 342/99)", fermo restando quanto stabilito dal comma 3 del presente articolo. 3. La periodicità di cui al comma 2 dell'articolo 120 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, si applica comunque ai contratti conclusi dopo che sono decorsi due mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto; i contratti in corso alla data di entrata in vigore della presente legge e quelli conclusi nei due mesi successivi sono adeguati entro sei mesi dalla data di entrata in vigore del presente decreto, con l'introduzione di clausole conformi alla predetta periodicità, ai sensi dell'articolo 118 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385». Tuttavia l'intervento normativo operato con il d.l. 91/2014 venne soppresso con la legge di conversione, l. 11 agosto 2014, n. 116. Sul punto si veda quanto osservato da R. DI NAPOLI, *Anatocismo bancario e vizi nei contratti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015, pp. 161-162.

⁴²⁹ Il testo attuale dell'art. 120 TUB per la parte relativa all'anatocismo bancario, ossia il comma secondo, dispone che «2. Il CICR stabilisce modalità e criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria, prevedendo in ogni caso che: a) nei rapporti di conto corrente o di conto di pagamento sia assicurata, nei confronti della clientela, la stessa periodicità nel conteggio degli interessi sia debitori sia creditori, comunque non inferiore ad un anno; gli interessi sono conteggiati il 31 dicembre di ciascun anno e, in ogni caso, al termine del rapporto per cui sono dovuti; b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale; per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido: 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili; 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».

⁴³⁰ Delibera CICR 3 agosto 2016 pubblicata in G.U., serie generale, 10 settembre 2016, n. 212, anno 157°, reperibile sul sito internet del CICR.

rilevante⁴³¹; ma anche rispetto alla seconda parte della lettera 'b' sembra aggiungersi poco a quanto già previsto nel TUB⁴³².

Data la complessità di questo intreccio normativo, un chiarimento sul piano applicativo dovrà necessariamente avvenire attraverso un confronto tra gli interpreti che si preannuncia tutt'altro che semplice⁴³³. Ciononostante, sembra comunque possibile delineare i contorni di questa regolamentazione speciale dell'anatocismo bancario nei termini seguenti.

Innanzitutto viene posto un divieto generale di anatocismo in ambito bancario, peraltro superfluo stante il disposto dell'art. 1283 c.c.; tuttavia sono fatti salvi gli interessi di mora⁴³⁴: il senso di questa formulazione, poco convincente mancando l'esigenza di imporre un divieto generale⁴³⁵, sembra dunque essere piuttosto quello di introdurre un'ipotesi legale speciale di anatocismo in ambito bancario per gli interessi di mora.

⁴³¹ Infatti l'art. 3 della delibera si limita a stabilire che: «1. Nelle operazioni indicate dall'art. 2, comma 1 [della delibera, n.d.a.], ivi compresi i finanziamenti a valere su carte di credito, gli interessi debitori maturati non possono produrre interessi, salvo quelli di mora. 2. Agli interessi moratori si applicano le disposizioni del codice civile [...]».

⁴³² L'art. 4, comma quinto, della delibera prevede che «Ai sensi dell'art. 120, comma 2, lettera b), del TUB, il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo». Mentre l'art. 4, comma settimo, stabilisce che «Fermo restando quanto disposto dall'articolo 2, comma 3, in caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili. Il saldo relativo alla sorte capitale può produrre interessi, secondo quanto previsto dal contratto; quanto dovuto a titolo di interessi non produce ulteriori interessi».

⁴³³ Tra i primi commenti sull'intervento normativo del 2016, si segnalano l'approfondimento di P. SERRAO D'AQUINO, *L'anatocismo bancario vietato, ma non troppo. La legge 49 del 2016 modifica ancora l'art. 120 TUB*, cit. e il contributo di V. FARINA, *La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario*, in *Contratti*, 2016, 7, pp. 705-718. Con particolare riferimento alla delibera CICR del 3 agosto 2016, si vedano anche V. PANDOLFINI, *La delibera Cicr sull'anatocismo del 3 agosto 2016: prime riflessioni*, in *quotidianogiuridico.it*, 3 novembre 2016 e G. SICOLI, *Anatocismo: le novità della delibera CICR in vigore dal 01 ottobre 2016*, in *dirittobancario.it*, 16 settembre 2016.

⁴³⁴ L'art. 2, lettera b) prima parte, dispone appunto che «b) gli interessi debitori maturati, ivi compresi quelli relativi a finanziamenti a valere su carte di credito, non possono produrre interessi ulteriori, salvo quelli di mora, e sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale». Risulta comunque poco chiaro il senso dell'ultima precisazione, secondo cui gli interessi devono essere calcolati solo sulla sorte capitale, essendo già stata esclusa la produzione di interessi sugli interessi nella parte immediatamente precedente.

⁴³⁵ E ciò neppure sembra potersi fondare nell'esigenza di evitare che la CICR possa introdurre ipotesi legali di anatocismo bancario, considerata la portata generale della disciplina di cui all'art. 1283 c.c. certamente non derogabile da una normativa di rango secondario.

Poi, per le aperture di credito regolate in conto corrente e in conto pagamento e per gli sconfinamenti con o senza affidamento, si consente al cliente di autorizzare preventivamente la capitalizzazione degli interessi e quindi, parrebbe intendersi, si ammette la successiva possibilità dell'anatocismo⁴³⁶ (già dalla maturazione, altrimenti sarebbe una norma almeno in parte superflua, essendo l'applicazione degli interessi di mora già ammessa in via generale⁴³⁷). L'autorizzazione è revocabile da parte del cliente, ma visti i rapporti di forza esistenti in questo settore la tutela offerta da questa norma è dotata di un dubbio grado di effettività.

Infine, alla chiusura del conto, il saldo capitale può produrre interessi secondo quanto previsto dal contratto e cioè, verrebbe da dire, in caso di autorizzazione, anche gli interessi capitalizzati sino a quel momento; peraltro, sugli interessi così calcolati non potranno prodursi ulteriori interessi⁴³⁸.

Come si può vedere, a questa consistente stratificazione normativa conseguono diverse regolamentazioni dell'anatocismo bancario nei rispettivi frangenti temporali e di ciò si dovrà tenere necessariamente conto per l'individuazione della disciplina applicabile alle fattispecie concrete⁴³⁹.

Ciò osservato sulla disciplina generale e speciale dell'anatocismo, pare opportuno soffermarsi ancora un attimo su questo istituto in ambito bancario, con specifico riferimento al contratto di mutuo fondiario.

⁴³⁶ L'art. 2, lettera b) seconda parte, prevede che «b) [...] 2) il cliente può autorizzare, anche preventivamente, l'addebito degli interessi sul conto al momento in cui questi divengono esigibili; in questo caso la somma addebitata è considerata sorte capitale; l'autorizzazione è revocabile in ogni momento, purché prima che l'addebito abbia avuto luogo».

⁴³⁷ Del resto lo stesso art. 2, lettera b), scinde temporalmente la maturazione dall'esigibilità: «b) [...] 1) gli interessi debitori sono conteggiati al 31 dicembre e divengono esigibili il 1° marzo dell'anno successivo a quello in cui sono maturati; nel caso di chiusura definitiva del rapporto, gli interessi sono immediatamente esigibili».

⁴³⁸ Cfr., ancora, art. 4, comma settimo, delibera CICR 3 agosto 2016, riportato alla precedente nota n. 432.

⁴³⁹ Fatto salvo il particolare caso del mutuo fondiario per il quale si veda *infra*, possiamo individuare una fase che va fino al 2000, nella quale l'anatocismo in ambito bancario è sottoposto alla norma generale di cui all'art. 1283 c.c.; poi, dal 2000 al 2013 è consentito l'anatocismo bancario nei termini esposti; dal 2013 al 2016 vi è un periodo di divieto assoluto; quindi, a partire dalla modifica del 2016 si ammette la produzione degli interessi di mora sugli interessi scaduti, nonché, a certe condizioni e per certe tipologie contrattuali, la possibilità di una pattuizione anteriore. In tal senso cfr. P. SERRAO D'AQUINO, *L'anatocismo bancario vietato, ma non troppo. La legge 49 del 2016 modifica ancora l'art. 120 TUB*, cit., pp. 9-10.

La legislazione sul mutuo fondiario conteneva già molto tempo addietro una speciale fattispecie di anatocismo legale⁴⁴⁰: si trattava dell'art. 38 del R.d. 16 luglio 1905, n. 646 che approvò il testo unico delle leggi sul credito fondiario⁴⁴¹, poi

⁴⁴⁰ Alcuni autorevoli autori hanno ritenuto che la scadenza dell'obbligazione degli interessi determini una loro capitalizzazione, ossia una mutazione della loro natura, venendosi ad unire assieme al capitale senza poi potersi fare alcuna distinzione tra quelle che prima erano due diverse prestazioni. Tale orientamento non pare condivisibile poiché se l'anatocismo è in generale il fenomeno della produzione degli interessi sugli interessi scaduti, non si comprende come la scadenza possa divenire la via per mutare la natura dell'oggetto di tale obbligazione; a ben vedere, in questi termini la capitalizzazione non è altro che l'anatocismo stesso: qualsiasi meccanismo di capitalizzazione, trasformando gli interessi scaduti in capitale poi assoggettabile a ulteriori interessi dà luogo a un fenomeno anatocistico che il legislatore ha inteso chiaramente limitare con l'art. 1283 c.c. e ciò, ovviamente, non pare possa essere aggirato mediante particolari meccanismi computazionali. In questo senso, si richiama una recente sentenza della Suprema Corte di Cassazione, Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2014, n. 11400, fonte *Pluris*: «*Il primo degli argomenti prospettati dalla banca, che appare genericamente riferito a tutti i contratti di mutuo bancario a medio ed a lungo termine, poggia su di un'affermazione assiomatica, che non trova conforto in specifiche disposizioni normative né nella giurisprudenza maggioritaria di questa Corte (cfr. Cass. nn. 3479/71, 1724/77, seguite da Cass. n. 2593/03 e da ulteriori pronunce conformi, fra cui, da ultimo, si segnalano, in motivazione Cass. nn. 28663/013 e 603/013, nonché Cass. n. 2072/013). Appare perciò sufficiente ribadire, in conformità dell'orientamento espresso nelle indicate pronunce, che nei c.d. mutui ad ammortamento, la formazione delle rate di rimborso, nella misura composita predeterminata di capitale ed interessi, attiene alle mere modalità di adempimento di due obbligazioni poste a carico del mutuatario - aventi ad oggetto l'una la restituzione della somma ricevuta in prestito e l'altra la corresponsione degli interessi per il suo godimento - che sono ontologicamente distinte e rispondono a finalità diverse. Il fatto che nella rata esse concorrano, allo scopo di consentire all'obbligato di adempiervi in via differita nel tempo, non è dunque sufficiente a mutarne la natura né ad eliminarne l'autonomia. In questa sede va solo opportunamente aggiunto che in tutti i precedenti citati, in cui si discuteva se fossero o meno dovuti gli interessi moratori anche sulla quota parte degli interessi corrispettivi delle rate scadute di un mutuo bancario ordinario, la questione è stata risolta in senso negativo, previo accertamento dell'inesistenza, in materia, di usi normativi che derogassero al divieto di anatocismo: può ben dirsi, pertanto, che sia ormai consolidato il principio che ai contratti di mutuo bancario ordinario sono applicabili le limitazioni previste dall'art. 1283 c.c., con la conseguenza che la banca mutuataria non può pretendere il pagamento degli interessi moratori sul credito scaduto per interessi corrispettivi».* Sul punto si possono menzionare anche le osservazioni di A. GORASSINI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in *Di alcune specie di obbligazioni*, in P. PERLINGIERI (diretto da) *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, ESI, 2013, p. 39 dove, parlando di anatocismo, rileva che «*La somma di monete produce nel tempo definito una somma di monete proporzionale in frazione a quella iniziale. La conseguenza della sua esistenza nel mondo della realtà spazio-temporale non solo giuridica è che, per ogni maturazione legata al trascorrere del tempo reale, il frutto si può incorporare alla cosa madre nella sua dimensione di quota di un insieme complessivo (la moneta), diventando così esso stesso parte della cosa madre (bene fruttifero), aumentando il sottoinsieme-quota rispetto al quale proporzionalmente nel circuito dei rapporti obbligatori tra soggetti si produce nel tempo il frutto interesse. Il fenomeno è quello noto come capitalizzazione degli interessi composti che permette l'incorporazione degli interessi al capitale allo scopo di renderli a loro volta produttivi di interessi. Di questo fenomeno si occupa il c.c. all'art. 1283, rubricato "Anatocismo"».*

⁴⁴¹ L'art. 38, R.d. 16 luglio 1905, n. 646, contenuto nel titolo VII concernente il «*Procedimento esecutivo contro i mutuatari morosi*» prevedeva che «*1- Il pagamento di interessi, annualità, compensi, diritti di finanza e rimborsi di capitali dovuti all'istituto non può essere*

ripreso dall'art. 14 del d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 in tema di credito fondiario ed edilizio⁴⁴² e ancora dall'art. 16 l. 6 giugno 1991 n. 175⁴⁴³ di revisione della normativa in materia di credito fondiario ed edilizio⁴⁴⁴.

Con l'adozione del TUB, poi, tale legislazione speciale è venuta meno⁴⁴⁵ e quindi, anche in questo ambito, per il relativi periodi temporali, si deve fare riferimento alla normativa generale e speciale sin qui illustrata.

ritardato da alcuna opposizione. 2- Le somme dovute per tali titolo producono di pieno diritto interesse dal giorno della scadenza».

⁴⁴² L'art. 13, d.P.R. 21 gennaio 1976, n. 7 stabiliva che «1- Il pagamento delle rate di ammortamento dei prestiti non può essere ritardato da alcuna opposizione. 2- Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza». A ben vedere, nel primo comma di questa disposizione, a differenza che nell'art. 38 del R.d. n. 646/1905, non si menzionano espressamente gli interessi; tuttavia, essendo questi conglobati nella varie rate concordate, si può ritenere che anche in questo caso, come più chiaramente nella disposizione del 1905, si configurasse un'ipotesi di anatocismo legale. In questo senso cfr. Cass. civ., SS. UU., 19 maggio 2008, n. 12639, in *Corr. giur.*, 2009, 10, pp. 1379-1399, con nota di A.C. VACCARO BELLUSCIO, *Il "ritardato pagamento" nei mutui finanziari: effetti della "condizione risolutiva" e quantum debeatur* (pp. 1382-1399), nella quale si afferma appunto che «ulteriormente maggiorato dagli interessi di mora da calcolare sull'ammontare complessivo di ciascuna rata, sin dal momento della richiesta esecutiva, per effetto dell'anatocismo legale ipotizzato dello stesso D.P.R. n. 7 del 1976, art. 14, comma 2».

⁴⁴³ La l. 6 giugno 1991, n. 175, con la quale tra l'altro si abrogava espressamente il d.P.R. n. 7/1976 (art. 27, terzo comma l. n. 175/1991), all'art. 16 stabiliva che «1. Il pagamento di interessi, rate di ammortamento, compensi e rimborsi di capitale non può essere ritardato da alcuna opposizione. 2. Le somme dovute a tale titolo producono, di pieno diritto, interesse dal giorno della scadenza».

⁴⁴⁴ Questa forma di anatocismo veniva giustificata facendo riferimento al particolare meccanismo del mutuo fondiario, tramite il quale l'ente erogatore doveva a sua volta corrispondere gli interessi sulle cartelle fondiarie destinate a procacciare la corrispondente provvista: cfr., ancora, Cass. civ., SS. UU., 19 maggio 2008, n. 12639 e Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2014, n. 11400 cit. Si veda inoltre D. SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, cit. pp. 84-86 il quale critica questa argomentazione rilevando che «la corresponsione di interessi cui è comunque tenuto l'istituto di credito non esclude che anche da operazioni di diversa natura, che invece cadono sotto l'applicazione dell'art. 1283 c.c., scaturisca dal non puntuale pagamento (degli interessi) un pregiudizio economico per il mutuante, anche se questo per ipotesi non abbia necessità di rifinanziarsi a sua volta». Per un approfondimento sul credito fondiario si veda C. MÒGLIE, *Credito fondiario e edilizio – manuale teorico-pratico*, Milano, Giuffrè, 1989; qui, inoltre, in merito alla specifica questione dell'anatocismo legale nella normativa precedente si vedano le pp. 155-167 dove si richiama anche una interessante sentenza di merito del 1965, Tribunale di Catania, in cui viene esplicitata la giustificazione di questa disposizione già menzionata sopra (p. 157). Sempre su questo particolare caso di anatocismo legale cfr. anche: M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 137 nota n. 200; P.L. FAUSTI, *Il Mutuo*, cit., p. 134; F. PIRAINO, *Usura e interessi*, cit., pp. 121-122 e nota n. 47.

⁴⁴⁵ L'art. 161, primo comma, del d. lgs. 1 settembre 1993, n. 385 (T.U.B.), ha disposto l'abrogazione, tra gli altri, del R.d. 16 luglio 1905, n. 646 e della l. 6 giugno 1991, n. 175. Peraltro, il sesto comma dell'art. 161 TUB stabilisce che «I contratti già conclusi e i procedimenti esecutivi in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo restano regolati dalle norme anteriori».

Dunque, per il periodo che va dal 1993 al 2000 circa, ossia dall'abrogazione dell'ipotesi speciale prevista per il credito fondiario sino alla modifica dell'art. 120 TUB del 1999 e successiva adozione della delibera CICR del 2000, anche nei contratti di mutuo fondiario l'anatocismo deve ritenersi vietato al di fuori dei limiti imposti dall'art. 1283 c.c.; per i periodi successivi, invece, si farà riferimento alla esaminata normativa di volta in volta applicabile.

In particolare, nel periodo che va dal 2000 circa sino alla modifica normativa del 2013, l'anatocismo era consentito anche nei mutui secondo quanto previsto dalla disciplina speciale contenuta nell'art. 3 della delibera CICR del 2000⁴⁴⁶. Poi, come

⁴⁴⁶ L'art. 3 della delibera CICR del 9 febbraio 2000, in merito ai «Finanziamenti con piano di rimborso rateale» prevedeva che «1- Nelle operazioni di finanziamento per le quali è previsto che il rimborso del prestito avvenga mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 2- Quando il mancato pagamento determina la risoluzione del contratto di finanziamento, l'importo complessivamente dovuto può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi a decorrere dalla data di risoluzione. Su questi interessi non è consentita la capitalizzazione periodica. 3- Quando il pagamento avviene mediante regolamento in conto corrente si applicano le disposizioni dell'art. 2. 4- Nei contratti che prevedono un periodo di pre-finanziamento, gli interessi maturati alla scadenza di tale periodo, se contrattualmente stabilito, sono cumulabili all'importo da rimborsare secondo il piano di ammortamento». Ancora una volta preme richiamare la decisione della Suprema Corte, Cass. civ., sez. I, 22 maggio 2014, n. 11400, cit., la quale si distingue per la sua chiarezza espositiva e per la sua precisione ricostruttiva; benché la motivazione di questa decisione risulti di estremo interesse, per non appesantire eccessivamente il testo delle note ci si limiterà a riportarne alcuni stralci particolarmente significativi, oltre a quelli già contenuti nelle note precedenti: «La capitalizzazione del credito per interessi corrispettivi era però espressamente prevista dalla speciale normativa che ha, nel tempo, disciplinato i contratti di mutuo fondiario stipulati in data anteriore all'entrata in vigore del t.u.b. (R.D. n. 646 del 2005, art. 38, D.P.R. n. 7 del 1976, art. 14, L. n. 175 del 1991, art. 16). Non si è mai dubitato, pertanto, che, il mancato pagamento di una rata di mutuo fondiario comportasse l'obbligo di corrispondere gli interessi di mora sull'intero suo ammontare, inclusa la parte che rappresentava gli interessi di ammortamento (cfr., da ultimo, fra molte, Cass. nn. 21885/013, 3656/013, 9695/011). Le leggi speciali sono state tuttavia abrogate dall'art. 161, comma 1, del t.u.b. e continuano a regolare, ai sensi del comma 6, del medesimo articolo, i soli contratti già conclusi nel loro vigore. Il t.u.b. fornisce ora, all'art. 38 (incluso nella sezione I del capo 6^a della legge, rubricata "Norme relative a particolari operazioni di credito") la nozione di credito fondiario, ma non detta alcuna disposizione che preveda, come per il passato, che le somme dovute a titolo di rimborso delle rate di ammortamento dei mutui fondiari, comprensive di capitali e interessi, producono, di pieno di diritto, interessi dal giorno della scadenza. L'assunto della ricorrente, secondo cui, pur in difetto di un'espressa previsione di legge, la regola dell'anatocismo, anteriormente vigente in materia di mutuo fondiario in deroga all'art. 1283 c.c., continuerebbe a trovare applicazione anche nei contratti aventi ad oggetto tale tipo di mutuo stipulati - come quelli per cui è causa - in data posteriore all'entrata in vigore del t.u.b., non può essere condiviso. [...] La conclusione secondo cui, a partire dall'entrata in vigore del t.u.b., nei contratti di mutuo fondiario, al pari di quanto previsto per ogni altro contratto di mutuo bancario, non è più ammessa l'automatica

sopra evidenziato, si è avuto un breve periodo di divieto a partire dal 2013 sino al 2016.

Infine, con riferimento all'art. 120 TUB come modificato nel 2016, si deve osservare che la possibilità di un'autorizzazione preventiva viene limitata ai casi delle «*aperture di credito regolate in conto corrente e in conto di pagamento, per gli sconfinamenti anche in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido*», mentre non è prevista per i contratti di mutuo, per i quali l'anatocismo speciale bancario sembrerebbe dunque ammissibile soltanto per gli interessi di mora.

Tuttavia qui si possono porre dei problemi derivanti dal frequente collegamento dei contratti di mutuo ai contratti di conto corrente sui quali un soggetto si appoggia per il pagamento delle somme dovute in forza del primo negozio. Ci si potrebbe appunto domandare se, una volta addebitate in conto corrente le somme dovute a titolo di mutuo comprensive di interessi (corrispettivi), queste possano a loro volta produrre interessi anche oltre la sorte capitale⁴⁴⁷. Pur in assenza di un'espressa previsione normativa a questo proposito⁴⁴⁸, sembra corretto ritenere che laddove il pagamento della rata del mutuo avvenga mediante l'utilizzo di disponibilità

capitalizzazione degli interessi trova, infine, ulteriore conforto nell'art. 3 della delibera 9.2.2000 del CICR (emessa in attuazione del disposto dell'art. 120, comma 2, del t.u.b. medesimo, introdotto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 25), il quale prevede che nelle operazioni di finanziamento in cui il rimborso del premio avviene mediante il pagamento di rate con scadenze temporali predefinite, in caso di inadempimento del debitore l'importo complessivamente dovuto alla scadenza di ciascuna rata può, se contrattualmente stabilito, produrre interessi dalla data di scadenza e sino al momento del pagamento. Nel nuovo panorama normativo, pertanto, la deroga al disposto dell'art. 1283 c.c. è consentita in relazione a tutti i contratti di mutuo bancario, ma solo in base ad apposita pattuizione anteriore al sorgere del credito per interessi».

⁴⁴⁷ P. SERRAO D'AQUINO, *L'anatocismo bancario vietato, ma non troppo. La legge 49 del 2016 modifica ancora l'art. 120 TUB*, cit., p. 8 mette in luce questa questione osservando che «*Il problema, tuttavia, resta in parte comunque irrisolto, in quanto proprio del rapporto tra mutuo e contratto di conto corrente collegato. Se, infatti, il mutuo è collegato a un conto corrente e, pertanto, la rata viene automaticamente addebitata al conto corrente, qualora abbia un saldo passivo, la rata è «pagata» mediante annotazione in conto e, pertanto, rappresenta solo un'operazione di conto corrente che incrementa il saldo passivo (il quale, per autorizzazione preventiva comporterà la maturazione di interessi sull'importo corrispondente all'intera rata) oppure si avrà un addebito della rata da computarsi secondo le regole contrattuali proprie del mutuo?».*

⁴⁴⁸ Precedentemente, l'art. 3, terzo comma, della delibera CICR 2000 menzionata, stabiliva espressamente che in caso di pagamento di finanziamenti a rimborso rateale mediante regolamento in conto corrente si applicassero le disposizioni dell'articolo 2 (cfr. nota precedente n. 421) il quale, come si è avuto modo di vedere, regolava l'anatocismo bancario nei conti correnti.

ottenute in forza del rapporto di conto corrente, il relativo addebito debba soggiacere alla normativa che regola quest'ultimo.

In tal modo, se alla scadenza del termine per il pagamento della rata del mutuo questa non venisse adempiuta, in applicazione dell'art. 120 TUB come modificato nel 2016, sarebbero dovuti gli interessi di mora sia sul capitale che sugli interessi scaduti; diversamente, se un soggetto disponesse di un conto corrente affidato, l'addebito sul conto gli consentirebbe di saldare la rata attraverso il fido il quale, come tale, sarebbe regolato dalla normativa sul conto corrente e pertanto per esso potrebbe esservi stata un'approvazione preventiva per l'anatocismo speciale bancario.

Si riserva al prossimo capitolo la trattazione delle possibili interferenze tra anatocismo e usura⁴⁴⁹, nell'ambito dell'esame dei problemi applicativi oggi più rilevanti in materia. Pertanto si deve passare ora all'analisi di quel particolare strumento di contenimento degli interessi che è l'usura, il quale, come vedremo, riveste un ruolo che va ben oltre l'area occupata dagli interessi monetari.

3. L'usura nel quadro normativo italiano dal XIX secolo al codice penale del 1930: la difficile individuazione del baricentro di una legislazione travagliata.

Passando ad esaminare la disciplina dell'usura nel sistema normativo italiano si rendono necessarie alcune precisazioni preliminari.

Come osservato, per lungo tempo con il termine usura si è fatto riferimento a ciò che oggi in buona parte rientra nella disciplina degli interessi monetari; successivamente questo termine ha assunto un'accezione esclusivamente negativa, che poi ha conservato, per indicare ogni situazione di *superabundantia* ingiustificata⁴⁵⁰.

Invero, anche da un punto di vista storico, l'usura nasce come fenomeno strettamente legato ai prestiti monetari eccessivi; ma la configurazione normativa

⁴⁴⁹ Cfr., Cap. IV, par. n. 1.

⁴⁵⁰ Cfr. cap. I, par. n. 4.

che questo istituto ha assunto nel tempo, di volta in volta dotato di contorni diversi, ha abbracciato situazioni negoziali più ampie del solo trasferimento di somme di denaro, venendo ad essere strutturato, almeno in parte, anche come mezzo di tutela dell'autonomia contrattuale degli individui di fronte a condotte approfittatorie⁴⁵¹.

⁴⁵¹ Già con il codice penale Rocco del 1930, l'art. 644 c.p. ricomprendeva nella fattispecie di usura anche la prestazione di beni mobili diversi dal denaro, in cambio di interessi o altri vantaggi usurari. Poi, con la grande riforma del 1996 più volte menzionata, le maglie del reato si sono allargate ulteriormente: nell'attuale conformazione della fattispecie penale di cui all'art. 644 c.p. si possono distinguere due ipotesi principali, l'usura c.d. in astratto od oggettiva, che si sostanzia nel superamento consapevole di certe soglie economiche predeterminate e l'usura in concreto, che può ricorrere in presenza di oneri economici anche inferiori alle soglie, tenuto conto delle «concrete modalità del fatto e del tasso medio praticato per operazioni similari» e in presenza di una situazione di difficoltà economica o finanziaria dell'usurato; inoltre, la prestazione dell'usuraio può consistere ora anche nel trasferimento di beni immobili o in prestazioni di fare, essendosi sostituita l'espressione «*altra cosa mobile*» con «*altra utilità*», introducendo la c.d. 'usura reale'. Dunque nel quadro attuale l'ampiezza di questo istituto è particolarmente estesa e può porre un problema di coordinamento con l'idea tradizionale dell'insindacabilità dei carichi economici che le parti si assumono nell'esercizio della loro autonomia contrattuale. Peraltro, l'usura non assume una portata generale, essendo limitata in entrambe le articolazioni ora esaminate: l'usura in astratto è strettamente collegata alle operazioni finanziarie suddivise in categorie secondo l'art. 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108 e i relativi decreti attuativi, mentre l'usura in concreto richiede pur sempre un accertamento specifico della sproporzione, la difficoltà economica o finanziaria dell'usurato e, ovviamente, la consapevolezza di tali elementi. In conclusione, dunque, l'usura oggi si presenta non solo come uno strumento di contenimento del fenomeno degli interessi monetari, per evitare che si perpetrino degli abusi in tale campo, ma altresì, in parte, come regola di equilibrio contrattuale, sia nell'interesse dei singoli che per il perseguimento di interessi generali quali la stabilità del mercato del credito (sulle finalità attuali della normativa sull'usura si veda il successivo paragrafo quinto). Il rapporto tra usura ed equilibrio contrattuale è stato messo in luce da Grossi con riferimento al periodo medievale (cfr. cap. I, par. n. 3, nota n. 31). Sul sistema attuale: M. SEMERARO, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, in *Riv. dir. banc.*, 2015, 6, p. 20, dopo aver escluso la rilevanza usuraria degli interessi di mora (argomento che sarà poi affrontato nel capitolo IV, paragrafi nn. 2 e 4), sui piani funzionale e strutturale, illustra le altre tutele che l'ordinamento offre in presenza di situazioni di squilibrio e osserva che «*Discorrere dei rapporti tra il giudizio di usurarietà e quello di equità significa nella sostanza riconoscere, come è giusto che sia, al secondo un ambito applicativo più ampio di quello riservato al primo. E significa, soprattutto, riportare al centro del dibattito la questione generale dell'equilibrio del contratto e delle conseguenze dello squilibrio anche normativo. In altre parole, il panorama delle tutele non si esaurisce con la disciplina dell'usura, la quale invece costituisce soltanto una parte tutto sommato piccola dell'ampio terreno dei contenuti e dei limiti dell'autonomia negoziale*»; G. PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, Padova, Cedam, 2005, p. 6 sottolinea il collegamento esistente tra l'usura, qui in concreto, e l'equilibrio contrattuale (cfr. anche pp. 45-46). Cfr. anche: A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna, Zanichelli, 2014, pp. 141 ss.; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 130 il quale, trattando dell'interpretazione dell'art. 1815 c.c. e dell'individuazione dei suoi presupposti applicativi (su cui si rinvia al prossimo paragrafo), esclude un'autonoma rilevanza di questa norma e ritiene necessario l'approfittamento dello stato di bisogno proprio perché altrimenti la mera sproporzione oggettiva «*sembra in contrasto con la nostra disciplina generale dei contratti a prestazioni corrispettive [...] disciplina che dà rilievo alla sproporzione fra le prestazioni solo nell'ambito dell'istituto della rescissione*»; su questo aspetto si veda anche T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 591 nota n. 1.

Nel prosieguo di questo lavoro si analizzerà la disciplina dell'usura, sia sul versante penalistico che su quello civilistico, esaminando le diverse articolazioni che questa figura giuridica ha assunto in Italia a partire dalla codificazione unitaria e soprattutto la sua conformazione attuale, dopo gli ultimi interventi riformatori degli anni Novanta⁴⁵². Peraltro, coerentemente con l'impostazione di fondo di questo lavoro, si presterà particolare attenzione alla c.d. usura astratta, od oggettiva, per le importanti problematiche pratiche che essa ha sollevato nell'ultimo ventennio⁴⁵³.

Riprendendo sinteticamente gli approdi dell'evoluzione storica tratteggiata sino a questo momento, si può ricordare come negli stati preunitari il fenomeno del prestito eccessivamente oneroso venisse fronteggiato in vario modo, sia sul piano civile che su quello penale⁴⁵⁴.

In questo contesto assunse un ruolo particolare l'abrogazione dell'art. 517 del codice penale sardo del 1839 disposta nel 1857, chiaro segno dell'impostazione liberale dell'epoca che poi condusse ad un'analogia assenza di repressione penale del fenomeno nel codice sardo del 1859 e nel codice Zanardelli del 1889⁴⁵⁵; inoltre,

⁴⁵² Si vedrà così come la tutela penalistica si intrecci con quella civilistica, secondo le diverse norme succedutesi nel tempo, creando enormi complessità per i tentativi di sistemazione ad opera degli interpreti.

⁴⁵³ Benché l'usura in astratto disciplinata dall'art. 644 c.p. comprenda anche la possibilità del trasferimento di 'altra utilità' in cambio di interessi oggettivamente usurari («*Chiunque, fuori dei casi previsti dall'art. 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di [...] altra utilità, interessi [...] usurari, è punito [...]. La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari [...]*»), le categorie di operazioni delineate in attuazione dell'art. 2 l. n. 108 del 1996 riguardano soltanto operazioni di finanziamento in senso lato. Conseguentemente, di là dal dettato normativo dell'art. 644 c.p., l'usura in astratto assume i caratteri di una fattispecie essenzialmente pecuniaria, nella quale le prestazioni delle parti hanno ad oggetto disponibilità monetarie ed è proprio su queste ipotesi che si appuntano oggi i maggiori problemi applicativi che verranno esaminati nel quarto capitolo. Peraltro anche in questo caso la fattispecie di usura si pone come figura che travalica la limitazione dei soli interessi monetari, avendo ad oggetto il costo totale del finanziamento e così includendo anche oneri che non rientrano nella concezione di interessi proposta nel secondo capitolo di questo lavoro, come ad esempio potrebbe essere il costo dell'assicurazione necessaria per l'erogazione del finanziamento. A. DI AMATO, *Contratto e reato. Profili civilistici*, in P. PERLINGIERI (diretto da) *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, ESI, 2003, p. 223, a questo riguardo osserva che l'incompletezza della norma rende assai ardua l'individuazione dell'usura reale oggettiva.

⁴⁵⁴ Cfr. cap. I, par. n. 8.

⁴⁵⁵ Circa la situazione normativa nel quadro italiano preunitario, D. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia – Aspetti sostanziali e processuali*, cit., pp. 13-14 ci ricorda che l'usura era generalmente considerata un fatto penalmente illecito: l'art. 517 del codice penale sardo del 1839 puniva l'usura con la reclusione da sei mesi a quattro anni e con la multa; il codice penale toscano del 1853 all'art. 408 vietava di abusare del bisogno di chi chiedeva un prestito pecuniario; l'art. 513

ciò si rifletté anche nella mancanza di una limitazione quantitativa nel codice civile del 1865 e tale quadro rimase sostanzialmente immutato sino all'adozione del codice Rocco del 1930.

Come già osservato⁴⁵⁶ infatti, nel periodo intercorrente tra il 1865 e il 1930 sul piano normativo vi era una situazione di stampo apertamente liberale, dove la determinazione degli interessi era rimessa alla libera volontà delle parti e sul piano penale mancavano misure di repressione dei fenomeni usurari.

In questo contesto, tuttavia, a fronte di situazioni di squilibrio particolarmente gravose e approfittatorie si registrarono dei provvedimenti giurisprudenziali che, seguendo varie ipotesi ricostruttive, giunsero in qualche modo a sanzionare alcune di queste fattispecie negoziali⁴⁵⁷ e in dottrina vi furono riflessioni favorevoli ad un contrasto dei contratti usurari attraverso l'utilizzo dei rimedi generali previsti dall'ordinamento⁴⁵⁸. Tuttavia, sino all'entrata in vigore del codice penale del 1930,

del codice estense del 1855 e l'art. 494 del codice parmense del 1820 incriminavano l'abituale esigenza di interessi superiori a quelli legali; nello Stato Pontificio vi era in tal senso un regolamento del 1832; ancora, nell'Italia meridionale si intervenne con una legge del 1828. Queste misure di repressione penale, come osserva P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 18-21, furono in seguito rimosse sotto l'influenza della legislazione francese e con il diffondersi dei principi di libera pattuizione degli interessi. Per un approfondimento sui codici penali sardo-piemontesi del 1839 e 1859 si veda S. VINCIGUERRA, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in S. VINCIGUERRA (a cura di) *Diritto penale dell'Ottocento – I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1999, pp. 350-396; sul codice Zanardelli, inoltre, si veda la parte terza di questo volume.

⁴⁵⁶ Cfr., ancora, cap. I, par. n. 8 e pure cap. III, par. n. 1.

⁴⁵⁷ Si vedano i precedenti citati in F. DEGNI, *La repressione dell'usura e gli art. 1830, 1831 cod. civ. it.*, cit., pp. 954-955, il quale anzi sembrava preannunciare proprio un nuovo corso giurisprudenziale in materia. Cfr. anche i riferimenti contenuti in G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, in *Contr. impr.*, 1999, 2, pp. 419-420, nota n. 19; peraltro, quest'ultimo osserva che tale orientamento minoritario in realtà era il frutto di un'illusione ottica poiché, a ben vedere appunto, le decisioni vertevano più che altro su ipotesi di aggiramento dell'art. 1831 c.c. previg. ovvero le argomentazioni sulla validità erano meramente *ad adiuvandum* (pp. 422-425) e in conclusione afferma che «*Da quanto detto emerge quindi che nel vigore del c.c. previgente, ed anteriormente all'emanazione del c.p. Rocco, l'usura non rientrava, di per sé, nell'area del giuridicamente rilevante. [...] I tentativi dottrinari di attrarre le pratiche usurarie nell'area del giuridicamente illecito, pur autorevolmente sostenuti, trovavano sul piano giurisprudenziale un'adesione nominalistica, restando a livello di enunciazioni nella sostanza ininfluenti sulla soluzione del caso concreto*» (p. 425). Sul punto si veda anche la ricognizione di G. MIRABELLI, *Usura e rescissione*, in *Dir. e giur.*, 1947, pp. 44-45.

⁴⁵⁸ Principalmente si ipotizzò la nullità del contratto usurario per illiceità della causa in quanto contraria all'ordine pubblico e al buon costume, ovvero il vizio del consenso per violenza morale: F. DEGNI, *La repressione dell'usura e gli art. 1830, 1831 cod. civ. it.*, cit., pp. 954-956 e 965-966; sulla posizione di Degni, si vedano anche i numerosi lavori indicati in G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., p. 420, nota n. 20 e per ulteriore dottrina in tal senso

la giurisprudenza⁴⁵⁹ e la dottrina⁴⁶⁰ dominanti esclusero l'invalidità del contratto usurario⁴⁶¹.

La crisi economica di fine secolo e l'assenza di adeguate forme di tutela di fronte a queste fattispecie di sfruttamento⁴⁶² spinsero verso la presentazione di numerose proposte di riforma⁴⁶³. Durante il regime fascista inoltre, già prima dell'adozione del codice penale del 1930 si intervenne per porre un freno ai fenomeni usurari, con l'applicazione di misure quali la diffida, l'ammonizione e il confino⁴⁶⁴.

cfr. anche p. 421, nota n. 21; ancora, cfr. R. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, cit., p. 468, nota n. 10.

⁴⁵⁹ L. FERRONI, *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, Napoli, ESI, 1997, p. 12, nota n. 5; ancora, R. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, cit., p. 468, note nn. 10-11 ove si richiama Cass., SS. UU., 3 luglio 1926; G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., pp. 417-418, nota n. 17 (ivi anche riferimenti di dottrina); I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., p. 443 nota n. 8 rileva come in alcune decisioni di merito del tempo si accolse l'idea della nullità del negozio usurario per illiceità della causa, ma tale orientamenti non trovarono spazio presso la Suprema Corte e richiama in tal senso Cass. 24 giugno 1924 e Cass., SS. UU. 3 luglio 1926.

⁴⁶⁰ Per la dottrina cfr. G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., pp. 417-418 nota n. 17 e 421-422 nota n. 22.

⁴⁶¹ Sull'argomento, in generale, cfr. poi D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, cit., pp. 27-28; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 184; P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 22-23.

⁴⁶² Cfr. L. FERRONI, *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, cit., p. 11; I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., pp. 443-444; D. COLAVINCENZO, *Nullità e rescissione dei contratti usurari*, Napoli, ESI, 2011, pp. 4-5. Che la situazione fosse tutt'altro che pacifica lo dimostra la discussione che vi fu, già al momento di adottare il codice civile del 1865, in merito all'opportunità o meno di porre un tetto massimo agli interessi (cfr. *supra* cap. I, par. n. 8). Sul punto si veda anche D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, cit., pp. 21-22 e P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., p. 24.

⁴⁶³ D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, cit., p. 28 e nota n. 72; G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, cit., pp. 350-352 nota n. 2; E. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., p. 339; G. MERUZZI, *Usura*, in *Contr. impr.*, 1996, 2, p. 763, nota n. 5; L. FERRONI, *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, cit., p. 11; F. DEGNI, *La repressione dell'usura e gli art. 1830, 1831 cod. civ. it.*, cit., pp. 955-956; P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 24-25. Cfr. ancora: L. VIOLANTE, *Usura (delitto di)*, in *Nss. D.I.*, 1975, pp. 381-382; V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, cit., p. 871; A. MANNA, *Usura (la nuova normativa sull')*, cit., p. 647; C.F. GROSSO, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1142.

⁴⁶⁴ D. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia – Aspetti sostanziali e processuali*, cit., p. 15 il quale osserva che «lo sviluppo, nel nostro Paese, di una legislazione di polizia che colpiva attraverso misure di prevenzione le persone ritenute «socialmente pericolose» fu lo strumento, verosimilmente illegittimo, con cui si continuò a perseguire l'usura, secondo moduli evidentemente tanto efficaci da far dubitare, in sede di elaborazione del codice Rocco, della necessità di introdurre particolari sanzioni per quel delitto visto che potevano soccorrere già, alla bisogna, incisivi provvedimenti di polizia». Si vedano anche I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., p. 443 e G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., p. 416, nota n. 15. Cfr. poi, ancora: L. VIOLANTE, *Usura (delitto di)*, in *Nss. D.I.*, 1975, p. 382; C.F. GROSSO, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1142 e nota n. 4; A. MANNA, *Usura (la nuova normativa sull')*, cit., p. 647.

Ma il vero punto di svolta fu l'adozione del codice penale Rocco del 1930, il cui art. 644 venne dedicato al reato di usura⁴⁶⁵. Tale norma, certamente influenzata da quanto previsto nell'art. 22 del Progetto per un codice comune italo-francese delle obbligazioni e nel § 138 del BGB⁴⁶⁶, introdusse una fattispecie penale repressiva di una situazione caratterizzata, al contempo, dall'esistenza di uno squilibrio, il cui accertamento era rimesso all'apprezzamento dell'interprete, e da una condotta approfittatoria di un'altrui situazione di debolezza (stato di bisogno)⁴⁶⁷.

⁴⁶⁵ L'art. 644 c.p. nella sua formulazione originaria disponeva che «*Chiunque, fuori dei casi preveduti dall'articolo precedente, approfittando dello stato di bisogno di una persona, si fa da questa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito [...] Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto preveduto dalla disposizione precedente, procura ad una persona in stato di bisogno una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario*».

⁴⁶⁶ D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, cit., pp. 28-31; E. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., p. 339; I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., pp. 444-445; G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., pp. 281-282. Per un approfondimento sulla disciplina tedesca in tema di usura si vedano D. SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, cit., pp. 146-159 e A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., pp. 17-24 con particolare attenzione, rispettivamente, ai versanti civilistico e penalistico. Cfr. anche A. CALDERALE, *La determinazione dell'usura tra tutela del prestatario ed efficienza economica*, in F. MACARIO e A. MANNA (a cura di) *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 216-218.

⁴⁶⁷ Appare qui di grande interesse richiamare le pagine di G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., pp. 273-283 dove, con una mirabile sintesi, si illustrano i sentieri percorsi fin dal diritto romano dagli istituti dell'usura e della lesione che, muovendo da diversi punti di partenza, hanno finito per sovrapporsi, almeno in parte. E. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., p. 340, invero, sottolinea come in alcune riflessioni si sia messo in luce il fatto che «*la nozione adottata in sede penale, soprattutto se intesa in senso estensivo [...] attraverso i suoi riflessi civilistici abbia finito col determinare l'accostamento degli istituti dell'usura e della lesione, se non, addirittura, il tendenziale assorbimento nella disciplina dell'usura di quella della lesione*». Sul punto si vedano anche E. BATTISTONI, *Usura e lesione – Il canone 1543 del Codex juris canonici e l'art. 644 del Codice penale italiano*, Alessandria, Unione Tipografica Editrice O. Ferrari, Occella & C., 1933, con particolare attenzione alle pp. 67-103 e, in commento a tale lavoro, G. PUGLIESE, *Usura e lesione*, in *Riv. dir. comm.*, 1934, pp. 268-279. Cfr. pure: G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., pp. 425-426, nota n. 26 e soprattutto pp. 457-459; D. COLAVINCENZO, *Rescissione per lesione e nullità parziale del contratto sproporzionato usurario*, in *Obbl. e contr.*, 2008, 5, pp. 439-441 e D. COLAVINCENZO, *Nullità e rescissione dei contratti usurari*, cit., pp. 75-78; G. BENEDETTI, *Il contratto in generale – La rescissione*, in M. BESSONE (diretto da) *Trattato di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2007, pp. 55-56; R. LANZILLO, *Introduzione*, in *Della rescissione del contratto – Art. 1447-1452*, in F. GALGANO (a cura di) *Commentario del codice civile Scialoja – Branca*, Bologna, Zanichelli, 2005, pp. 6-9 e 28-30; P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalità nei contratti*, in L. FERRONI (a cura di) *Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata*, Napoli, ESI, 2002, p. 59; L. CORSARO, *Rescissione*, in *Dig. civ.*, XVI, 1997, pp. 629-635. Si vedano poi M. GRANDI, *Usura e rimedi civilistici*, in *La Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 10, pp. 991-997 e F. TALLARO, *La rescissione: riflessioni in materia alla luce anche dell'art. 644 c.p. e del principio, di derivazione comunitaria, di proporzionalità*, in *Studium iuris*,

Con la reintroduzione del reato di usura ci si interrogò immediatamente sulle conseguenze della ricorrenza della fattispecie penale sul piano civile: dopo un primo momento di incertezza, in cui proprio la giurisprudenza della Suprema Corte tentò di instaurare una linea di continuità con il sistema previgente⁴⁶⁸, ci si orientò decisamente nel ritenere civilisticamente nullo il contratto penalmente usurario⁴⁶⁹.

2006, pp. 409-413. Per approfondimenti in tema di rescissione si veda il paragrafo successivo. Circa gli elementi della fattispecie penale, preme specificare quanto segue: la situazione di squilibrio, come accennato, fu rimessa al giudizio dell'interprete e vennero elaborati svariati criteri, tra i quali anche il riferimento ai tassi mediamente praticati per operazioni similari; quanto allo stato di bisogno, pur non identificandosi con lo stato di necessità, esso doveva consistere in una situazione di grave disagio economico tale da incidere sulla libertà di scelta del soggetto passivo, anche se poi pure questo elemento venne inteso con svariate sfumature, tra una concezione soggettiva ed una oggettiva; l'elemento soggettivo consisteva nel dolo generico. Cfr.: I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., p. 445, nota n. 14; E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO (diretto da) *Trattato di diritto penale – Parte speciale*, Milano, Giuffrè, 2013, pp. 550-552; G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., pp. 426-432 e ivi in nota; M. BELLACOSA, *Usura*, cit., pp. 146-147. Con specifico riferimento alla scelta di non predeterminare una soglia quantitativa di usurarietà degli interessi e degli altri vantaggi cfr. G. PICA, *Usura (dir. pen.)*, in *Enc. dir., Agg.*, VI, 2002, p. 1148. Inoltre, come riportato, l'art. 644 c.p. sanzionava anche l'ipotesi della mediazione usuraria, in cui il soggetto attivo, al di fuori dei casi di concorso nel reato di usura, interveniva come intermediario nell'operazione.

⁴⁶⁸ Si tratta di Cass., 5 febbraio 1934, sui cui si vedano: O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 184, nota n. 75; I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., p. 447; L. FERRONI, *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, cit., p. 12, nota n. 6.

⁴⁶⁹ G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., pp. 433-434, nota n. 37, anche per riferimenti dottrinali in tal senso; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 184, nota n. 75; R. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, cit., p. 469, nota n. 15; D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, cit., p. 32, nota n. 84; F. DI MARZIO, *Contratto illecito e disciplina del mercato*, Napoli, Jovene, 2011, pp. 102-103, nota n. 38. Cfr. pure S.T. MASUCCI, *Disposizioni in materia di usura. La modificazione del codice civile in tema di mutuo a interesse*, in *Le nuove leggi civ. comm.* 1997, p. 1333. Si veda anche L. FERRONI, *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, cit., pp. 12-13, nota n. 7; peraltro questo a., richiamando alcune puntuali osservazioni del Ferri (G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., p. 282, nota n. 54), mette in luce la contraddittorietà di fondo di questo indirizzo giurisprudenziale, il quale muoveva dalla preliminare distinzione tra norme penali tendenti a colpire il contratto in quanto tale, alle quali sarebbe dovuta conseguire la nullità sul piano civilistico, e norme penali repressive del comportamento di una delle parti (anziché del regolamento contrattuale in sé), nel qual caso si sarebbe potuto avere, tutt'al più, un'ipotesi di annullabilità. (cfr. p. 13, nota n. 8). Cfr., ancora, D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, cit., p. 32, nota n. 85. A questo proposito, peraltro, I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., p. 446, nota n. 16 ritiene che in mancanza di nullità, al tempo non si sarebbero potuti configurare altri rimedi sul piano civilistico. Con l'entrata in vigore del codice penale del 1930 emerse il problema, oggi ben noto, dello *ius superveniens* e della sua incidenza sui rapporti contrattuali preesistenti (per approfondimenti su questo tema e su tale problematica a seguito della riforma del 1996 si veda *infra* cap. IV, par. n. 1). Si pose cioè anche a quel tempo la questione della rilevanza della dazione di compensi usurari in esecuzione di accordi originariamente leciti. Per evitare una disparità di trattamento difficilmente giustificabile sul piano razionale, in alcune decisioni si affermò

Questa situazione del tutto peculiare di repressione penale e di massima liberalizzazione in sede civile durò per poco più di un decennio, sino all'adozione del codice civile del 1942, e questo forse non consentì il formarsi di riflessioni approfondite sul difficile coordinamento di una legislazione non esattamente parallela⁴⁷⁰.

Tuttavia, alcuni autori si posero degli importanti interrogativi, come per la sorte delle prestazioni compiute rispettivamente dalle parti: in particolare, una questione indubbiamente problematica sarebbe stata quella della prestazione ricevuta dall'usurato, il quale magari aveva convenuto con il creditore un termine di scadenza a proprio favore e in conseguenza della nullità del contratto si sarebbe trovato a dover ripetere immediatamente quanto ricevuto; ma la questione, come è stato osservato, non fu particolarmente sentita, probabilmente appunto per il periodo di vita relativamente breve di questo assetto normativo⁴⁷¹.

l'illiceità del negozio usurario anche in assenza della ricorrenza della fattispecie di reato di cui all'art. 644 c.p.: cfr. G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., pp. 435-436 e ivi in nota, il quale osserva peraltro che «*il tentativo di separare i risvolti civilistici della sanzione dalla norma penale*» terminò con l'esaurimento delle ipotesi temporalmente collocate a cavallo delle due diverse cornici positive. Il problema del rapporto tra reato e conseguenze sul contratto verrà ripreso nel prossimo paragrafo, al momento di trattare della situazione esistente successivamente all'adozione del c.c. del 1942, nella quale il problema si ripropose nuovamente, seppur in un nuovo contesto normativo.

⁴⁷⁰ G. MERUZZI, *op. cit.*, pp. 432-433 sottolinea l'esistenza di un conflitto tra due opposte filosofie, quella solidaristica convogliata nell'art. 644 c.p. e quella liberista riconducibile all'art. 1831 c.c. Il compromesso tra questi due momenti si risolveva nella possibilità per le parti di stabilire con la massima libertà la misura degli interessi da corrispondere, ma nei limiti dell'approfitamento dello stato di bisogno altrui.

⁴⁷¹ Alcuni autori si occuparono del diverso problema concernente l'obbligo di restituzione della prestazione ricevuta dall'usurato: in tal senso, E. BATTISTONI, *Usura e lesione – Il canone 1543 del Codex juris canonici e l'art. 644 del Codice penale italiano*, cit., p. 111 e G. PUGLIESE, *Usura e lesione*, cit., pp. 277-279 si interrogano sulla possibilità per l'usurato di trattenere presso di sé quanto ricevuto, per l'irripetibilità delle prestazioni contrarie al buon costume nell'intenzione di entrambe le parti e, seppur con argomentazioni in parte diverse, conclusero per la necessità della restituzione da parte del soggetto passivo. Cfr. anche I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., pp. 446-447, nota n. 16. Ma la questione, appunto, riguardava anche il termine convenuto per la restituzione. A questo proposito, E. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 353-354, dopo aver rilevato come il problema fosse stato poco avvertito, stante il breve arco di tempo trascorso tra il 1930 e l'adozione del codice civile del 1942, nel quale fu introdotta la particolare previsione di cui all'art. 1815, secondo comma, c.c., riferisce di una originale soluzione elaborata in Germania: qui, premessa l'irripetibilità delle prestazioni contrarie al buon costume, si è ritenuto che la prestazione dell'usurario cui prestare attenzione non fosse tanto il trasferimento del bene quanto piuttosto l'impegno che questi si assumeva nel consentirne il godimento al debitore per un certo arco di tempo; pertanto l'irripetibilità veniva a colpire tale prestazione, escludendo la possibilità per l'usurario di pretendere la restituzione immediata di quanto egli avesse trasferito al

Tale assetto normativo mutò con l'adozione del codice civile del 1942, nel quale confluì al contempo la disciplina per il settore commerciale, e in esso, oltre alle disposizioni già presenti nel codice civile del 1865 per la perimetrazione degli interessi monetari, vennero introdotte ulteriori norme proprio in conseguenza del mutato contesto penalistico.

4. Lesione e usura dopo la codificazione del 1942.

Con il codice civile del 1942 il legislatore italiano tentò di coordinare la nuova disciplina penalistica in tema di usura con i connessi profili civilistici introducendo, da un lato l'azione generale di rescissione per lesione⁴⁷² e, dall'altro lato, una particolare forma di tutela per il contratto di mutuo consistente nella nullità parziale necessaria del negozio⁴⁷³.

In questo modo, i contorni dell'istituto dell'usura furono disegnati attraverso un sistema che potremmo definire triangolare, tra l'art. 644 c.p. e gli artt. 1448 e 1815, secondo comma, c.c. Tali innovazioni sortirono l'effetto opposto a quello perseguito poiché acuirono ulteriormente il dibattito, soprattutto dottrinario⁴⁷⁴, circa

soggetto passivo, pur nell'invalidità del negozio.

⁴⁷² Come chiaramente esposto nella Relazione al Re n. 658 «*Volendo provvedere ai contratti usurari si è assorbita in un'unica azione di più ampio contenuto quella di lesione già prevista per la vendita [...] Con tali requisiti l'azione di lesione si caratterizza in piena autonomia rispetto alla disciplina ricevuta in alcuni codici stranieri. Non si sono considerati né la grave inesperienza della parte danneggiata né l'abuso della sua leggerezza che i codici stessi prendono in considerazione, per non dare all'azione un'eccessiva estensione, specie con riferimento alla più ristretta ipotesi dell'art. 644 cod. pen., al quale il codice civile ha voluto rigorosamente coordinarsi*».

⁴⁷³ In merito all'art. 1815, secondo comma, c.c., nella Relazione al Re n. 735 si è specificato che «*quando gli interessi sono usurari, l'importo convenuto si riduce alla misura legale, senza che sia necessario indagare, come dovrebbe farsi in base all'art. 1419 primo comma, se il mutuante avesse consentito ugualmente il mutuo ove il mutuatario si fosse dimostrato disposto a corrispondere solo l'interesse legale. La sanzione di nullità si è limitata all'eccedenza sulla misura degli interessi legali, mantenendosi fermo, nel resto, il contratto. In tal modo si è colpito il mutuante impedendogli di godere del vantaggio usuraio che si era fatto promettere dal mutuatario, il quale, se si fosse dichiarato nullo il contratto, sarebbe rimasto obbligato all'immediata restituzione del capitale ricevuto*».

⁴⁷⁴ Come si vedrà la giurisprudenza, trascurando le intenzioni del legislatore e contrariamente a quanto sostenuto da una parte consistente della dottrina, si mantenne salda all'orientamento precedente nel ricondurre tutte le ipotesi di usura, *sic et simpliciter*, alla categoria della nullità.

i rapporti tra la sfera penale e quella civile e, così, sulle conseguenze civilistiche del reato di usura.

Per ragioni di maggiore chiarezza espositiva, conviene analizzare separatamente i rapporti tra queste disposizioni, partendo dalla norma contenuta nell'art. 1815⁴⁷⁵, secondo comma, del codice civile⁴⁷⁶.

Questa è l'unica norma del codice civile nella quale si fa riferimento terminologico all'usura. Come si può osservare immediatamente, per la sua applicazione tale norma presupponeva unicamente l'esistenza di un interesse usurario e si pose il problema di cosa si dovesse intendere con tale espressione: era necessaria una fattispecie concreta che integrasse gli estremi del reato di usura, ivi incluso l'approffittamento dello stato di bisogno, ovvero era sufficiente che ricorresse un interesse caratterizzato da una particolare eccessività? La giurisprudenza, premettendo la necessità di una considerazione unitaria di questo istituto nell'ordinamento, ritenne che l'art. 1815 nel menzionare gli interessi usurari avesse voluto richiamare l'integrale ricorrenza della fattispecie penale⁴⁷⁷.

⁴⁷⁵ L'art. 1815 c.c., nella sua versione originaria, stabiliva che «1- Salvo diversa volontà delle parti, il mutuatario deve corrispondere gli interessi al mutuante. Per la determinazione degli interessi si osservano le disposizioni dell'art. 1284. 2- Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e gli interessi sono dovuti solo nella misura legale». Questa norma è stata oggetto di un'importante innovazione ad opera della riforma del 1996, con la quale si è previsto che in presenza di interessi usurari, anziché ricondurre la prestazione dovuta alla misura legale, non è dovuto alcun interesse. Questo aspetto della disciplina civilistica dell'usura verrà quindi trattato unitariamente nel prossimo paragrafo, dopo aver esaminato le riforme in materia di usura implementate durante gli anni Novanta.

⁴⁷⁶ L'inquadramento sistematico di questa disposizione è mutato radicalmente con la riforma del 1996, attraverso la quale è stata introdotta la c.d. usura presunta od oggettiva: cfr. il seguente paragrafo.

⁴⁷⁷ Cfr. E. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 342-343, dove si richiamano, tra gli altri precedenti, Cass. 12 giugno 1973, n. 1693 e Cass. civ., sez. II, 26 agosto 1993, n. 9021, in *Giust. civ. Mass.*, 1993, 1329, secondo cui «La pattuizione di interessi elevati non costituisce motivo di illiceità del negozio, essendo illecito solo quello in cui si ravvisino gli estremi del reato di usura a norma dell'art. 644 c.p. Conseguentemente può ritenersi l'illiceità del contratto solo se ricorrano un vantaggio usurario, lo stato di bisogno del debitore e l'approffittamento di tale stato da parte del creditore»; peraltro, questo a. sottolinea che tali decisioni si presentano ormai come adesioni acritiche a massime precedenti. Cfr. pure: E. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Corr. giur.*, 1999, 7, p. 892; G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., p. 286, nota n. 64; D. SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, cit., p. 180, nota n. 113 e D. SINESIO, *Gli interessi usurari*, Napoli, Jovene, 1999, pp. 11-12, nota n. 3; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 186, nota n. 80; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 511, nota n. 4; R. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, cit., p. 470, nota n. 17; G. PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, cit., pp. 14-15, nota n. 3; G. COLLURA, *La nuova*

Parte della dottrina aderì a tale linea interpretativa⁴⁷⁸, ma altri autori invece valorizzarono l'autonomia della tutela approntata dalla norma in discorso ed evidenziarono che l'art. 1815, a ben vedere, non richiamava l'approffittamento dello stato di bisogno, mentre l'art. 644 c.p., al contempo, definiva gli interessi usurari a prescindere dalla ricorrenza dello stato di bisogno che così costituiva un altro elemento, ma diverso, per la sussistenza del reato. Inoltre, quest'ultima dottrina pose l'accento sul fatto che quando si era reso necessario, come per l'art. 1448 c.c., il legislatore aveva fatto espressamente riferimento all'approffittamento dello stato di bisogno⁴⁷⁹.

Questa seconda soluzione, nel contesto normativo previgente, appare certamente preferibile e in tale ottica risulta sufficiente fare riferimento al chiaro dato letterale che certamente depone a favore di una considerazione autonoma dell'art. 1815, secondo comma, c.c., sia appunto per la mancanza in questa disposizione di qualsiasi riferimento a profili soggettivi, inseriti invece nell'art. 1448 c.c., sia per la

legge sull'usura e l'art. 1815 c.c., in *Contr. impr.*, 1998, 2, pp. 604-605 e nota n. 9; D. COLAVINCENZO, *Mutuo usurario e investimento del capitale ricevuto: profili evolutivi della nozione di stato di bisogno*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2009, 2, p. 159; C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., p. 196; A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, cit., pp. 88-89, nota n. 88. Sul punto si vedano anche: I. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Milano, Giuffrè, 2006, p. 101; I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., pp. 450-451, parte finale della nota n. 24; V. LOPILATO, *Rescissione, nullità e usura*, in *Diritto & Form.*, 2005, p. 996, nota n. 27; A. PISU, *La sorte dei negozi usurari a seguito della riforma del reato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, p. 891, nota n. 12.

⁴⁷⁸ Già T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, cit., p. 591 nota n. 1 rilevava che «una concezione «oggettiva» dell'interesse usurario si riporterebbe alla premessa di un «giusto» interesse; la inconciliabilità di detta premessa col sistema del codice induce a interpretare il secondo comma dell'art. 1815 come relativo a fattispecie identica a quella dell'art. 644 cod. pen.»; questa ricostruzione viene espressamente criticata dal Fragali (cfr. riferimenti in nota successiva). Si vedano poi: M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., pp. 130-131, ove si afferma che «La tesi che dà rilievo al solo elemento oggettivo sembra in contrasto con la nostra disciplina generale dei contratti a prestazioni corrispettive [...] che dà rilievo alla sproporzione fra le prestazioni solo nell'ambito dell'istituto della rescissione. D'altra parte, il fatto che, in ordine ai contratti di credito, la legge non preveda la diretta applicazione delle norme sulla rescissione, non esprime un intento di dare contorni ancor più ristretti e rigorosi all'elemento soggettivo della fattispecie»; G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, cit., p. 866; E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, cit., p. 271. Cfr. anche I. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, cit., pp. 102-103 e I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., p. 451.

⁴⁷⁹ Sul punto si vedano, in particolare: M. FRAGALI, *Del mutuo – Art. 1813-1822*, cit., pp. 369 e 373-381; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 513; E. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 343-346; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 185-188; G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., p. 291; D. SINESIO, *Interessi pecuniarî fra autonomia e controlli*, cit., p. 185.

formulazione dell'art. 644 c.p., dove tali elementi soggettivi sono posti in aggiunta a quello oggettivo degli 'interessi usurari' che così sembra effettivamente assumere una sua valenza autonoma; in tal senso, poi, si può anche vedere quanto osservato nei lavori preparatori del codice penale⁴⁸⁰.

Dunque, sul punto sembrerebbe condivisibile la posizione di quella dottrina che per l'applicazione dell'art. 1815 non riteneva necessaria la ricorrenza degli elementi strutturali dell'art. 644⁴⁸¹ del codice penale⁴⁸².

⁴⁸⁰ Qui, ancorché ci si trovi nel vigore del codice civile del 1865, si chiarì che attraverso l'art. 644 c.p. si intendeva colpire non ogni fenomeno di usura, bensì soltanto quelli caratterizzati da una particolare pericolosità: nei «*Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*», Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 466 ss., al n. 754 si specificò che «*E' stato riconosciuto da tutti che la coscienza pubblica richiede che si provveda ad escogitare mezzi per combattere l'usura [...] Delineata così la necessità di colpire l'usura e la possibilità di indentificarne gli estremi nei singoli casi, resta il compito di fissare i limiti e le condizioni della incriminazione, perché non ogni obbligazione usuraria può ritenersi reato. I due termini non sono equivalenti. In questo, come in ogni altro campo del diritto, non ogni contratto illecito può considerarsi un delitto: occorrono elementi ulteriori, che integrino la violazione di quei superiori diritti sociali, che giustifica la sanzione penale. E questi elementi il Progetto li aveva riscontrati nell'abuso dello stato di bisogno della persona, che contrae l'obbligazione, perché il profittare di tale stato di bisogno, obiettivamente è grave per l'allarme sociale che suscita e subiettivamente è rilevante, perché palesa la pericolosità del colpevole*». Pertanto, non pare affatto illogico ritenere che per il mutuo in sede civile si sia voluta approntare una misura di tutela più ampia di quella adottata in sede penale, per colpire tale fenomeno illecito nella sua integralità, a prescindere dagli elementi soggettivi introdotti nel codice Rocco.

⁴⁸¹ Di diverso avviso è G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., pp. 457-562 il quale ritiene che l'aver riconosciuto una certa identità tra lesione e usura a seguito degli interventi codificatori del 1930 e del 1942 ed aver affermato, contrariamente alla giurisprudenza dominante, la rescindibilità del contratto usurario piuttosto che la sua nullità (ovviamente al di fuori del campo di applicazione dell'art. 1815, secondo comma, c.c.), come conseguenze dovrebbe comportare una considerazione unitaria della nozione di usura, ivi inclusa quella adottata dall'art. 1815, secondo comma c.c. e così la necessità, a fini della sua applicazione, della ricorrenza degli elementi soggettivi. A questo proposito ci pare invece che non vi siano contraddizioni in tale ricostruzione. Invero, con la regolamentazione triangolare dell'usura tra art. 644 c.p., da una parte, e articoli 1448 e 1815, secondo comma, c.c., dall'altra parte, più che l'individuazione di una nozione universale di usura, pare che si sia voluta modulare saggiamente la disciplina dei negozi considerevolmente sproporzionati, adottando una forma di repressione penale solo per i casi più gravosi, per i quali si è voluta comunque evitare sul piano civilistico la gravità delle conseguenze connesse alla nullità, allargando le maglie dell'istituto della rescissione; poi, in materia di mutuo, a tutela della parte svantaggiata, si è introdotta una norma più estesa e dalla disciplina particolare, volta a colpire in generale la sproporzione con riferimento ai contratti relativi a quel particolare bene che è il denaro. Ma da tutto questo, appunto, seppur è dato rinvenire un accostamento normativo tra gli istituti dell'usura e della lesione, non sembra potersi ricavare l'esistenza di una concezione unitaria e indivisibile di usura tanto da fondare un'interpretazione contraria alla lettera dell'art. 1815, secondo comma, c.c.

⁴⁸² Questa ricostruzione, del resto, avrebbe condotto ad esiti simili a quelli attuali, imponendo il rispetto dell'equilibrio contrattuale in tutti i contratti di finanziamento. Sul rapporto tra la dimensione oggettiva dell'usura e il tema dell'equilibrio contrattuale si rimanda a quanto

Altro versante del problema dell'inquadramento dell'usura nell'ambito di questa nuova regolamentazione atteneva alle conseguenze civilistiche di tale fattispecie al di fuori del campo di applicazione della norma speciale contenuta nell'art. 1815 c.c.⁴⁸³ dove, al pari che per quest'ultimo, si sono registrati dei contrasti tra gli interpreti nel coordinamento della disciplina civilistica con quella penalistica.

Come rilevato in premessa, il legislatore del 1942 avrebbe approntato uno specifico rimedio civilistico per fronteggiare i negozi penalmente usurari: l'azione generale di rescissione per lesione⁴⁸⁴ di cui all'art. 1448 c.c.⁴⁸⁵, nella quale si sono evidentemente ricalcati gli elementi strutturali della fattispecie disciplinata dall'art.

osservato *supra* e alla precedente nota n. 451. Si vedrà poi come con la riforma del 1996, secondo numerose riflessioni, il bene tutelato dalla normativa in tema di usura sia mutato, almeno in parte, e come ciò coerentemente si sia riflesso sui presupposti applicativi dell'art. 1815, secondo comma, c.c., oggi racchiuso in un'ottica puramente oggettiva.

⁴⁸³ Giova ricordare che il campo di applicazione dell'art. 1815 c.c. si estende ben oltre l'area occupata dal contratto di mutuo, essendo ormai assolutamente dominante la sua riferibilità a tutti i contratti aventi funzione creditizia: cfr. T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, cit., pp. 330-333; M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 109 e nota n. 61; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 137-138; E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 666; C.M. BIANCA, *L'obbligazione*, cit., pp. 180-181.

⁴⁸⁴ Per un inquadramento generale di tale istituto si vedano: U. PERFETTI, *La rescissione*, in *Obbligazioni – Il contratto in generale*, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (diretto da) *Diritto civile*, III, II, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 1099-1132; L. CORSARO, *Rescissione*, cit., pp. 628-644; M. DE POLI, *Rescissione del contratto – Artt. 1447-1452*, in F. D. BUSNELLI (diretto da) *Il codice civile – Commentario*, Milano, Giuffrè, 2015 e M. DE POLI, *La rescissione del contratto*, in P. PERLINGIERI (diretto da) *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, ESI, 2011; G. MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, Napoli, Jovene, 1962; G. MARINI, *Rescissione (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, 1988, pp. 966-987; E. MINERVINI, *La rescissione*, in E. GABRIELLI (a cura di) *I contratti in generale*, II, in P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI (diretto da) *Trattato dei contratti*, 2006, pp. 1657-1705; G. BENEDETTI, *Il contratto in generale – La rescissione*, cit.; F. CARRESI, *Rescissione – I) Diritto civile*, in *Enc. giur.*, XXX, 1993, pp. 1-10; A. GALATI, *Rescissione – I) Diritto civile*, in *Enc. giur.*, Agg., XXX, 2008, pp. 1-3; A. RICCIO, *Della rescissione del contratto – Art. 1447-1452*, in F. GALGANO (a cura di) *Commentario del codice civile Scialoja – Branca*, Bologna, Zanichelli, 2005, pp. 65-276; G. SALVI, *Contributo allo studio della rescissione nel nuovo diritto dei contratti*, Napoli, ESI, 2009. Cfr. inoltre, con particolare attenzione alla ricostruzione storica, S. CAPRIOLI, *Rescissione (storia)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, 1988, pp. 933-966 e R. LANZILLO, *Introduzione*, cit., pp. 1-64. Per quanto attiene ai rapporti tra lesione ed usura si rinvia a quanto osservato nel paragrafo precedente e ai riferimenti indicati nella nota n. 467.

⁴⁸⁵ Ai sensi dell'art. 1448 c.c. <<1- Se vi è sproporzione tra la prestazione di una parte e quella dell'altra, e la sproporzione è dipesa dallo stato di bisogno di una parte, del quale l'altra ha approfittato per trarne vantaggio, la parte danneggiata può domandare la rescissione del contratto. 2- L'azione non è ammissibile se la lesione non eccede la metà del valore che la prestazione eseguita o promessa dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto. 3- La lesione deve perdurare fino al tempo in cui la domanda è proposta. 4- Non possono essere rescissi per causa di lesione i contratti aleatori. 5- Sono salve le disposizioni relative alla rescissione della divisione>>.

644 c.p.⁴⁸⁶, salvo un maggior rigore nell'individuazione della misura della sproporzione, la quale deve superare la metà del valore che la prestazione promessa o eseguita dalla parte danneggiata aveva al tempo del contratto.

A questo proposito, ancora una volta la giurisprudenza adottò una posizione piuttosto peculiare, in continuità con gli orientamenti antecedenti l'adozione del codice civile del 1942, dichiarando la nullità dei contratti penalmente usurari⁴⁸⁷.

Una parte importante della dottrina criticò ampiamente questa linea interpretativa con la quale si disattendeva lo strumento appositamente introdotto dal legislatore per fronteggiare queste situazioni⁴⁸⁸; inoltre, richiamando le elaborazioni tradizionali circa i rapporti tra reato e contratto⁴⁸⁹, si osservò come il reato di usura

⁴⁸⁶ Come già osservato, nella Relazione al Re n. 658 si specifica che «*Al codice penale quello civile si ricollega fino al punto da lasciar presumere che si sia voluta dare una precisazione dei presupposti civilistici della sanzione comminata nell'art. 644 suddetto. E' questa anzi la portata prevalente dell'azione generale di lesione introdotta con l'art. 1448*».

⁴⁸⁷ La giurisprudenza affermava che la lesione era cosa diversa dall'usura e che in essa si prescindeva dal dolo secondo intenzione, concretizzandosi «*nell'approfittamento della parte che sia stata semplicemente consapevole dello stato di bisogno dell'altro contraente*»: cfr. Cass., 20 novembre 1957, n. 4447, richiamata in E. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., p. 342, ove poi si richiama anche, tra gli altri precedenti in argomento, Cass. 15 marzo 1947, n. 389. Sul punto si vedano anche: G. PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, cit., p. 14 e nota n. 2, ove sottolinea la continuità esistente tra la giurisprudenza antecedente e quella successiva la codificazione del 1942; V. LOPILATO, *Rescissione, nullità e usura*, cit., pp. 994-995, il quale peraltro sottolinea come l'argomento della differente rilevanza dell'elemento soggettivo, rispettivamente nella lesione e nell'usura, costituisse un argomento minoritario (p. 995, nota n. 22); D. COLAVINCENZO, *Rescissione per lesione e nullità parziale del contratto sproporzionato usurario*, cit., pp. 441-442 e D. COLAVINCENZO, *Nullità e rescissione dei contratti usurari*, cit., pp. 78-81; G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., pp. 450-454 e ivi ampi riferimenti in nota. Cfr. anche G. COLLURA, *La nuova legge sull'usura e l'art. 1815 c.c.*, cit., p. 604.

⁴⁸⁸ Sono assai diverse le ricostruzioni dottrinali che si oppongono all'orientamento giurisprudenziale. Tali riflessioni trovano un fondamento comune nel riconoscimento di una certa sovrapposizione tra lesione e usura, ma si differenziano poi nella ricostruzione complessiva del sistema: per un approfondimento delle diverse ramificazioni in tal senso si veda G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., pp. 445-450 dove si evidenzia comunque il fatto che queste diverse ricostruzioni appaiono tutte adeguate da un punto di vista esegetico (p. 450). Anche questo a. poi si schiera in opposizione all'orientamento giurisprudenziale menzionato (cfr., in particolare, pp. 454-459). In dottrina, ancora, si vedano: E. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, cit., 342; G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., p. 291; V. LOPILATO, *Rescissione, nullità e usura*, cit., p. 994. Sempre in tema di rapporti tra usura e lesione si rimanda ancora alla precedente nota n. 467.

⁴⁸⁹ Questa ricostruzione sui rapporti tra reato e contratto prende le mosse dalla distinzione tradizionale fra i cc.dd. reati-contratto e reati in contratto dove, sinteticamente, nei primi il precetto penale sanziona la conclusione del contratto in sé, mentre nei secondi il negozio rappresenta solo uno strumento per il compimento del reato e si ha piuttosto riguardo alla condotta delle parti. Sui rapporti tra reato e contratto, in particolare, si vedano: A. DI AMATO, *Contratto e reato. Profili civilistici*, cit.; I. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, cit., e I. LEONCINI, *Reati-*

non reprimesse la conclusione in sé del negozio ma fosse diretto a sanzionare la condotta approfittatrice dell'usuraio in presenza di uno squilibrio rilevante⁴⁹⁰ e che, quindi, dalla ricorrenza della fattispecie penale non discendesse un'ipotesi civilistica di nullità⁴⁹¹.

In queste diverse ricostruzioni, poi, si discuteva anche sull'esatta individuazione dei presupposti delle diverse norme, in particolare con riferimento a quelli comuni ad entrambe come la condotta approfittatoria e lo stato di bisogno, con ulteriore complessità e ramificazione del dibattito in materia⁴⁹².

Ciò premesso con riferimento alla situazione normativa esistente sino al 1996, anche in questo caso la ricostruzione giurisprudenziale non convince. Il reato di usura, così come coniato con la codificazione penale del 1930, evidentemente non mirava a dettare una regola di equilibrio contrattuale, stante la libertà di

contratto e reati in contratto, in A. FLAMINI – L. RUGGERI (a cura di) *Contratto e reato*, Napoli, ESI, 2014, pp. 177-240; A. LIBERATI, *Contratto e reato. Interferenze tra disciplina civile e disciplina penale*, Milano, Giuffrè, 2004; M. MANTOVANI, *Violazione di norme penali e nullità virtuale del contratto*, in A. FLAMINI – L. RUGGERI (a cura di) *Contratto e reato*, Napoli, ESI, 2014, pp. 93-117; S. POLIDORI, *Illiceità della funzione negoziale e reato*, in A. FLAMINI – L. RUGGERI (a cura di) *Contratto e reato*, Napoli, ESI, 2014, pp. 161-175; A. SPATUZZI, *Norma imperativa e sua violazione. Interferenze ed effetti civili dell'infrazione della norma penale*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 4, pp. 1014-1079. Sul punto, con specifico riferimento alla normativa in tema di usura, si vedano anche: G. PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, cit., pp. 16-18; P. PERLINGIERI, *Sui contratti iniqui*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, con particolare attenzione alle pp. 489-491 dove si sottolinea l'inadeguatezza della distinzione tra reati-contratto e reati in contratto e si espone il diverso criterio che distingue tra contratti illeciti e contratti illegali; A. GENTILI, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, p. 371; F. DI MARZIO, *Illiceità penale della condotta e invalidità del contratto*, in *Contratti*, 2013, 3, pp. 314-315. Cfr. anche F.M.G.E. VELTRI, *La nullità virtuale: reati contratto e reati in contratto*, in *Contratti*, 2012, 10, pp. 836-837 e A. INGANGI, *Concreta applicabilità delle nuove norme sull'usura e conseguenze civilistiche del reato sui contratti usurari*, in *Riv. pen. econ.*, 3-4, pp. 311-315.

⁴⁹⁰ Si vedano ancora i riferimenti indicati alla precedente nota n. 488.

⁴⁹¹ In quest'ottica alcuni autori hanno criticato anche l'analogo orientamento giurisprudenziale formatosi nel vigore del codice civile previgente: cfr., ancora, G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, cit., p. 282, nota n. 54.

⁴⁹² Circa la diversa individuazione della condotta approfittatoria in ambito civile e penale, secondo la giurisprudenza, si vedano: F. DI MARZIO, *Illiceità penale della condotta e invalidità del contratto*, cit., p. 314, F.M.G.E. VELTRI, *La nullità virtuale: reati contratto e reati in contratto*, cit., p. 836; E. MINERVINI, *La rescissione*, cit., p. 1676; G. PASSAGNOLI, *Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione "autentica"*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, p. 34. Sempre con riferimento al complesso accertamento della ricorrenza degli elementi soggettivi, cfr. poi R. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, cit., p. 471. Si veda anche P. PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove riforme*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, pp. 1284-1285 con particolare attenzione al piano probatorio antecedentemente alla riforma del 1996.

convenzione di interessi prevista dall'art. 831 del codice Pisanelli, bensì intendeva reprimere delle situazioni dotate di un particolare disvalore, caratterizzate dalla condotta approfittatrice dell'altrui stato di bisogno⁴⁹³. Pertanto, alla luce della *ratio* della norma incriminatrice, non sembra che si potesse configurare un'ipotesi di nullità civilistica del contratto⁴⁹⁴ e ciò risultava del resto coerente con la tradizionale ricostruzione in materia di rapporti tra reato e contratto che distingue tra reati-contratto e reati in contratto e inserisce tale fattispecie penale di usura in questo secondo gruppo⁴⁹⁵.

Conseguentemente, nel vigore della norma penale antecedente la riforma del 1996, in presenza di un reato di usura e al di fuori del campo di applicazione dell'art. 1815, secondo comma c.c., sarebbe stato esperibile il rimedio approntato dall'art. 1448 c.c., in presenza dei relativi presupposti e cioè, in particolare, ove vi fosse stata una lesione *ultra dimidium*.

In caso di fattispecie penale di usura con lesione *infra dimidium*, invece, l'unico rimedio esperibile sarebbe stato quello del risarcimento del danno da reato *ex art.* 185 c.p.⁴⁹⁶; stesso discorso per il caso in cui, pur in presenza di reato e lesione *ultra dimidium*, quest'ultima fosse venuta meno al tempo della domanda⁴⁹⁷.

⁴⁹³ In questo senso pare utile richiamare nuovamente i lavori preparatori del codice penale: «*Lavori preparatori del codice penale e del codice di procedura penale*», Roma, Tipografia delle Mantellate, 1929, p. 466 ss., al n. 754.

⁴⁹⁴ Salvo appunto il caso di una norma speciale come l'art. 1815, secondo comma, c.c. Tuttavia si vedrà nel prossimo paragrafo come alcuni autori abbiano messo in dubbio che in questa disposizione ricorra un'ipotesi di nullità in senso proprio.

⁴⁹⁵ In questo senso si vedano ancora la precedente nota n. 489.

⁴⁹⁶ G. MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, cit., p. 139 il quale osserva che «*Apparentemente più ardua è la situazione nelle ipotesi in cui sia configurabile il reato di usura, ma non sia applicabile la rescindibilità, e cioè nei casi in cui non si abbia lesione ultra dimidium e nei casi in cui l'azione di rescissione sia prescritta, nonché nelle ipotesi in cui il reato di usura risulti non perseguibile, per estinzione dell'azione penale, pur sussistendone gli estremi; in queste ipotesi, infatti, può sembrare che alla illegittimità del comportamento dell'usuraio non consegua alcun effetto nel campo dei rapporti di diritto civile. Ma la difficoltà di soluzione è, appunto, soltanto apparente ed è superabile adoperando le norme generali che regolano le conseguenze dei fatti previsti dalla legge come reato: potrà essere esercitata, cioè, nel giudizio penale od in separato giudizio civile l'azione per il risarcimento del danno*». Cfr. anche V. LOPILATO, *Rescissione, nullità e usura*, cit., p. 994 e U. GRASSI, *Il nuovo reato d'usura: fattispecie penali e tutele civilistiche*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, p. 247. Si veda pure G. SCHIAVONE, *Usura: pluralità di fattispecie e rimedi civilistici*, in *Obbl. e contr.*, 4, pp. 346-347.

⁴⁹⁷ In questo caso, infatti, l'azionabilità della rescissione sarebbe esclusa in forza del terzo comma dell'art. 1448 c.c.

Infine, per completare il quadro, l'azione di rescissione sarebbe stata eventualmente applicabile a quelle particolari ipotesi di contratti squilibrati con approfittamento dello stato di bisogno ma non penalmente rilevanti, come ad esempio i casi concernenti beni immobili e prestazioni di fare⁴⁹⁸.

Cercando di riprendere le fila di tutto il discorso, benché il quadro normativo sia oggi sensibilmente mutato⁴⁹⁹, anche al fine di meglio comprendere le possibili ricostruzioni del sistema attuale, sul quadro positivo previgente si possono formulare le seguenti osservazioni.

Come da più parti è stato precisato⁵⁰⁰, sarebbe opportuno riservare alla tutela penalistica la repressione delle situazioni dotate di particolare gravità, mentre sul piano civilistico si dovrebbero modulare i rimedi offerti in considerazione delle diverse fattispecie⁵⁰¹, apparendo certamente utile la nullità necessariamente parziale⁵⁰² predisposta per i contratti aventi funzione creditizia, alla quale il sistema previgente sembrava opportunamente affiancare altre soluzioni per casi diversi, come la rescissione per le ipotesi criminose non disciplinate dalla normativa sul mutuo e altri rimedi per quelle ipotesi che non rientrassero neppure nella strumento previsto dall'art. 1448 c.c., distinguendo poi in quest'ultimo caso le fattispecie che comunque costituiscono reato da quelle che restano affidate alla sola tutela civilistica, attraverso un articolato sistema progressivo di tutele.

⁴⁹⁸ Ci si riferisce qua alle prestazioni relative al soggetto attivo, poiché per il soggetto passivo del reato già prima del 1996 si prendeva in considerazione, a fianco della prestazione di interessi, quella di 'altri vantaggi usurari'. La stessa Relazione al Re evidenzia questo aspetto al n. 658 ove si specifica che «*saranno rari i casi (permuta di immobili, contratti con reciproco scambio di prestazioni di fare) in cui l'azione stessa potrà operare al di fuori dell'ambito della norma penale*». Questo punto cruciale della tutela penale è stato appunto innovato con l'intervento legislativo del 1996, mediante il quale è stata introdotta la c.d. usura reale, riferendosi qui con tale espressione al rilievo che è stato dato alle prestazioni di fare e ai beni immobili relativamente alla posizione dell'usuraio («*in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità*»).

⁴⁹⁹ Per un esame dell'attuale regolamentazione dell'usura si veda il prossimo paragrafo n. 5.

⁵⁰⁰ Già nel vigore della normativa precedente ma anche a seguito della riforma operata nel 1996, che ha introdotto la c.d. usura presunta od oggettiva,

⁵⁰¹ E. QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 1997, II, p. 62, con particolare attenzione alla riforma del 1996, evidenzia l'inopportunità di fare affidamento esclusivo sulla repressione penale, la quale dovrebbe costituire solo il rimedio estremo per le ipotesi socialmente più allarmanti.

⁵⁰² Come si vedrà nel prossimo paragrafo alcuni autori, a questo proposito, ritengono più corretto parlare di sostituzione automatica di clausole che non di nullità.

Tuttavia, come si è potuto osservare, la giurisprudenza ha adottato un approccio interpretativo piuttosto rigido: all'usura penale si faceva conseguire la nullità civile, totale ovvero parziale se operante l'art. 1815 c.c.; inoltre, per l'applicazione dell'art. 1815 c.c. era necessario accertare la ricorrenza nel caso di specie di tutti gli elementi strutturali del reato di usura; soltanto al di fuori delle ipotesi di reato avrebbe potuto trovare applicazione, eventualmente, la fattispecie della rescissione.

Negli anni Novanta la disciplina in tema di usura è stata innovata in due distinte occasioni e nell'ultima di queste, nel 1996, la struttura del reato è stata profondamente rivisitata e quindi, per poi poter affrontare i problemi applicativi oggi più rilevanti in materia⁵⁰³, si rende indispensabile esaminare le ragioni, le finalità e le conseguenze di queste riforme, ponendo sempre particolare attenzione ai profili concernenti il difficile coordinamento tra repressione penale e trattamento civilistico.

5. Le riforme degli anni Novanta e il nuovo coordinamento del modello civilistico con quello penalistico. La disciplina speciale contenuta nell'art. 1815, secondo comma, c.c. e il residuo campo d'applicazione della rescissione per lesione.

Il quadro normativo delineatosi a seguito dell'adozione del codice civile del 1942, così come interpretato dalla giurisprudenza⁵⁰⁴, aveva assunto una conformazione particolarmente rigida che aveva reso problematica la sua attuazione nella pratica, stante la difficoltà di accertare la ricorrenza degli elementi soggettivi, ritenuti indispensabili, oltre ai sensi dell'art. 644 c.p. e dell'art. 1448 c.c., anche per l'applicazione dell'art. 1815 c.c.⁵⁰⁵.

A queste complessità proprie del dibattito giuridico, si sovrappose nel tempo una crescita del fenomeno usurario, spesso associato ad attività di organizzazioni

⁵⁰³ Cfr. *infra* cap. IV.

⁵⁰⁴ Cfr. precedente paragrafo n. 4.

⁵⁰⁵ F. ARATARI, *L'usura*, in F. ARATARI – L. IANNACCONE, *Il contenzioso bancario tra le banche e i clienti – L'anatocismo, le commissioni, l'usura, la forma, la prova*, Milano, Wolters Kluwer, 2016, pp. 382-383.

criminali, con conseguente amplificazione dell'allarme sociale per la diffusione di tale pratica e considerevole aumento della pressione sulle istituzioni per l'implementazione di riforme adeguate per un'azione di contrasto maggiormente efficace⁵⁰⁶.

Così il legislatore intervenne con una prima riforma con l'art. 11-*quinquies* del d.l. 8 giugno 1992, n. 306, convertito con l. 7 agosto 1992, n. 356, nel più ampio contesto di un intervento contro l'attività mafiosa⁵⁰⁷. In tale occasione si inasprirono le sanzioni penali per le fattispecie già esistenti⁵⁰⁸ e si inserì l'aggravante per i fatti commessi nell'esercizio di un'attività professionale o di intermediazione finanziaria; inoltre, si introdusse l'art. 644-*bis*⁵⁰⁹ del codice penale per sanzionare

⁵⁰⁶ E. QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, cit., p. 62 osserva che «*E' fin troppo noto come a propiziare la radicale revisione della disciplina dell'usura, condotta in porto con la legge n. 108 del 7.3.1996 [...] abbiano concorso il crescente allarme per la diffusione del fenomeno e la sensazione dell'inidoneità, onde imbrigliarlo, degli strumenti di controllo a disposizione*»; S. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium iuris*, 1996, p. 771 rileva come la necessità di una normativa più ampia ed articolata in risposta al fenomeno dell'usura sia affiorata in conseguenza del profondo mutare di tale fenomeno sul piano statistico-criminologico, a fronte di una pratica ampiamente diffusa nella criminalità organizzata, per riciclare denaro e al contempo impadronirsi delle attività imprenditoriali lecite; M. TRABATTONI, *Il disegno di legge in materia di usura*, in *Contratti*, 1994, 6, pp. 723-724 nota n. 2 evidenzia le preoccupazioni espresse a questo proposito dalla stessa Banca d'Italia la quale, tra l'altro, ha sottolineato suo malgrado «*i punti di contatto fra l'attività illegale degli usurari e l'abusivismo bancario*». Cfr. anche: F. REALMONTE, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, p. 771; C. BARBAGALLO – A. GUMINA *L'usura tra realtà e prospettive*, in *Banca impr. e soc.*, 1995, 1, pp. 77-78; A. CAPERNA – L. LOTTI, *Il fenomeno dell'usura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1995, I, p. 86; G. TUCCI, *L'usura tra autonomia privata e disciplina del mercato del credito*, in F. MACARIO e A. MANNA (a cura di) *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffrè, 2002, p. 121; G.E. NAPOLI, *Usura reale e rescissione per lesione*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 3, pp. 401-402.

⁵⁰⁷ A. BOIDO, *Usura e diritto penale. La "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico*, cit., p. 218, nota n. 1 evidenzia come tale riforma sia stata preceduta da un tentativo più simile a quello che poi è stato l'intervento del 1996: con emendamento proposto dal Sen. Brutti alla Commissione Giustizia del Senato nella seduta del 22 luglio 1992 «*si suggerì di estromettere dalla descrizione della fattispecie il requisito dell'approfittamento dello stato di bisogno [...] e si propose altresì di definire il corrispettivo usurario attraverso una soglia*». Cfr. anche C. BARBAGALLO – A. GUMINA *L'usura tra realtà e prospettive*, cit., p. 84.

⁵⁰⁸ In questo modo l'usura veniva sottratta alla competenza del pretore e fatta rientrare in quella del Tribunale e, conseguentemente, le indagini furono affidate agli uffici della procura della Repubblica già competenti sui reati di criminalità organizzata: cfr. G. PICA, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1138. Tuttavia, alcuni criticarono la scissione che si era venuta a creare rispetto all'usura impropria, la quale restava nella competenza del pretore: cfr. C. BARBAGALLO – A. GUMINA *L'usura tra realtà e prospettive*, cit., p. 85.

⁵⁰⁹ Il testo originario dell'art. 644-*bis* stabiliva che «*1- Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 644, approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria di persona*

la c.d. usura impropria, per punire il prestito a condizioni usuarie ottenute approfittando delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria manifestate da un imprenditore o da un professionista, richiedendo così un requisito soggettivo meno intenso dello stato di bisogno e potenziando la repressione penale per tali fattispecie⁵¹⁰.

Ma anche tale misura si rivelò ben presto inadeguata a fronteggiare la difficile situazione venutasi a creare e si dovette intervenire nuovamente⁵¹¹.

Così dopo la riforma del 1992 furono presentate numerose proposte di legge⁵¹² tra cui anche, infine, il disegno di legge del Governo n. 1242 del 1994⁵¹³ che poi è diventato, con alcune importanti modifiche⁵¹⁴, la legge 7 marzo 1996, n. 108, recante «*Disposizioni in materia di usura*»⁵¹⁵.

che svolge un'attività imprenditoriale o professionale, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per se' o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra cosa mobile, interessi o altri vantaggi usurari, è punito [...]. 2- Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal comma precedente, procura ad una persona che svolge un'attività imprenditoriale o professionale e che versa in condizioni di difficoltà economica o finanziaria una somma di denaro o un'altra cosa mobile, facendo dare o promettere, a se' o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario [...]».

⁵¹⁰ A. BOIDO, *Usura e diritto penale. La "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico*, cit., pp. 219-220.

⁵¹¹ Cfr.: G. PICA, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1138; A. BOIDO, *Usura e diritto penale. La "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico*, cit., pp. 224-226, il quale sottolinea il carattere parziale dell'intervento del 1992 e la necessità di misure, anche processuali, per una tutela più efficace delle vittime di usura; C. BARBAGALLO – A. GUMINA *L'usura tra realtà e prospettive*, cit., pp. 85-86; F. ARATARI, *L'usura*, cit., p. 383; P. PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove riforme*, cit., p. 1284-1285.

⁵¹² I progetti di legge presentati rispettivamente al Senato e alla Camera nel corso della XII legislatura (alcuni dei quali ripresero quelli già presentati al termine della XI legislatura), sono riportati in C. BARBAGALLO – A. GUMINA *L'usura tra realtà e prospettive*, cit., p. 86, nota n. 22; si vedano qui anche le pp. 86-87 per una sintesi dei punti delle proposte. Cfr. pure G. PICA, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1138; A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., pp. 42-45; P. PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficoltà nell'attesa di nuove riforme*, cit., p. 1285.

⁵¹³ Disegno di legge n. 1242 presentato il 17 settembre 1994 alla Camera dal Ministro di Grazia e Giustizia, Biondi, di concerto con i Ministri Maroni, Pagliarini e Dini rispettivamente dell'Interno, del Bilancio e del Tesoro.

⁵¹⁴ A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., pp. 47-57. Inoltre, ai nostri fini preme evidenziare l'iniziale proposta di abolizione del secondo comma dell'art. 1815 c.c., tentativo poi saggiamente abbandonato: cfr. E. QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, cit., p. 62. Sul punto si veda anche A. CAPERNA – L. LOTTI, *Il fenomeno dell'usura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo*, cit., pp. 95-102.

⁵¹⁵ G. PICA, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1138 evidenzia come alcuni dei progetti precedenti siano stati abbandonati mentre altri invece siano stati assorbiti nel disegno di legge n. 1242 del 1994. Più in dettaglio si veda A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., pp. 50-51.

Anche questo nuovo intervento normativo fu oggetto fin da subito di aspre critiche, innanzitutto per la superficialità dei lavori parlamentari dove, a causa della prossimità della fine della legislatura⁵¹⁶, si è finito per approvare un testo sul quale, come sottolineato nella stessa Commissione Giustizia della Camera⁵¹⁷, sarebbe stato necessario riflettere ulteriormente⁵¹⁸. Inoltre, come pure è stato osservato, pur essendo partiti dal dover fronteggiare il fenomeno usurario crescente nella criminalità organizzata, con l'introduzione in una grande fattispecie oggettiva si è finito per introdurre uno strumento che di fatto opera come strumento di regolazione del mercato del credito, applicando così la repressione penale ad ogni superamento delle soglie prefissate. D'altra parte con questa norma si sono implementati degli importati strumenti di supporto alla lotta dell'usura che già da tempo si erano resi necessari, come il fondo di garanzia per le vittime dell'usura⁵¹⁹.

Con la riforma del 1996, chiaramente ispirata alla legislazione francese⁵²⁰, la

⁵¹⁶ Anzi, il testo fu addirittura adottato in regime di *prorogatio*: sul punto si veda A. MANNA, op. cit., pp. 61-62.

⁵¹⁷ In tal senso G. PICA, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1143 riporta che «*compiendo un passo assolutamente imprevedibile ed eccezionale che, come sottolineato, non sembra avere precedenti nella storia parlamentare, la Commissione giustizia della camera, nella seduta del 28 febbraio 1996, presentava un ordine del giorno con il quale «rilevato che [...] l'attuale formulazione del disegno di legge presenta aspetti che avrebbero bisogno di un maggiore riflessione, mentre l'urgenza di approvare il provvedimento non permette di migliorarne il testo» dichiarava chiusa la discussione, osservando che «la materia potrebbe essere immediatamente disciplinata attraverso lo strumento del decreto legge, permettendo così [...] di ponderare adeguatamente le complesse tematiche, in modo da pervenire ad una disciplina congrua coerente che risponda effettivamente alle esigenze e alle aspettative della collettività» Tale auspicio veniva raccolto anche da altri deputati [...] l'organo titolare del potere legislativo, contraddicendo se stesso, mostrava di ritenere preferibile un intervento normativo, d'urgenza e temporaneo, dell'Esecutivo, sottolineando expressis verbis l'inadeguatezza e l'incongruenza della legge che aveva appena approvato».*

⁵¹⁸ Per un esame dell'*iter* che ha condotto dal disegno di legge all'adozione della legge si veda la dettagliata analisi di A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., pp. 45-57.

⁵¹⁹ Circa le discussioni sull'istituzione del fondo di garanzia si veda ancora A. MANNA, op. cit., pp. 45-57.

⁵²⁰ Si tratta della legge 66-1010 del 28 dicembre 1966, poi modificata con legge 89-1010 del 31 dicembre 1989 e infine confluita nel *Code de la consommation* introdotto con la legge 93-949 del 26 luglio 1993: cfr. E. QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, cit., p. 63. Per la comprensione del complesso normativo attualmente vigente in Italia sull'usura, appare opportuno ricordare alcuni passaggi fondamentali della disciplina francese in materia. Richiamando quanto già osservato nella parte storica di cui al primo capitolo, ci si limita qua a menzionare gli ultimi interventi normativi adottati in tale paese che costituiscono le basi del sistema attuale: a) in una situazione di particolare difficoltà economica per fronteggiare la minaccia dell'usura il legislatore francese, con decreto-legge del 1935, stabilì l'usurarietà dei tassi che fossero stati superiori della metà di quelli mediamente praticati nelle medesime condizioni per le operazioni di credito con rischi

disciplina in tema di usura è stata ampiamente riformata, non solo ridisegnando i contorni delle fattispecie incriminatrici, ma intervenendo su molti altri fronti come ad esempio in punto di confisca e di prescrizione e ancora aumentando la misura delle pene⁵²¹. Sulla prescrizione, in particolare, è stato adottato l'art. 644-ter che ha ancorato la decorrenza del relativo termine al momento dell'ultima «*riscossione sia degli interessi che del capitale*»⁵²², mentre l'articolo 644-bis è stato abrogato e il suo contenuto è stato trasposto, ma solo in parte, all'interno dello stesso art. 644 c.p.

Data l'ampiezza di tale riforma, ci limiteremo in questa sede ad analizzare gli aspetti maggiormente rilevanti ai fini della presente ricerca concentrando l'attenzione, in particolare, sulle fattispecie incriminatrici adesso previste dall'art. 644 c.p. e sulla riforma dell'art. 1815, secondo comma, c.c.

analoghi; in tale occasione venne introdotta anche la nozione di '*taux effectif global*' quale indicatore del costo complessivo dell'erogazione del credito. La vaghezza con cui si sarebbero dovuti individuare i tassi di riferimento rese estremamente problematica l'attuazione di una tutela efficace e si dovette intervenire nuovamente; b) quindi, con intervento normativo del 1966 si prevedero due tassi di riferimento: il primo parametrato sul tasso mediamente praticato nel trimestre precedente per operazioni della stessa natura e con rischi analoghi, rispetto al quale la soglia fu fissata nella misura di un quarto superiore di tale tasso; poi una seconda soglia nella misura del doppio del tasso medio di rendimento effettivo delle obbligazioni emesse nel corso del semestre precedente; c) ma la complessità di tale sistema con una doppia soglia fu oggetto di ampie critiche e il legislatore intervenne nuovamente, nel 1989, prevedendo un unico tasso soglia. In tal senso e per ulteriori approfondimenti cfr. A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., pp. 24-31, ove si richiamano alcune critiche della dottrina francese a tale legislazione in punto di determinatezza e legalità, problematiche che poi emergeranno anche rispetto alla normativa italiana del 1996. Sull'ordinamento francese si veda anche D. SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, cit., pp. 159-176. Per un aggiornamento sul quadro normativo in Francia si veda poi l'ampia indagine condotta a livello europeo, promossa dalla Commissione Europea, con particolare attenzione alle pp. 66-68: *Study on interest rate restrictions in the EU – Final Report*, consultabile all'indirizzo http://ec.europa.eu/internal_market/finances-retail/docs/credit/irr_report_en.pdf. Modelli di contrasto all'usura di tipo oggettivo si trovano anche in Olanda, Belgio e Grecia: cfr. A. CAPERNA – L. LOTTI, *Il fenomeno dell'usura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo*, cit., p. 88, ove vi sono interessanti riferimenti anche per altri ordinamenti; per ulteriori indicazioni su altre esperienze straniere cfr. ancora A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., pp. 31-39.

⁵²¹ Per un'indicazione sintetica ma esaustiva delle novità introdotte con la legge del 1996 si veda G. PICA, *Usura (dir. pen.)*, cit., pp. 1139-1140.

⁵²² Come si vedrà nel prossimo capitolo, al momento di trattare della c.d. usura sopravvenuta, questa disposizione ha costituito un elemento importante nel dibattito sulla natura della fattispecie penale di usura e sulla capacità o meno della dazione di interessi usurari di integrare questo reato.

L'art. 644 c.p. è stato profondamente innovato⁵²³, introducendosi diverse condotte criminose: si è mantenuto il reato di mediazione usuraria e si sono previste due ipotesi principali di usura, una in astratto, legata al mero superamento di tassi predeterminati e una in concreto, in cui la sproporzione deve essere accertata nel singolo caso ed è necessario che il soggetto passivo versi in condizioni di difficoltà economica o finanziaria. L'approfittamento dello stato di bisogno, invece, è stato collocato tra le aggravanti e non costituisce più un elemento per l'integrazione della fattispecie criminosa.

In particolare, per quanto attiene all'usura in astratto, l'art. 2 della legge n. 108 del 1996 disciplina il meccanismo per la individuazione dei tassi soglia: il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, rileva trimestralmente il tasso effettivo globale medio (t.e.g.m.), comprensivo di commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese (escluse quelle per imposte e tasse), riferito ad anno, degli interessi praticati dalle banche e dagli intermediari finanziari iscritti in appositi elenchi nel corso del trimestre precedente per operazioni della stessa natura. Il tasso-soglia è individuato nella misura del t.e.g.m. risultante dall'ultima rilevazione aumentato del 25% e aggiunti ulteriormente 4 punti percentuali; la differenza tra il t.e.g.m. e il tasso soglia non può essere superiore a 8 punti percentuali⁵²⁴.

⁵²³ Il testo attuale dell'art. 644 c.p. dispone quanto segue: «1- *Chiunque, fuori dei casi previsti dall'articolo 643, si fa dare o promettere, sotto qualsiasi forma, per sé o per altri, in corrispettivo di una prestazione di denaro o di altra utilità, interessi o altri vantaggi usurari, è punito con [...].* 2- *Alla stessa pena soggiace chi, fuori dei casi di concorso nel delitto previsto dal primo comma, procura a taluno una somma di denaro o altra utilità, facendo dare o promettere, a sé o ad altri, per la mediazione, un compenso usurario.* 3- *La legge stabilisce il limite oltre il quale gli interessi sono sempre usurari. Sono altresì usurari gli interessi, anche se inferiori a tale limite, e gli altri vantaggi o compensi che, avuto riguardo alle concrete modalità del fatto e al tasso medio praticato per operazioni similari, risultano comunque sproporzionati rispetto alla prestazione di denaro o di altra utilità, ovvero all'opera di mediazione, quando chi li ha dati o promessi si trova in condizioni di difficoltà economica o finanziaria.* 4- *Per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate alla erogazione del credito.* 5- *Le pene per i fatti di cui al primo e secondo comma sono aumentate [...]*».

⁵²⁴ Questo è il meccanismo delineato attualmente dall'art. 2, comma quarto, della l. n. 108 del 1996. Originariamente, quando tale norma venne adottata, il tasso-soglia era determinato con l'aumento del t.e.g.m. del 50%. La nuova modalità di individuazione della soglia usuraria è stata introdotta nel 2011 (d.l. 13 maggio 2011, n. 70, convertito con l. 12 luglio 2011, n. 106) e a questo proposito pare opportuno spendere alcune parole. Se si esaminano i tassi medi praticati nelle diverse

Per quanto attiene alle categorie di operazioni finanziarie, queste sono individuate nei decreti ministeriali, nel rispetto di quanto indicato dal comma secondo dell'art. 21. n. 108 del 1996, cioè tenuto conto della natura, dell'oggetto, dell'importo, della durata, dei rischi e delle garanzie dell'operazione⁵²⁵.

categorie di operazioni riconosciute nei decreti ministeriali, si può notare che la quasi totalità di essi, dal momento di adozione della riforma del 1996 sino ad oggi (con una progressione discendente), si colloca al di sotto della misura del 16%; in particolare, il comparto mutui, che costituisce una delle macrotipologie di operazioni più importanti, è caratterizzato da diversi anni da tassi medi pari o inferiori ai 5 punti percentuali. Dunque, si può notare chiaramente come questo nuovo metodo di calcolo abbia sensibilmente innalzato le soglie di usura di tutti i tassi più bassi e in particolare proprio di quelli dei mutui. Infatti, con il vecchio metodo di calcolo la soglia era esclusivamente proporzionata alla misura del t.e.g.m. (t.e.g.m. + 50%t.e.g.m.). Adesso, invece, si è dimezzato l'aumento proporzionale e al suo posto si è introdotto un aumento fisso di 4 punti percentuali (t.e.g.m. + 25%t.e.g.m. + 4 punti): pertanto, finché il 25%t.e.g.m. resta al di sotto dei 4 punti, tutti i tassi subiscono un innalzamento delle soglie; il pareggio (25%t.e.g.m. = 4 punti) tra le due diverse modalità è dato dal t.e.g.m. a 16 punti ($16+50\%16=16+25\%16+4$). Ora, considerato appunto che la maggior parte dei tassi si colloca largamente al di sotto della misura del 16%, appare piuttosto chiaro come attraverso questa modificazione si sia determinato un deciso innalzamento delle soglie rispetto al modello precedente, tanto maggiore quanto più bassi sono i t.e.g.m. e, in particolare, ad oggi, proprio con riferimento ai mutui, sia a tasso fisso sia a tasso variabile. Così, se per esempio si considerano i mutui a tasso fisso del decreto ministeriale di settembre 2017, che pone i tassi soglia per il quarto trimestre 2017, il t.e.g.m. è di 2,91% e il tasso soglia di 7,6375% ma con la vecchia formula quest'ultimo sarebbe stato invece pari a 4,365%. Sul punto si veda V. TAVORMINA, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, in *Contratti*, 2014, 1, p. 85 e nota n. 1. Per quanto riguarda il limite di 8 punti posto alla differenza tra i tassi medi e le soglie, questo entra in funzione solo per i tassi medi superiori ai 16 punti e per la parte eccedente gli 8 punti, cioè in ipotesi oggi alquanto limitate: se si esamina ancora il decreto ministeriale di settembre 2017, possiamo osservare che solo in due casi i tassi medi superano il 16%, quello degli scoperti senza affidamento fino a 1.500,00 euro e quello del credito revolving ma questi, essendo di poco superiori ai 16 punti, subiscono una limitazione della soglia del tutto marginale.

⁵²⁵ La Banca d'Italia ha emanato in diverse occasioni delle istruzioni e delle comunicazioni relative alla modalità di rilevazione dei tassi ed esplicative delle diverse classificazioni per categorie. In particolare, dalle istruzioni si ricava che la Banca d'Italia ha previsto una categoria di tipo residuale, destinata a raccogliere tutte le operazioni non altrimenti qualificabili e ciò si presta a delle importanti obiezioni: poiché questa normativa secondaria viene a completare una tutela di livello penalistico, una qualificazione residuale di questo tipo appare molto dubbia da un punto di vista di tipicità e ciò a maggior ragione se si considera che la categoria deputata a svolgere la funzione di collettore ultimo presenta dei tassi medi particolarmente elevati: ad esempio, prendendo sempre il decreto ministeriale di settembre 2017, la categoria in questione, "*Altri finanziamenti alle imprese e alle famiglie*", presenta un t.e.g.m. di 10,55 punti percentuali e così un tasso soglia del 17,1875%. In tal senso, si richiamo le istruzioni della Banca d'Italia del 2016, "*Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura*" di luglio 2016, https://www.bancaditalia.it/compiti/vigilanza/normativa/archivio-norme/contrasto-usura/cusu-istr-tassi/Istruzioni_rilevazione_TEGM_luglio_2016.pdf, nelle quali appunto si specifica che «*Cat. 10. Altri finanziamenti - La categoria ha carattere residuale; vi rientrano tutte le forme di finanziamento non riconducibili ad una delle categorie precedenti (ad es. le operazioni di credito su pegno, il portafoglio finanziario, i crediti concessi con delegazione di pagamento, i mutui chirografari, i prestiti vitalizi ipotecari, i finanziamenti concessi ai debitori ceduti sotto forma di dilazione di pagamento, i finanziamenti per leasing in costruendo e quelli relativi a immobili "in attesa di locazione" 8, i mutui che prevedono l'erogazione "a stato avanzamento lavori" 9, nonché quelli*

Come si può vedere, la fattispecie usuraria in astratto si presenta con una struttura decisamente oggettiva⁵²⁶.

Per quanto riguarda gli oneri che devono essere presi in considerazione per la valutazione dell'usurarietà degli interessi, come già anticipato l'art. 644, quarto comma, c.p. impone di dare rilievo a tutti i costi (commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e spese, escluse quelle per imposte e tasse) collegati all'erogazione del credito; in tal modo si è introdotto in questo campo il concetto di costo effettivo globale. Pertanto, benché la normativa parli di 'interessi usurari', all'interno di tale voce confluiranno anche oneri non riconducibili agli interessi propriamente intesi. L'usura in concreto, da parte sua, mantiene ancora, seppur in parte, la considerazione della condizione soggettiva dell'usurato, come posizione di debolezza economica e al contempo lascia all'interprete il compito di stabilire la rilevanza usuraria della sproporzione, tenendo conto delle «concrete modalità del fatto» e del «tasso medio praticato per operazioni similari».

Infine, pare necessario porre l'accento sull'ampliamento delle condotte prese in considerazione dalla norma penale, poiché si punisce adesso il soggetto attivo anche con riferimento a prestazioni di fare e beni immobili⁵²⁷. Come rilevato *supra*⁵²⁸, teoricamente il nuovo art. 644 c.p. sembrerebbe riportare l'ipotesi dell'usura reale (con riferimento appunto alla prestazione del soggetto attivo) ad un corrispettivo sia di interessi usurari che di altri vantaggi usurari. Tuttavia, le categorie di

aventi un piano di ammortamento che preveda il pagamento della quota capitale per intero alla data di scadenza del prestito»). Sui problemi di determinatezza e legalità della repressione penale dell'usura si veda E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., pp. 561-563. Cfr. anche: G. PICA, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1149; D. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia – Aspetti sostanziali e processuali*, cit., pp. 45-47; A. BOIDO, *Usura e diritto penale. La “meritevolezza” della pena nell'attuale momento storico*, cit., pp. 410-419.

⁵²⁶ Peraltro, da un lato, la necessità dell'accertamento del dolo e, dall'altro lato, la complessità della normativa sui tassi-soglia e i contrasti insorti negli ultimi anni circa gli oneri che a tal fine devono essere presi in considerazione, in diverse ipotesi hanno sottratto dall'incriminazione i vertici degli istituti di credito. Sul rapporto tra usura oggettiva e responsabilità degli istituti di credito si rinvia prossimo capitolo, paragrafo n. 1

⁵²⁷ A questo proposito, l'art. 644 c.p. versione previgente faceva riferimento al corrispettivo di «una prestazione di denaro o di altra cosa mobile», mentre adesso si tratta di corrispettivo di «una prestazione di denaro o di altra utilità».

⁵²⁸ L'art. 644 c.p. invero parla di interessi o altri vantaggi usurari quali corrispettivi di prestazioni di somme di denaro o di altre utilità: dunque, teoricamente, potrebbe ipotizzarsi un caso di interessi in corrispettivo di 'altre utilità'. Cfr. precedente nota n. 453.

operazioni elaborate dalla Banca d'Italia e pubblicate sui decreti ministeriali concernono solamente prestazioni di moneta su moneta; dunque, di fatto, l'usura reale assume oggi rilievo soltanto nell'ambito della figura in concreto⁵²⁹.

Per quanto attiene al piano immediatamente civilistico, il secondo comma dell'art. 1815 è stato modificato⁵³⁰ prevedendo adesso che in caso di interessi usurari, anziché una riduzione al tasso legale, non sia dovuto alcun interesse. Si tratta chiaramente di una norma sanzionatoria che da alcuni autori è stata ascritta alla categoria delle pene private⁵³¹; al riguardo si è parlato anche di conversione del mutuo oneroso in gratuito ma tale inquadramento non convince⁵³².

La riforma del 1996, modificando significativamente i presupposti per la repressione penale dell'usura, ha avuto delle importanti ripercussioni sulla questione, già sorta prima di tale intervento normativo⁵³³, del coordinamento tra tutela penalistica e civilistica sotto almeno due importanti punti di vista.

Da una parte questa oggettivizzazione⁵³⁴ del reato di usura ha posto gli interpreti di

⁵²⁹ Si potrebbe ipotizzare che vi sia una lacuna della normativa secondaria, ma risulta difficile ipotizzare categorie di operazioni del tipo prestazioni-di-fare/immobili con corrispettivi in 'interessi', a meno di non voler trasformare la disciplina sull'usura in una regola generale di equilibrio economico, per giunta presidiata da sanzione penale. Un caso particolare di prestazioni usurarie reali potrebbe risiedere, ad esempio, nel contratto preliminare immobiliare: a questo proposito si veda M. DI CLEMENTE, *Rescissione e usura nel preliminare immobiliare*, in *Contratti*, 2005, 6, pp. 543-553, con particolare attenzione alle pp. 550-553.

⁵³⁰ Il secondo comma dell'art. 1815 c.c., nella formulazione vigente, dispone che «*Se sono convenuti interessi usurari, la clausola è nulla e non sono dovuti interessi*».

⁵³¹ Peraltro la questione risulta discussa: cfr. D. SINESIO, *Gli interessi usurari*, cit., p. 69 e nota n. 87; I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., p. 454; A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, cit., p. 112 e nota n. 3; E. QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, cit., p. 67.

⁵³² A questo proposito D. SINESIO, *Gli interessi usurari*, cit., p. 68 osserva che, siccome l'azzeramento degli interessi interviene esclusivamente sul piano della tutela dell'usurato e della sanzione dell'usuraio, da questo non pare possa derivare una immutazione della natura dell'atto: ad esempio, non sembrerebbe corretto considerarlo come un negozio gratuito nei confronti dei creditori del mutuante ovvero per la normativa fallimentare.

⁵³³ Cfr. precedente paragrafo n. 4.

⁵³⁴ Sulla oggettivizzazione dell'usura dopo la riforma del 1996 si vedano: F. DI MARZIO, *Contratto illecito e disciplina del mercato*, cit., pp. 108-109; A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, cit., p. 116; G. GUIZZI, *Congruità dello scambio e contratti di credito – (Ancora una breve riflessione intorno ai rapporti tra mercato e teoria del contratto)*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, pp. 445-449; R. TROPEA, *Il contratto usurario e la rescissione per lesione dopo l'emanazione della legge n. 108/1996*, in *Diritto & Form.*, 2005, 12, pp. 1640-1641; V. CARBONE, *Interessi usurari dopo la l. n. 108/1996*, in *Corr. giur.*, 2008, 4, p. 436; P. POMPEI, *La tutela "globale" dell'equilibrio contrattuale: reato di usura e rimedi civilistici*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, p. 570.

fronte al problema di individuare il bene oggi tutelato da questa norma. Su questo aspetto si è soffermata con particolare attenzione la dottrina penalistica, la quale però si è frammentata in diverse posizioni, tra chi ha ritenuto che l'art. 644 c.p. continuasse a tutelare il singolo⁵³⁵, chi invece ha proposto di distinguere l'usura in astratto da quella in concreto⁵³⁶ e chi, ancora, ha visto nella nuova conformazione positiva un radicale mutamento delle finalità da essa perseguite⁵³⁷. Dall'altra parte si è evidenziato come il legislatore del 1996 abbia ommesso di coordinare il nuovo art. 644 c.p. con l'art. 1448 c.c., creando uno scollamento tra le due fattispecie, poiché nella prima l'approffittamento dello stato di bisogno è ora previsto solamente come aggravante⁵³⁸; in alcune riflessioni, poi, si è giunti a parlare di abrogazione tacita della rescissione per lesione⁵³⁹.

⁵³⁵ F. MANTOVANI, *Diritto penale - Parte speciale - Delitti contro il patrimonio*, cit., p. 248, pp. 250-251, il quale poi richiama le diverse posizioni che la dottrina penalistica ha assunto a seguito della riforma del 1996 (nota n. 174); I. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, cit., pp. 104-106.

⁵³⁶ M. BELLACOSA, *Usura*, cit., p. 149, rileva che «Con riguardo, invece, alla ben diversa fattispecie sussidiaria di usura descritta dall'art. 644, 3° co., Il parte, c.p., in cui ricompare il requisito delle «condizioni di difficoltà economica o finanziaria», si ritorna ad un'ottica di tutela – in via diretta e primaria – del patrimonio del soggetto in posizione di debolezza ed inferiorità»; S. SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in C. PEDRAZZI – A. ALESSANDRI – L. FOFFANI – S. SEMINARA – G. SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, Monduzzi, 1998, pp. 692-696. Si veda anche G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, cit., p. 471 dove, dopo aver richiamato alcune diverse riflessioni nel senso che il bene giuridico tutelato sia rimasto invariato ovvero sia radicalmente mutato (nota n. 112), ritiene che il l'oggetto della tutela penale muti a seconda della fattispecie considerata: «Mentre il bene giuridico tutelato dal precetto contenuto nel 1° comma dell'art. 644 c.p. va ravvisato nel corretto esercizio dell'attività creditizia e finanziaria, il bene tutelato dal 3° comma di tale disposizione è ancor oggi, in linea con l'originaria formulazione della norma, la protezione del patrimonio di un soggetto che si trova in una situazione di particolare debolezza economica».

⁵³⁷ A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., pp. 66-71; G. PICA, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1145; M. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in F. MACARIO e A. MANNA (a cura di) *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 295-303, dove peraltro si mettono in luce le multiformi ricostruzioni della dottrina circa le finalità perseguite dalle norme sull'usura dopo la riforma del 1996.

⁵³⁸ Anche se sotto un altro punto di vista la riforma al contempo ha anche avvicinato i presupposti delle due norme, introducendo la c.d. usura reale in campo penale.

⁵³⁹ G. OPPO, *Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, p. 544 afferma che «9- Ma, se le cose stanno così, è ancora riconoscibile un ruolo alla disciplina della rescissione per lesione? La risposta si è già data con le considerazioni che precedono. Constatato che è penalmente illecita anche la sproporzione infra dimidium a condizioni per il resto corrispondenti a quelle del contratto rescindibile per lesione, e constata l'incidenza dell'illecito penale sul contratto nei termini sopra indicati, non sembra che vi sia più spazio per la applicazione dell'art. 1448 c.c. e meno che mai per la applicazione della prescrizione breve ex art.

Le diverse ricostruzioni prospettate nel dibattito in materia risultano estremamente articolate e ciò è il chiaro segno, ancora una volta, delle complessità ermeneutiche insite nella disciplina dell'usura, frutto di una intricata stratificazione normativa. Cionondimeno, anche nel quadro normativo successivo alla riforma del 1996 sembrano potersi rinvenire alcune linee guida per una possibile adeguata coordinazione delle tutele operanti sui versanti penale e civile.

Se si prende in considerazione l'usura in astratto, appare difficile negare che oggi tale norma vieti la stipulazione del contratto in sé: il contratto sproporzionato viene sanzionato a prescindere da qualsiasi considerazione delle situazioni soggettive delle parti, con uno squilibrio che si misura unicamente in funzione degli andamenti medi del mercato del credito; certo, tale strumento potrebbe essere anche idoneo, in certi casi, a tutelare i soggetti che versino in condizioni di debolezza, ma ciò appare soltanto un effetto indiretto e del tutto eventuale⁵⁴⁰.

Se a questo si aggiunge, come rilevato, che la norma sulla rescissione non pare più essere lo strumento naturalmente deputato dal legislatore a fronteggiare sul versante civilistico le fattispecie di usura, si potrebbe propendere per la configurazione della nullità del contratto per i casi di usura in astratto.

Peraltro, il problema delle conseguenze civilistiche dell'usura oggettiva di fatto non sembra sussistere poiché tale norma trova il proprio contrappunto civilistico nell'art. 1815, secondo comma, c.c. che detta una disciplina speciale per tutti i contratti di finanziamento⁵⁴¹.

Per l'usura in concreto⁵⁴² il discorso cambia, poiché essa sembra ancora legata alla

1449 c.c.: norme superate dal nuovo art. 644 c.p. che assorbe e aggrava, anche nel rilessso civilistico, la rilevanza negativa della sproporzione». In argomento si vedano anche le interessanti osservazioni di A. SASSI, *Esegesi e sistema del contratto usurario*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 2, pp. 247-283, con particolare attenzione al paragrafo n. 4, circa i rimedi nelle ipotesi di usura reale.

⁵⁴⁰ G. INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. ita. dir. proc. pen.*, 1997, p. 132 osserva che «*Evidente è così la forzatura nella presunzione sopra descritta, posto che al negozio oggettivamente usurario possono corrispondere motivazioni, contesti economici, ripartizioni del rischio che prescindono completamente da una condizione di inferiorità economica della vittima, come tale meritevole di tutela*».

⁵⁴¹ Al contempo, non pare esservi più alcun dubbio sulla sua immediata applicabilità a prescindere da elementi di tipo soggettivo.

⁵⁴² All'interno della quale, come in più occasioni rimarcato, si colloca di fatto anche la nuova ipotesi dell'usura reale.

tutela del patrimonio dell'individuo, nonostante il baricentro della tutela sia stato spostato significativamente verso la sponda oggettiva, rimuovendo l'approffittamento dello stato bisogno e lasciando soltanto il requisito della difficoltà economica o finanziaria⁵⁴³: poiché ai fini della ricorrenza di una fattispecie di reato di usura in concreto è pur sempre necessario il dolo del soggetto attivo, esso, unitamente alla difficoltà economica o finanziaria sembrano mantenere una sufficiente dimensione di approffittamento nella dinamica di questa fattispecie delittuosa.

Stante quanto sopra, in considerazione delle ragioni già esposte in relazione al modello normativo previgente⁵⁴⁴, nel caso in cui un'ipotesi di usura in concreto integri gli estremi dell'art. 1448 c.c. vi sarà rescissione, altrimenti si potrà avere una tutela di tipo risarcitorio⁵⁴⁵.

Per quanto attiene invece alla possibilità di configurare situazioni non criminose ma riconducibili alla tutela offerta dall'art. 1448 c.c., essa oggi appare estremamente ridotta rispetto alla disciplina previgente considerato che l'usura adesso può ricorrere anche per prestazioni di fare e beni immobili⁵⁴⁶. Del resto sembra difficile poter ipotizzare dei negozi con lesione *ultra dimidium* e approffittamento dello stato di bisogno che al contempo non siano riconducibili all'art. 644, terzo comma, seconda parte, c.p. dove si richiede più semplicemente una sproporzione e una situazione di difficoltà economica o finanziaria⁵⁴⁷.

Queste ulteriori complessità hanno sottoposto ad ampie critiche la riforma del 1996 della quale si è sottolineata, come già anticipato, la gravità della scelta di affidare alla sede penale la repressione di uno squilibrio negoziale su basi puramente

⁵⁴³ Del resto, come si è potuto vedere, l'usura in concreto non incide sui negozi appartenenti al c.d. mercato del credito e quindi sembrano qui mancare le ragioni che hanno condotto, tra normativa primaria e secondaria, a una particolare oggettivizzazione dell'usura in astratto.

⁵⁴⁴ Cfr. precedente paragrafo n. 4.

⁵⁴⁵ Oggi lo spazio della tutela risarcitoria appare essersi ampliato considerato che oltre a situazioni criminose con lesione *infra dimidium*, come già era nel vigore della normativa precedente, potranno aversi anche casi penalmente rilevanti senza approffittamento dello stato di bisogno.

⁵⁴⁶ In precedenza, invece, questi casi erano sottratti alla disciplina penalistica.

⁵⁴⁷ L'approffittamento dello stato di bisogno pare integrare una situazione certamente più grave che quella della presenza, consapevole agli occhi del soggetto attivo, di una condizione di difficoltà economica o finanziaria. Ciò trova conferma nella sua collocazione tra le aggravanti.

oggettive⁵⁴⁸. A queste prime considerazioni fondate sulla diversa configurazione del dato positivo e sui problemi a ciò connessi, fecero poi seguito tutta una serie di importantissimi problemi applicativi, che tutt'ora si trovano al centro del dibattito in materia, come la c.d. usura sopravvenuta⁵⁴⁹ e le difficoltà inerenti l'individuazione degli elementi da computare per la costruzione delle soglie usurarie. Problematiche che si inseriscono nel più complesso quadro di interpretazione delle finalità della riforma e delle funzioni perseguite attraverso la nuova regolamentazione normativa, nell'ambito di un ordinamento sempre più influenzato da esigenze di tutela dei soggetti deboli, anche in forza di pressioni sovranazionali, con una corrispondente progressiva riduzione dello spazio tradizionalmente riservato all'autonomia negoziale.

Dunque nel prossimo capitolo si analizzeranno i principali problemi applicativi del complesso normativo attualmente vigente, con particolare attenzione a quello che oggi sembra essere il problema ermeneutico più consistente per l'interprete che si accinga a fare un'applicazione concreta delle norme sull'usura, ossia l'individuazione degli elementi da prendere in considerazione per la composizione dei t.e.g. e dei t.e.g.m. con riferimento all'usura in astratto e le conseguenze derivanti da eventuali sforamenti⁵⁵⁰.

⁵⁴⁸ E. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, cit., p. 890 osserva che la riforma «*ha inevitabilmente costituito una ulteriore manifestazione del discutibile indirizzo di politica del diritto, tendente a concentrare tutte le aspettative nello strumento penale*».

⁵⁴⁹ Questa oltretutto era una questione abbastanza prevedibile e forse il legislatore avrebbe potuto provvedervi fin da principio. In tal senso basti considerare come il problema si fosse già presentato, benché in forma decisamente attenuata, a seguito dell'adozione del codice penale del 1930: cfr. *supra* nota n. 471.

⁵⁵⁰ Come già osservato la fattispecie che oggi presenta maggiori problematiche sul piano civilistico è quella dell'usura astratta, la quale viene a configurarsi come un'ipotesi di usura essenzialmente pecuniaria.

CAPITOLO QUARTO

I PROBLEMI APPLICATIVI DELLA NUOVA NORMATIVA ANTIUSURA. LA DIFFICILE COSTRUZIONE DEI TASSI SOGLIA E LA RILEVANZA DEGLI ONERI EVENTUALI

1. Usura e difficoltà interpretative dopo la riforma del 1996. L'anatocismo, l'usura legale e il tentativo del legislatore di arginare l'usura sopravvenuta.

La riforma del 1996 è stata adottata in una situazione di forte espansione del fenomeno usurario, soprattutto collegato ad ambienti di criminalità organizzata, e di crescente allarme sociale a fronte di tale situazione⁵⁵¹. Ma il meccanismo che si è introdotto non sembra particolarmente collegato ad un contrasto a tali fenomeni: tra i vari aspetti di novità, la riforma si segnala per aver incentrato la repressione penale dell'usura principalmente sull'implementazione di una grande fattispecie generale di tipo oggettivo, basata su uno scostamento in misura prefissata rispetto all'andamento medio di mercato per operazioni omogenee.

Questo intervento normativo ha portato con sé un'importante serie di dubbi ermeneutici che hanno costituito il terreno sul quale si è incardinato un fitto contenzioso giudiziario⁵⁵², non nei confronti di usurai comuni e della criminalità organizzata, bensì verso gli istituti di credito⁵⁵³.

Quello che colpisce in particolare è proprio il grande aumento delle controversie

⁵⁵¹ Per approfondimenti si veda quanto osservato in conclusione del precedente capitolo III, paragrafo n. 4.

⁵⁵² Per un'analisi economica e statistica del fenomeno usurario in Italia a seguito della riforma del 1996 si veda D. MASCIANDARO, *Usura ed antiusura in Italia: l'analisi economica*, in F. MACARIO e A. MANNA (a cura di) *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 65-82, con particolare attenzione a p. 75 dove si riporta una possibile classificazione di incidenza dell'usura nelle regioni italiane.

⁵⁵³ A distanza di qualche anno E. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, cit., p. 890 osservava che «E che la confusione ci sia stata in ordine ad obiettivi e strumenti sembra essere attestato da una semplice considerazione. Contrariamente a quanto l'opinione pubblica è stata, forse tendenziosamente, indotta ad attendersi dai clamori che hanno accompagnato il varo della nuova legge, a tre anni di distanza, si sono sentite poche sirene sulle strade e uditi pochi scatti di manette, assistendosi, piuttosto, a battaglie di carta bollata ed a conflitti intorno a tavoli di negoziato».

nei confronti degli operatori professionali del credito⁵⁵⁴ e ciò non soltanto per le finalità iniziali che la riforma si era proposta, ma anche rispetto alla tecnica prescelta: se la legge n. 108/1996 ha previsto un meccanismo per cui l'usura si configura quale rilevante scostamento dai tassi mediamente praticati per certi tipi di operazioni, viene da chiedersi come sia possibile che proprio quei soggetti che praticano i tassi che vanno a comporre il campione dei saggi medi possano poi essere destinatari di contestazioni sulle operazioni poste in essere⁵⁵⁵. La ragione è presto detta: a seguito dell'adozione della riforma si sono sviluppati alcuni orientamenti interpretativi che, a fronte dei diversi tassi-soglia vigenti, hanno preteso di rapportare dei tassi medi inclusivi di voci non presenti nei primi⁵⁵⁶. Sulla questione della necessità o meno di un'omogeneità tra i termini di questo confronto

⁵⁵⁴ Peraltro, relativamente alla responsabilità penale dei vertici degli istituti creditizi per eventuali profili di usurarietà, la repressione penale, che comprensibilmente in diverse ipotesi sarebbe potuta apparire una misura particolarmente forte, in varie occasioni è stata evitata dalla giurisprudenza attraverso l'esclusione del dolo, ovvero ricorrendo all'errore *ex art. 5 c.p.* in quei casi in cui vi fosse stato un contrasto giurisprudenziale che avesse impedito la necessaria comprensione dei costi da prendere in considerazione per l'applicazione della normativa in materia. Su questo aspetto G. D'AMICO, *Prefazione*, in G. D'AMICO (a cura di) *Interessi usurari*, Torino, Giappichelli, 2016, p. IX, osserva che anche quando il reato di usura sia stato integrato nel suo elemento oggettivo «*ha quasi sempre finito per essere ritenuto insussistente per carenza dell'elemento soggettivo*»; secondo E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., p. 569 «*E' chiaro che, con riferimento alla fattispecie di usura presunta, il fatto che manchino indicazioni normative univoche circa i criteri di calcolo dei tassi usurari potrebbe astrattamente rilevare al fine di escludere il dolo ai sensi dell'art. 47 comma 3 c.p.*» peraltro, rispetto al profilo dell'errore precisa che «*trattandosi di «interpretazione nota all'ambiente del commercio» che «non presenta in sé particolari difficoltà», l'errore eventualmente riferibile al calcolo degli interessi usurari non potrebbe mai dirsi scusabile ai sensi dell'art. 5 c.p.*». Sul punto si veda anche C. DE ROBBIO, *L'usura bancaria: problematiche aperte e nuovi terreni di scontro*, in *Foro it.*, 2014, pp. 682-683 e pp. 689-690 dove si rileva come la maggior parte delle indagini preliminari in tema di usura bancaria si concluda con una richiesta di archiviazione stanti, in particolare, le difficoltà di prova del dolo; inoltre, «*Anche nei casi in cui si riconosca l'effettivo superamento del tasso-soglia, la condotta viene infatti considerata scriminata dall'ignoranza della legge penale (art. 5 c.p.), ritenuta inevitabile a causa dell'oggettiva impossibilità di determinare la norma applicabile in conseguenza dei predetti contrasti interpretativi*» (p. 690) anche se poi altre decisioni si sono indirizzate diversamente (pp. 690 ss.).

⁵⁵⁵ G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., pp. 4-5, nota n. 8, prendendo le mosse dalle modalità di determinazione dei t.e.g.m., afferma che l'usura astratta dovrebbe essere destinata a colpire i mercati del credito paralleli a quello regolamentato e che «*salvo casi-limite, sempre astrattamente possibili – è veramente difficile ipotizzare in concreto che un operatore del mercato regolamentato oltrepassi la soglia usuraria*» (p. 5).

⁵⁵⁶ V. TAVORMINA, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, cit., p. 85 osserva proprio che, stante il dato di partenza per la costruzione dei t.e.g.m. (sulla cui base poi si individua la soglia usuraria astratta), costituito dai tassi mediamente praticati dalle banche, per arrivare a parlare di usura bancaria in modo così diffuso ci deve essere stato qualche errore aritmetico.

(tra t.e.g. e tasso-soglia), per ragioni di maggiore chiarezza si tornerà in conclusione di questo capitolo, ma pareva opportuno quantomeno sottolineare fin da ora la singolarità della situazione venutasi a creare all'indomani di questa riforma tanto voluta quanto discussa.

Dopo l'intervento del 1996 si sono presentati numerosi e importanti problemi sul piano applicativo⁵⁵⁷. In particolare, nell'ambito di questa indagine, preme esaminare le difficoltà relative all'individuazione delle voci da prendere in considerazione per la determinazione dei tassi medi e delle soglie di usura per l'applicazione dell'usura c.d. in astratto la quale, così come conformata dai decreti ministeriali che hanno stabilito le diverse categorie di operazioni, si presenta come fattispecie essenzialmente pecuniaria, cioè attinente a contratti onerosi di finanziamento in senso lato⁵⁵⁸.

Su questo fronte è opportuno distinguere da un lato i «*finanziamenti a utilizzo flessibile*», tra cui rientrano le aperture di credito in conto corrente, gli anticipi su crediti, il credito *revolving* e altri e, dall'altro lato, i «*finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito*» nei quali invece si trovano, ad esempio, le categorie del credito personale, i prestiti contro cessione del quinto e i contratti di mutuo⁵⁵⁹. Ebbene, gli elementi che hanno suscitato maggior difficoltà in ordine alla loro collocazione o meno tra i costi del finanziamento sono costituiti dagli oneri commissionali per il primo gruppo di ipotesi e dagli interessi di mora per il

⁵⁵⁷ Per una panoramica efficace dei molteplici problemi applicativi in tema di usura si veda G. BUFFONE, *Interessi usurari: interpretazioni ancora aperte*, in *Guida al diritto*, 2015, 19, pp. 24-31.

⁵⁵⁸ A questo proposito si veda quanto già osservato alla precedente nota n. 453.

⁵⁵⁹ Questa distinzione viene riportata nei «*Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura*» della Banca d'Italia del 3 luglio 2013, attualmente reperibile al collegamento http://www.bancaditalia.it/media/approfondimenti/2013/legge-antiusura/030713_antiusura.pdf, secondo cui, appunto, «*3. La rilevazione svolta dalla Banca d'Italia sui tassi effettivi globali medi distingue due tipologie di crediti: - per i finanziamenti a utilizzo flessibile sono rilevati i TEG [...] Le forme tecniche che ricadono in questa fattispecie sono le aperture di credito in conto corrente, gli anticipi su crediti e sconto di portafoglio commerciale, il factoring e il credito revolving [...] - per i finanziamenti con un piano di ammortamento predefinito (credito personale, credito finalizzato, leasing, mutui, prestiti contro cessione del quinto e della pensione, altri finanziamenti [...]».*

secondo⁵⁶⁰.

Prima di addentrarci in questa complessa problematica, pare opportuno però dare conto di altre importanti questioni che sono emerse o che comunque si sono riproposte a seguito dell'introduzione dell'ultima riforma degli anni Novanta.

Un primo aspetto sul quale preme porre l'accento, che non parrebbe essere stato oggetto di particolare attenzione da parte degli interpreti⁵⁶¹, attiene alle possibili interferenze tra anatocismo e usura⁵⁶².

In linea generale l'anatocismo ben può configurarsi quale costo collegato con l'erogazione del credito e, in tal caso, non pare possano esservi ragioni per escludere una sua considerazione per l'applicazione della normativa sull'usura. Per comprendere come l'effetto anatocistico incida sul costo del finanziamento si deve però considerare anche le modalità attraverso le quali questo onere si produce.

Invero, la capitalizzazione opera diversamente nelle varie operazioni di credito: così, mentre nei contratti di conto corrente tale effetto si verifica per il semplice decorso del tempo, nei contratti di mutuo⁵⁶³ ciò può accadere quando vi sia inadempimento di una rata con conseguente applicazione degli interessi di mora sull'importo integrale di essa, cioè comprensivo degli interessi corrispettivi⁵⁶⁴.

Pertanto, mentre nel conto corrente non pare vi possano essere ragioni valide per escludere la rilevanza usuraria di tale elemento, per il mutuo la possibilità di una considerazione dell'effetto anatocistico ai fini dell'usura dipenderà dalla soluzione che si ritenga di adottare rispetto al più ampio problema del rapporto tra usura e

⁵⁶⁰ Sul punto si veda G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., pp. 9-11, dove illustra come rispetto al primo gruppo di operazioni, salvo caso particolari (come per lo sconfinamento dal fido), non si ponga un problema di interessi moratori in corso del rapporto ma solo, eventualmente, dell'addebito di commissioni elevate, mentre nei secondi ben si può avere già in corso di rapporto un inadempimento parziale e un problema di rilevanza degli interessi di mora.

⁵⁶¹ Quantomeno rispetto alle altre problematiche applicative emerse in tema di usura negli ultimi anni.

⁵⁶² Per approfondimento in generale sul tema dell'anatocismo si rinvia a quanto osservato *supra* cap. III, par. n. 2.

⁵⁶³ Sulla pratica della capitalizzazione nel mutuo si veda ancora *supra* cap. III., par. n. 2, ultima parte.

⁵⁶⁴ Dei problemi possono sorgere laddove si cerchi di comprendere quale possa essere l'impatto in termini di onerosità di una tale clausola anatocistica; problemi che derivano dall'eventualità dell'effetto anatocistico, il quale si connette all'effettivo andamento del rapporto contrattuale.

interessi moratori⁵⁶⁵.

Si deve peraltro evidenziare che La Banca d'Italia, da un lato esclude dalla rilevanza ai fini dell'usura gli interessi di mora⁵⁶⁶ e, dall'altro lato, per il calcolo dei tassi sul conto corrente parrebbe utilizzare formule che impattano sulla effettiva rilevazione della componente anatocistica⁵⁶⁷.

Ma intorno alle possibili interferenze tra anatocismo e usura si pone un altro importante profilo, forse ancor più complesso. Si tratta del caso in cui l'usurarietà di un contratto dipenda dalla computazione o meno di una clausola anatocistica nulla; così, se l'invalidità di quest'ultima escludesse l'applicazione della normativa sull'usura, il potenziale usurato verrebbe ad essere privato di una tutela maggiormente incisiva a causa di una pattuizione già di per sé invalida.

Autorevole dottrina ha ritenuto, proprio per le particolari esigenze di tutela sottese a una fattispecie di questo tipo, che dovrebbe applicarsi la normativa sull'usura

⁵⁶⁵ Questione che è stata a lungo discussa ed è tutt'ora al centro di intensi dibattiti tra dottrina, giurisprudenza e altri importanti interlocutori oggi presenti nel contenzioso bancario come l'ABF. Sul punto si rimanda ai successivi paragrafi nn. 2 e 4.

⁵⁶⁶ La Banca d'Italia, anche nelle Istruzioni del 2016, continua ad escludere gli interessi di mora dalla rilevazione dei tassi medi: «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» di luglio 2016, al punto «C4. Trattamento degli oneri e delle spese nel calcolo del TEG» si afferma che «Sono esclusi: [...] d) gli interessi di mora e gli oneri assimilabili contrattualmente previsti per il caso di inadempimento di un obbligo». Tuttavia, in modo abbastanza curioso, in occasione dei «Chiarimenti in materia di applicazione della legge antiusura» del 3 luglio 2013 la Banca ha riconosciuto l'assoggettamento degli interessi di mora alla normativa sull'usura, benché essi non siano inclusi nei TEG per la loro particolare natura che non li renderebbe valutabili se non in caso di inadempimento: «4. I TEG medi rilevati dalla Banca d'Italia includono, oltre al tasso nominale, tutti gli oneri connessi all'erogazione del credito. Gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG, perché non sono dovuti dal momento dell'erogazione del credito ma solo a seguito di un eventuale inadempimento da parte del cliente. L'esclusione evita di considerare nella media operazioni con andamento anomalo. [...] In ogni caso, anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura. Per evitare il confronto tra tassi disomogenei (TEG applicato al singolo cliente, comprensivo della mora effettivamente pagata, e tasso soglia che esclude la mora), i Decreti trimestrali riportano i risultati di un'indagine per cui "la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali"».

⁵⁶⁷ In tal senso, A.A. DOLMETTA, *Rilevanza usuraria dell'anatocismo (con aggiunte note sulle clausole «da inadempimento»)*, in *Riv. giur. sarda*, 2015, II, pp. 1-23, che si è occupato approfonditamente della questione, con riferimento alle istruzioni del 2009, osserva che «Al quesito appena formulato rispondono in modo negativo le vigenti Istruzioni che la Banca d'Italia ha emanato [...] Così almeno si viene a desumere [...] dal passo che, per il «caso dei conti correnti», assume che «si fa riferimento ai numeri risultanti dall'estratto conto trimestrale c.d. scalare» e della relativa formula di calcolo (punto C3, p. 12)» (p. 2-3).

anche in presenza di una clausola anatocistica nulla⁵⁶⁸. Benché tale orientamento esprima una ragionevole esigenza di fondo, tuttavia la specificità dell'articolo 1283 c.c. pare precedere logicamente l'applicazione della norma sull'usura: in presenza di una convenzione invalida per contrasto con una norma appositamente dettata come l'art. 1283 c.c. si dovrebbe escludere ancor prima l'esistenza del costo connesso alla capitalizzazione e così non consentire l'integrazione di una fattispecie usuraria che invece, nella sua versione astratta, si incentra sul carico economico complessivo derivante dal contratto per l'erogazione di un finanziamento⁵⁶⁹.

Un altro aspetto da prendere in considerazione nel quadro normativo attuale deriva dall'esistenza di alcune norme particolari che prevedono l'insorgenza di obbligazioni di interessi con tassi particolarmente elevati, tanto da superare le soglie stabilite dalla normativa in tema di usura oggettiva per alcune categorie: si tratta del tasso stabilito dalla legislazione contro i ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali di cui al d. lgs., 9 ottobre 2002, n. 231⁵⁷⁰ nonché del saggio di mora

⁵⁶⁸ A.A. DOLMETTA, *op. cit.*, pp. 12-13, afferma che «E' mia meditata opinione che la questione della validità o meno delle clausole anatocistiche [...] non venga ad assumere particolare significato per il tema dell'usura. Nel senso che, se la (ipotetica) validità di una clausola anatocistica pone sicuramente il problema della rilevanza usuraria, il giudizio di nullità della clausola stessa non la esclude per nulla. [...] Non si può trascurare, in effetti, che la nullità di cui alla normativa sull'usura integra gli estremi della nullità di protezione ex art. 127 TUB: di una nullità che istituzionalmente opera, quindi, a esclusivo vantaggio dell'interesse e della posizione del cliente (art. 127, comma 2°). Ora, sembra chiaro che – a fronte di un ipotetico riscontro di usurarietà di una data operazione concreta – la rilevazione della nullità di una clausola anatocistica, che vi si trovi per avvenuta inserita, è situazione che di per sé opera non a favore dell'interesse del cliente, bensì a danno dello stesso. Là dove, per l'appunto, la stessa viene a ridurre – per oggettiva non debenza – il peso complessivo del carico economico che pur la banca ha preteso, nei fatti, di praticare al cliente. Ne deriva allora, che sul piano dell'effettiva operatività giudiziale, un eventuale giudizio di nullità di una clausola anatocistica [...] e conseguente condanna in restituzione dell'indebitato, risulterà comunque subordinata [...] alla verifica di mancata sussistenza dell'usurarietà della fattispecie considerata». Sul punto si vedano anche le considerazioni di M. SCURA, *L'anatocismo*, cit., pp. 228-230. Sempre sui rapporti tra anatocismo e usura si veda pure F. LUPIA, *L'anatocismo bancario: fra riforme e revirement giurisprudenziali*, cit., pp. 9-12.

⁵⁶⁹ In questo senso, in via analogica, si potrebbe richiamare un passo di M. FRAGALI, *Del mutuo – Art. 1813-1822*, cit., p. 386, il quale, trattando del rapporto tra forma della convenzione di interessi e usura, osserva che in assenza di forma scritta l'eccezione di usura sarà irrilevante poiché «prima che per l'eccessività del saggio e indipendentemente da questa, la riduzione sarà disposta a motivo della violazione dell'onere della forma». Peraltro, in tal caso le conseguenze nelle due ipotesi erano le medesime, ossia la riduzione dell'interesse al saggio legale.

⁵⁷⁰ Ai sensi dell'art. 2, d. lgs. n. 231 del 2002, «1- Ai fini del presente decreto si intende per: [...] e) "interessi legali di mora": interessi semplici di mora su base giornaliera ad un tasso che è pari al tasso di riferimento maggiorato di otto punti percentuali».

previsto adesso dall'art. 1284, quarto comma, c.c.⁵⁷¹ per la deflazione del contenzioso giudiziario⁵⁷².

La misura particolarmente elevata di questi tassi di mora, in alcune riflessioni è stata interpretata come una conferma nel senso della esclusione degli interessi di mora dall'applicazione della normativa antiusura. Prima di esaminare il punto centrale della questione, si rendono opportune alcune considerazioni sull'ambito oggettivo di applicazione di queste norme.

Per quanto concerne la normativa sul ritardo nelle transazioni commerciali, questa non sembra riguardare operazioni di finanziamento e dunque non pare riconducibile alle categorie di operazioni di cui ai decreti ministeriali in materia di usura⁵⁷³. L'art. 1284, quarto comma, c.c., invece, pare essere applicabile anche ai contratti in discorso⁵⁷⁴.

Inoltre, con specifico riferimento alle operazioni di finanziamento poste in essere dagli operatori professionali, l'art. 117 del TUB prevede uno speciale tasso di mora per il caso di mancata pattuizione tra le parti⁵⁷⁵.

⁵⁷¹ L'art. 1284, quarto comma, c.c., stabilisce che «*Se le parti non ne hanno determinato la misura, dal momento in cui è proposta domanda giudiziale il saggio degli interessi legali è pari a quello previsto dalla legislazione speciale relativa ai ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali*».

⁵⁷² Sulla funzione di queste particolari ipotesi di interessi si rimanda a quanto precisato nel precedente capitolo II, par. n. 4.

⁵⁷³ G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., p. 40, nota n. 71, osserva che il pagamento delle rate di un mutuo (o in generale di un finanziamento) non sembra possa farsi rientrare nel concetto di pagamento effettuato quale corrispettivo di una transazione commerciale ai sensi del d. lgs. n. 231/2002. Sul punto si veda anche G. DI MARTINO, *Interessi moratori e punitivi tra risarcimento e sanzione*, cit., pp. 175-185 il quale tuttavia sembra non condividere tale impostazione (p. 184).

⁵⁷⁴ Come osserva S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, cit., p. 54, nota n. 14 «*il richiamo contenuto nell'art. 1284 deve intendersi come riferito al solo tasso moratorio introdotto dalla direttiva 2011/7/EU, non anche invece al disciplinare complessivo nel quale questa misura è stata iscritta. Cole che, rebus sic stantibus, l'argomento di una lex specialis finisce però, la deduzione è intuitiva, per svaporare già sul nascere*».

⁵⁷⁵ G. DI MARTINO, *Interessi moratori e punitivi tra risarcimento e sanzione*, cit., pp. 183-184 evidenzia che «*per i contratti regolati dal testo unico bancario, l'art. 117, comma 4, del d. lgs. n. 385 del 1993 prevede che il contratto debba indicare specificamente gli oneri di mora: com'è noto, per il caso di mancata indicazione del tasso di interesse, il successivo comma 7 dello stesso articolo stabilisce un tasso sostitutivo. Si tratta, in altre parole, di una normativa che, in ragione delle note finalità di trasparenza, pare essere*» speciale rispetto a quella sulle transazioni commerciali. Peraltro, è pur vero che la normativa che prevede i tassi di mora di cui al d. lgs. 231/2002 e all'art. 1284, quarto comma, c.c., concerne degli ambiti di applicazione specifici.

Ciò precisato, risulta comunque evidente che si tratta di interventi dettati da particolari finalità che vanno ben oltre la tutela degli interessi del singolo, il creditore nelle transazioni commerciali ovvero il soggetto che si trovi a subire le conseguenze negative di un'eccessiva durata del contenzioso in Italia. Queste norme, invero, sono dirette al perseguimento di finalità superindividuali che appaiono giustificare in questi casi misure tanto elevate e non pare che si possano trarre da tali fattispecie delle conclusioni in merito alla generale questione del rapporto tra interessi moratori⁵⁷⁶ e usura⁵⁷⁷. Dunque, la questione della rilevanza usuraria degli interessi di mora necessita di una trattazione impostata su ben altre basi⁵⁷⁸.

Infine, appare indispensabile accennare al più volte menzionato problema dell'usura sopravvenuta⁵⁷⁹. In prima battuta preme osservare che tale tematica, a seguito dell'intervento di interpretazione autentica ad opera della legge n. 24 del

⁵⁷⁶ S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, cit., pp. 54-55, anticipando in parte lo svolgimento della sua indagine, alla luce delle particolari finalità superindividuali sottese al nuovo quarto comma dell'art. 1284 c.c., critica la ricostruzione che, all'opposto, attribuendo a tale disposizione il tentativo di fissazione di un tasso equo, ne ricava poi un'immunità *sub specie usurae* degli interessi moratori convenzionali in generale, definendola «*un cascame interpretativo, di là dalla sua originalità, di dubbia fondatezza*». Si veda anche G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., pp. 40-42.

⁵⁷⁷ G. D'AMICO, *op. cit.*, p. 42 anzi afferma che «*non sia affatto contraddittorio immaginare che possa essere valutato come "usurario" anche un tasso convenzionale degli interessi moratori che, in ipotesi, sia inferiore al tasso legale che sarebbe stato applicabile (ex art. 1284, comma 4, c.c.) se non vi fosse stata la previsione pattizia*».

⁵⁷⁸ Cfr. successivi paragrafi nn. 2 e 4.

⁵⁷⁹ Sul tema si vedano in particolare i seguenti contributi: A. GENTILI, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, cit.; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 191-194; D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, cit., pp. 121-153; G. PICA, *Usura (dir. pen.)*, cit., pp. 1149-1152; D. SINESIO, *Gli interessi usurari*, cit., pp. 35-54; E. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, cit., pp. 896-898; M. SEMERARO, *Usura bancaria e regole del mercato del credito*, cit.; P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 77-82; G. FAUCEGLIA, *I contratti bancari*, cit., pp. 180-188; A.A. DOLMETTA, *Sugli effetti civilistici dell'usura sopravvenuta*, in *ilcaso.it*, 9 febbraio 2014, pp. 1-12. Cfr. anche E. SCARANTINO, *Usura originaria (o contrattuale) ed usura sopravvenuta*, in *Giur. it.*, 2015, pp. 827-829; F. GAMBINO, *L'usura «sopravvenuta» e l'indigenza del dato positivo*, in *Giust. civ.*, 2014, 3, pp. 885-900; G. MUCCIARONE, *Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2014, 4, pp. 438-446; P. BONTEMPI, *Usura e retroattività*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 7-8, pp. 656-663; A. MANIÀCI, *Nuova normativa in tema di usura*, in *Contratti*, 2001, 4, pp. 393-403; L. FERRONI, *Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta*, in F. MACARIO e A. MANNA (a cura di) *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 155-208; M. AVAGLIANO, *Profili problematici in tema di usura: interessi di mora e ius superveniens*, in *Studi in tema di mutui ipotecari*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 50-82; F. VANORIO, *Il reato di usura ed i contratti di credito: un primo bilancio*, in *Contr. impr.*, 1999, pp. 501-537; G. GIOIA, *Usura: nuovi rintocchi*, in *Corr. giur.*, 1998, 7, pp. 805-818.

2001, di conversione del d.l. n. 394 del 2000⁵⁸⁰, oggi non sembrerebbe più riconducibile all'interpretazione e all'applicazione della normativa in tema di usura in sé considerata⁵⁸¹ quanto, eventualmente, alla più ampia questione del rapporto tra autonomia privata⁵⁸² ed equilibrio contrattuale⁵⁸³.

All'indomani dell'adozione della legge n. 108 del 1996 e dei primi decreti ministeriali contenenti le soglie oggettive per le diverse categorie di operazioni individuate, ci si è interrogati sulla sorte di quei contratti conclusi prima della riforma che presentassero dei tassi effettivi superiori alle nuove soglie. A questo primo problema se ne è affiancato poi un altro, relativo ai contratti conclusi dopo l'intervento riformatore del 1996, nel caso in cui i tassi originariamente non usurari, superassero le soglie in un momento successivo, come conseguenza di un abbassamento dei tassi medi di mercato⁵⁸⁴.

In campo penale il problema si è appuntato sulla natura della fattispecie di usura, fino a quel momento considerata un reato istantaneo, nel quale cioè le dazioni dei corrispettivi usurari venivano ad essere configurate come momenti di mera esecuzione di un accordo penalmente illecito e come tali inidonee a integrare di per sé il reato.

⁵⁸⁰ Con l'articolo 1, primo comma, del d.l. n. 394/2000 si è previsto che «*Ai fini dell'applicazione dell'articolo 644 del codice penale e dell'articolo 1815, secondo comma, del codice civile, si intendono usurari gli interessi che superano il limite stabilito dalla legge nel momento in cui essi sono promessi o comunque convenuti, a qualunque titolo, indipendentemente dal momento del loro pagamento*».

⁵⁸¹ Come ha osservato G. GUIZZI, *Tentazioni pericolose: il miraggio dell'usura sopravvenuta*, in *Corr. giur.*, 2017, 5, p. 602, alla luce dell'intervento di interpretazione autentica, non dovrebbe nemmeno potersi ragionevolmente prospettare l'idea di una sopravvenienza usuraria in applicazione della relativa normativa.

⁵⁸² M. SEMERARO, *Usura bancaria e regole del mercato del credito*, cit., p. 222 e nota n. 46, evidenzia come una soluzione al di fuori dell'applicazione della normativa sull'usura presupponga l'adozione di determinate opzioni di sistema, tra le costruzioni che pongono l'accento sull'autonomia delle parti nella individuazione del contenuto del contratto e quelle che invece optano per un'interpretazione funzionalizzata del contratto ed aprono ad interventi eteronomi sul regolamento di là da specifiche disposizioni di legge.

⁵⁸³ In tal senso, la stessa Corte Costituzionale, con la decisione 25 febbraio 2002, n. 29, nell'affermare la legittimità della norma di interpretazione autentica, ha precisato che in presenza di eventuali squilibri le parti potranno comunque ricorrere agli «*ulteriori istituti e strumenti di tutela del mutuatario, secondo la generale disciplina codicistica dei rapporti contrattuali*».

⁵⁸⁴ Non a caso S. PAGLIANTINI, *La saga (a sfaccettature multiple) dell'usurarietà sopravvenuta tra regole e principi*, in *Corr. giur.*, 2017, 5, pp. 608-617 definisce l'usura sopravvenuta una figura ancipite.

Tuttavia, con la legge n. 108/1996, come si è osservato⁵⁸⁵, è stato introdotto l'art. 644-ter c.p.⁵⁸⁶, che ha ancorato la decorrenza del termine di prescrizione del reato all'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale e da questo alcuni hanno sostenuto l'idoneità anche di ciascun pagamento ad integrare la fattispecie criminosa⁵⁸⁷.

Sul piano civilistico poi, la questione si è inserita nel più ampio tema delle norme imperative sopravvenute rispetto ai contratti pendenti, rievocando le tradizionali teorie dei diritti quesiti, del fatto compiuto e dei gradi della retroattività⁵⁸⁸. Oltre alla questione della rilevanza o meno delle norme imperative sopravvenute, si poneva poi l'ulteriore problema delle modalità con cui tale incidenza sarebbe avvenuta (e ciò anche per i nuovi contratti), in particolare tra la discussa categoria della nullità sopravvenuta o quella dell'inefficacia⁵⁸⁹.

La risonanza del problema è stata fortemente aumentata dall'intervento della giurisprudenza di legittimità che ha ritenuto di riconoscere l'applicazione dei tassi-

⁵⁸⁵ Cfr. cap. III, par. n. 5.

⁵⁸⁶ Ai sensi di tale disposizione «*La prescrizione del reato di usura decorre dal giorno dell'ultima riscossione sia degli interessi che del capitale*».

⁵⁸⁷ L. FERRONI, *Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta*, cit., pp. 159-163; G. PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, cit., pp. 68-69; E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., pp. 551-556.

⁵⁸⁸ G. PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, cit., pp. 89-129, offre un'approfondita ricostruzione di questo itinerario. In argomento si vedano anche M. LAMICELA, *Lo "ius superveniens" e la nullità sopravvenuta di clausole negoziali*, Padova, Cedam, 2003; M.A. LIVI, *Alcune considerazioni sul principio di irretroattività della legge nel diritto dei contratti*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Milano, Giuffrè, 2008, pp. 1379-1439; G. FURGIUELE, *Diritto quesito o fatto compiuto: un problema di interpretazione normativa*, in *Diritto intertemporale e rapporti civilistici – Atti del 7° Convegno Nazionale*, Napoli, ESI, 2013, pp. 145-153 e anche G. FURGIUELE, *Diritti acquisiti*, in *Dig. civ.*, V, 1989, pp. 369-379; R. QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale. Art. 10-15*, in A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di) *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1974, pp. 36-193; A. GENTILI, *Sulla retroattività delle leggi civili*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, pp. 781-795.

⁵⁸⁹ Invero, da un punto di vista dogmatico, da tempo risalente la dottrina discute sull'astratta configurabilità della nullità sopravvenuta. Sul tema pare indispensabile menzionare i fondamentali contributi rispettivamente di R. SCOGNAMIGLIO, *Sulla invalidità successiva dei negozi giuridici*, in *Ann. dir. comp. e studi legisl.*, 1951, pp. 55-124 e di C. DONISI, *In tema di nullità sopravvenuta del negozio giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, pp. 755-824. Inoltre, si vedano anche A. DI MAJO, *La nullità*, in A. DI MAJO – G.B. FERRI – M. FRANZONI, *Il contratto in generale*, VII, in M. BESSONE (diretto da) *Trattato di diritto privato*, Torino Giappichelli, 2002, pp. 97-102; A. GENTILI, *Le invalidità*, in E. GABRIELLI (a cura di) *I contratti in generale*, II, Torino, Utet, 2006, pp. 1445-1451; P.M. PUTTI, *Le nullità contrattuali*, in *Obbligazioni – Il contratto in generale*, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (diretto da) *Diritto civile*, III, II, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 924-927.

soglia anche ai contratti pendenti⁵⁹⁰.

Di fronte al contenzioso giudiziario che si era venuto a creare, potenzialmente smisurato, è intervenuto il legislatore con una norma di interpretazione autentica, il d.l. n. 394 del 2000, convertito con la legge n. 24 del 2001, con cui si è affermato che ai fini dell'applicazione tanto dell'art. 644 c.p. quanto dell'art. 1815, secondo comma, c.c., rileva esclusivamente il momento in cui gli interessi usurari «*sono promessi o comunque convenuti*», indipendentemente dagli sviluppi successivi. Tale intervento, come spesso accade in questi casi, ha suscitato forti perplessità circa la sua legittimità costituzionale la quale, comunque, per la parte che qui interessa, è stata confermata dalla Corte Costituzionale con la sentenza 25 febbraio 2002, n. 29⁵⁹¹.

In un primo momento il problema sembrava essersi risolto, ma così non è stato.

Alcune decisioni della Corte di Cassazione sono tornate a riconoscere la rilevanza dell'usura sopravvenuta⁵⁹². Sulle ragioni di molti di tali interventi di legittimità non è semplice indagare, stante la mancanza di motivazioni esplicite per giustificare tale ricostruzione a fronte del menzionato intervento di interpretazione autentica.

Nell'ultimo provvedimento citato però, Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2017, n. 9405, nel quale si richiama la precedente decisione Cass. n. 17150/2016, vengono svolte alcune interessanti considerazioni a sostegno della tesi della rilevanza dell'usura sopravvenuta, benché come inefficacia *ex nunc*. Rifacendosi ad alcune osservazioni già espresse nel dibattito in materia⁵⁹³, si è ritenuto che la norma di interpretazione

⁵⁹⁰ Tra le varie decisioni in tal senso si richiamano: in sede penale, Cass. pen., sez. I, 22 ottobre 1998, n. 11055; in sede civile, Cass. civ., sez. III, 2 febbraio 2000, n. 1126, Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286 e Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14899.

⁵⁹¹ Corte Costituzionale, 25 febbraio 2002, n. 29, in *Contratti*, 2002, 6, pp. 545-562, con nota di O.T. SCOZZAFAVA, *Interpretazione autentica della normativa in materia di usura e legittimità costituzionale*.

⁵⁹² In tal senso si vedano le seguenti decisioni: Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2013, n. 350; Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2013, n. 602; Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2013, n. 603. Più recentemente, Cass. civ., sez. I, 17 agosto 2016, n. 17150. Più recentemente, Cass. civ., sez. I, 12 aprile 2017, n. 9405, dove la relatrice è la medesima della precedente ordinanza di rimessione Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2017, n. 2484.

⁵⁹³ In tal senso A.A. DOLMETTA, *Al vaglio delle Sezioni Unite l'usura sopravvenuta*, in *ilcaso.it*, 28 febbraio 2017, p. 6 afferma che «*la norma dell'art. 1 legge n. 24/2001 si occupa solo delle sanzioni che sono state «inasprite» della normativa generale della legge n. 108/1996*» e pp.

autentica si sarebbe limitata a precludere l'applicazione soltanto delle sanzioni stabilite dagli articoli 644 c.p. e 1815, secondo comma, c.c. ma non di altre misure eventualmente previste dall'ordinamento. Quindi si è affermato, e qui sembra stare la parte più interessante, che le norme di cui alla legge n. 108 del 1996 che prevedono il meccanismo di determinazione dei tassi-soglia avrebbero una loro portata precettiva, di là dalle fattispecie disciplinate agli articoli 644 c.p. e 1815, secondo comma c.c. Pertanto, un superamento successivo di tali soglie determinerebbe comunque una illiceità della relativa clausola la quale, non potendo essere oggetto delle più gravi sanzioni previste dagli articoli predetti, condurrebbe comunque ad un'illiceità con conseguente inefficacia *ex nunc*⁵⁹⁴.

In questo dibattito si è inserito negli ultimi anni anche un altro importante interlocutore, l'Arbitro Bancario e Finanziario⁵⁹⁵. Sul punto il collegio di coordinamento, decisione 10 gennaio 2014 n. 77, ha optato per una particolare soluzione, argomentando sul dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto e deducendo l'inesigibilità degli interessi che nel corso del rapporto contrattuale si

8-9 «Eliminata la sanzione (penale e) civile «inasprita», rimane – come è scontato – la sanzione civile normale. Se la normativa dettata nell'art. 644 c.p. è imperativa, tutti i patti in deroga e tutti i patti la cui applicazione comporti violazione della medesima, invero, risultano nulli ai sensi dell'art. 1418, comma 2, c.c.».

⁵⁹⁴ Secondo la Corte, invero, «Alla luce di questo orientamento la norma d'interpretazione autentica contenuta nel citato D.L. n. 394 del 2000, art. 1 convertito nella L. n. 241 del 2001, secondo la quale la valutazione dell'usurarietà del tasso d'interesse deve essere svolta sulla base di quello pattuito originariamente, non elimina l'efficacia del rilievo dell'illiceità dovuta al sopravvenuto superamento del tasso soglia ma esclude che possano essere applicate le sanzioni civili e penali (come specificamente indicato da Corte Cost. n. 29 del 2002) stabilite all'art. 644 c.p. e art. 1815 c.c. Questa costituisce l'unica opzione ermeneutica compatibile con la natura inderogabile ed imperativa della determinazione normativa periodica dei tassi soglia per ciascuna tipologia contrattuale ivi prevista. Pertanto ove, come nella specie, il rilievo dell'usurarietà sopravvenuta sia stato tempestivamente eccepito, il giudice del merito è tenuto ad accertarlo per la frazione temporale nella quale il superamento del tasso soglia sia effettivamente intervenuto ed applicare per quel segmento del rapporto contrattuale il tasso soglia previsto in via normativa secondo la rilevazione trimestrale eseguita L. n. 108 del 1996, ex art. 2».

⁵⁹⁵ Per un inquadramento del ruolo e delle funzioni di questo organismo si vedano: G. CONTE, *L'Arbitro Bancario Finanziario*, in *GiustiziaCivile.com*, 12 marzo 2014, pp. 1-21; E. QUADRI, *L'«Arbitrato Bancario Finanziario» nel quadro dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2010, 6, pp. 305-318; A. PIERUCCI, *L'Arbitro Bancario e Finanziario: l'esperienza applicativa*, in *Giur. comm.*, 2014, 4, pp. 811-845; I.A. CAGGIANO, *L'arbitro bancario finanziario, esempio virtuoso di degiurisdizionalizzazione*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2015, 7-8, pp. 439-454.

collochino al di sopra delle soglie di usura⁵⁹⁶. Peraltro, come è stato attentamente osservato, di là dall'ammissibilità giuridica della soluzione adottata in questo caso dall'ABF, se interpretata restrittivamente, come riferibile ad un mero scostamento tra tassi, questa finirebbe per condurre ai medesimi risultati che si sarebbero ottenuti con la soluzione che si voleva evitare⁵⁹⁷.

Questi interventi hanno riaperto il dibattito anche in dottrina, dove negli ultimi anni da più parti è stata sottolineata l'irragionevolezza, la disparità e più in generale l'iniquità di quei rapporti contrattuali in cui un soggetto sia tenuto al pagamento di corrispettivi che in quel particolare momento risultino tanto elevati da superare le soglie previste dalla normativa in tema di usura.

Così la discussione sulla c.d. usura sopravvenuta si è riaccesa, non soltanto sul piano dell'applicabilità della normativa sull'usura, bensì anche nel più ampio contesto dei possibili rimedi per fronteggiare gli squilibri contrattuali⁵⁹⁸. Tra le numerose soluzioni che sono state proposte vi sono, in particolare, l'inesigibilità della prestazione⁵⁹⁹ e la risoluzione parziale per impossibilità sopravvenuta⁶⁰⁰.

Nel caso in cui si dovesse accogliere l'idea della rilevanza della successiva sproporzione degli oneri convenuti, si aprirebbe poi l'ulteriore problema della misura del saggio da applicarsi in sostituzione di quello eccessivo⁶⁰¹.

Alla luce del contrasto formatosi in sede di legittimità, la questione è stata

⁵⁹⁶ Tale decisione è reperibile *online* al collegamento <https://www.arbitrobancariofinanziario.it/decisioni/2014/01/Dec-20140110-77.pdf>.

⁵⁹⁷ F. PISTELLI, *L'usura sopravvenuta tra invalidità ed inefficacia*, in *Persona e Mercato*, 2016, 2, pp. 42-43 dove l'a. giustamente si domanda «Se il rischio derivante da una pronuncia di nullità parziale della clausola è quello del prodursi di «effetti perversi», in cosa differirebbe l'applicazione di un rimedio, quale quello della buona fede, che comunque condurrebbe l'interprete ad effetti identici? [...] l'antigiuridicità della condotta [...] non può essere dimostrata mediante un semplice confronto fra tasso pattuito e tasso soglia di singoli periodi».

⁵⁹⁸ Sul tema dell'equilibrio contrattuale e dell'autonomia privata si coglie l'occasione per citare la raccolta di scritti di Lipari di recente pubblicazione, N. LIPARI, *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, Giuffrè, 2017, nella quale appare opportuno qui richiamare il lavoro *Intorno alla "giustizia" del contratto*, con attenzione alle pp. 260-268.

⁵⁹⁹ Avanzata appunto dall'ABF, Collegio di coordinamento, n. 77/2014.

⁶⁰⁰ Più in generale, sui possibili rimedi prospettati si veda G. SALVI, *L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite tra negazionismo e correzione del contratto*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2017, 6, p. 801 e S. PAGLIANTINI, *La saga (a sfaccettature multiple) dell'usurarietà sopravvenuta tra regole e principi*, cit., pp. 612-615.

⁶⁰¹ Per approfondimenti sul punto cfr. G. SALVI, *L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite tra negazionismo e correzione del contratto*, cit., pp. 802-803.

recentemente rimessa alle Sezioni Unite a seguito dell'ordinanza Cass. civ., sez. I, 31 gennaio 2017, n. 2484 e queste ultime hanno deciso il caso con la sentenza, 19 ottobre 2017, n. 24675.

In questa decisione la Suprema Corte ha sposato l'orientamento che nega l'esistenza di una norma imperativa che limiti il successivo sfioramento delle soglie, tanto per i contratti già in essere al momento di adozione della riforma quanto per quelli successivi⁶⁰²; quindi, esclusa l'applicabilità della normativa antiusura per entrambe le forme ipotizzabili di usura sopravvenuta, la Sezioni Unite hanno anche affrontato il diverso problema di quei contratti nei quali gli interessi⁶⁰³ corrisposti e pretesi siano superiori alle soglie antiusura, interrogandosi, su di un diverso piano, circa la possibile ricorrenza di condotte contrarie a buona fede.

Ma anche sul punto la Suprema Corte ha privilegiato un approccio rigoroso: premesso che la buona fede oggettiva è fonte di integrazione del contratto ai fini dell'esecuzione dello stesso, ai sensi dell'art. 1375 c.c., essa attiene alle modalità di esercizio dei diritti scaturenti dal negozio e non alla loro esistenza in sé; pertanto, è possibile che in determinate circostanze sia ravvisabile una scorrettezza da parte dell'istituto di credito che richieda il pagamento di interessi che in quel momento superino i tassi-soglia, ma ciò non potrebbe consistere nella pretesa in sé di tali somme che corrispondono invece a un diritto validamente previsto dal contratto, bensì soltanto nelle particolari modalità e circostanze in cui tali pretese vengano

⁶⁰² Come è stato osservato in attesa dell'intervento del supremo consesso, nonostante la rimessione alle Sezioni Unite si fosse limitata alla questione di diritto intertemporale concernente i contratti stipulati prima dell'entrata in vigore della legge n. 108 del 1996, a fronte del contrasto di legittimità sulla ricorrenza dell'usura sopravvenuta, la questione poteva porsi, come in effetti è avvenuto, in termini certamente più ampi, in quanto capace di coinvolgere anche i contratti successivi. In questo senso, G. SALVI, *L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite tra negazionismo e correzione del contratto*, cit., p. 799 osserva che «A ben vedere, tuttavia, l'usura sopravvenuta non è solo una questione di regolazione degli effetti della introduzione di una nuova e diversa norma imperativa a negozi in corso di esecuzione [...] l'evenienza dell'usurarietà in fase di attuazione del contratto non è affatto esclusa anche per rapporti sorti successivamente all'entrata in vigore della l. n. 108/1996».

⁶⁰³ Il Collegio rileva che, di fatto, il problema sembrerebbe porsi solo per i mutui a tasso fisso, mentre in quelli a tasso variabile l'oscillazione degli stessi dovrebbe tendenzialmente limitare la possibilità di sfioramenti durante lo svolgimento del rapporto contrattuale.

eventualmente avanzate⁶⁰⁴.

La decisione della Suprema Corte appare rispettosa del sistema normativo, così come precisato dall'intervento interpretativo del 2000-2001. L'intervento di interpretazione autentica, effettivamente, sembrerebbe aver esercitato una chiara opzione nel senso dell'irrilevanza dell'andamento dei tassi successivamente alla conclusione del contratto.

Certamente questa limitazione dell'operatività della normativa sull'usura, tanto con riferimento ai contratti stipulati antecedentemente all'intervento del 1996 ma anche in merito a quelli successivi, potrebbe dare luogo a delle situazioni di disparità di trattamento ma la norma è stata dichiarata legittima dalla Corte Costituzionale con la sentenza n. 29 del 2002 precisando espressamente che, a fronte di situazioni squilibrate, restano comunque esperibili i rimedi previsti dalla disciplina codicistica dei rapporti contrattuali.

Dunque, la soluzione della questione dovrebbe passare non tanto per la configurabilità di un contrasto con una norma imperativa, poiché questa evidentemente non concerne l'andamento dei tassi nel corso di svolgimento del rapporto, quanto piuttosto per i rimedi esperibili di fronte a situazioni sbilanciate e, su questo versante, a fianco degli strumenti tradizionali, si pone oggi in termini

⁶⁰⁴ Così la Suprema Corte ha enunciato il seguente principio di diritto: «*Allorché il tasso degli interessi concordato tra mutuante e mutuatario superi, nel corso dello svolgimento del rapporto, la soglia dell'usura come determinata in base alle disposizioni della legge n. 108 del 1996, non si verifica la nullità o l'inefficacia della clausola contrattuale di determinazione del tasso degli interessi stipulata anteriormente all'entrata in vigore della predetta legge, o della clausola stipulata successivamente per un tasso non eccedente tale soglia quale risultante al momento della stipula; né la pretesa del mutuante di riscuotere gli interessi secondo il tasso validamente concordato può essere qualificata, per il solo fatto del sopraggiunto superamento di tale soglia, contraria al dovere di buona fede nell'esecuzione del contratto*». Per una prima analisi di questa recentissima decisione si veda S. PAGLIANTINI, *L'usurarietà sopravvenuta e la "terza via" delle S.U.: inammissibile in astratto, è soltanto concreta?*, in *GiustiziaCivile.com*, 24 ottobre 2017, pp. 1-7, dove l'a. sottolinea il fatto che le Sezioni Unite sembrerebbero aver mantenuto la possibilità di dare rilevanza all'usura sopravvenuta nel campo di applicazione della buona fede, secondo le circostanze concrete del caso; più recentemente si vedano S. PAGLIANTINI, *L'usurarietà sopravvenuta ed il canone delle SS.UU.: ultimo atto?*, in *Corr. giur.*, 2017, 12, pp. 1487-1494, G. GUIZZI, *Le Sezioni Unite e il de profundis per l'usura sopravvenuta*, in *Corr. giur.*, 2017, 12, pp. 1495-1501 e G. D'AMICO, *Usurarietà sopravvenuta: un problema ancora (parzialmente) aperto*, in *GiustiziaCivile.com*, 18 dicembre 2017.

rinnovati la grande tematica dell'equilibrio contrattuale tra buona fede⁶⁰⁵, dovere di solidarietà costituzionale e altri possibili rimedi⁶⁰⁶.

Peraltro le Sezioni Unite, come osservato, benché non fossero state chiamate a pronunciarsi sul punto sono intervenute anche su questo aspetto, sottolineando che il dovere di correttezza nell'esecuzione del contratto attiene non già all'esercizio in sé dei diritti che da questo scaturiscono, certamente valido, ma alle particolari modalità e circostanze in cui esso si estrinseca: pertanto, in linea generale, la richiesta di adempimento della prestazione originariamente al di sotto delle soglie di usura è valido e giustificato anche in caso di sforamenti successivi.

L'argomentazione sul piano della correttezza della pretesa della corresponsione delle somme che in un secondo momento abbiano superato le soglie di usura appare anch'essa condivisibile per più ragioni. Con l'individuazione di una misura stabile nel tempo del tasso di interesse ci si vuole assicurare contro un'eventuale eccessiva oscillazione nel corso del rapporto⁶⁰⁷; dunque, appare conforme alle intenzioni delle parti quella di dare seguito a un tale programma contrattuale⁶⁰⁸. Su questo aspetto,

⁶⁰⁵ A.A. DOLMETTA, *Al vaglio delle Sezioni Unite l'usura sopravvenuta*, cit., pp. 9-10, ipotizza peraltro la possibilità di dare spazio alla buona fede oggettiva anche in un contesto in cui si assuma la rilevanza dell'usura sopravvenuta ai sensi della normativa ad essa propriamente dedicata: «*la buona fede può essere intesa come istituto in grado di giustificare e reggere da sola la rilevanza nell'ordinamento dell'usura sopravvenuta; ma può anche essere assunta come strumento di completamento (e di integrazione dal punto di vista disciplinare) di altri strumenti già presenti e orientati alla repressione del fenomeno (com'è quello fondato sulla vigente norma dell'art. 644 c.p.)*» (p. 10).

⁶⁰⁶ Si veda ancora M. SEMERARO, *Usura bancaria e regole del mercato del credito*, cit., pp. 218-221 dove, esclusa l'esistenza di una norma imperativa che rivesta il tasso soglia del ruolo di limite legale all'autonomia privata in ogni fase del rapporto contrattuale ed escluso altresì il limite dell'ordine pubblico, osserva che l'indagine sulla meritevolezza di un regolamento contrattuale che preveda un saggio di interesse divenuto successivamente superiore alla soglia di usura è questione che attiene alla tutela della parte debole del rapporto che si pone su di un piano differente, appunto, rispetto a quello della lotta contro l'usura.

⁶⁰⁷ Di norma, peraltro, è il mutuatario ad avere un interesse alla stabilità del costo del credito.

⁶⁰⁸ Sul punto risultano molto interessanti le parole delle Sezioni Unite, dove si fa riferimento alla necessità di tutelare la volontà delle parti: «*Con tale ratio è senz'altro coerente una disciplina che dà rilievo essenziale al momento della pattuizione degli interessi, valorizzando in tal modo il profilo della volontà e dunque della responsabilità dell'agente*» (p. 10). Un accento sulla volontà rispettoso della tradizione che forse può apparire in controtendenza con alcuni degli ultimi orientamenti espressi dalla Suprema Corte, come ad esempio nei recenti interventi in materia di clausole *claims made* nei contratti di assicurazione della responsabilità civile: Cass. civ., SS. UU., 6 maggio 2016, n. 9140, poi confermata da Cass. civ., SS. UU., 2 dicembre 2016, n. 24645. Per approfondimenti si vedano i riferimenti indicati in G. BIZZARRI, *Le Sezioni Unite sulle clausole*

poi, prestando attenzione ai mutui a tasso fisso, dovrebbe aggiungersi l'ulteriore rilievo che dare spazio alle successive oscillazioni del costo del credito decreterebbe la fine di tale tipologia contrattuale⁶⁰⁹.

A questo punto si deve passare ad esaminare il cuore dei problemi attinenti all'interpretazione della normativa sull'usura astratta, cioè l'individuazione degli elementi rilevanti per la determinazione dei tassi medi e delle soglie e le conseguenze di eventuali sforamenti. A tal fine pare opportuno seguire la bipartizione accennata, distinguendo tra contratti con piano di ammortamento prestabilito, nei quali si pone in particolare il problema degli interessi di mora, e finanziamenti ad utilizzo flessibile dove il ruolo di protagonista è assunto invece dagli oneri commissionali.

2. Il difficile ruolo degli interessi di mora tra argomenti letterali e ontologico-funzionali. Le lacune del quadro normativo.

La rilevanza degli interessi di mora rappresenta uno degli aspetti più interessanti e più dibattuti tra i problemi applicativi dell'attuale disciplina in tema di usura, sia da un punto di vista specifico, sia come espressione del più generale problema dei costi eventuali. Alcune riflessioni si erano già indirizzate in passato su tale questione⁶¹⁰, ma il dibattito giuridico si è veramente acceso solo dopo l'introduzione della riforma del 1996 a seguito della quale, in presenza di una fattispecie usuraria

claims made: *un'indagine approfondita in tema di meritevolezza, liceità, vessatorietà e rimedi*, in *GiustiziaCivile.com*, 28 settembre 2016, pp. 1-19.

⁶⁰⁹ Sul punto si veda G. GUIZZI, *Tentazioni pericolose: il miraggio dell'usura sopravvenuta*, cit., pp. 604 e 606-607.

⁶¹⁰ Già nel 1972 M. LIBERTINI, *Interessi*, cit., p. 126, affermava che «*Ambedue le norme, pur essendo dettate in sedi diverse, sono applicabili a qualunque specie di interessi [...] la seconda [art. 1815, secondo comma, c.c., n.d.a.] in quanto [...] sostanzialmente volta a richiamare regole generali della disciplina dei contratti, la cui applicazione non può essere arbitrariamente limitata alla sola convenzione di interessi accedente al mutuo (può ben darsi un patto usurario attinente agli interessi moratori)*»; sul fronte opposto, nel 1984, O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi monetari*, cit., pp. 211-213, sulla base della sua particolare sistemazione (cfr. *supra* cap. II), rilevava che «*Esaurita l'analisi dei problemi interpretativi che pone il divieto di interessi usurari, occorre adesso stabilire se esso, oltre che agli interessi corrispettivi, sia anche applicabile a quelli moratori e compensativi. A tale quesito sembra possibile dare con sufficiente sicurezza risposta negativa [...]*». Per indicazioni sul periodo precedente la riforma si veda anche R. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull'usura*, cit., pp. 482-483 e A.A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2013, 5, pp. 503-504.

oggettiva basata sulla predeterminazione delle soglie da rispettare, il problema dell'esatta individuazione degli elementi da prendere in considerazione si è imposto con forza all'attenzione degli interpreti⁶¹¹.

⁶¹¹ Le fonti sull'argomento sono particolarmente numerose. Senza pretesa di esaustività, pare opportuno fin da ora richiamare i seguenti lavori: S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, cit.; G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit.; F. PIRAINO, *Usura e interessi*, cit.; E. QUADRI, *Usura (dir. civ.)*, cit., pp. 4-5; G. PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, cit., pp. 54-63; P.L. FAUSTI, *Il Mutuo*, cit., pp. 168-175; G. FAUCEGLIA, *Art. 1815 – Interessi*, cit., pp. 200-204; M. SEMERARO, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, cit.; D. SINESIO, *Gli interessi usurari*, cit., pp. 60-64; A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, cit., pp. 119-123; G. BUFFONE, *Interessi usurari: interpretazioni ancora aperte*, cit., pp. 27-30; V. PANDOLFINI, *La disciplina degli interessi pecuniari*, cit., pp. 424-436; P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 127-141; G. DI MARTINO, *Interessi moratori e punitivi tra risarcimento e sanzione*, cit., pp. 127-142; D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, cit., pp. 161-171; F. ARATARI, *L'usura*, cit., pp. 407-418; G. TUCCI, *L'usura tra autonomia privata e disciplina del mercato del credito*, cit., p. 127; G. MARISCANO, *La più recente giurisprudenza in tema di interessi bancari*, cit., pp. 219-220; F. LUPIA, *L'usura bancaria nella lente della giurisprudenza e in quella della Banca d'Italia*, cit., pp. 29-37; V. TAVORMINA, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, cit., pp. 90-92; C. DE ROBBIO, *L'usura bancaria: problematiche aperte e nuovi terreni di scontro*, cit., pp. 687-688; G. MUCCIARONE, *Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia*, cit.; F. VANORIO, *Il reato di usura ed i contratti di credito: un primo bilancio*, cit., pp. 523-525; D. GRIFFO, *Interessi moratori, usura e anatocismo: la querelle infinita*, cit. Si vedano inoltre: A.A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca borsa tit. cred.*, cit., pp. 501-511 e A.A. DOLMETTA, *Problemi dell'usura: sul perimetro del carico economico rilevante*, in *Vita not.*, 2014, 3, pp. 1192-1196; U. SALANITRO, *Usura e interessi moratori, ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, in G. D'AMICO (a cura di) *Interessi usurari*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 79-105; P.L. FAUSTI, *Breve aggiornamento in tema di mora, usura, anatocismo e compenso per anticipata estinzione*, in *Studi in tema di mutui ipotecari*, Milano, Giuffrè, 2001, pp. 219-236; C. COLOMBO, *Riflessioni sulla c.d. usura bancaria, tra Shakespeare e le istruzioni della Banca d'Italia*, in *Corr. giur.*, 2014, 12, pp. 1461-1465; M.N. MIZZAU, *La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati nell'attuale mercato del credito*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 10, pp. 935-942; A. STILO, *Interessi moratori e "principio di simmetria" nella determinazione del tasso usurario*, in *Contratti*, 2016, 11, pp. 1043-1055; E. LABELLA, *Interessi di mora e applicabilità della normativa antiusura*, in *Contratti*, 2017, 2, pp. 131-143; B.M. MAGRO, *Oneri eventuali per estinzione anticipata del credito e dolo di usura*, in *Le soc.*, 2017, 5, pp. 635-643; A. LAMORGESE, *Interessi moratori ed usura*, in *Corr. giur.*, 2001, 8, pp. 1082-1086; V. SANGIOVANNI, *Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro il rischio di usura*, in *Contratti*, 2016, 5, pp. 455-464 e V. SANGIOVANNI, *Interessi corrispettivi e moratori, tasso-soglia usura e clausola penale*, in *Danno e resp.*, 2015, 5, pp. 522-532; F. VOLPE, *Interessi moratori e usura*, in *Contratti*, 2015, 1, pp. 25-40 e F. VOLPE, *Usura e interessi moratori nel linguaggio dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2014, 6, pp. 495-507; G. COLANGELO, *Interessi moratori. Divergenze tra ABF e Corte UE, Corte Costituzionale e Cassazione*, in *Contratti*, 2015, 3, pp. 257-269 e G. COLANGELO, *Legalizzazione dell'usura?*, in *Danno e resp.*, 2014, pp. 201-214; T. BARATTA, *La rilevanza della mora nella determinazione dell'usura: limiti al cumulo degli interessi*, in *Riv. merc. ass. e fin.*, 2016, 1, pp. 5-32; A. TARANTINO, *Usura e interessi di mora*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2013, 7-8, pp. 677-684; C. ROBUSTELLA, *Sull'applicabilità del limite dei tassi «soglia» agli interessi moratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 3, pp. 1003-1027; E. TAMBORLINI, *Interessi corrispettivi e interessi moratori: affinità apparenti e diversità sostanziali*, in *GiustiziaCivile.com*, 11 ottobre 2017, pp. 1-20; L. PASCUCCI, *La controversa rilevanza degli interessi di mora nella valutazione di usurarietà delle prestazioni creditizie*, in *GiustiziaCivile.com*, 10 novembre 2017, pp. 1-60.

Il rapporto tra interessi di mora e usura porta con sé numerosi interrogativi, ai quali i diversi interlocutori intervenuti nel dibattito sull'argomento hanno dato risposte altrettanto variegate; certamente la prima questione da esaminare attiene alla rilevanza usuraria di tali interessi, ma le soluzioni che vengono avanzate sul punto si legano con altre problematiche attraverso un intreccio talvolta impenetrabile. Per un'indagine maggiormente efficace, nei limiti del possibile, si cercherà quindi di procedere in maniera graduale, partendo dalla questione della rilevanza in sé per poi affrontare gli altri nodi problematici di maggiore interesse.

Innanzitutto si pone dunque il problema dell'applicabilità della disciplina sull'usura agli interessi di mora e subito troviamo posizioni contrastanti su più fronti: la giurisprudenza di legittimità risulta favorevole all'applicazione delle norme antiusura anche agli interessi di mora⁶¹², mentre si registrano voci discordanti nella giurisprudenza di merito⁶¹³ e in dottrina⁶¹⁴. L'Arbitro Bancario e Finanziario, che

⁶¹² Tra i vari precedenti si possono segnalare: Cass. civ., sez. I, 22 aprile 2000, n. 5286; Cass. civ., sez. I, 17 novembre 2000, n. 14899; Cass. civ., sez. III, 4 aprile 2003, n. 5324, Cass. civ., sez. I, 9 gennaio 2013, n. 350, la quale richiama Corte Cost., 25 febbraio 2002, n. 29; Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2013, n. 602; Cass. civ., sez. I, 11 gennaio 2013, n. 603. Più recentemente, Cass. civ., sez. VI, 6 marzo 2017, n. 5598 e Cass. civ., sez. VI, 4 ottobre 2017, n. 23192.

⁶¹³ Tra le numerose decisioni di merito, si richiamano, in senso favorevole all'applicazione della normativa sull'usura anche agli interessi moratori: Trib. Como, 13 luglio 2017, n. 1088; Trib. Padova, 6 aprile 2017, in *ilcaso.it*; Trib. Siracusa, 10 febbraio 2017, n. 235, in *ilcaso.it*; Trib. Pavia, 25 gennaio 2017, n. 196, in *ilcaso.it*, afferma addirittura «*Che anche l'interesse moratorio debba essere "considerato" ai fini del rispetto della normativa antiusura è principio non solo giuridicamente ineccepibile e autorevolmente sostenuto [...] ma anche condizione necessaria per la tenuta dell'intero sistema in materia di usura*»; Trib. Bari, 8 novembre 2016, n. 5732, in *ilcaso.it*; Trib. Benevento, ord. 25 ottobre 2016, in *ilcaso.it*, Trib. Bari, ord. 18 ottobre 2016; Trib. Napoli Nord, 19 settembre 2016; Trib. Bari, ord. 22 luglio 2016; App. Roma, 7 luglio 2016, n. 4323, in *ilcaso.it*; Trib. Benevento, ord. decisa in camera di consiglio in data 11 maggio 2016; Trib. Pescara, decreto di rigetto del 30 aprile 2015, in *ilcaso.it*; Trib. Reggio Emilia, 24 febbraio 2015, fonte *Pluris*; Trib. Udine, 26 settembre 2014, in *ilcaso.it*; App. Venezia, 18 febbraio 2013. Possibilista Trib. Bergamo, 25 luglio 2017 n. 2130, in *ilcaso.it*; Trib. Milano, 16 febbraio 2017, n. 1906, in *ilcaso.it*, pur ammettendo la rilevanza usuraria degli interessi di mora, afferma che allo stato attuale non è possibile procedere ad un tale accertamento, stante l'assenza di appropriate rilevazioni da parte dei decreti ministeriali. Come già anticipato nel testo, preme ribadire che tutte queste decisioni, pur accomunate dall'ammissione della rilevanza degli interessi di mora, divergono ampiamente circa le modalità secondo cui ciò dovrebbe avvenire. Per una panoramica delle principali alternative che sono state proposte, si veda nel prosieguo del presente paragrafo. In senso contrario alla rilevanza: Trib. Brescia, 15 giugno 2017, n. 1857, in *ilcaso.it*, il quale opta per l'irrilevanza ma dà conto dell'esistenza di un consistente dibattito sul punto; Trib. Savona, 20 febbraio 2017, n. 204, in *ExParteCreditoris.it*; Trib. Roma, 26 gennaio 2016, n. 1463, in *ExParteCreditoris.it*; Trib. Bologna, 11 marzo 2015, fonte *Pluris*.

⁶¹⁴ In dottrina, tra gli autori favorevoli alla rilevanza dell'interesse usurario, si possono menzionare: A.A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca borsa tit*.

negli ultimi anni ha assunto un importante ruolo nel contenzioso bancario⁶¹⁵, ha sposato la tesi dell'irrelevanza⁶¹⁶. La Banca d'Italia, da parte sua, da tempo esclude gli interessi di mora dalla rilevazione dei tassi medi⁶¹⁷; peraltro, a seguito di un'indagine 'conoscitiva' del 2002 si è rilevato che «con riferimento al complesso delle operazioni facenti capo al campione considerato, la maggiorazione stabilita contrattualmente per i casi di ritardato pagamento è mediamente pari a 2,1 punti percentuali»⁶¹⁸; inoltre, a fronte delle ampie discussioni emerse sull'argomento e del consolidato orientamento della Corte di Cassazione, con i Chiarimenti del 2013 la Banca d'Italia, pur ritenendo di non considerare nei t.e.g.m. gli interessi di mora, sembrerebbe averne riconosciuto una non meglio precisata rilevanza ai fini

cred., cit.; G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit.; S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, cit.; U. SALANITRO, *Usura e interessi moratori, ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, cit.; F. PIRAINO, *Usura e interessi*, cit.; A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, cit., pp. 119-123; G. PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, cit., pp. 54-63; P.L. FAUSTI, *Il Mutuo*, cit., pp. 168-175. Anche in questo caso preme evidenziare come tali riflessioni divergano poi sulle modalità di tale rilevanza e sulle relative conseguenze; anzi, la particolarità di alcune soluzioni è tale da condurre l'interprete, che pure ha premesso la rilevanza degli interessi di mora per l'usura, al di fuori dell'applicazione della normativa relativa a quest'ultima e con sovrapposizione di fatto ad alcune delle soluzioni avanzate da quella dottrina che al contrario propende per l'irrelevanza. In senso contrario si vedano: O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., pp. 194-195; M. SEMERARO, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, cit. con particolare attenzione alle pp. 19-20; C. ROBUSTELLA, *Sull'applicabilità del limite dei tassi «soglia» agli interessi moratori*, cit.; E. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, cit., p. 894, dubita della possibilità di applicare la disciplina sull'usura agli interessi di mora, pur dando atto dell'esistenza di argomentazioni in tal senso, e sottolinea l'utilità dello strumento approntato dall'art. 1384 c.c. e, in casi particolari, di quello di cui all'art. 1344 c.c. Per l'irrelevanza sembrerebbe collocarsi anche G. FAUCEGLIA, *Art. 1815 – Interessi*, cit., pp. 200-204.

⁶¹⁵ Per un approfondimento sul ruolo e sulle funzioni dell'Arbitro Bancario e Finanziario si veda la precedente nota n. 595.

⁶¹⁶ Coll. Coord., 28 marzo 2014, n. 1875, rel. A. GAMBARO; Coll. Coord., 30 aprile 2014, n. 2666, rel. E. QUADRI; Coll. Coord., 23 maggio 2014, n. 3412, rel. E. QUADRI.

⁶¹⁷ In tal senso si vedano le istruzioni (cfr. *supra* nota n. 566) per la rilevazione e i decreti ministeriali.

⁶¹⁸ Rilevazione separata che appare discutibile alla luce del chiaro dato normativo. Preme evidenziare che proprio nel mese di dicembre 2017, nel decreto ministeriale per l'individuazione delle soglie usura relative al primo trimestre del 2018, è stata indicata una nuova rilevazione «a fini conoscitivi» per i tassi moratori, suddivisa in alcune categorie di operazioni: l'art. 3, quinto comma, D.M. 21 dicembre 2017, Ministero dell'Economia e delle Finanze, pubblicato in G.U., serie generale, n. 303 del 30 dicembre 2017, pp. 4-7, afferma che «Secondo l'ultima rilevazione statistica condotta dalla Banca d'Italia d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, i tassi di mora pattuiti presentano, rispetto ai tassi percentuali corrispettivi, una maggiorazione media pari a 1,9 punti percentuali per i mutui ipotecari di durata ultraquinquennale, a 4,1 punti percentuali per le operazioni di leasing e a 3,1 punti percentuali per il complesso degli altri prestiti».

dell'applicazione della normativa sull'usura⁶¹⁹.

Pare opportuno dare sinteticamente conto delle argomentazioni utilizzate a sostegno delle diverse ricostruzioni.

Ai fini dell'irrelevanza alcuni hanno fatto perno (anche) sulla mancata inclusione degli interessi di mora all'interno dei t.e.g.m. e quindi dei tassi-soglia, sostenendo l'imprescindibile omogeneità dei termini da confrontare⁶²⁰. La questione della simmetria tra i termini di raffronto sarà oggetto di approfondimento nel paragrafo conclusivo di questo capitolo. Per il momento pare però opportuno osservare che tale argomentazione, se considerata autonomamente, non può essere sufficiente ad escludere la rilevanza degli interessi di mora poiché i decreti ministeriali devono essere conformi al dettato normativo e una loro eventuale lacuna non può giustificare di per sé l'esclusione di una certa voce; peraltro, resterebbe l'aspetto pratico che in assenza di rilevazione le disposizioni sull'usura astratta sarebbero di difficile attuazione e i decreti risulterebbero in contrasto con la normativa primaria⁶²¹.

Altri hanno preso le mosse dal dato letterale dove l'art. 644, quarto comma, c.p., fa riferimento alle «*remunerazioni a qualsiasi titolo*», l'intervento di interpretazione autentica menziona gli interessi promessi o comunque convenuti «*a qualunque titolo*»⁶²² e nella relazione di accompagnamento della legge di conversione si fa espresso riferimento agli interessi di mora⁶²³. Tuttavia, com'è stato attentamente

⁶¹⁹ Sui chiarimenti si veda la precedente nota n. 566. La cosa suona abbastanza singolare poiché non si comprende come questi interessi, che si è ritenuto di escludere dai t.e.g.m., dovrebbero altrimenti rilevare: A.A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca borsa tit. cred.*, cit., p. 506, osserva che «*In effetti, la combinazione della formula che «gli interessi di mora sono esclusi dal calcolo del TEG» con l'ulteriore affermazione della Comunicazione, per cui «in ogni caso anche gli interessi di mora sono soggetti alla normativa anti-usura [...]», non si manifesta di evidenza immediata ovvero di elementare coniugazione*». Inoltre, se essi devono essere presi in considerazione, neppure si capisce perché non ne sia stata prevista una nuova e costante rilevazione, limitandosi a richiamare una valutazione oltremodo risalente, di dubbia tecnicità e unica per tutte le categorie di operazioni, categorie che negli ultimi anni sono pure aumentate.

⁶²⁰ Questa argomentazione è fatta propria, ad esempio, dal Collegio di coordinamento dell'A.B.F. Si veda precedente nota n. 616.

⁶²¹ Sulle conseguenze di tale contrasto si veda *infra*.

⁶²² Art. 1, comma 1, d. l. 29 dicembre 2000, n. 394, conv. con l. 28 febbraio 2001, n. 24.

⁶²³ Disegno di legge n. 4941, Senato della Repubblica, nella cui Relazione si afferma che «*4. L'articolato fornisce al comma 1 l'interpretazione autentica dell'articolo 644 del codice penale*

osservato, il dato letterale è ambiguo e non pare possa qui condurre a conclusioni sicure⁶²⁴.

Un'altra importante argomentazione che è stata utilizzata, su entrambi i fronti, è quella della natura degli interessi di mora, i quali secondo alcuni avrebbero una funzione prettamente risarcitoria⁶²⁵ e come tali resterebbero al di fuori delle maglie delle fattispecie di cui all'art. 644 c.p. che fa riferimento alla natura corrispettiva degli interessi e degli altri vantaggi usurari; secondo altri, all'opposto, vi sarebbe invece un'affinità funzionale tra le due figure⁶²⁶.

Infine in alcune riflessioni si è posto l'accento sul fatto che l'usura dovrebbe incidere esclusivamente sul momento fisiologico del rapporto, mentre ne resterebbe al di fuori quello patologico, in cui appunto si collocherebbero gli interessi moratori.

Come si può vedere da questa modesta esposizione il tema della rilevanza usuraria degli interessi di mora si presta a interpretazioni contrapposte, in un dibattito che ha coinvolto tutti i possibili interlocutori, tra dottrina, giurisprudenza su più livelli, organismi di ADR, la Banca d'Italia e pure l'organo legislativo⁶²⁷. Sulla questione della rilevanza si tornerà in conclusione di questo capitolo per ragioni di maggiore chiarezza espositiva ma l'indagine sul ruolo degli interessi di mora deve continuare, poiché ipotizzata la loro assoggettabilità alla normativa antiusura, come anticipato, emergono a cascata una serie di problematiche applicative di grande rilievo le quali, anche alla luce dell'ampio dibattito esistente, meritano certamente di essere

e dell'articolo 1815, comma secondo, del codice civile. Viene chiarito che, quando in un contratto di prestito sia convenuto il tasso di interesse (sia esso corrispettivo, compensativo o moratorio), il momento al quale rifarsi per verificarne l'eventuale usurarietà sotto il profilo sia penale che civile, è quello della conclusione del contratto, a nulla rilevando il pagamento degli interessi». La relazione completa è attualmente disponibile al collegamento <http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/frame.jsp?tipodoc=Ddlpres&leg=13&id=6966>.

⁶²⁴ Si rinvia alle puntuali osservazioni di G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., pp. 27-28.

⁶²⁵ C. ROBUSTELLA, *Sull'applicabilità del limite dei tassi «soglia» agli interessi moratori*, cit., p. 1026 osserva che «in nessun modo la mora può essere considerata una remunerazione per l'uso del credito, poiché viene in rilievo nel momento in cui il rapporto entra nella fase patologica ed è quindi diretta a penalizzare il debitore per il ritardo nell'adempimento dell'obbligazione restitutoria».

⁶²⁶ A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, cit., p. 121.

⁶²⁷ Per riferimenti si veda *supra*.

analizzate a prescindere dalle conclusioni che si vogliono trarre sul tema precedente.

Tali questioni riguardano le modalità e i tempi secondo cui gli interessi di mora dovrebbero essere presi in considerazione. Rispondere a tali interrogativi attraverso un approccio ermeneutico tradizionale risulta estremamente difficile, stante l'assenza di sufficienti indicazioni normative in materia⁶²⁸.

Un primo aspetto attiene al momento in cui tali interessi dovrebbero rilevare, se al tempo pattuizione⁶²⁹, come costo eventuale da ponderare in astratto rispetto alle altre caratteristiche del negozio⁶³⁰, ovvero a quello dell'inadempimento. Ma non solo: nel caso in cui l'interesse di mora dovesse essere preso in considerazione in questo secondo momento, alcuni autori si domandano poi se il tasso-soglia di riferimento debba essere quello che era presente al tempo della conclusione del contratto⁶³¹ ovvero quello esistente al verificarsi dell'inadempimento⁶³².

A questo proposito, alla luce della norma di interpretazione autentica di cui al d.l. n. 394 del 2000, conv. con l. n. 24 del 2001, e considerata la sentenza della Corte Costituzionale n. 29 del 2002 che ne ha dichiarato la legittimità, l'unica possibile applicazione della normativa in tema di usura sembrerebbe doversi limitare al momento in cui gli interessi sono convenuti; pertanto, se la valutazione di liceità deve essere effettuata sulla base della situazione cristallizzata a quel tempo, non pare vi possano essere ragioni valide per dover attendere l'eventuale inadempimento e tantomeno si giustificerebbe l'utilizzo delle soglie esistenti in

⁶²⁸ E ciò sia a livello primario che secondario.

⁶²⁹ Come del resto previsto dalla norma di interpretazione autentica di cui all'art. 1, primo comma, d. l. n. 394 del 2000, conv. con l. n. 24 del 2001.

⁶³⁰ Sulla possibile rilevanza astratta degli oneri eventuali al momento della stipulazione del contratto si veda il prossimo paragrafo n. 4.

⁶³¹ Così S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, cit., pp. 67, 74 e nota n. 68.

⁶³² A.A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca borsa tit. cred.*, cit., pp. 509-510, il quale propone questa soluzione, insieme ad altre, seppur sottolineando le problematiche insiste in ognuna delle vie percorribili; in questo caso peraltro, come messo in luce dallo stesso autore (p. 509), la questione si sovrappone evidentemente a quella dell'usura sopravvenuta.

tale successivo ed eventuale momento⁶³³.

Si pone poi il problema di capire come l'interesse di mora debba essere preso in considerazione, se come voce autonoma⁶³⁴, ovvero nell'ambito dell'individuazione del costo complessivo⁶³⁵ del contratto. Quest'ultima risulterebbe la soluzione preferibile considerato che le norme prevedono l'elaborazione di un unico tasso soglia per ciascuna categoria di operazioni.

Fino a qui, dunque, si potrebbe formulare la seguente risposta: valutazione degli interessi di mora al momento della pattuizione, come componente del costo complessivo del credito, e confronto con il tasso-soglia di quel trimestre.

A questo punto però, si pongono ulteriori problemi tecnici, poiché al momento mancherebbero gli strumenti, normativi e fattuali, per poter operare una tale valutazione.

Come si è accennato, attualmente i t.e.g.m. non includono gli interessi di mora in alcun modo⁶³⁶. A fronte di tale situazione, alcuni hanno proposto di prendere in

⁶³³ Oltretutto, come già sottolineato, un utilizzo delle soglie successive si configurerebbe come un'ipotesi di usura sopravvenuta.

⁶³⁴ In questo senso sembrerebbero orientati i Chiarimenti della Banca d'Italia del 2013.

⁶³⁵ In alcune riflessioni si è ritenuto necessario procedere al cumulo degli interessi corrispettivi e di quelli moratori per via dell'effetto anatocistico che si produce quando interviene l'applicazione dei secondi. Di là dalle problematiche inerenti le modalità di ponderazione degli interessi moratori, preme sottolineare che l'eventuale anatocismo dei moratori sui corrispettivi scaduti, da un punto di vista aritmetico, certamente non si traduce in una sommatoria tra tassi. Purtroppo le ricostruzioni talvolta avanzate, soprattutto dalla giurisprudenza, non esplicitano chiaramente le modalità computazionali che si riterrebbero opportune e dunque diventa difficile proporre una verifica, anche per le molteplici alternative che si rendono possibili. Comunque si può provare a formulare un esempio (senza pretesa di esaustività) per saggiare le diverse conseguenze, in un caso particolare, dell'anatocismo rispetto ad una sommatoria tra tassi: si dia il caso di un mutuo annuale di euro 100,00 con tasso corrispettivo del 5% e moratorio dell'8%, entrambi annuali. Dopo dodici mesi il mutuatario dovrebbe restituire 100,00 euro di capitale e corrispondere 5,00 euro di interessi; ove egli non provveda nei termini, sarà tenuto al pagamento degli interessi di mora sull'intero ammontare, 105,00 euro, che a distanza di altri dodici mesi porterebbero a un debito complessivo di 113,40 euro (105,00 + 8,40); se invece si fosse applicato un tasso cumulato del 13%, a distanza di due anni, senza effetto anatocistico, il debito complessivo sarebbe ammontato a ben 126,00 euro, niente a che vedere con la prima ipotesi. Inoltre, tale effetto di maggiore incidenza riguarderebbe soltanto le rate scadute delle quali un soggetto abbia già goduto nel corso del rapporto contrattuale, ma non certo quelle future. Infine giova ribadire, nonostante alcuni opinioni contrarie, che nell'applicazione degli interessi di mora sui corrispettivi scaduti si realizza effettivamente un'ipotesi di anatocismo: sul punto si veda quanto già precisato nel precedente cap. III, par. n. 2., con particolare attenzione alla nota n. 440. Per un chiaro approfondimento sulle dinamiche dell'inadempimento nei contratti di mutuo cfr. P.L. FAUSTI, *Il Mutuo*, cit., pp. 175-178.

⁶³⁶ In una prospettiva futura, per le ragioni dette, sarebbe interessante capire come poter fare ad includerli in maniera efficace in un unico indice complessivo.

considerazione il valore di 2,1 punti percentuali che è stato oggetto dell'indagine effettuata nel 2002⁶³⁷. Ma giustamente si è osservato che tale rilevazione è stata condotta soltanto a scopi 'conoscitivi', in maniera unica per tutte le categorie di operazioni e risale addirittura al 2002. Ma poi, anche a volerla effettivamente prendere in considerazione, l'interprete non potrebbe creare autonomamente dei tassi-soglia non previsti; in ogni caso, si dovrebbe poi capire in che modo gli interessi moratori possano essere effettivamente inclusi all'interno del t.e.g.m.⁶³⁸.

Altra questione, strettamente connessa con quelle sopra esposte, riguarda poi le conseguenze del superamento del tasso soglia, cioè se queste si estendano a tutti i costi del contratto ovvero se riguardino solamente l'interesse moratorio⁶³⁹.

Alla luce di tali considerazioni appare chiaro che, anche laddove si dovesse ritenere applicabile la normativa sull'usura agli interessi di mora, non sembra che oggi vi siano i presupposti per poterlo fare. Certo, questo non può costituire un argomento a favore o contrario alla predetta rilevanza, sulla quale ci si soffermerà nel paragrafo conclusivo di questo capitolo, ma è sicuramente un dato del quale si deve tenere conto: proprio per queste ragioni, in alcuni casi, ipotizzata la rilevanza usuraria degli interessi di mora, si è ritenuto che i decreti ministeriali fossero stati adottati in contrasto con la normativa primaria e dunque dovessero essere disapplicati, con conseguente possibilità di ricorrere esclusivamente (ed eventualmente) alla

⁶³⁷ Cfr. *supra*.

⁶³⁸ La questione è di natura tecnico-contabile e certamente resta al di fuori del presente campo d'indagine; tuttavia preme mettere in luce anche la complessità di questo aspetto, tutt'altro che scontato, in particolare, se si considerano le modalità con cui si applicano gli interessi di mora (cfr., ancora, P.L. FAUSTI, *Il Mutuo*, cit., pp. 175-178).

⁶³⁹ Per un abbattimento di tutti i costi del contratto si sono orientate, suscitando importanti critiche, le seguenti decisioni: App. Roma, 7 luglio 2016, n. 4323, in *ilcaso.it*; Trib. Bari, ord. 22 luglio 2016; App. Venezia, 18 febbraio 2013. A questo riguardo pare che il problema debba seguire quelli della simmetria e della valutazione complessiva del negozio e così se un contratto nel suo complesso è usurario, la normativa certamente deporrebbe per l'abbattimento di tutti i costi in esso previsti: il termine 'interessi' di cui all'art. 1815, secondo comma c.c., alla luce del nuovo art. 644 c.p., pare debba essere riferito al costo complessivo del contratto (cfr. E. QUADRI, *Usura (dir. civ.)*, cit., p. 4: «*In un tale contesto, non si può dubitare che, in caso di riscontro dell'usurarietà, il diniego di riconoscimento al mutuante, di cui all'art. 1815, 2° co., c.c., debba estendersi anche a commissioni, remunerazioni e spese*»). Se invece, erroneamente, si verificasse l'usurarietà del solo interesse di mora, una sanzione integrale, da un punto di vista logico, sembrerebbe a quel punto un errore nell'errore.

fattispecie dell'usura in concreto⁶⁴⁰.

Alcuni degli autori hanno proposto una diversa soluzione per fronteggiare gli interessi di mora eccessivi, ossia l'applicazione dell'art. 1384 c.c. sulla riduzione della penale manifestamente eccessiva⁶⁴¹. Peraltro, in alcuni casi ciò è stato sostenuto come conseguenza dell'usurarietà di tali interessi⁶⁴², in altri casi, invece, l'applicazione di questa disposizione è stata proposta in conseguenza proprio dell'irrilevanza degli interessi di mora ai fini della usura.

Ipotizzando la rilevanza usuraria degli interessi di mora⁶⁴³, la prima impostazione non sembra condivisibile alla luce del quadro positivo esistente: come già esposto, la normativa sull'usura si configura come valutazione complessiva del costo del negozio; pertanto, l'eventuale applicazione di tali regole anche agli interessi di mora dovrebbe essere effettuata unitamente alle altre voci rilevanti e non in maniera autonoma.

Diversa questione, piuttosto, nel caso in cui si opti per l'irrilevanza usuraria degli interessi di mora, è quella di vagliare la possibilità di estendere l'applicazione dell'art. 1384 c.c. a tale tipologia di interessi in via analogica⁶⁴⁴.

In effetti, come da più parti è stato sottolineato, gli interessi di mora potrebbero

⁶⁴⁰ Cfr., ancora, Trib. Napoli Nord, 19 settembre 2016, cit., secondo cui «*difettando una previsione normativa che autorizzi il ministero e a fortiori il giudice a differenziare i tassi soglia sia per categorie di operazioni sia per singole voci di costo si deve procedere alla disapplicazione del D.M., che è un mero atto amministrativo, essendo contrario alla legge. Pertanto, il controllo di liceità del tasso di interessi previsto nel contratto può essere esercitato solo accertando l'usura in concreto ai sensi dell'art. 644 co. 3 c.p. verificando la sussistenza delle condizioni di difficoltà economica o finanziaria del debitore al momento della stipulazione della convenzione accessoria*».

⁶⁴¹ Ai sensi dell'art. 1384 c.c., per quanto qui interessa, «*La penale può essere diminuita equamente dal giudice [...] se l'ammontare della penale è manifestamente eccessivo, avuto sempre riguardo all'interesse che il creditore aveva all'adempimento*».

⁶⁴² A sostegno di questa posizione si è argomentato anche sulla base della Relazione al Re n. 632, ultimo capoverso, dove appunto la riduzione della penale manifestamente eccessiva viene inquadrata proprio come uno strumento per la repressione di fenomeni usurari: «*Si è conferito al giudice il potere di ridurre la penale eccessiva, ossia sproporzionata all'interesse che ha il creditore all'adempimento (art. 1384). Tale disposizione, fondata sulla equità, mira a contenere l'autonomia dei contraenti, in modo da impedire che il risultato dell'accordo sia usuraio*».

⁶⁴³ Questione che, giova ribadirlo, per ragioni di maggiore chiarezza espositiva sarà oggetto di specifica trattazione nell'ultimo paragrafo di questo capitolo.

⁶⁴⁴ Non sfugge che questa soluzione condurrebbe tendenzialmente ai medesimi risultati pratici. Ma resta l'importante differenza dell'inquadramento formale, circa l'assoggettabilità o meno degli interessi di mora alla normativa antiusura, tutt'altro che secondaria anche per ulteriori possibili sviluppi.

essere visti come una particolare ipotesi⁶⁴⁵ di clausola penale⁶⁴⁶; tuttavia non si possono trascurare del tutto le peculiarità proprie della natura specifica del bene denaro⁶⁴⁷, che caratterizzano in maniera unica l'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie⁶⁴⁸. Pertanto, si pone il problema di capire se le singolarità connesse agli interessi moratori⁶⁴⁹ consentano o meno un'estensione della disciplina prevista dall'art. 1384 c.c. per la clausola penale. Tale questione sarà analizzata nel prossimo paragrafo n. 4, insieme agli altri aspetti concernenti gli interessi di mora che devono ancora essere approfonditi per giungere a delle possibili conclusioni in merito alla disciplina ad essi applicabile.

Un discorso a parte, infine, merita la regolamentazione appositamente dettata per i consumatori, per i quali si applica la normativa sulle clausole vessatorie dove, ai sensi dell'art. 33, secondo comma, lett. f), d. lgs. 6 settembre 2005, n. 206, «*Si presumono vessatorie fino a prova contraria le clausole che hanno per oggetto, o per effetto, di: [...] f) imporre al consumatore, in caso di inadempimento o di ritardo nell'adempimento, il pagamento di una somma di denaro a titolo di risarcimento, clausola penale o altro titolo equivalente d'importo manifestamente*

⁶⁴⁵ Molti autori hanno fatto riferimento all'accostamento tra interessi di mora e clausola penale; in tal senso si vedano: E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 697; O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, cit., p. 194; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., p. 215.

⁶⁴⁶ Sulla clausola penale, in generale, si vedano di lavori di A. MARINI, *La clausola penale*, Napoli, Jovene, 1984 e più recentemente A. MARINI, *Clausola penale*, in *Enc. giur.*, 2006, pp. 1-8; M. DE LUCA, *La clausola penale*, Milano, Giuffrè, 1998; A. ZOPPINI, *La clausola penale e la caparra*, in E. GABRIELLI (a cura di) *I contratti in generale*, II, in P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI (diretto da) *Trattato dei contratti*, 2006, pp. 1011-1030; A. MAGAZZÙ, *Clausola penale*, in *Enc. dir.*, VII, 1960, pp. 186-196; G. DE NOVA, *Clausola penale*, in *Dig. civ.*, II, 1988, pp. 377-383; M. FRANZONI, *La clausola penale*, in *Obbligazioni - Il contratto in generale*, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (diretto da) *Diritto civile*, III, II, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 671-687.

⁶⁴⁷ Si veda ancora quanto osservato al cap. II.

⁶⁴⁸ Inoltre, le particolarità della disciplina degli interessi di mora, rispetto alla clausola penale, sono state prese in considerazione anche sotto un altro punto di vista, circa la possibilità di richiedere il risarcimento del maggior danno rispetto a quanto pattuito nelle due diverse ipotesi. Nel senso della risarcibilità del maggior danno in presenza di una clausola penale cfr. C.M. BIANCA, *La responsabilità*, cit., p. 222. Sul versante degli interessi di mora, invece, F. PIRAINO, *Usura e interessi*, cit., pp. 158-159, ha escluso la risarcibilità del maggior danno stante il diverso fondamento, legale e volontario, che risiede rispettivamente alla base degli articoli 1224 e 1382 ss. c.c. Si veda quanto osservato alla precedente nota n. 258.

⁶⁴⁹ Cfr. *supra*, cap. II, par. n. 4.

eccessivo» con conseguente nullità integrale della clausola⁶⁵⁰.

3. La commissione di massimo scoperto: tipologie, orientamenti, interventi legislativi e rimessione alle Sezioni Unite.

Gli oneri commissionali rappresentano, insieme agli interessi di mora e all'usura sopravvenuta, uno degli aspetti applicativi più importanti nell'ambito della disciplina normativa in tema di usura⁶⁵¹.

Si tratta di una questione già presente da tempo⁶⁵², ma che ha manifestato le sue maggiori complessità a seguito dell'introduzione della riforma del 1996.

Benché gli oneri commissionali possano presentarsi nella pratica secondo molteplici forme⁶⁵³ e con diverse denominazioni⁶⁵⁴, tradizionalmente il fenomeno

⁶⁵⁰ G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., pp. 46-47 e nota n. 83 per riferimenti alla giurisprudenza della Corte di Giustizia UE che esclude qualsiasi possibilità di integrare giudizialmente le lacune conseguenti alla caducazione di una clausola vessatoria. Sul punto si vedano anche: F.P. PATTI, *Clausola vessatoria sugli interessi moratori e integrazione del contratto*, in *Contratti*, 2014, 8-9, pp. 741-748; I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, cit., pp. 462-463; S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, cit., p. 58.

⁶⁵¹ Cfr. *supra* par. n. 1.

⁶⁵² Per approfondimenti sulle origini storiche delle c.m.s. si veda A. DE SIMONE, *La commissione di massimo scoperto e le altre commissioni bancarie*, in F. ARATARI – L. IANNACCONE, *Il contenzioso bancario tra le banche e i clienti – L'anatocismo, le commissioni, l'usura, la forma, la prova*, Milano, Wolters Kluwer, 2016, pp. 310-311.

⁶⁵³ Per una quadro delle diverse possibilità riscontrabili nella pratica cfr. B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 553-649; qui si vedano poi le pp. 700-723 per approfondimenti circa l'introduzione da parte degli istituti di credito di altre «*strutture commissionali alternative in sostituzione della Cms*». Si veda anche A. DE SIMONE, *La commissione di massimo scoperto e le altre commissioni bancarie*, cit., pp. 311-314.

⁶⁵⁴ Sulle molteplici vicende degli oneri commissionali cfr., inoltre: G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., pp. 2-3 e 8-19; M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 159-163 e M. SEMERARO, *Usura bancaria e regole del mercato del credito*, cit., p. 229, nota n. 66; V. FARINA, *Gli interessi «uso piazza», l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto*, cit., pp. 425-435; P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., pp. 382-433; F. ARATARI, *L'usura*, cit., pp. 395-407; E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, cit., pp. 563-565; F. LUPAIA, *L'usura bancaria nella lente della giurisprudenza e in quella della Banca d'Italia*, cit., pp. 21-29; C. DE ROBBIO, *L'usura bancaria: problematiche aperte e nuovi terreni di scontro*, cit., pp. 688-693.

Cfr. pure: U. SALANITRO, *Usura e commissione di massimo scoperto: la Cassazione civile riconosce il valore vincolante del principio di simmetria*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2016, 12, pp. 1600-1606; A.A. DOLMETTA, *Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transitorio*, in *Contratti*, 2012, 3, pp. 191-194 e A.A. DOLMETTA, *Alcuni temi recenti sulla "commissione di massimo scoperto"*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2010, 2, pp. 166-181; P. SIRENA, *Ius variandi, commissione di massimo scoperto e recesso dal contratto*, in *Contratti*, 2009, 12, pp. 1174-1175; P. FERRO-LUZZI, *Ci risiamo. (A proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto)*, in *Giur. comm.*, 2006, 5, pp. 671-

delle strutture commissionali è associabile a due tipologie di costi contrattuali: un corrispettivo per il fatto che un istituto di credito si impegni a tenere a disposizione di un proprio cliente una certa liquidità monetaria; una somma legata all'utilizzo che di tale linea di credito viene concretamente effettuato, parametrata alla massima esposizione raggiunta nel corso di un trimestre⁶⁵⁵.

Come anticipato, questi costi contrattuali sono stati al centro di vivaci discussioni per problemi attinenti e all'esistenza di una valida causa⁶⁵⁶ capace di giustificare tali attribuzioni⁶⁵⁷ e pure sul piano della loro determinatezza. Ad esempio, si è rilevato che la commissione sullo scoperto massimo del trimestre fosse parametrata su valori fuorvianti, potendo questa diventare particolarmente gravosa in caso di

690; M. DE POLI, *Costo del denaro, commissione di massimo scoperto ed usura*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2008, 10, pp. 351-360; R. MARCELLI, *La commissione di massimo scoperto. Con l'endorsement della Cassazione civ. n. 12965/16 e n. 22270/16, il presidio all'usura viene ridotto ad una 'farsa'*, in *ilcaso.it*, 19 marzo 2017 e R. MARCELLI, *I dubbi ermeneutici della Cassazione nn. 12965/16, 27770/16 e l'egemonia della Banca d'Italia*, in *ilcaso.it*, 22 marzo 2017; M. CIAN, *Costo del credito bancario e usura. Ancora sulle commissioni bancarie, sullo ius variandi e sull'azzeramento del tasso oltre soglia*, in *Obbl. e contr.*, 2012, 10, pp. 655-660; A. DE SIMONE, *La commissione di massimo scoperto e le altre commissioni bancarie*, cit., pp. 307-361; A. STILO, *Ancora interventi normativi in tema di commissioni bancarie*, in *Contratti*, 2012, 8-9, pp. 723-734; F. PISTELLI, *Commissione di massimo scoperto ed usura*, in *Persona e mercato*, 2016, 3, pp. 69-72; M. PILONI, *Usura bancaria e commissione di massimo scoperto: l'elemento oggettivo e soggettivo del reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 6, pp. 730-741; A. ANTONUCCI, *La commissione di massimo scoperto fra usura, trasparenza e parziale divieto*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2009, 7-8, pp. 319-324; M. MARCHESI, *Commissione di massimo scoperto e determinatezza della relativa clausola: il frutto maturo della giurisprudenza*, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2015, pp. 24-44; A. DI LANDRO, *La Cassazione penale include la commissione di massimo scoperto nel tasso di interesse usurario: la l. n. 2/09, le questioni intertemporali e un'inedita ricostruzione dell'elemento soggettivo*, in *Foro it.*, 2010, 7-8, pp. 390-394.

⁶⁵⁵ Come osserva B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., p. 554, in questo secondo caso si fa leva proprio sulla nozione di 'massimo scoperto'. Cfr. anche P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, cit., p. 383.

⁶⁵⁶ M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, cit., pp. 159-160 e nota n. 308; B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, cit., pp. 555-556, dove si evidenzia anche l'ulteriore profilo della possibile indeterminatezza della clausola.

⁶⁵⁷ Il correntista, ad esempio, per l'utilizzo del denaro entro la linea di fido già è tenuto a corrispondere gli interessi monetari, in rapporto alla somma utilizzata e per il tempo dell'esposizione. Per quanto attiene agli orientamenti giurisprudenziali formati in tema di c.m.s. antecedentemente l'intervento normativo del 2008-2009, cfr. A. DE SIMONE, *La commissione di massimo scoperto e le altre commissioni bancarie*, cit., con particolare attenzione alle pp. 315-318; si veda anche p. 325 sull'intervento da parte dell'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.

picchi elevati di esposizione anche ove questi fossero stati meramente occasionali a fronte di una esposizione media più contenuta⁶⁵⁸.

I profili problematici degli oneri commissionali sono aumentati consistentemente a seguito dell'introduzione della riforma del 1996 sull'usura. In particolare, come alcuni autori hanno messo attentamente in luce⁶⁵⁹, con l'adozione della fattispecie di usura oggettiva si è creata una limitazione delle pattuizioni concernenti gli interessi e gli istituti di credito hanno riversato parte dei costi esistenti sugli altri oneri e in particolare sulle commissioni⁶⁶⁰.

Il problema della rilevanza usuraria di tale onere, analogamente a quanto è accaduto per gli interessi di mora, si collega anche alla scelta iniziale della Banca d'Italia di non includerlo all'interno dei t.e.g.m.⁶⁶¹, benché poi sia stata considerata a parte⁶⁶², e così anche per le commissioni si è aperto il dibattito sulla loro rilevanza usuraria. Anche in questo caso, per sostenere l'irrilevanza usuraria di tali oneri, in alcune riflessioni si è fatto leva proprio sulla mancata inclusione di tali voci all'intero dei

⁶⁵⁸ F. LUPIA, *L'usura bancaria nella lente della giurisprudenza e in quella della Banca d'Italia*, cit., pp. 21-22 rileva che «Nel tempo questa commissione [qui, in particolare, il riferimento è all'onere correlato all'utilizzo massimo effettuato, n.d.a.], forse proprio per la non immediata percezione da parte degli utenti, è stata resa via via più onerosa non solo aumentandone, in termini assoluti, l'incidenza ma, soprattutto, prevedendo che la stessa potesse incidere sui clienti anche in relazione ad un utilizzo per un solo giorno e anche se tale utilizzo fosse determinato da problemi di valuta. L'aumento dei ricavi connessi alla CMS, la sua scarsa percepibilità da parte dei clienti, hanno poi indotto le banche ad introdurre la CMS anche in altre linee di credito oltre al conto corrente: anticipo su fatture, anticipo salvo buon fine, ecc.». C. DE ROBBIO, *L'usura bancaria: problematiche aperte e nuovi terreni di scontro*, cit., p. 688 riferisce che «Nonostante il tecnicismo, questa voce ha un peso determinante nella gestione dei conti bancari: secondo alcune rilevazioni risulta che circa il 10% dei margini operativi lordi delle banche deriverebbe da tale fonte e che il rapporto fra ricavi dovuti alle commissioni di massimo scoperto e ricavi dovuti ai tassi di interesse è salito, negli ultimi anni, dal 10% al 33% circa. E' chiaro dunque la questione dell'inserimento di questa voce nel tasso-soglia è cruciale in tema di usura bancaria».

⁶⁵⁹ A. DE SIMONE, *La commissione di massimo scoperto e le altre commissioni bancarie*, cit., p. 311 evidenzia appunto che l'implementazione nei contratti delle strutture commissionali è stata incrementata anche a seguito delle limitazioni agli interessi introdotte dalla l. n. 108 del 1996 in tema di usura, con uno spostamento dei costi dagli interessi agli altri oneri.

⁶⁶⁰ In questo senso ha certamente contribuito il fatto che la Banca d'Italia abbia inizialmente adottato una formula per il calcolo del t.e.g.m. dove gli oneri erano presi in considerazione in misura proporzionalmente inferiore rispetto agli interessi. Ciò è mutato con l'adozione delle Istruzioni del 2009 dove si è appunto prevista anche l'annualizzazione degli oneri. Su questo aspetto, in particolare, si veda G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., pp. 13-14, nota n. 27

⁶⁶¹ Già a partire dalle prime Istruzioni del 1996. Cfr. *infra*.

⁶⁶² Ma anch'essa in misura unica per tutte le categorie previste. In tal senso si può vedere la prima rilevazione dei tassi ad opera della Banca d'Italia, attualmente consultabile al collegamento <http://www.ircr.it/wp-content/uploads/2012/05/2-Aprile-30-Giugno-1997.pdf>.

t.e.g.m.; peraltro, come già osservato, la questione non pare possa essere adeguatamente risolta muovendo dal fatto che la normativa di rango secondario abbia deciso di tenerne conto o meno, essendo questo un problema successivo⁶⁶³. Poiché la Banca d'Italia ha rilevato fin da principio la misura degli oneri commissionali praticati, ancorché fossero stati esclusi dai t.e.g.m., alcuni hanno ipotizzato poi la possibilità di effettuare una verifica autonoma di tale costo⁶⁶⁴. In questo contesto si è inserito il legislatore, con una serie di provvedimenti successivi, anche di segno opposto tra loro, non dissimilmente da quanto è accaduto in materia di anatocismo⁶⁶⁵. Appare utile illustrare sinteticamente questa evoluzione normativa, dando atto anche, di volta in volta, dello stato delle fonti secondarie. All'indomani dell'introduzione della legge antiusura del 1996, le rilevazioni della Banca d'Italia già indicavano la misura della commissione di massimo scoperto⁶⁶⁶, benché questa inizialmente non venisse riportata nei relativi decreti ministeriali⁶⁶⁷, nei quali fu indicata soltanto a partire dal primo trimestre del 2003⁶⁶⁸.

⁶⁶³ Si veda quanto già osservato nel precedente paragrafo n. 2 sulle varie argomentazioni intorno alla rilevanza usuraria degli interessi di mora.

⁶⁶⁴ G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., pp. 12-13. Tuttavia, la normativa sull'usura non sembrerebbe consentire una creazione di tassi ulteriori, per oneri specifici, rispetto a quelli complessivamente previsti per le diverse categorie di operazioni.

⁶⁶⁵ Sull'altalenante evoluzione normativa in tema di anatocismo si veda *supra* cap. III, par. n. 2.

⁶⁶⁶ La prima rilevazione è attualmente consultabile al collegamento: <http://www.ircr.it/wp-content/uploads/2012/05/2-Aprile-30-Giugno-1997.pdf>. Ciò in conformità alle prime istruzioni della Banca d'Italia del 1996, dove al punto C5 si stabiliva che «*La commissione di massimo scoperto non entra nel calcolo del TEG. Essa viene rilevata separatamente, espressa in termini percentuali*»: le istruzioni del 1996 sono attualmente consultabili al collegamento http://www.almaiura.it/upload/img/1996_istruzioniusura_settembre1996.pdf e per un elenco completo di tutte le istruzioni pubblicate sino ad oggi si veda <http://www.almaiura.it/tassi-finanziari.asp?id=2>.

⁶⁶⁷ Per il primo decreto ministeriale, risalente al 1997, si può consultare al momento il seguente collegamento: <http://www.ircr.it/wp-content/uploads/2012/05/Decreto-Tassi-Usura-aprile-giugno-1997.pdf>. Tutti gli altri decreti sono attualmente reperibili all'indirizzo http://www.ircr.it/?page_id=4441.

⁶⁶⁸ In tal senso si veda il d.m. 20 dicembre 2002 per il primo trimestre 2003: <http://www.ircr.it/wp-content/uploads/2012/05/Decreto-Tassi-Usura-gennaio-marzo-2003.pdf>, dove si dà conto della mancata inclusione della commissione di massimo scoperto ma si specifica che essa «*nella media delle operazioni rilevate, si ragguaglia a 0,59 punti percentuali*».

In questo contesto è intervenuto l'art. 2-bis del d. l. 29 novembre 2008, n. 185, aggiunto dalla legge di conversione 28 gennaio 2009, n. 2, che si componeva di tre distinti commi⁶⁶⁹.

In particolare, per quanto attiene agli oneri commissionali, il primo comma prevedeva la possibilità di una loro pattuizione, seppur entro certi limiti appositamente stabiliti⁶⁷⁰ e in ciò alcuni hanno visto la conferma della validità di

⁶⁶⁹ L'art. 2-bis originariamente stabiliva che «Art. 2-bis. – (Ulteriori disposizioni concernenti contratti bancari) – 1. Sono nulle le clausole contrattuali aventi ad oggetto la commissione di massimo scoperto se il saldo del cliente risulti a debito per un periodo continuativo inferiore a trenta giorni ovvero a fronte di utilizzi in assenza di fido. Sono altresì nulle le clausole, comunque denominate, che prevedano una remunerazione accordata alla banca per la messa a disposizione di fondi a favore del cliente titolare di conto corrente indipendentemente dall'effettivo prelevamento della somma, ovvero che prevedano una remunerazione accordata alla banca indipendentemente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, salvo che il corrispettivo per il servizio di messa a disposizione delle somme sia predeterminato, unitamente al tasso debitore per le somme effettivamente utilizzate, con patto scritto non rinnovabile tacitamente, in misura onnicomprensiva e proporzionale all'importo e alla durata dell'affidamento richiesto dal cliente, e sia specificamente evidenziato e rendicontato al cliente con cadenza annuale con l'indicazione dell'effettivo utilizzo avvenuto nello stesso periodo, fatta salva comunque la facoltà di recesso del cliente in ogni momento. 2. Gli interessi, le commissioni e le provvigioni derivanti dalle clausole, comunque denominate, che prevedono una remunerazione, a favore della banca, dipendente dall'effettiva durata dell'utilizzazione dei fondi da parte del cliente, dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, sono comunque rilevanti ai fini dell'applicazione dell'articolo 1815 del codice civile, dell'articolo 644 del codice penale e degli articoli 2 e 3 della legge 7 marzo 1996, n. 108. Il Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Banca d'Italia, emana disposizioni transitorie in relazione all'applicazione dell'articolo 2 della legge 7 marzo 1996, n. 108, per stabilire che il limite previsto dal terzo comma dell'articolo 644 del codice penale, oltre il quale gli interessi sono usurari, resta regolato dalla disciplina vigente alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto fino a che la rilevazione del tasso effettivo globale medio non verrà effettuata tenendo conto delle nuove disposizioni. 3. I contratti in corso alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto sono adeguati alle disposizioni del presente articolo entro centocinquanta giorni dalla medesima data. Tale obbligo di adeguamento costituisce giustificato motivo agli effetti dell'art. 118, comma 1, del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, e successive modificazioni».

⁶⁷⁰ Ma come ha osservato da M. CIAN, *Costo del credito bancario e usura. Ancora sulle commissioni bancarie, sullo ius variandi e sull'azzeramento del tasso oltre soglia*, cit., p. 656, «Nel quadro venutosi così a formare, ben presto arricchito dalla modifica introdotta dal d.l. n. 78/2009 (che statui il limite massimo dello 0,5% trimestrale sull'affidato, per le commissioni comunque strutturate), ciascuna delle formule di calcolo ipotizzabili per le medesime trovava la sanzione della propria validità: la commissione di affidamento pura (funzione dell'importo di quest'ultimo, a prescindere da qualsiasi utilizzo del denaro), la commissione di affidamento al netto dei prelievi (funzione della differenza tra importo affidato e massimo importo utilizzato), la commissione di massimo scoperto classica (funzione del picco dell'utilizzato, nei limiti del fido)».

tali clausole⁶⁷¹. Il secondo comma, poi, ha previsto espressamente la rilevanza degli oneri commissionali ai fini dell'applicazione della normativa sull'usura⁶⁷².

Tale disposizione normativa è stata poi integrata dall'art. 2, secondo comma, d.l. 1 luglio 2009, n. 78⁶⁷³, convertito con legge 3 agosto 2009, n. 102, che ha introdotto il limite dello 0,5 per cento per trimestre per il «*corrispettivo omnicomprendivo*» previsto appunto dall'art. 2-*bis* d.l. n. 185 del 2008⁶⁷⁴.

A seguito di tale intervento la Banca d'Italia ha aggiornato le Istruzioni nel 2009, prevedendo l'inclusione nei t.e.g.m. anche della c.m.s.⁶⁷⁵ e ciò è stato recepito nei decreti ministeriali a partire dal primo trimestre del 2010⁶⁷⁶.

Il legislatore è intervenuto nuovamente, a distanza di circa tre anni, con un'innovazione normativa che è poi rimasta pressoché invariata sino ai giorni nostri: si tratta dell'art. 6-*bis* del d.l. 6 dicembre 2011, n. 201, aggiunto con la legge di conversione 22 dicembre 2011, n. 214, tramite il quale è stato introdotto l'art. 117-*bis* nel T.U.B. (d. lgs. n. 395 del 1993), prevedendo due sole ipotesi di commissioni, una sull'affidato e una, denominata di istruttoria veloce, per il caso di

⁶⁷¹ A. DE SIMONE, *La commissione di massimo scoperto e le altre commissioni bancarie*, cit., p. 343. Cfr. pure G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., pp. 2-3, nota n. 5.

⁶⁷² Tuttavia, come si avrà modo di vedere, è discusso se tale disposizione si sia limitata a precisare ciò che già era legalmente previsto, come norma di interpretazione autentica, ovvero se abbia innovato il quadro positivo esistente e così, implicitamente, escluso la rilevanza usuraria delle commissioni sino a quel momento.

⁶⁷³ Ai sensi di tale disposizione «2. Allo scopo di accelerare e rendere effettivi i benefici derivanti dal divieto della commissione di massimo scoperto, all'articolo 2-bis, del decreto-legge 29 novembre 2008, n. 185, articolo 1, convertito dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, alla fine del comma 1 e' aggiunto il seguente periodo: "L'ammontare del corrispettivo omnicomprendivo di cui al periodo precedente non può comunque superare lo 0,5 per cento, per trimestre, dell'importo dell'affidamento, a pena di nullità del patto di remunerazione."».

⁶⁷⁴ Cfr. A. DE SIMONE, *La commissione di massimo scoperto e le altre commissioni bancarie*, cit., con particolare attenzione alle pp. 344-345.

⁶⁷⁵ «Istruzioni per la rilevazione dei tassi effettivi globali medi ai sensi della legge sull'usura» di agosto 2009 dove al punto C4 si prevedeva che «Il calcolo del tasso deve tener conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito e sostenute dal cliente, di cui il soggetto finanziatore è a conoscenza, anche tenuto conto della normativa in materia di trasparenza. In particolare, sono inclusi: [...] 7) gli oneri per la messa a disposizione dei fondi, le penali e gli oneri applicati nel caso di passaggio a debito di conti non affidati o negli sconfinamenti sui conti correnti affidati rispetto al fido accordato e la commissione di massimo scoperto laddove applicabile secondo le disposizioni di legge vigenti».

⁶⁷⁶ Il decreto è reperibile all'indirizzo <http://www.ircr.it/wp-content/uploads/2012/05/Decreto-tassi-usura-gennaio-marzo-2010.pdf>.

sconfinamento dal fido o anche in assenza di fido⁶⁷⁷ e dunque è venuta meno la commissione classica sulla massima esposizione nel trimestre⁶⁷⁸.

Dopo tale momento vi sono stati altri due interventi normativi: a distanza di alcuni mesi dall'intervento precedente, con l'art. 27-*bis* del d.l. 24 gennaio 2012, n. 1, introdotto dalla legge di conversione 24 marzo 2012, n. 27, si è prevista la nullità di tutte le commissioni⁶⁷⁹; ma lo stesso giorno in cui veniva adottata la legge di conversione, con la quale appunto si stava introducendo la disposizione in discorso, è intervenuto anche il d.l. 24 marzo 2012, n. 29, con cui si è modificato proprio il predetto art. 27-*bis*, limitandosi a prevedere la nullità di quelle clausole che non fossero conformi a quanto già previsto dall'art. 117-*bis* del T.U.B.⁶⁸⁰.

⁶⁷⁷ Il testo originario dell'art. 6-*bis* stabiliva che «Art. 6-*bis*. - (Remunerazione onnicomprensiva degli affidamenti e degli sconfinamenti nei contratti di conto corrente e di apertura di credito). - 1. Nel testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, dopo l'articolo 117 e' inserito il seguente: "Art. 117-*bis*. - (Remunerazione degli affidamenti e degli sconfinamenti). - 1. I contratti di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione onnicomprensiva, calcolata in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento, e un tasso di interesse debitore sulle somme prelevate. L'ammontare della commissione non puo' superare lo 0,5 per cento, per trimestre, della somma messa a disposizione del cliente. 2. A fronte di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido, i contratti di conto corrente e di apertura di credito possono prevedere, quali unici oneri a carico del cliente, una commissione di istruttoria veloce determinata in misura fissa, espressa in valore assoluto, commisurata ai costi e un tasso di interesse debitore sull'ammontare dello sconfinamento. 3. Le clausole che prevedono oneri diversi o non conformi rispetto a quanto stabilito nei commi 1 e 2 sono nulle. La nullità della clausola non comporta la nullità del contratto. 4. Il CICR adotta disposizioni applicative del presente articolo e può prevedere che esso si applichi ad altri contratti per i quali si pongano analoghe esigenze di tutela del cliente; il CICR prevede i casi in cui, in relazione all'entità e alla durata dello sconfinamento, non sia dovuta la commissione di istruttoria veloce di cui al comma 2"».

⁶⁷⁸ G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., p. 3, nota n. 5

⁶⁷⁹ Ai sensi dell'art. 27-*bis* «(Nullità di clausole nei contratti bancari) - 1. Sono nulle tutte le clausole comunque denominate che prevedano commissioni a favore delle banche a fronte della concessione di linee di credito, della loro messa a disposizione, del loro mantenimento in essere, del loro utilizzo anche nel caso di sconfinamenti in assenza di affidamento ovvero oltre il limite del fido». Inoltre, con l'art. 27, quarto comma, sono stati abrogati i commi primo e terzo dell'art. 2-*bis* del d.l. n. 185 del 2008, nel quale è rimasto oggi soltanto il secondo comma, che impone la rilevanza usuraria delle commissioni.

⁶⁸⁰ In particolare, per quanto qui rileva, ai sensi dell'art. 1, primo comma, d.l. n. 29 del 2012 «1. All'articolo 27-*bis* del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sono apportate le seguenti modificazioni: a) al comma 1 sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: ", stipulate in violazione delle disposizioni applicative dell'articolo 117-*bis* del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia, di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, adottate dal Comitato interministeriale per il credito ed il risparmio al fine di rendere i costi trasparenti e immediatamente comparabili"».

Dunque, allo stato attuale è consentita la pattuizione di una commissione sulla somma messa a disposizione del cliente e una per gli eventuali sconfinamenti⁶⁸¹, mentre non risulta più prevista una commissione parametrata su quanto effettivamente utilizzato⁶⁸².

Nel 2016 la Banca d'Italia ha pubblicato le nuove Istruzioni⁶⁸³, attualmente in vigore, nelle quali è stato inserito anche un chiaro prospetto sulle modalità di rilevazione della commissione sull'affidato e della c.i.v. per i casi di sconfinamento con o senza fido⁶⁸⁴.

Ciò premesso, pare che non si possa più dubitare dell'attuale rilevanza usuraria della commissione di massimo scoperto, la quale può essere prevista solo nelle due forme consentite della commissione sull'affidato e della commissione di istruttoria veloce⁶⁸⁵.

Tuttavia, come anticipato in apertura di questo paragrafo, è rimasto aperto il problema del trattamento della c.m.s. sino al 2010, poiché ci si è interrogati sulla natura interpretativa ovvero innovativa dell'art. 2-*bis*, secondo comma, d.l. n. 185 del 2008.

Su tale questione si è creato un contrasto giurisprudenziale in sede di legittimità tra quelle decisioni che hanno ritenuto che le c.m.s. fossero rilevanti ai fini dell'usura

⁶⁸¹ L'art. 117-*bis*, secondo comma, T.U.B., prescrive che questa seconda commissione sia determinata in misura fissa e che sia espressa in valore assoluto.

⁶⁸² F. LUPIA, *L'usura bancaria nella lente della giurisprudenza e in quella della Banca d'Italia*, cit., p. 26. Ciò del resto appare la logica conseguenza del fatto che una tale commissione costituiva una duplicazione rispetto all'onere, già previsto, degli interessi.

⁶⁸³ Cfr. <<Istruzioni>> di luglio 2016, http://www.almaiura.it/upload/img/2016_istruzioni.pdf, allegato n. 2, pp. 22-23.

⁶⁸⁴ In attuazione di queste diverse norme il C.I.C.R. è intervenuto appositamente con delibera del 30 giugno 2012, il cui testo è reperibile all'indirizzo http://www.mef.gov.it/ministero/comitati/CICR/documenti/DM_644_del_30_giugno_2012.pdf. Sul punto si veda A. DE SIMONE, *La commissione di massimo scoperto e le altre commissioni bancarie*, cit., con particolare attenzione alle pp. 356-358.

⁶⁸⁵ Cfr., ancora, G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., p. 3, nota n. 5.

anche prima dell'adozione della predetta disposizione⁶⁸⁶ e quelle che invece hanno attribuito natura innovativa a tale intervento normativo⁶⁸⁷.

Alla questione della rilevanza usuraria o meno della c.m.s. prima del 2010, si lega poi la questione della simmetria tra i termini del confronto⁶⁸⁸, sostenuta dai precedenti che hanno sposato l'ultimo orientamento menzionato.

Con ordinanza 20 giugno 2017, n. 15188 la questione è stata rimessa al Primo Presidente della Suprema Corte per l'assegnazione alle Sezioni Unite. I possibili esiti della questione assumono rilevanza più in generale per l'interpretazione della normativa sull'usura, con particolare riferimento proprio al profilo dell'omogeneità e dell'eventuale contrasto tra i decreti ministeriali e la normativa primaria. Le

⁶⁸⁶ Cass. pen., sez. II, 26 marzo 2010, n. 12028 secondo cui «Questo Collegio ritiene che il chiaro tenore letterale dell'art. 644 c.p., comma 4 (secondo il quale per la determinazione del tasso di interesse usurario si tiene conto delle commissioni, remunerazioni a qualsiasi titolo e delle spese, escluse quelle per imposte e tasse, collegate all'erogazione del credito) impone di considerare rilevanti, ai fini della determinazione della fattispecie di usura, tutti gli oneri che un utente sopporti in connessione con il suo uso del credito. Tra essi rientra indubbiamente la Commissione di massimo scoperto, trattandosi di un costo indiscutibilmente collegato all'erogazione del credito, giacché ricorre tutte le volte in cui il cliente utilizza concretamente lo scoperto di conto corrente, e funge da corrispettivo per l'onere, a cui l'intermediario finanziario si sottopone, di procurarsi la necessaria provvista di liquidità e tenerla a disposizione del cliente. [...] La disposizione in parola, per quel che interessa in questa sede, può essere considerata norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 4 in quanto puntualizza cosa rientra nel calcolo degli oneri ivi indicati, correggendo una prassi amministrativa difforme. Alla luce delle considerazioni sopra svolte non possono essere censurate le conclusioni, in punto di diritto, a cui è pervenuto il giudice di merito che ha interpretato l'art. 644 c.p., comma 4, nel senso che la Commissione di massimo scoperto rientra fra gli oneri che devono essere presi in considerazione per il calcolo del Tasso Effettivo Globale riferito ai rapporti bancari oggetto del presente giudizio»; Cass. pen., sez. II, 22 luglio 2010, n. 28743; Cass. pen., sez. II, 19 dicembre 2011, n. 46669; Cass. pen., sez. II, 3 luglio 2014, n. 28928; Cass. civ., 20 maggio 2016, n. 10516.

⁶⁸⁷ Cass. civ., sez. I, 22 giugno 2016, n. 12965 dove, in particolare, si è affermato che «ne consegue che il D.L. n. 185 del 2008, art. 2-bis, introdotto con la L. di conversione n. 2 del 2009, non è norma di interpretazione autentica dell'art. 644 c.p., comma 3, bensì disposizione con portata innovativa dell'ordinamento, intervenuta a modificare - per il futuro - la complessa disciplina anche regolamentare (richiamata dall'art. 644 c.p., comma 4) tesa a stabilire il limite oltre il quale gli interessi sono presuntivamente sempre usurari, derivandone ai fini qui di interesse - che per i rapporti bancari esauritisi prima del 1 gennaio 2010, allo scopo di valutare il superamento del tasso soglia nel periodo rilevante, non debba tenersi conto delle CMS applicate dalla banca ed invece essendo tenuto il giudice a procedere ad un apprezzamento nel medesimo contesto di elementi omogenei della remunerazione bancaria, al fine di pervenire alla ricostruzione del tasso-soglia usurario, come sopra specificato»; Cass. civ., sez. I, 3 novembre 2016, n. 22270.

⁶⁸⁸ Cioè se le voci di costo che devono essere prese in considerazione per determinare il t.e.g. di uno specifico negozio debbano essere le stesse utilizzate per individuare i tassi mediamente praticati (t.e.g.m.) per quella medesima categoria di operazioni.

suddette questioni, stante questa loro vocazione generale, saranno approfondite nel prossimo paragrafo.

A questo punto, sulla scorta delle considerazioni sin qui svolte, l'indagine deve rivolgersi ad una considerazione d'insieme del problema degli oneri eventuali sul piano applicativo della normativa antisura.

4. Tentativi ricostruttivi e limiti derivanti dalla normazione secondaria. L'omogeneità e il diverso atteggiarsi degli oneri eventuali.

Le problematiche che la nuova normativa in tema di usura ha generato sul piano applicativo⁶⁸⁹, sia a livello di fonti primarie ma non meno per quelle secondarie⁶⁹⁰, come si è potuto osservare sono estremamente complesse e nel dibattito giuridico i diversi interlocutori hanno proposto molteplici ricostruzioni possibili, con una situazione carica di gravi incertezze che alla fine si riverberano proprio su quel mercato del credito che, almeno in parte, si era voluto regolare e tutelare⁶⁹¹.

Di fronte alla varietà delle soluzioni prospettate, si deve necessariamente dare atto dell'incertezza del dato positivo che trasferisce sull'interprete il difficile compito di ricondurre a sistema la normativa esistente⁶⁹².

In questo senso risulta emblematico il tema, approfondito in questo capitolo, concernente l'individuazione delle voci che compongono i tassi medi (e quindi i tassi-soglia), con particolare riferimento agli oneri commissionali e agli interessi di mora⁶⁹³.

⁶⁸⁹ Si veda quanto osservato in apertura del presente capitolo, paragrafo n. 1.

⁶⁹⁰ A questo riguardo, in particolare, cfr. *supra*, par. n. 2.

⁶⁹¹ Nel senso del mutamento delle finalità perseguite con la repressione dell'usura a seguito della riforma del 1996 si vedano ancora: G. PICA, *Usura (dir. pen.)*, cit., p. 1145; A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, cit., pp. 66-71; M. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, cit., pp. 295-303.

⁶⁹² Chiara testimonianza di questa condizione attuale è il fatto che recentemente sono state rimesse alle Sezioni Unite due delle questioni più spinose in materia: l'usura sopravvenuta e la rilevanza usuraria della commissione di massimo scoperto prima dell'intervento normativo del 2008-2009 (quest'ultima problematica poi coinvolge anche il più ampio tema dell'omogeneità).

⁶⁹³ L'usura sopravvenuta, come riconosciuto dalle stesse Sezioni Unite, alla luce dell'intervento di interpretazione autentica del 2001 sembra oggi poter conservare uno spazio, in via del tutto eventuale, soltanto all'interno del più ampio tema dei rapporti tra autonomia privata e dovere di correttezza.

Gli interessi di mora presentano il carattere dell'eventualità in quanto essi saranno dovuti soltanto al verificarsi di un inadempimento. Negli oneri commissionali, invece, bisogna distinguere quelli sull'affidato, che sono dovuti e determinati a partire dalla conclusione del negozio, da quelli sull'utilizzato (intra o extra fido) che invece condividono con gli interessi di mora il carattere dell'eventualità.

Come è stato attentamente osservato, la Banca d'Italia ha sempre mostrato una certa resistenza all'inclusione nei t.e.g.m. degli oneri eventuali⁶⁹⁴, date le particolari modalità della loro incidenza sui costi di un contratto, dipendente dalla condotta della parte e valutabile soltanto in un momento successivo. Proprio questa eventualità, poi, ha condotto alcuni autori a dare rilevanza usuraria a tali oneri soltanto al momento in cui questi debbano essere effettivamente sostenuti⁶⁹⁵.

Ma la normativa in tema di usura, così come autenticamente interpretata con il più volte citato intervento del 2000-2001⁶⁹⁶, prescrive una valutazione dei costi complessivi al momento in cui questi vengono promessi o comunque convenuti.

A ben vedere, nonostante la posizione della Banca d'Italia sul punto⁶⁹⁷, nulla impedisce di poter ponderare anche un costo eventuale⁶⁹⁸, in astratto ed

⁶⁹⁴ In tal senso si veda A.A. DOLMETTA, *Rilevanza usuraria dell'anatocismo (con aggiunte note sulle clausole «da inadempimento»)*, cit., p. 7, nota n. 11. Peraltro l'a. auspica qui una rilevanza di tali oneri solo al momento del verificarsi dei presupposti per la loro applicazione. Certamente questo consentirebbe di valutare la loro reale incidenza nell'ambito del costo complessivo del contratto, ma è pur vero che la normativa antiusura impone una valutazione immediata e basata sulla comparazione con i costi previsti per operazioni appartenenti ad una medesima categoria: cfr. M. SEMERARO, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, cit, p. 15.

⁶⁹⁵ Cfr. *supra*, paragrafo n. 2.

⁶⁹⁶ D.l. n. 394 del 2000, convertito con legge n. 24 del 2001.

⁶⁹⁷ Come già osservato nei precedenti paragrafi nn. 2 e 3, la Banca d'Italia per lungo tempo ha escluso dai t.e.g.m. sia gli interessi moratori che le commissioni di massimo scoperto.

⁶⁹⁸ In tal senso M. SEMERARO, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, cit, p. 15 osserva che «con riferimento al perfezionamento della fattispecie penale sembra rilevare ben poco che la prestazione patrimoniale sia oppure no eventuale. La legge penale, per il tramite del rinvio al tasso soglia, fissa un limite al costo del credito e sanziona duramente la condotta di chi quel limite supera. Che poi il suo superamento possa in concreto essere soltanto eventuale in quanto subordinato alla maturazione di ulteriori circostanze in presenza delle quali alcuni carichi economici da essere incerti nell'an diventano certi è dato il quale non aggiunge né toglie nulla al disvalore della condotta. Resta l'intenzione di trarre dall'operazione economica un profitto che, seppure eventuale, è allo stesso modo reputato eccessivo dall'ordinamento».

indipendentemente da quella che sarà la sua effettiva applicazione⁶⁹⁹: la normativa sull'usura impone di valutare l'onerosità del negozio al momento della sua conclusione e questa non deve essere misurata nella sua effettiva incidenza sul contratto⁷⁰⁰, ma deve essere rapportata alla media (poi maggiorata) degli altri contratti della medesima categoria di operazioni; così un onere eventuale potrà essere o meno usurario secondo un giudizio comparativo con gli altri oneri eventuali.

Nonostante questa caratteristica in parte comune tra oneri commissionali e interessi di mora, resta però una differenza importante poiché questi ultimi si legano necessariamente ad un evento del tutto particolare che è l'inadempimento e così vengono a collocarsi nella fase patologica del rapporto⁷⁰¹.

Si potrebbe ritenere che pure certi oneri commissionali siano legati all'evento inadempimento, come quelli dovuti in caso di sconfinamento, con o senza fido; ma nei rapporti di finanziamento ad utilizzo flessibile, nei quali appunto normalmente non si pone il problema degli interessi di mora⁷⁰², lo sconfinamento consentito dagli istituti di credito, oltre fido o senza fido, non pare rientrare in una logica analoga a quella degli interessi di mora che conseguono nel caso di mancato pagamento di quanto dovuto secondo la programmazione dettagliatamente concordata tra le parti e dunque anche tali strutture commissionali paiono riconducibili alla fase fisiologica del rapporto⁷⁰³.

⁶⁹⁹ Diverso sarebbe invece il caso in cui si volesse accertare l'incidenza effettiva di una certa voce rispetto ad uno specifico rapporto contrattuale: gli oneri eventuali possono essere valutati da questo punto di vista soltanto in un momento successivo. Ma come osservato, appunto, la normativa sull'usura prescrive una valutazione comparatistica e *ab origine*.

⁷⁰⁰ Non appare possibile stabilire a priori quella che può essere l'incidenza, in termini di onerosità effettiva, di un onere eventuale; ma se l'eccessività di tale onere deriva da un confronto con la misura media praticata per la stessa categoria di operazioni allora di per sé la sua natura eventuale non rappresenta un ostacolo alla sua valutazione.

⁷⁰¹ Sul meccanismo applicativo degli interessi di mora, con particolare attenzione ai contratti di mutuo, si rimanda a quanto osservato nei precedenti paragrafi nn. 1 e 2.

⁷⁰² In tal senso si veda, ancora, G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., pp. 8-11.

⁷⁰³ Pertanto non si ritiene di condividere la posizione recentemente assunta da certa giurisprudenza di merito secondo la quale, addirittura, tutti gli oneri commissionali sembrerebbero riconducibili ad un momento patologico del rapporto contrattuale: Trib. Pesaro, 5 ottobre 2017, n. 676, in *ilCaso.it*, secondo cui «*La distinzione tra oneri economici fisiologici del contratto, quali sono gli interessi corrispettivi, e quelli patologici, quali sono invece gli interessi moratori, non è*

Anche alla luce di questa differenza, si rende necessario un esame separato dei due istituti per la valutazione della loro rilevanza ai fini dell'applicazione delle norme sull'usura.

Per quanto attiene alla rilevanza usuraria degli interessi di mora, si è già escluso di poter risolvere la questione attraverso la sola interpretazione del dato letterale⁷⁰⁴; neppure l'argomento ontologico-funzionale risulta persuasivo, alla luce di una più adeguata ricostruzione delle funzioni sottese agli interessi di mora, che si presentano innanzitutto come remunerazione della liquidità monetaria che si trova nella disponibilità di altri⁷⁰⁵.

Ciò che invece sembrerebbe assumere maggior rilievo è il collegamento tra usura e fisiologia del rapporto contrattuale. L'usura, con la gravità degli strumenti che la accompagnano sul piano penale e civile, mira a colpire la convenzione di prestazioni squilibrate in considerazione dei risultati che le parti si propongono effettivamente di conseguire; diversamente, la regolamentazione anticipata delle conseguenze di un eventuale mancato rispetto degli accordi raggiunti, non soltanto risulta incerta nell'*an*, ma soprattutto si lega ad un evento non voluto dalle parti e che come tale si colloca nel diverso momento patologico del rapporto, cioè in quella fase in cui gli accordi presi e le finalità perseguite dai contraenti vengono disattesi⁷⁰⁶.

dunque di per sé decisiva ai fini della loro inclusione nella determinazione del tasso di soglia, in quanto altrimenti ai fini del calcolo non si dovrebbe tenere conto delle commissioni di massimo scoperto, che invece sono espressamente incluse nel calcolo in forza dell'art. 2 bis del D.L. n. 185/2008, convertito con la legge n. 2/2009».

⁷⁰⁴ L'art. 644, quarto comma, c.p. fa riferimento alle remunerazioni dovute a qualsiasi titolo; il d.l. 394/2000 parla di interessi promessi o convenuti a qualunque titolo e nella relazione di accompagnamento si fa espresso riferimento agli interessi di mora (cfr. precedente paragrafo n. 2). Tuttavia queste norme non prevedono espressamente l'inclusione degli interessi di mora e in esse sembra piuttosto doversi leggere la necessità di prendere in considerazione il costo complessivo del credito e devono essere lette nel più ampio contesto della *ratio* soggiacente alla disciplina in tema di usura. Sulla non decisività del dato letterale si vedano S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, cit., p. 60 e nota n. 29 e G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., pp. 27-28.

⁷⁰⁵ Cap. II, in particolare paragrafi nn. 4 e 8.

⁷⁰⁶ Secondo M. SEMERARO, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, cit., pp. 19-20, «*Che le parti abbiano già regolato per la via del contratto le conseguenze dell'inadempimento non sposta molto sul piano dei rapporti correnti tra la prestazione avente a oggetto gli interessi corrispettivi e quella avente a oggetto gli interessi moratori. Le corrispondenti obbligazioni, infatti, non hanno, entrambe, fonte nel contratto. Se rispetto alla prima (l'obbligazione*

In alcune riflessioni si è osservato che l'esclusione della rilevanza usuraria degli interessi di mora potrebbe facilitare un aggiramento dalla normativa in materia di usura, con la previsione di scadenze contrattuali difficili da rispettare e conseguenti interessi di mora particolarmente elevati. Ma l'usura rappresenta soltanto uno degli strumenti di tutela approntati dall'ordinamento, nel quale invece sono già presenti numerosi e ben più ampi rimedi capaci di fronteggiare questo tipo di situazioni, come in questo caso potrebbe essere l'art. 1344 c.c. sul contratto in frode alla legge⁷⁰⁷.

Ipotizzata così l'irrilevanza usuraria degli interessi di mora, ci si deve quindi interrogare sulle conseguenze di un'eventuale loro misura eccessiva. A tal fine sembra soccorrere l'art. 1384 c.c. sulla clausola penale il quale mira evidentemente a fronteggiare i casi di sproporzione proprio nella regolamentazione delle conseguenze dell'inadempimento⁷⁰⁸.

Per quanto attiene infine alla misura del saggio conseguente alla riduzione, questo è rimesso al prudente apprezzamento del giudice secondo le circostanze del caso;

del pagamento dei corrispettivi) il contratto rappresenta sia fonte che titolo, rispetto alla seconda (l'obbligazione di pagare i moratori) il medesimo contratto non è né fonte, né titolo in quanto si limita a stabilire la regola di un fatto futuro. Rispetto al fatto inadempimento insomma – riprendendo un'autorevole costruzione – il contratto è fonte esclusivamente di un effetto organizzativo [...] A escludere la ricorrenza di un collegamento tra il finanziamento e l'interesse moratorio, sia sul piano strutturale sia su quello funzionale, v'è la circostanza che prima dell'inadempimento l'obbligazione relativa a tali interessi risulta esistente»; peraltro questa a. sostiene l'irrilevanza degli interessi di mora argomentando anche sulla base della loro funzione risarcitoria e non corrispettiva, profilo che in questa ricostruzione, per le ragioni esposte, si è ritenuto invece di non condividere. Sul collegamento tra usura e fisiologia del rapporto contrattuale si vedano anche le considerazioni di E. QUADRI, *Profili civilistici generali dell'usura*, in *Foro nap.*, 1999, p. 326, secondo cui «*Proprio la configurazione marcatamente affittiva della sanzione prevista dall'art. 1815, 2° comma, c.c. sembra avvalorare le perplessità circa la relativa operatività al di là della fase fisiologica del rapporto*»; in tal senso cfr. pure E. QUADRI, *Usura (dir. civ.)*, cit., p. 4. P.L. FAUSTI, *Il Mutuo*, cit., pp. 171-172 rileva che «*anche a voler sostenere, come autorevolmente viene fatto da copiosa dottrina, ed in aggiunta alle considerazioni sopra dette, la sostanziale omogeneità causale tra interessi corrispettivi e interessi di mora, non può sfuggire che il ritardo nell'adempimento colora di una sfumatura non irrilevante il meccanismo restitutorio*». Benché su di un piano diverso, dà un certo rilievo al collegamento tra interessi corrispettivi e svolgimento fisiologico del rapporto anche G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., p. 45.

⁷⁰⁷ V. TAVORMINA, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, cit., pp. 90-91.

⁷⁰⁸ Come già osservato, in molte riflessioni si è richiamata l'applicabilità agli interessi moratori eccessivi dell'art. 1384 c.c.; peraltro in alcune di queste, a differenza che in questo lavoro, ciò è stato fatto sulla premessa della rilevanza usuraria degli interessi di mora.

gli unici limiti che parrebbe logico ravvisare sono quelli del tasso-soglia usura verso l'alto e del saggio legale verso il basso⁷⁰⁹.

In merito alle c.m.s., si pone dunque il problema di una loro eventuale rilevanza usuraria con riferimento al periodo antecedente il 2010.

Come già precisato, il fatto che alcune di queste commissioni presentino il carattere dell'eventualità non conduce di per sé ad una loro sottrazione alla disciplina sull'usura. Anzi, si tratta di oneri ascrivibili alla fase fisiologica del rapporto che rientrano a pieno titolo nel concetto di costo complessivo del credito⁷¹⁰.

A questo proposito, sembra corretto ritenere che già prima dell'intervento normativo del 2008-2009 questi costi dovessero essere computati per la verifica di usurarietà dei contratti e risulta così preferibile la tesi avviata dalla Cassazione penale favorevole ad una loro rilevanza⁷¹¹. Per quanto riguarda l'intervento legislativo più volte menzionato, come è stato attentamente osservato, il punto non è tanto se il legislatore volesse effettivamente adottare una norma innovativa del quadro normativo o piuttosto una legge di interpretazione autentica, poiché la natura del dato positivo antecedente tale momento non può certo dipendere da una scelta successiva⁷¹².

Ebbene, il senso dell'art. 644 c.p. come riformato all'esito dell'intervento del 1996, appare chiaro nel voler abbracciare tutti i costi del credito, comprese le commissioni a qualsiasi titolo convenute e dunque non vi pare vi possano essere ragioni per

⁷⁰⁹ Il primo per ragioni alquanto ovvie; il secondo poiché una misura inferiore a quella legale sembrerebbe avvicinare questa fattispecie alla sanzione prevista per il caso di usura, cosa che per le ragioni dette non appare qui essere giustificata.

⁷¹⁰ Così la commissione sull'affidato; ma anche quelle connesse all'utilizzo le quali, anzi, presentano delle importanti affinità con gli interessi monetari: cfr. C. DE ROBBIO, *L'usura bancaria: problematiche aperte e nuovi terreni di scontro*, cit., p. 688.

⁷¹¹ F. LUPAIA, *L'usura bancaria nella lente della giurisprudenza e in quella della Banca d'Italia*, cit., p. 27 e nota n. 41 per riferimenti giurisprudenziali, rileva il carattere non innovativo dell'art. 2-bis, secondo comma, d.l. n. 185 del 2008; pertanto la c.m.s. doveva essere inclusa nei t.e.g.m. e questa lacuna ne determina il contrasto con la normativa primaria.

⁷¹² G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., p. 16 afferma che «A nostro avviso, il legislatore dell'art. 2 bis ha concepito la disposizione in esame come sicuramente "innovativa". Il che non significa, tuttavia, che essa lo fosse veramente, o quanto meno che lo fosse per intero»; si veda qui anche p. 12, dove si osserva come già da prima si sarebbe dovuti pervenire alla rilevanza usuraria delle cms (qui l'a. con questo termine in senso stretto intende riferirsi alla c.m.s. proporzionata al massimo utilizzo, oggi non più prevista in forza degli interventi normativi adottati: cfr. precedente paragrafo n. 3).

escluderne la rilevanza.

Ciò premesso si deve quindi affrontare il successivo problema della mancata inclusione delle commissioni all'interno dei t.e.g.m. sino al 2010 e più in generale la questione della necessità o meno di una corrispondenza⁷¹³ tra gli elementi rilevanti per i tassi effettivi globali medi (e conseguentemente per i tassi-soglia) e quelli che invece si devono prendere in considerazione in uno specifico rapporto⁷¹⁴. Alcuni hanno contestato l'esistenza di un principio di omogeneità, sottolineando come esso non risulti esplicitato dalle norme sull'usura e che, comunque, l'aumento dei tassi medi del 25% + 4 punti ulteriori (ovvero, antecedentemente, l'aumento del 50%), costituirebbe già una misura idonea a prendere in considerazione eventuali maggiori oneri che un certo contratto possa prevedere⁷¹⁵, come ad esempio un interesse di mora particolarmente elevato per tutelare il mutante di fronte a peculiari fattori di rischio; recentemente, inoltre, si è pure osservato come sia la stessa legge sull'usura ad introdurre una prima disomogeneità tra i termini del confronto⁷¹⁶. Per dare una risposta sul punto, pare indispensabile partire proprio dalla norma che prevede le modalità con cui si verifica l'usurarietà oggettiva di un certo negozio. Nonostante sia effettivamente prescritta una correzione delle rilevazioni dei tassi mediamente praticati in ragione del tasso di sconto⁷¹⁷, il fine della disposizione appare piuttosto evidente: la norma va a reprimere i contratti di credito oggettivamente squilibrati, fissando una soglia massima da confrontare con la media dei costi complessivamente previsti per operazioni dello stesso tipo.

⁷¹³ A questo riguardo si parla spesso di principio di omogeneità e di simmetria tra i termini del confronto per l'accertamento dell'usurarietà di un certo negozio.

⁷¹⁴ U. SALANITRO, *Usura e interessi moratori, ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, cit., pp. 103-105.

⁷¹⁵ G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, cit., pp. 30-32.

⁷¹⁶ Nell'ordinanza di rimessione n. 15188/2017, rel. dott. A.A. Dolmetta, cit., punto n. 9, si specifica che «*Non si può trascurare al riguardo che, secondo quanto più volte segnalato dalla giurisprudenza di merito, la normativa della L. n. 108 del 1996, contempla espressamente l'eventualità della non omogeneità dei dati da porre a confronto. La norma dell'art. 2, comma 1, di tale legge - dopo avere ribadito che le rilevazioni trimestrali del "tasso effettivo globale medio" debbono essere "comprenditive di commissioni, di remunerazioni e di spese, escluse quelle per imposte e tasse" - aggiunge, in particolare, che i "valori medi derivanti da tale rilevazione" vengono "corretti in ragione delle eventuali variazioni del tasso ufficiale di sconto successive al trimestre di riferimento"»».*

⁷¹⁷ Oggi tasso ufficiale di riferimento; cfr. nota precedente.

Dunque, appare logico che l'applicazione della norma in discorso richieda una necessaria simmetria tra gli elementi da prendere in considerazione per il confronto tra tassi-soglia e tasso specifico sottoposto a verifica.

Del resto, come pure osservato in apertura di questo capitolo⁷¹⁸, se la riforma del 1996 ha inteso stabilire delle soglie basate sui costi mediamente praticati nel mercato legale del credito, se interpretata correttamente, difficilmente avrebbe potuto condurre a sanzionare in maniera diffusa proprio i contratti posti in essere dagli operatori professionali.

Per tali ragioni, la mancata inclusione delle c.m.s. all'interno dei t.e.g.m. nei decreti ministeriali determina una situazione di contrasto di questi ultimi con la normativa primaria e la necessità di una loro disapplicazione con la possibilità, ove ne ricorrano i presupposti, di applicare la fattispecie dell'usura in concreto. Resta poi qua il già menzionato⁷¹⁹ problema dei presupposti soggettivi per l'applicazione delle sanzioni previste dalla disciplina in tema di usura, in considerazione delle grandi incertezze interpretative esistenti in materia⁷²⁰.

In conclusione, mentre le commissioni di massimo scoperto sembrano assumere rilevanza ai fini dell'applicazione della normativa in tema di usura e ciò sin dalla riforma del 1996, non altrettanto pare possa dirsi per gli interessi di mora che invece parrebbe più corretto collocare al di fuori di tale orizzonte e ricondurre nell'alveo dell'art. 1384 c.c.

Ad ogni modo, tanto per le une quanto per gli altri, in caso di loro rilevanza ai fini della normativa in tema di usura⁷²¹, si pone poi il successivo problema della loro mancata inclusione all'interno dei t.e.g.m.⁷²² e dell'asimmetria tra tasso-soglia e costo complessivo del rapporto specificamente preso in considerazione⁷²³, con le

⁷¹⁸ Cfr. *supra*, paragrafo n. 1.

⁷¹⁹ Cfr. *supra*, paragrafo n. 1.

⁷²⁰ Peraltro è pur vero che la Banca d'Italia ha ritenuto comunque necessario dare conto di tali costi, seppur attraverso un'indicazione autonoma. A questo proposito nell'ordinanza di rimessione Cass. n. 15188 del 2017, cit., punto n. 11, si evidenzia l'effetto di «*allerta della pratica*» di queste rilevazioni.

⁷²¹ Rilevanza che in questo lavoro, come precisato, si è ritenuto di ammettere per gli oneri commissionali e di escludere invece per gli interessi moratori.

⁷²² Per le commissioni almeno fino al 2010: cfr. *supra* par. n. 3.

⁷²³ Come illustrato trattando delle c.m.s.

relative conseguenze sopra illustrate.

Detto questo, pare comunque opportuno ribadire che le complessità del dato positivo esistente rappresentano un ostacolo considerevole all'elaborazione di soluzioni immuni da critiche, ma come è stato osservato ciò appare inevitabile quando il legislatore abbia finito per lasciare da solo l'interprete⁷²⁴.

⁷²⁴ E. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, cit., p. 898.

CONCLUSIONI

Terminato questo itinerario sulle *usurae*, che ci ha portati dalla regolamentazione dei prestiti ai tempi in cui fu introdotta la moneta sino alle complesse problematiche applicative contemporanee, passando attraverso i mutamenti economici, etici e giuridici registrati lungo un percorso storico bimillenario, si rendono opportune alcune brevi annotazioni conclusive.

Attraverso questa breve ricerca si è cercato di mettere in luce il collegamento storico esistente tra l'usura e il fenomeno degli interessi. Questo tutt'oggi risulta dimostrato dall'ultimo intervento legislativo italiano in materia di usura, dove si è affidata una buona parte della repressione dei fenomeni usurari ad una fattispecie che, quantomeno nei decreti ministeriali, risulta essenzialmente pecuniaria, ossia legata ampiamente al fenomeno degli interessi propriamente intesi.

Nella misura in cui la disciplina sull'usura si rivolge ad ipotesi che coinvolgono la promessa o la dazione di interessi monetari, la ricostruzione teorica di questi ultimi diviene un tassello essenziale per la soluzione delle difficoltà emerse nel corso dell'ultimo ventennio, a dimostrazione ancora una volta del legame esistente tra questi due istituti.

Al contempo, però, si è potuto osservare come l'usura si sia evoluta, da prestito oneroso a prestito eccessivo per poi divenire, con volti diversi nel tempo e nello spazio, un mezzo di repressione degli squilibri contrattuali ingiustificati che, nella nostra esperienza giuridica, si sono caratterizzati dapprima per l'esistenza di una condotta approfittatoria dell'altrui condizione di debolezza e successivamente, con il dichiarato intento di potenziare questo strumento di difesa, sono stati presi in considerazione anche in una logica squisitamente oggettiva.

Nell'ordinamento giuridico italiano attuale l'usura, affrancatasi ormai da tempo da una connotazione strettamente pecuniaria, è diventata sia regola di controllo di proporzionalità nelle operazioni finalizzate al trasferimento di disponibilità monetarie, in cambio non solo di interessi ma anche di oneri di altro genere, sia regola per un potenziale controllo dei contratti commutativi, mantenendo però in

questo caso, in parte, una dimensione soggettiva.

Evidentemente, questo grande impegno legislativo profuso nel progressivo ampliamento delle maglie dell'usura ha contribuito fortemente a ridefinire la sua fisionomia che si approssima sempre di più ad uno dei grandi temi del diritto, quello dell'equilibrio contrattuale.

Le innovazioni apportate a questo istituto con la riforma del 1996 hanno generato delle complesse difficoltà sul piano interpretativo-applicativo e la composizione delle fratture insorte in seno al dibattito giuridico costituisce la sfida del momento presente in questa materia.

Con questo modesto lavoro si è cercato di fornire degli spunti di riflessione per delle possibili soluzioni ermeneutiche rispettose della cornice positiva attualmente in essere, evidenziando al contempo i limiti che quest'ultima reca con sé, soprattutto per le lacune venutesi a creare nel completamento della normativa a livello di fonte secondaria.

A ben vedere, vi sono più soluzioni possibili per le problematiche emerse, ma la difficoltà deriva dalla necessità di mantenere la coesione e la coerenza del sistema, cosa che impone di evitare un approccio caso per caso.

Con il tempo si potranno raggiungere dei buoni esiti attraverso un dibattito giuridico costruttivo, ma la profondità di queste fratture richiederà ancora molto tempo, tempo durante il quale il nostro ordinamento non sarà in grado di fornire risposte adeguate ai consociati e si incrinerà sempre di più la già fragile certezza del diritto. Certo, le Sezioni Unite sono già state investite di alcune importanti questioni emerse in questo settore e su una di esse, in particolare, hanno appena reso un'importante decisione, ma come già altre volte è accaduto le soluzioni del supremo consesso potrebbero risultare non definitive.

In questo contesto, benché le esortazioni al legislatore non appartengano ad un'argomentazione tecnicamente interpretativa, la complessità del quadro attuale ci impedisce di sottrarci da alcune considerazioni in una prospettiva *de iure condendo*: allo stato attuale, quantomeno un chiarimento sulla costruzione dei tassi soglia, con particolare attenzione agli oneri eventuali e soprattutto agli interessi di mora,

sarebbe certamente di grande ausilio. Peraltro, al contempo vi può essere il timore che un ulteriore intervento legislativo, come talvolta accade, anziché essere di supporto, possa finire per infrangere quei precari equilibri interpretativi che in parte si sono formati nell'esperienza applicativa successiva all'ultima riforma.

In conclusione, se è vero che l'ordinamento giuridico è in costante evoluzione, essendo questo un riflesso della società eternamente in divenire, è pur vero che una delle funzioni delle norme giuridiche dovrebbe essere quella di consentire una certa prevedibilità delle conseguenze legali delle proprie azioni e, da questo punto di vista, nel lungo sentiero delle *usurae* non sembra di potersi scorgere ancora quel minimo indispensabile di serenità applicativa.

BIBLIOGRAFIA

- G. ALPA, *Usura: problema millenario, questioni attuali*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 1996, II, pp. 181-183.
- G. ALPA, *Dal code civil al codice civile del 1942*, in G. ALPA – G. CHIODI (a cura di), *Il progetto italo francese delle obbligazioni (1927) – Un modello di armonizzazione nell'epoca della ricodificazione*, Milano, Giuffrè, 2007, pp. 1-42.
- A. AMATUCCI, *Certezze acquisite e dubbi residui in materia di incidenza della svalutazione monetaria sulla responsabilità del debitore*, in *Foro it.*, 1978, I, pp. 337-340.
- V. AMENDOLAGINE, *Come si individua il forum destinatae solutionis nelle obbligazioni pecuniarie*, in *GiustiziaCivile.com*, 9 gennaio 2017, pp. 1-9.
- A. ANTONUCCI, *La commissione di massimo scoperto fra usura, trasparenza e parziale divieto*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2009, 7-8, pp. 319-324.
- V. ARANGIO-RUIZ, *Lineamenti del sistema contrattuale nel diritto dei papiri*, Milano, soc. ed. "vita e pensiero", 1928.
- F. ARATARI, *L'usura*, in F. ARATARI – L. IANNACCONE, *Il contenzioso bancario tra le banche e i clienti – L'anatocismo, le commissioni, l'usura, la forma, la prova*, Milano, Wolters Kluwer, 2016, pp. 379-430.
- T. ASCARELLI, *La moneta - Considerazioni di diritto privato*, Padova, Cedam, 1928.
- T. ASCARELLI, *In tema di risarcimento dei danni di mora nei debiti pecuniari*, in *Foro it.*, 1951, I, pp. 163-167.
- T. ASCARELLI, *Obbligazioni pecuniarie Art. 1277-1284*, in A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di) *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, rist. 1971.

- M. AVAGLIANO, *Profili problematici in tema di usura: interessi di mora e ius superveniens*, in *Studi in tema di mutui ipotecari*, Milano, Giuffr , 2001, pp. 15-91.
- L. BARASSI, *La teoria generale delle obbligazioni – L’attuazione*, III, Milano, Giuffr , 1948.
- T. BARATTA, *La rilevanza della mora nella determinazione dell’usura: limiti al cumulo degli interessi*, in *Riv. merc. ass. e fin.*, 2016, 1, pp. 5-32.
- C. BARBAGALLO – A. GUMINA, *L’usura tra realt  e prospettive*, in *Banca impr. e soc.*, 1995, 1, pp. 77-117.
- P. BARCELLONA, *Frutti (dir. civ.)*, in *Enc. dir.*, VXIII, 1969, 204-237.
- S. BASTIANON, *Le Sezioni Unite e la nozione di liquidit  delle obbligazioni pecuniarie con riferimento alla disciplina dei ritardi di pagamento nelle transazioni commerciali: quando la cura   peggiore del (presunto) male*, in *IlCaso.it*, 2 gennaio 2017, pp. 1-9.
- E. BATTISTONI, *Usura e lesione – Il canone 1543 del Codex juris canonici e l’art. 644 del Codice penale italiano*, Alessandria, Unione Tipografica Editrice O. Ferrari, Occella & C., 1933.
- M. BELLACOSA, *Usura*, in *Dig. pen.*, XV, 1999, pp. 144-158.
- G. BENEDETTI, *Il contratto in generale – La rescissione*, in M. BESSONE (diretto da) *Trattato di diritto privato*, Torino, Giappichelli, 2007.
- M.A. BENEDETTO, *Usura (diritto intermedio)*, in *Noviss. D. I.*, XX, 1975, pp. 371-378.
- C.M. BIANCA, *Dell’inadempimento delle obbligazioni – Art. 1218-1229*, in A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di) *Commentario del codice civile*, 1979.
- C.M. BIANCA, *L’obbligazione*, in *Diritto civile*, IV, Milano, Giuffr , 1998.
- C.M. BIANCA, *La responsabilit *, in *Diritto civile*, V, Milano, Giuffr , 2012.

- G. BIZZARRI, *Le Sezioni Unite sulle clausole claims made: un'indagine approfondita in tema di meritevolezza, liceità, vessatorietà e rimedi*, in *GiustiziaCivile.com*, 28 settembre 2016, pp. 1-19.
- G. BIZZARRI, *Anatocismo e tutela collettiva: conferme e nuove frontiere nei rapporti tra clienti e istituti di credito*, in *GiustiziaCivile.com*, 2 febbraio 2017, pp. 1-22.
- M. BOARI, *Usura (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, XLV, 1992, pp. 1135-1142.
- A. BOIDO, *Usura e diritto penale. La "meritevolezza" della pena nell'attuale momento storico*, Padova, Cedam, 2010.
- L. BOLAFFIO, *L'interesse moratorio e l'interesse corrispettivo*, in *Temi Veneta*, 1893, pp. 441-445.
- G. BONILINI, *La sanzione civile dell'usura*, in *Contratti*, 1996, 3, pp. 223-226.
- P. BONTEMPI, *Usura e retroattività*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 7-8, pp. 656-663.
- U. BRASIELLO, *Usura (diritto romano)*, in *Noviss. D. I.*, XX, 1975, pp. 368-371.
- U. BRECCIA, *Le obbligazioni*, in G. IUDICA e P. ZATTI (a cura di) *Trattato di diritto privato*, Milano, Giuffrè, 1991.
- A. BRUSCHETTINI, *Obbligazioni (diritto commerciale)*, in *Nuovo D.I.*, 1939, pp. 1235-1253.
- G. BUCCELLA, *L'anatocismo*, in F. MARINELLI (a cura di) *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 2002, pp. 113-157.
- G. BUFFONE, *Interessi usurari: interpretazioni ancora aperte*, in *Guida al diritto*, 2015, 19, pp. 24-31.
- A. BUTERA, *Usura*, in *Dig. ita.*, 1914-1921, pp. 120-140.
- A. BUTERA, *Usura (diritto romano e diritto canonico)*, in *Nuovo D. I.*, 1940, pp. 801-804.

- D. BUZZELLI, *Mutuo usurario e invalidità del contratto*, Torino, Giappichelli, 2001.
- I.A. CAGGIANO, *L'arbitro bancario finanziario, esempio virtuoso di degiurisdizionalizzazione*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2015, 7-8, pp. 439-454.
- A. CALDERALE, *La determinazione dell'usura tra tutela del prestatario ed efficienza economica*, in F. MACARIO e A. MANNA (a cura di) *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 209-226.
- A. CAPERNA – L. LOTTI, *Il fenomeno dell'usura tra esperienze giudiziarie e prospettive di un nuovo assetto normativo*, in *Banca borsa tit. cred.*, 1995, I, pp. 75-92.
- O. CAPOLINO, *Interessi*, in *Dig. civ., Agg.*, I, 2000, pp. 517-531.
- O. CAPOLINO, *Interessi bancari*, in *Dig. comm.*, 2003, pp. 527-544.
- S. CAPRIOLI, *Rescissione (storia)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, 1988, pp. 933-966.
- T. CARAFFA, *Anatocismo*, in *Dig. it.*, 1895, pp. 197-208.
- V. CARBONE, *Il revirement giurisprudenziale sull'anatocismo trimestrale bancario*, in *Corr. giur.*, 1999, 5, pp. 570-576.
- V. CARBONE, *Interessi usurari dopo la l. n. 108/1996*, in *Corr. giur.*, 2008, 4, pp. 435-438.
- F. CAROCCIA, *Gli itinerari storici e geografici della disciplina degli interessi monetari*, in F. MARINELLI (a cura di) *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 2002, pp. 17-57.
- P.G. CARON, *Usura (diritto canonico)*, in *Nss. D.I.*, 1975, pp. 379-381.
- F. CARRESI, *Il comodato – Il mutuo*, in F. VASSALLI (diretto da) *Trattato di diritto civile italiano*, Torino, Utet, 1957.
- F. CARRESI, *Rescissione – I) Diritto civile*, in *Enc. giur.*, XXX, 1993, pp. 1-10.

- A. CAVALLI, *Capitalismo – Il dibattito sulle origini del capitalismo*, in *Enc. sc. soc.*, 1991, pp. 668-673.
- F. CAVONE, *L'anatocismo nell'evoluzione giurisprudenziale*, in *Corr. giur.*, 2013, 5, pp. 706-711.
- G. CERVENCA, *Contributo allo studio delle «usurae» c.d. legali nel diritto romano*, Milano, Giuffrè, 1969.
- G. CERVENCA, *Usura (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, 1992, XLV, pp. 1125-1135.
- E. CESARINI, *Principi della giurisprudenza commerciale*, Macerata, 1840.
- M. CIAN, *Costo del credito bancario e usura. Ancora sulle commissioni bancarie, sullo ius variandi e sull'azzeramento del tasso oltre soglia*, in *Obbl. e contr.*, 2012, 10, pp. 655-660.
- A. CIATTI, *Art. 1499 – Interessi compensativi sul prezzo*, in D. VALENTINO (a cura di) *Dei singoli contratti – Art. 1470-1547*, in E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario del codice civile*, 2011, pp. 341-344.
- G. COLANGELO, *Legalizzazione dell'usura?*, in *Danno e resp.*, 2014, pp. 201-214.
- G. COLANGELO, *Interessi moratori. Divergenze tra ABF e Corte UE, Corte Costituzionale e Cassazione*, in *Contratti*, 2015, 3, pp. 257-269.
- D. COLAVINCENZO, *Rescissione per lesione e nullità parziale del contratto sproporzionato usurario*, in *Obbl. e contr.*, 2008, 5, pp. 438-455.
- D. COLAVINCENZO, *Mutuo usurario e investimento del capitale ricevuto: profili evolutivi della nozione di stato di bisogno*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2009, 2, pp. 158-164.
- D. COLAVINCENZO, *Nullità e rescissione dei contratti usurari*, Napoli, ESI, 2011.
- P. COLELLA, *Usura (dir. can.)*, in *Enc. dir.*, 1992, XLV, pp. 1148-1151.

- G. COLLURA, *La nuova legge sull'usura e l'art. 1815 c.c.*, in *Contr. impr.*, 1998, 2, pp. 602-618.
- C. COLOMBO, *Anatocismo*, in *Enc. giur.*, 2000, pp. 1-17.
- C. COLOMBO, *Anatocismo – postilla di aggiornamento*, in *Enc. giur.*, 2005, pp. 1-7.
- C. COLOMBO, *Art. 1224 – Danni nelle obbligazioni pecuniarie*, in V. CUFFARO (a cura di) *Delle obbligazioni art. 1218-1276* in E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario del codice civile*, Torino, Utet, 2013, pp. 186-224.
- C. COLOMBO, *Art. 1282 – Interessi nelle obbligazioni pecuniarie*, in V. CUFFARO (a cura di) *Delle obbligazioni art. 1277-1320* in E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario del codice civile*, Torino, Utet, 2013, pp. 29-38.
- C. COLOMBO, *Riflessioni sulla c.d. usura bancaria, tra Shakespeare e le istruzioni della Banca d'Italia*, in *Corr. giur.*, 2014, 12, pp. 1461-1465.
- G. CONTE, *L'Arbitro Bancario Finanziario*, in *GiustiziaCivile.com*, 12 marzo 2014, pp. 1-21.
- A. CORDOVA, *Usura (diritto moderno)*, in *Nuovo D. I.*, 1940, pp. 804-806.
- L. CORSARO, *Rescissione*, in *Dig. civ.*, XVI, 1997, pp. 628-644.
- M. CORTELLAZZO – P. ZOLLI, *Dizionario etimologico della lingua italiana*, S-Z, 1991.
- M. COSSA, *Art. 1284 – Saggio degli interessi*, in V. CUFFARO (a cura di) *Delle obbligazioni art. 1277-1320* in E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario del codice civile*, Torino, Utet, 2013, pp. 117-143.
- L. CRISTOFANO, *Usura: la tutela civile e penale dei danneggiati*, Padova, Cedam, 2001.
- P. DAGNA, *Profili civilistici dell'usura*, Padova, Cedam, 2008.

- T. DALLA MASSARA, *Obbligazioni pecuniarie – Struttura e disciplina dei debiti di valuta*, Padova, Cedam, 2012.
- T. DALLA MASSARA, *Le Sezioni Unite sul luogo dell'adempimento nelle obbligazioni pecuniarie: quale coordinamento con la disciplina dei debiti di valuta?*, in *Dir. civ. cont.*, 12 dicembre 2016.
- R. DALLA VOLTA, *Interesse*, in *Nuovo D.I.*, 1938, pp. 43-46.
- G. D'AMICO, *Interessi usurari e contratti bancari*, in G. D'AMICO (a cura di) *Interessi usurari*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 1-47.
- G. D'AMICO, *Prefazione*, in G. D'AMICO (a cura di) *Interessi usurari*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. IX-X.
- G. D'AMICO, *Usurarietà sopravvenuta: un problema ancora (parzialmente) aperto*, in *GiustiziaCivile.com*, 18 dicembre 2017.
- P. D'AMICO, *Osservazioni in tema di usi e la loro estensione soggettiva: materia bancaria, società finanziarie ed anatocismo*, in *Giur. it.*, 1982, I, 1, pp. 240-246.
- F. DEGNI, *La repressione dell'usura e gli art. 1830, 1831 cod. civ. it.*, in *Riv. dir. comm.*, 1910, pp. 954-970.
- M. DE LUCA, *La clausola penale*, Milano, Giuffrè, 1998.
- G. DE MARZO, *Debiti di valore e "overcompensation"*, in *Foro it.*, 1995, I, pp. 1470-1473.
- G. DE NOVA, *Clausola penale*, in *Dig. civ.*, II, 1988, pp. 377-383.
- G. DE NOVA, *Capitalizzazione trimestrale: verso un "revirement" della Cassazione?*, in *Contratti*, 1995, 5, pp. 442-446.
- M. DE POLI, *Costo del denaro, commissione di massimo scoperto ed usura*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2008, 10, pp. 351-360.

M. DE POLI, *La rescissione del contratto*, in P. PERLINGIERI (diretto da) *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, ESI, 2011.

M. DE POLI, *Rescissione del contratto – Artt. 1447-1452*, in F. D. BUSNELLI (diretto da) *Il codice civile – Commentario*, Milano, Giuffrè, 2015.

C. DE ROBBIO, *L'usura bancaria: problematiche aperte e nuovi terreni di scontro*, in *Foro it.*, 2014, pp. 680-695.

A. DE SIMONE, *La commissione di massimo scoperto e le altre commissioni bancarie*, in F. ARATARI – L. IANNACCONE, *Il contenzioso bancario tra le banche e i clienti – L'anatocismo, le commissioni, l'usura, la forma, la prova*, Milano, Wolters Kluwer, 2016, pp. 307-376.

C. DE SINNO, *Le clausole di determinazione degli interessi nei contratti bancari*, Napoli, ESI, 1995.

A. DI AMATO, *Contratto e reato. Profili civilistici*, in P. PERLINGIERI (diretto da) *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, ESI, 2003.

M. DI CLEMENTE, *Rescissione e usura nel preliminare immobiliare*, in *Contratti*, 2005, 6, pp. 543-553.

A. DI LANDRO, *La Cassazione penale include la commissione di massimo scoperto nel tasso di interesse usurario: la l. n. 2/09, le questioni intertemporali e un'inedita ricostruzione dell'elemento soggettivo*, in *Foro it.*, 2010, 7-8, pp. 390-394.

A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie*, in *Enc. dir.*, XXIX, 1979, pp. 222-298.

A. DI MAJO, *Il controllo giudiziale del principio nominalistico – Profili comparatistici*, in C.M. MAZZONI – A. NIGRO (a cura di) *Credito e moneta*, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 763-786.

A. DI MAJO, *Interessi e svalutazione tra risparmiatori e pensionati*, in *Foro it.*, 1990, I, pp. 431-436.

A. DI MAJO, *Obbligazioni pecuniarie: in caso di ritardo nel pagamento è possibile cumulare interessi e svalutazione?*, in M. BESSONE *Casi e questioni di diritto privato*, 1993, V, pp. 300-320.

A. DI MAJO, *Le obbligazioni pecuniarie*, Torino, Giappichelli, 1996.

A. DI MAJO, *Debito di interessi e inadempimento*, in *Corr. giur.*, 2001, 11, pp. 1442-1447.

A. DI MAJO, *La nullità*, in A. DI MAJO – G.B. FERRI – M. FRANZONI, *Il contratto in generale*, VII, in M. BESSONE (diretto da) *Trattato di diritto privato*, Torino Giappichelli, 2002, pp. 29-161.

G. DI MARTINO, *Interessi moratori e punitivi tra risarcimento e sanzione*, Napoli, Ed. Sc. It., 2010.

F. DI MARZIO, *Contratto illecito e disciplina del mercato*, Napoli, Jovene, 2011.

F. DI MARZIO, *Illiceità penale della condotta e invalidità del contratto*, in *Contratti*, 2013, 3, pp. 307-315.

A. DIMUNDO, *Frutti civili*, in *Dig. civ.*, 1992, pp. 552-564.

R. DI NAPOLI, *Anatocismo bancario e vizi nei contratti*, Santarcangelo di Romagna, Maggioli, 2015.

L. DI PIETROPAOLO, *Gli «usi contrari» di cui all'art. 1283 c.c. e la «validità sopravvenuta» delle clausole bancarie anatocistiche*, in *Giust. civ.*, 2000, I, pp. 2049-2054.

A. A. DOLMETTA, *Il divieto di anatocismo per le banche dalla gestione del pregresso ai rapporti attuali. Per un uso laico della «certezza del diritto»*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, II, pp. 129-141.

A.A. DOLMETTA, *Alcuni temi recenti sulla “commissione di massimo scoperto”*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2010, 2, pp. 166-181.

- A.A. DOLMETTA, *Art. 117-bis t.u.b.: regole e diritto transitorio*, in *Contratti*, 2012, 3, pp. 191-194.
- A.A. DOLMETTA, *Dopo la sentenza della Corte Costituzionale n. 78/2012 (retroattività di leggi bancarie, prescrizione della ripetizione per titolo invalido di versamenti in c/c e diritto vivente dell'anatocismo)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2012, II, pp. 431-443.
- A.A. DOLMETTA, *Su usura e interessi di mora: questioni attuali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2013, 5, pp. 501-511.
- A.A. DOLMETTA, *Trasparenza dei prodotti bancari. Regole*, Bologna, Zanichelli, 2014.
- A.A. DOLMETTA, *Problemi dell'usura: sul perimetro del carico economico rilevante*, in *Vita not.*, 2014, 3, pp. 1189-1208.
- A.A. DOLMETTA, *Sugli effetti civilistici dell'usura sopravvenuta*, in *ilcaso.it*, 9 febbraio 2014, pp. 1-12.
- A.A. DOLMETTA, *Rilevanza usuraria dell'anatocismo (con aggiunte note sulle clausole «da inadempimento»)*, in *Riv. giur. sarda*, 2015, II, pp. 1-23.
- A.A. DOLMETTA, *Al vaglio delle Sezioni Unite l'usura sopravvenuta*, in *ilcaso.it*, 28 febbraio 2017, pp. 1-12.
- C. DONISI, *In tema di nullità sopravvenuta del negozio giuridico*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 1967, pp. 755-824.
- V. FARINA, *Gli interessi «uso piazza», l'anatocismo e la commissione di massimo scoperto*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, pp. 389-435.
- V. FARINA, *La (ennesima) resurrezione dell'anatocismo bancario*, in *Contratti*, 2016, 7, pp. 705-718.

- F. FASOLINO, *Studi sulle usurae*, Salerno, Brunolibri, 2006.
- G. FAUCEGLIA, *I contratti bancari*, in V. BUONOCORE (diretto da) *Trattato di Diritto Commerciale*, sez. III, t. 2, Torino, Giappichelli, 2005.
- G. FAUCEGLIA, *Art. 1815 – Interessi*, in D. VALENTINO (a cura di) *Dei singoli contratti art. 1803-1860* in E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario del codice civile*, Torino, Utet, 2011, 189-212.
- P.L. FAUSTI, *Breve aggiornamento in tema di mora, usura, anatocismo e compenso per anticipata estinzione*, in *Studi in tema di mutui ipotecari*, Milano, Giuffré, 2001, pp. 219-236.
- P.L. FAUSTI, *Il Mutuo*, in P. PERLINGIERI (diretto da) *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, ESI, 2004.
- A. FEDELE, *Appunti in tema di anatocismo giudiziale*, in *Riv. dir. comm.*, 1952, pp. 30-55.
- F. FERRARA, *Il fallimento*, Giuffré, Milano, 1966.
- G.B. FERRI, *Interessi usurari e criterio di normalità*, in *Riv. dir. comm. e obbl.*, 1975, I, pp. 273-297.
- F. FERRO-LUZZI, *Prime considerazioni a margine della sentenza della Corte di Cassazione del 16 marzo 1999, n. 2374, in tema di: anatocismo, usi e conto corrente bancario*, in *Riv. dir. comm.*, 1999, II, pp. 175-181.
- P. FERRO-LUZZI, *Ci risiamo. (A proposito dell'usura e della commissione di massimo scoperto)*, in *Giur. comm.*, 2006, 5, pp. 671-690.
- P. FERRO-LUZZI, "In cauda venenum", in *Riv. dir. comm.*, 2011, II, pp. 418-436.
- L. FERRONI, *La nuova disciplina civilistica del contratto di mutuo ad interessi usurari*, Napoli, ESI, 1997.

- L. FERRONI, *Jus superveniens, rapporti in corso e usurarietà sopravvenuta*, in F. MACARIO e A. MANNA (a cura di) *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffré, 2002, pp. 155-208.
- M. FINOCCHIARO, *Debiti di valuta, mora debendi, rivalutazione monetaria*, in *Giust. civ.*, 1978, I, pp. 1911-1913.
- M. FRAGALI, *Del mutuo – Art. 1813-1822*, in A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di) *Commentario del codice civile*, 1969.
- M. FRANZONI, *La clausola penale*, in *Obbligazioni – Il contratto in generale*, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (diretto da) *Diritto civile*, III, II, Milano, Giuffré, 2009, pp. 671-687.
- G. FURGIUELE, *Diritti acquisiti*, in *Dig. civ.*, V, 1989, pp. 369-379.
- G. FURGIUELE, *Diritto quesito o fatto compiuto: un problema di interpretazione normativa*, in *Diritto intertemporale e rapporti civilistici – Atti del 7° Convegno Nazionale*, Napoli, ESI, 2013, pp. 145-153.
- A. GALATI, *Rescissione – I) Diritto civile*, in *Enc. giur., Agg.*, XXX, 2008, pp. 1-3.
- F. GALGANO, *Saggio di astroeconomia, ovvero l'espansione siderale degli interessi composti*, in *Contr. impr.*, 1995, 1, pp. 347-352.
- F. GALGANO, *Trattato di diritto civile*, II, Padova, Cedam, 2015.
- P. GALLO, *Svalutazione*, in *Dig. civ., Agg.*, VI, 2011, pp. 858-866.
- C. GAMBA, *Licita usura – Giuristi e moralisti tra medioevo ed età moderna*, Roma, Viella, 2003.
- F. GAMBINO, *L'usura «sopravvenuta» e l'indigenza del dato positivo*, in *Giust. civ.*, 2014, 3, pp. 885-900.
- F. GAMBINO, *Il rapporto obbligatorio*, in SACCO R. (diretto da), *Trattato di diritto civile, Le obbligazioni - I*, Torino, UTET, 2015.

- R. GAROFOLI, *Manuale di diritto penale – Parte speciale*, III, Roma, Nel diritto, 2013.
- A. GENTILI, *I contratti usurari: tipologie e rimedi*, in *Riv. dir. civ.*, 2001, pp. 353-383.
- A. GENTILI, *Le invalidità*, in E. GABRIELLI (a cura di) *I contratti in generale*, II, Torino, Utet, 2006, pp. 1407-1634.
- A. GENTILI, *Sulla retroattività delle leggi civili*, in *Riv. dir. civ.*, 2007, pp. 781-795.
- G. GIOIA, *Usura: nuovi rintocchi*, in *Corr. giur.*, 1998, 7, pp. 805-818.
- M. GIORGIANNI, *L'inadempimento*, Milano, Giuffré, 1970.
- U. GOBBI, *Come l'usura diventò interesse*, in *Mon. trib.*, 1888, pp. 821-824.
- A. GORASSINI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in *Di alcune specie di obbligazioni*, in P. PERLINGIERI (diretto da) *Trattato di diritto civile del Consiglio Nazionale del Notariato*, Napoli, ESI, 2013, pp. 13-55.
- M. GRANDI, *Usura e rimedi civilistici*, in *La Nuova giur. civ. comm.*, 2009, 10, pp. 991-997.
- U. GRASSI, *Il nuovo reato d'usura: fattispecie penali e tutele civilistiche*, in *Riv. dir. priv.*, 1998, pp. 231-249.
- D. GRIFFO, *Interessi moratori, usura e anatocismo: la querelle infinita*, in *Contratti*, 2015, 5, pp. 507-515.
- P. GROSSI, *Ricerche sulle obbligazioni pecuniarie nel diritto comune*, Milano, Giuffré, 1960.
- C.F. GROSSO, *Usura (dir. pen.)*, in *Enc. dir.*, XLV, 1992, pp. 1142-1148.
- G. GUIDA, *L'anatocismo*, in S. PATTI – L. VACCA (a cura di) *Le figure speciali* in L. GAROFALO – M. TALAMANCA (diretto da) *Trattato delle obbligazioni*, V, Padova, Cedam, 2010, pp. 529-549.

- G. GUIZZI, *Congruità dello scambio e contratti di credito – (Ancora una breve riflessione intorno ai rapporti tra mercato e teoria del contratto)*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, pp. 437-454.
- G. GUIZZI, *Tentazioni pericolose: il miraggio dell'usura sopravvenuta*, in *Corr. giur.*, 2017, 5, pp. 601-608.
- G. GUIZZI, *Le Sezioni Unite e il de profundis per l'usura sopravvenuta*, in *Corr. giur.*, 2017, 12, pp. 1495-1501.
- A. INGANGI, *Concreta applicabilità delle nuove norme sull'usura e conseguenze civilistiche del reato sui contratti usurari*, in *Riv. pen. econ.*, 3-4, pp. 311-315.
- G. INSOLERA, *Usura e criminalità organizzata*, in *Riv. ita. dir. proc. pen.*, 1997, pp. 126-133.
- B. INZITARI, *Problemi comparatistici in tema di interessi*, in C.M. MAZZONI – A. NIGRO (a cura di) *Credito e moneta*, Milano, Giuffrè, 1982, pp. 567-631.
- B. INZITARI, *La moneta*, in *La moneta – La valuta*, in F. GALGANO (diretto da) *Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblico dell'economia*, VI, I, 1983.
- B. INZITARI, *Anatocismo*, in M. BESSONE *Casi e questioni di diritto privato*, 1993, V, pp. 321-326.
- B. INZITARI, *Interessi*, in *Dig. civ.*, IX, 1993, pp. 566-609.
- B. INZITARI, *Le obbligazioni pecuniarie: inflazione e maggior danno*, in G. VISINTINI (diretto da) *Trattato della responsabilità contrattuale*, Padova, Cedam, 2009, I, pp. 269-299.
- B. INZITARI, *Delle obbligazioni pecuniarie*, in F. GALGANO (a cura di) *Commentario del codice civile Scialoja – Branca*, Bologna, Zanichelli, 2011.
- B. INZITARI, *Interessi*, in *Dig. civ., Agg.*, X, 2016, pp. 347-457.

- B. INZITARI, *Interessi – Legali, corrispettivi, moratori, usurari, anatocistici*, Torino, Giappichelli, 2017.
- N. IRTI, *Inflazione e rapporti tra privati*, in *Giust. civ.*, 1981, II, pp. 308-313.
- E. LABELLA, *Interessi di mora e applicabilità della normativa antiusura*, in *Contratti*, 2017, 2, pp. 131-143.
- M. LAMICELA, *Lo “ius superveniens” e la nullità sopravvenuta di clausole negoziali*, Padova, Cedam, 2003.
- A. LAMORGESE, *Interessi moratori ed usura*, in *Corr. giur.*, 2001, 8, pp. 1082-1086.
- R. LANZILLO, *Introduzione*, in *Della rescissione del contratto – Art. 1447-1452*, in F. GALGANO (a cura di) *Commentario del codice civile Scialoja – Branca*, Bologna, Zanichelli, 2005, pp. 1-64.
- J. LE GOFF, *La borsa e la vita – Dall’usuraio al banchiere*, Roma-Bari, Laterza, 1988.
- I. LEONCINI, *Reato e contratto nei loro reciproci rapporti*, Milano, Giuffré, 2006.
- I. LEONCINI, *Reati-contratto e reati in contratto*, in A. FLAMINI – L. RUGGERI (a cura di) *Contratto e reato*, Napoli, ESI, 2014, pp. 177-240.
- A. LIBERATI, *Contratto e reato. Interferenze tra disciplina civile e disciplina penale*, Milano, Giuffré, 2004.
- M. LIBERTINI, *Interessi*, in *Enc. dir.*, XXII, 1972, pp. 95-143.
- N. LIPARI, *Le categorie del diritto civile*, Milano, Giuffré, 2013.
- N. LIPARI, *Intorno alla “giustizia” del contratto*, in N. LIPARI *Il diritto civile tra legge e giudizio*, Milano, Giuffré, 2017, pp. 235-268.
- M.A. LIVI, *Alcune considerazioni sul principio di irretroattività della legge nel diritto dei contratti*, in *Studi in onore di Nicolò Lipari*, Milano, Giuffré, 2008, pp. 1379-1439.

- V. LOPILATO, *Rescissione, nullità e usura*, in *Diritto & Form.*, 2005, pp. 991-1006.
- G. LUNGHINI, *Capitale*, in *Enc. sc. soc.*, 1991, pp. 634-651.
- F. LUPIA, *L'anatocismo bancario: fra riforme e revirement giurisprudenziali*, in *GiustiziaCivile.com*, 27 maggio 2015, pp. 1-15.
- F. LUPIA, *L'usura bancaria nella lente della giurisprudenza e in quella della Banca d'Italia*, in *GiustiziaCivile.com*, 9 luglio 2015, p. 3.
- D. MAFFEIS, *Anatocismo bancario e ripetizione degli interessi da parte del cliente*, in *Contratti*, 2001, 4, pp. 406-413.
- D. MAFFEIS, *Banche, anatocismo e prescrizione*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, II, pp. 141-154.
- A. MAGAZZÙ, *Clausola penale*, in *Enc. dir.*, VII, 1960, pp. 186-196.
- B.M. MAGRO, *Oneri eventuali per estinzione anticipata del credito e dolo di usura*, in *Le soc.*, 2017, 5, pp. 635-643.
- F. MAIMERI, *Art. 1283 – Anatocismo*, in V. CUFFARO (a cura di) *Delle obbligazioni art. 1277-1320* in E. GABRIELLI (diretto da) *Commentario del codice civile*, Torino, Utet, 2013, pp. 39-117.
- A. MALOMO, *Risarcimento da inadempimento di obbligazione pecuniaria*, Napoli, ESI, 2012.
- A. MANIÀCI, *Nuova normativa in tema di usura*, in *Contratti*, 2001, 4, pp. 393-403.
- A. MANNA, *La nuova legge sull'usura*, Torino, Utet, 1997.
- A. MANNA, *Usura (la nuova normativa sull')*, in *D.I., disc. pen., Agg.*, I, 2000, pp. 646-683.
- F. MANTOVANI, *Diritto penale - Parte speciale - Delitti contro il patrimonio*, II, Padova, Cedam, 2014.

- M. MANTOVANI, *Violazione di norme penali e nullità virtuale del contratto*, in A. FLAMINI – L. RUGGERI (a cura di) *Contratto e reato*, Napoli, ESI, 2014, pp. 93-117.
- V. MANZINI, *Trattato di diritto penale italiano*, IX, Torino, Utet, 1984.
- D. MANZIONE, *Usura e mediazione creditizia – Aspetti sostanziali e processuali*, Milano, Giuffré, 1998.
- D. MANZIONE, *L'usura. Sanzioni, prevenzione e tutela delle vittime*, Milano, Giuffré, 2013.
- R. MARCELLI, *La commissione di massimo scoperto. Con l'endorsement della Cassazione civ. n. 12965/16 e n. 22270/16, il presidio all'usura viene ridotto ad una 'farsa'*, in *ilcaso.it*, 19 marzo 2017.
- R. MARCELLI, *I dubbi ermeneutici della Cassazione nn. 12965/16, 27770/16 e l'egemonia della Banca d'Italia*, in *ilcaso.it*, 22 marzo 2017.
- M. MARCHESI, *Commissione di massimo scoperto e determinatezza della relativa clausola: il frutto maturo della giurisprudenza*, in *Banca Borsa tit. cred.*, 2015, pp. 24-44.
- F. MARINELLI, *Dal Vangelo di Luca al limite legale dell'interesse lecito*, prefazione a F. MARINELLI (a cura di) *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 2002, pp. 1-15.
- G. MARINETTI, *Interessi (diritto civile)*, in *Noviss. D. I.*, VIII, 1962, 858-880.
- A. MARINI, *La clausola penale*, Napoli, Jovene, 1984.
- A. MARINI, *Clausola penale*, in *Enc. giur.*, 2006, pp. 1-8.
- G. MARINI, *Rescissione (dir. vig.)*, in *Enc. dir.*, XXXIX, 1988, pp. 966-987.
- G. MARISCANO, *La più recente giurisprudenza in tema di interessi bancari*, in F. MARINELLI (a cura di) *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 2002, pp. 195-221.

- V. MARTINO, *Usura: dal misticismo alle pratiche mercantili*, in F. MACARIO e A. MANNA (a cura di) *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffré, 2002, pp. 19-61.
- K. MARX, *Il capitale*, Roma, Newton Compton, 2006.
- D. MASCIANDARO, *Usura ed antiusura in Italia: l'analisi economica*, in F. MACARIO e A. MANNA (a cura di) *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffré, 2002, pp. 65-82.
- F. MASTROPAOLO, *Obbligazione - V) Obbligazioni pecuniarie*, in *Enc. giur.*, XXIV, 1991.
- S.T. MASUCCI, *Disposizioni in materia di usura. La modificazione del codice civile in tema di mutuo a interesse*, in *Le nuove leggi civ. comm.* 1997, pp. 1328-1345.
- C.M. MAZZONI, *Gli interessi di capitale e la loro classificazione come frutti civili*, in *Studi senesi*, 1980, pp.78-127.
- C.M. MAZZONI, *Frutti civili e interessi di capitale*, Milano, Giuffré, 1985.
- C.M. MAZZONI, *Frutti*, in *Dig. civ.*, 1992, pp. 548-552.
- G. MERUZZI, *Usura*, in *Contr. impr.*, 1996, 2, pp. 759-810.
- G. MERUZZI, *Il contratto usurario tra nullità e rescissione*, in *Contr. impr.*, 1999, 2, pp. 410-500.
- G.C. MESSA, *Teoria generale degli interessi*, Milano, soc. ed. libraria, 1907.
- G.C. MESSA, *L'obbligazione degli interessi e le sue fonti*, Milano, soc. ed. libraria, 1932.
- E. MEZZETTI, *Reati contro il patrimonio*, in C.F. GROSSO – T. PADOVANI – A. PAGLIARO (diretto da) *Trattato di diritto penale – Parte speciale*, Milano, Giuffré, 2013.
- G. MIGNONE, *L'associazione in partecipazione – Art. 2549-2554*, in F. D. BUSNELLI (diretto da) *Il codice civile – Commentario*, Milano, Giuffré, 2008.

- E. MINERVINI, *La rescissione*, in E. GABRIELLI (a cura di) *I contratti in generale*, II, in P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI (diretto da) *Trattato dei contratti*, 2006, pp. 1657-1705.
- G. MIRABELLI, *Usura e rescissione*, in *Dir. e giur.*, 1947, pp. 44-45.
- G. MIRABELLI, *La rescissione del contratto*, Napoli, Jovene, 1962.
- M.N. MIZZAU, *La riduzione equitativa degli interessi moratori sproporzionati nell'attuale mercato del credito*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 10, pp. 935-942.
- C. MÒGLIE, *Credito fondiario e edilizio – manuale teorico-pratico*, Milano, Giuffré, 1989.
- T. MOMMSEN – P. KRUEGER, *Corpus iuris civilis*, I, Dublino-Turici, Apud Weidmannos, 1966.
- A. MONTEL, *Anatocismo*, in *Nss. D.I.*, 1937, pp. 440-441.
- A. MONTEL, *Frutti*, in *Nuovo D.I.*, 1938, pp. 145-148.
- C.-L. D. S. MONTESQUIEU, *Lo spirito delle leggi*, Rizzoli, Milano, 1967.
- G. MUCCIARONE, *L'anatocismo bancario: tra usi, interventi normativi e clausola Nub*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2001, II, pp. 7-20.
- G. MUCCIARONE, *Usura sopravvenuta e interessi moratori usurari tra Cassazione, ABF e Banca d'Italia*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2014, 4, pp. 438-446.
- C. NANI, *Storia del diritto privato italiano*, Torino, Fratelli Bocca Editori, 1902.
- G.E. NAPOLI, *Usura reale e rescissione per lesione*, in *Riv. dir. civ.*, 2004, 3, pp. 401-438.
- U. NATOLI, *L'attuazione del rapporto obbligatorio*, Milano, Giuffré, 1964.
- B. NELSON, *Usura e cristianesimo – Per una storia della genesi dell'etica moderna*, Firenze, Sansoni, 1967.

- R. NICOLÒ, *Gli effetti della svalutazione della moneta nei rapporti di obbligazione*, in *Foro it*, 1944, IV, pp. 41-54.
- A. NIGRO, *Anatocismo nei rapporti bancari e Corte Costituzionale: prosegue la «storia infinita»*, in *Giur. cost.*, 2007, 6, pp. 4992-4997.
- A. NOCENTINI, *L'etimologico – Vocabolario della lingua italiana*, Le Monnier, 2010.
- G. OPPO, *I contratti di durata*, in *Riv. dir. comm.*, 1943, I, pp. 143-180 e 227-250 e in *Riv. dir. comm.*, 1944, I, pp. 17-46.
- G. OPPO, *Lo «squilibrio» contrattuale tra diritto civile e diritto penale*, in *Riv. dir. civ.*, 1999, pp. 533-545.
- A. ORIANI, *Obbligazioni pecuniarie portabili o chiedibili? Alle Sezioni Unite un importante chiarimento*, in *Corr. giur.*, 2016, 3, pp. 317-321.
- A. PACE, *Anatocismo e riserva di legge*, in *Giur. cost.*, 2007, 5, pp. 3436-3441.
- S. PAGLIANTINI, *Spigolature su di un idolum fori: la c.d. usura legale del nuovo art. 1284 c.c.*, in G. D'AMICO (a cura di) *Interessi usurari*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 49-78.
- S. PAGLIANTINI, *La saga (a sfaccettature multiple) dell'usuraietà sopravvenuta tra regole e principi*, in *Corr. giur.*, 2017, 5, pp. 608-617.
- S. PAGLIANTINI, *L'usuraietà sopravvenuta e la “terza via” delle S.U.: inammissibile in astratto, è soltanto concreta?*, in *GiustiziaCivile.com*, 24 ottobre 2017, pp. 1-7.
- S. PAGLIANTINI, *L'usuraietà sopravvenuta ed il canone delle SS.UU.: ultimo atto?*, in *Corr. giur.*, 2017, 12, pp. 1487-1494.
- V. PANDOLFINI, *Gli interessi usurari*, Torino, Ipsoa, 2002.

- V. PANDOLFINI, *Divieto di anatocismo e contratto di mutuo bancario*, in *Contratti*, 2003, 6, pp. 550-565.
- V. PANDOLFINI, *La disciplina degli interessi pecuniari*, Padova, Cedam, 2004.
- V. PANDOLFINI, *La delibera Cicr sull'anatocismo del 3 agosto 2016: prime riflessioni*, in *quotidianogiuridico.it*, 3 novembre 2016.
- P. PARDOLESI, *Obbligazioni pecuniarie, anatocismo e clausola penale: un rapporto controverso?*, in *Danno e resp.*, 2003, 4, pp. 383-389.
- R. PARDOLESI, *Debiti di valuta, «danno da svalutazione» (e il «disgorgement» che non t'aspetti)*, in *Foro it.*, 2008, I, pp. 2789-2796.
- B. PARISI, *Gli interessi monetari nella legislazione vigente*, in F. MARINELLI (a cura di) *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 2002, 59-86.
- F. PARISI, *Obbligazioni – III. Diritto commerciale*, in *Dig. ita.*, 1905-1910, pp. 926-975.
- L. PASCUCCI, *La controversa rilevanza degli interessi di mora nella valutazione di usurarietà delle prestazioni creditizie*, in *GiustiziaCivile.com*, 10 novembre 2017, pp. 1-60.
- G. PASSAGNOLI, *Il contratto usurario tra interpretazione giurisprudenziale ed interpretazione "autentica"*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, pp. 29-112.
- G. PASSAGNOLI, *Contratto usurario e sopravvenienza normativa*, Padova, Cedam, 2005.
- F.P. PATTI, *Clausola vessatoria sugli interessi moratori e integrazione del contratto*, in *Contratti*, 2014, 8-9, pp. 741-748.

U. PERFETTI, *La rescissione*, in *Obbligazioni – Il contratto in generale*, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (diretto da) *Diritto civile*, III, II, Milano, Giuffr , 2009, pp. 1099-1132.

P. PERLINGIERI, *Equilibrio normativo e principio di proporzionalit  nei contratti*, in L. FERRONI (a cura di) *Equilibrio delle posizioni contrattuali ed autonomia privata*, Napoli, ESI, 2002, pp. 49-62.

P. PERLINGIERI, *Sui contratti iniqui*, in *Rass. dir. civ.*, 2013, pp. 480-494.

A.A. PEZZUTI, *I delitti di usura (Artt. 644-644 ter)*, in A. CADOPPI – S. CANESTRARI – A. MANNA – M. PAPA (diretto da) *Trattato di diritto penale – Parte speciale – I delitti contro il patrimonio*, X, Torino, Utet, 2011, pp. 699-729.

G. PICA, *Usura (dir. pen.)*, in *Enc. dir., Agg.*, VI, 2002, pp. 1137-1153.

A. PIERUCCI, *L'Arbitro Bancario e Finanziario: l'esperienza applicativa*, in *Giur. comm.*, 2014, 4, pp. 811-845.

M. PILONI, *Usura bancaria e commissione di massimo scoperto: l'elemento oggettivo e soggettivo del reato*, in *Dir. pen. proc.*, 2012, 6, pp. 730-741.

G. PIOLA, *Interessi (diritto civile)*, in *D.I.*, 1901, pp. 43-69.

F. PIRAINO, *Usura e interessi*, in G. D'AMICO (a cura di) *Interessi usurari*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 107-171.

C. PIRIA, *Svalutazione monetaria: la decisione delle Sezioni unite*, in *Giur. it.*, 1980, I, pp. 453-458.

P. PISA, *Lotta all'usura: giurisprudenza in difficolt  nell'attesa di nuove riforme*, in *Dir. pen. proc.*, 1995, pp. 1282-1288.

P. PISANI, *Anatocismo bancario ed ingiustificato arricchimento*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, pp. 525-559.

- P. PISANI, *In tema di anatocismo bancario*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, pp. 253-364.
- F. PISTELLI, *Commissione di massimo scoperto ed usura*, in *Persona e mercato*, 2016, 3, pp. 69-72.
- F. PISTELLI, *L'usura sopravvenuta tra invalidità ed inefficacia*, in *Persona e Mercato*, 2016, 2, pp. 35-48.
- A. PISU, *La sorte dei negozi usurari a seguito della riforma del reato*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2003, pp. 887-913.
- V. POLACCO, *Le obbligazioni nel diritto civile italiano*, Roma, Athenaeum, 1915.
- S. POLIDORI, *Illiceità della funzione negoziale e reato*, in A. FLAMINI – L. RUGGERI (a cura di) *Contratto e reato*, Napoli, ESI, 2014, pp. 161-175.
- P. POMPEI, *La tutela “globale” dell’equilibrio contrattuale: reato di usura e rimedi civilistici*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, pp. 561-622.
- G. PORCELLI, *Interessi anatocistici*, in *Dig. civ., Agg.*, III, 2007, pp. 725-749.
- S. PROSDOCIMI, *La nuova disciplina del fenomeno usurario*, in *Studium iuris*, 1996, pp. 771-783.
- G. PUGLIESE, *Usura e lesione*, in *Riv. dir. comm.*, 1934, pp. 268-279.
- P.M. PUTTI, *Le nullità contrattuali*, in *Obbligazioni – Il contratto in generale*, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (diretto da) *Diritto civile*, III, II, Milano, Giuffrè, 2009, pp. 895-962.
- E. QUADRI, *Svalutazione monetaria e principio nominalistico*, in *Riv. dir. civ.*, 1975, II, pp. 371-426.
- E. QUADRI, *La modificazione del saggio degli interessi legali*, in *Le nuove leggi civ. comm.*, 1990, 6, pp. 1412-1428.

- E. QUADRI, *Profili civilistici dell'usura*, in *Foro it.*, 1995, V, pp. 337-354.
- E. QUADRI, *La nuova legge sull'usura: profili civilistici*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 1997, II, pp. 62-70.
- E. QUADRI, *Le obbligazioni pecuniarie*, in P. RESCIGNO (a cura di), *Trattato di diritto privato*, Torino, UTET, 1999, IX, pp. 519-716.
- E. QUADRI, *Profili civilistici generali dell'usura*, in *Foro nap.*, 1999, pp. 322-328.
- E. QUADRI, *Usura (dir. civ.)*, in *Enc. giur.*, 1999.
- E. QUADRI, *Usura e legislazione civile*, in *Corr. giur.*, 1999, 7, pp. 890-898.
- E. QUADRI, *Interessi legali e "maggior danno" nell'inadempimento delle obbligazioni pecuniarie*, in *Corr. giur.*, 2009, 7, pp. 997-1007.
- E. QUADRI, *L'«Arbitrato Bancario Finanziario» nel quadro dei sistemi di risoluzione stragiudiziale delle controversie*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2010, 6, pp. 305-318.
- R. QUADRI, *Dell'applicazione della legge in generale. Art. 10-15*, in A. SCIALOJA e G. BRANCA (a cura di) *Commentario del codice civile*, Bologna-Roma, 1974, pp. 36-193.
- F. REALMONTE, *Stato di bisogno e condizioni ambientali: nuove disposizioni in tema di usura e tutela civilistica della vittima del reato*, in *Riv. dir. comm.*, 1997, pp. 771-784.
- A. RICCIO, *E', dunque, illegittima la capitalizzazione trimestrale degli interessi praticata dalle banche sulle somme prestate al cliente*, in *Contr. impr.*, 1999, pp. 317-336.
- A. RICCIO, *Il contratto usurario nel diritto civile*, Padova, Cedam, 2002.
- A. RICCIO, *L'anatocismo*, in F. GALGANO (collana diretta da) *I grandi orientamenti della giurisprudenza civile e commerciale*, Padova, Cedam, 2002.

- A. RICCIO, *Della rescissione del contratto – Art. 1447-1452*, in F. GALGANO (a cura di) *Commentario del codice civile Scialoja – Branca*, Bologna, Zanichelli, 2005, pp. 65-276.
- M. RIZZUTI, *Ancora in tema di nullità ed equilibrio contrattuale*, in *Giur. it.*, 4, 2017, pp. 837-840.
- C. ROBUSTELLA, *Sull'applicabilità del limite dei tassi «soglia» agli interessi moratori*, in *Riv. trim. dir. proc. civ.*, 2016, 3, pp. 1003-1027.
- R. RORDORF, *La tutela del risparmio*, in *Riv. dir. impr.*, 2012, 3, pp. 477-506.
- M. ROZZIO, *Questioni in tema di rivalutazione dei crediti previdenziali*, in *Resp. civ. e prev.*, 1992, pp. 383-394.
- N. SALANITRO, *Gli interessi bancari anatocistici*, in *Banca borsa tit. cred.*, supplemento al n. 4/04, 2004, pp. 3-21.
- N. SALANITRO, *Le Sezioni unite e l'anatocismo bancario*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2005, II, pp. 128-129.
- U. SALANITRO, *Retroattività e affidamento: la ragionevolezza del comma 61 (art. 2 d.l. n. 225/2010, conv. l. n. 10/2011)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2012, II, pp. 443-451.
- U. SALANITRO, *Usura e commissione di massimo scoperto: la Cassazione civile riconosce il valore vincolante del principio di simmetria*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2016, 12, pp. 1600-1606.
- U. SALANITRO, *Usura e interessi moratori, ratio legis e disapplicazione del tasso soglia*, in G. D'AMICO (a cura di) *Interessi usurari*, Torino, Giappichelli, 2016, pp. 79-105.
- G. SALVI, *Contributo allo studio della rescissione nel nuovo diritto dei contratti*, Napoli, ESI, 2009.

- G. SALVI, *L'usura sopravvenuta al vaglio delle Sezioni Unite tra negazionismo e correzione del contratto*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2017, 6, pp. 797-805.
- V. SANGIOVANNI, *Interessi corrispettivi e moratori, tasso-soglia usura e clausola penale*, in *Danno e resp.*, 2015, 5, pp. 522-532.
- V. SANGIOVANNI, *Interessi di mora e clausole di salvaguardia contro il rischio di usura*, in *Contrati*, 2016, 5, pp. 455-464.
- A. SASSI, *Esegesi e sistema del contratto usurario*, in *Riv. dir. civ.*, 2010, 2, pp. 247-283.
- E. SCARANTINO, *Usura originaria (o contrattuale) ed usura sopravvenuta*, in *Giur. it.*, 2015, pp. 827-829.
- M. SCARLATA FAZIO, *Frutti (dir. rom.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, 1969, pp. 189-198.
- G. SCHIAVONE, *Usura: pluralità di fattispecie e rimedi civilistici*, in *Obbl. e contr.*, 4, pp. 337-347.
- C. SCOGNAMIGLIO, *Principio di effettività, tutela civile dei diritti e danni punitivi*, in *Resp. civ. e prev.*, 2016, 4, pp. 1120-1135.
- C. SCOGNAMIGLIO, *Le Sezioni Unite ed i danni punitivi: tra legge e giudizio*, in *Resp. civ. e prev.*, 2017, 4, pp. 1109-1122.
- R. SCOGNAMIGLIO, *Sulla invalidità successiva dei negozi giuridici*, in *Ann. dir. comp. e studi legisl.*, 1951, pp. 55-124.
- O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 1984.
- O.T. SCOZZAFAVA, *Gli interessi dei capitali*, Milano, Giuffré, 2001.
- O.T. SCOZZAFAVA, *Interpretazione autentica della normativa in materia di usura e legittimità costituzionale*, in *Contratti*, 2002, 6, pp. 545-562.
- O. T. SCOZZAFAVA, *L'anatocismo e la Cassazione: così è se vi pare*, in *Contratti*, 2005, 3, pp. 225-232.

O.T. SCOZZAFAVA, *Frutti*, in S. MARTUCCELLI – V. PESCATORE (a cura di) *Diritto civile*, in N. IRTI (promossi da) *Dizionari del diritto privato*, Milano, Giuffr , 2011, pp. 804-815.

O.T. SCOZZAFAVA, *Interessi*, in S. Martuccelli – V. Pescatore (a cura di) *Diritto civile*, in N. IRTI (promossi da) *Dizionari del diritto privato*, Milano, Giuffr , 2011, 925-935.

M. SCURA, *L'anatocismo*, in F. ARATARI – L. IANNACCONE, *Il contenzioso bancario tra le banche e i clienti – L'anatocismo, le commissioni, l'usura, la forma, la prova*, Milano, Wolters Kluwer, 2016, pp. 176-234.

M. SEMERARO, *Conto corrente bancario e anatocismo: vecchie qualificazioni e novit  di sistema*, in *Riv. dir. impr.*, 2011, pp. 253-275.

M. SEMERARO, *Retroattivit  e affidamento: la irragionevolezza del comma 61 (art. 2 d.l. n. 225/2010, conv. l. n. 10/2011)*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2012, II, pp. 451-458.

M. SEMERARO, *Gli interessi monetari - Utilitas temporis, capitale e scelte di sistema*, Napoli, ESI, 2013.

M. SEMERARO, *Usura originaria, usura sopravvenuta e interessi moratori*, in *Riv. dir. banc.*, 2015, 6, pp. 1-20.

M. SEMERARO, *Usura bancaria e regole del mercato del credito*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2017, 2, pp. 207-230.

S. SEMINARA, *L'impresa e il mercato*, in C. PEDRAZZI – A. ALESSANDRI – L. FOFFANI – S. SEMINARA – G. SPAGNOLO, *Manuale di diritto penale dell'impresa*, Bologna, Monduzzi, 1998, pp. 665-702.

S.M. SEPE, *Maggior danno da svalutazione monetaria: una prospettiva finanziaria*, in *Foro it.*, 2008, I, pp. 2796-2800.

- P. SERRAO D'AQUINO, *L'anatocismo bancario vietato, ma non troppo. La legge 49 del 2016 modifica ancora l'art. 120 TUB*, in *GiustiziaCivile.com*, 31 agosto 2016, pp. 1-13.
- F. SFORZA, *La normativa in materia di usura*, in E. GALANTI (a cura di) *Diritto delle banche e degli intermediari finanziari*, in E. PICOZZA – E. GABRIELLI (diretto da) *Trattato di diritto dell'economia*, V, Padova, Cedam, 2008, pp. 1241-1266.
- G. SICOLI, *Anatocismo: le novità della delibera CICR in vigore dal 01 ottobre 2016*, in *dirittobancario.it*, 16 settembre 2016.
- E. SIMONETTO, *Interessi I) Diritto civile*, in *Enc. giur.*, 1990.
- E. SIMONETTO, *I contratti di credito*, Padova, Cedam, rist. 1994.
- D. SINESIO, *Interessi pecuniari fra autonomia e controlli*, Milano, Giuffré, 1989.
- D. SINESIO, *Gli interessi usurari*, Napoli, Jovene, 1999.
- D. SINESIO, *Gli interessi*, in *Obbligazioni – Il rapporto obbligatorio*, in N. LIPARIE P. RESCIGNO (diretto da), *Diritto civile*, III, I, Milano, Giuffré, 2009, pp. 439-457.
- D. SINESIO, *Le obbligazioni pecuniarie*, in *Obbligazioni – Il rapporto obbligatorio*, in N. LIPARIE P. RESCIGNO (diretto da), *Diritto civile*, III, I, Milano, Giuffré, 2009, pp. 393-402.
- P. SIRENA, *Ius variandi, commissione di massimo scoperto e recesso dal contratto*, in *Contratti*, 2009, 12, pp. 1169-1175.
- A. SMITH, *La ricchezza delle nazioni*, Torino, Utet, 2006.
- A. SPATUZZI, *Norma imperativa e sua violazione. Interferenze ed effetti civili dell'infrazione della norma penale*, in *Riv. dir. civ.*, 2016, 4, pp. 1014-1079.
- A. STILO, *Ancora interventi normativi in tema di commissioni bancarie*, in *Contratti*, 2012, 8-9, pp. 723-734.

- A. STILO, *Interessi moratori e “principio di simmetria” nella determinazione del tasso usurario*, in *Contratti*, 2016, 11, pp. 1043-1055.
- F. TALLARO, *La rescissione: riflessioni in materia alla luce anche dell’art. 644 c.p. e del principio, di derivazione comunitaria, di proporzionalità*, in *Studium iuris*, 2006, pp. 409-413.
- E. TAMBORLINI, *Interessi corrispettivi e interessi moratori: affinità apparenti e diversità sostanziali*, in *GiustiziaCivile.com*, 11 ottobre 2017, pp. 1-20.
- V. TANGORRA, *Interesse*, in *Dig. ita.*, 1901-1904, 1-25.
- A. TARANTINO, *Usura e interessi di mora*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2013, 7-8, pp. 677-684.
- I. TARDIA, *Usure civili e sovrapposizione antinomica delle discipline*, in *Riv. dir. Econ., Trasp. e Amb.*, 2013, pp. 435-471.
- V. TAVORMINA, *Sull’applicazione delle Sezioni Unite n. 24418/2010 dopo la sentenza della Corte costituzionale n. 78/2012: dinamiche processuali*, in *Banca borsa tit. cred.*, 2012, II, pp. 459-473.
- V. TAVORMINA, *Banche e tassi usurari: il diritto rovesciato*, in *Contratti*, 2014, 1, pp. 85-96.
- R.H. TAWNEY, *La religione e la genesi del capitalismo*, Milano 1967.
- R. TETI, *Profili civilistici della nuova legge sull’usura*, in *Riv. dir. priv.*, 1997. 3, pp. 465-492.
- R. TETI, *Il mutuo*, in P. RESCIGNO (diretto da) *Trattato di diritto privato*, IV, 2, Torino, Utet, 2007, pp. 591-645.
- M. TRABATTONI, *Il disegno di legge in materia di usura*, in *Contratti*, 1994, 6, pp. 723-733.
- R. TRIFONE, *Frutti (dir. interm.)*, in *Enc. dir.*, XVIII, 1969, pp. 198-204.

- R. TROPEA, *Il contratto usurario e la rescissione per lesione dopo l'emanazione della legge n. 108/1996*, in *Diritto & Form.*, 2005, 12, pp. 1639-1645.
- G. TUCCI, *L'usura tra autonomia privata e disciplina del mercato del credito*, in F. MACARIO e A. MANNA (a cura di) *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffré, 2002, pp. 119-134.
- G.M. UDA, *Le obbligazioni*, in S. PATTI (a cura di) *Diritto privato*, Padova, Cedam, 2016, pp. 398-538.
- A.C. VACCARO BELLUSCIO, *Il "ritardato pagamento" nei mutui finanziari: effetti della "condizione risolutiva" e quantum debeatur*, in *Corr. giur.*, 2009, 10, pp. 1382-1399.
- G. VALCAVI, *In tema di indennizzo e lucro del creditore: a proposito di interessi e di rivalutazione monetaria*, in *Foro it.*, 1988, I, pp. 2318-2321.
- G. VALCAVI, *A proposito della teoria dei crediti di valore, della rivalutazione e degli interessi monetari nel risarcimento del danno*, in *Foro it.*, 1995, I, pp. 1473-1480.
- F. VANORIO, *Il reato di usura ed i contratti di credito: un primo bilancio*, in *Contr. impr.*, 1999, pp. 501-537.
- N. VARDI, *La moneta*, in *Obbligazioni – Il rapporto obbligatorio*, in N. LIPARI e P. RESCIGNO (diretto da), *Diritto civile*, III, I, Milano, Giuffré, 2009, pp. 402-409.
- F.M.G.E. VELTRI, *La nullità virtuale: reati contratto e reati in contratto*, in *Contratti*, 2012, 10, pp. 832-837.
- G. VETTORI, *Squilibrio e usura nei contratti*, in G. VETTORI (a cura di) *Squilibrio e usura nei contratti*, Padova, Cedam, 2002, pp. 1-26.
- G. VILLA, *Contratto e violazione di norme imperative*, Milano, Giuffré, 1993.

- A. VILLANI, *Gli interessi nel mutuo ed il loro pagamento*, in F. MARINELLI (a cura di) *La disciplina degli interessi monetari*, Napoli, Jovene, 2002, pp. 159-193.
- S. VINCIGUERRA, *I codici penali sardo-piemontesi del 1839 e del 1859*, in S. VINCIGUERRA (a cura di) *Diritto penale dell'Ottocento – I codici preunitari e il codice Zanardelli*, Padova, Cedam, 1999, pp. 350-396.
- L. VIOLANTE, *Usura (delitto di)*, in *Nss. D.I.*, 1975, pp. 381-388.
- P. VISMARA, *Oltre l'usura – La Chiesa moderna e il prestito a interesse*, Soveria Mannelli, Rubbettino, 2004.
- P. VISMARA, *Questioni di interesse – La Chiesa e il denaro in età moderna*, Milano, Bruno Mondadori, 2009.
- A. VITA, *Interessi*, in *Nuovo D. I.*, 1938, pp. 49-61.
- F. VOLPE, *Usura e interessi moratori nel linguaggio dell'Arbitro Bancario Finanziario*, in *La nuova giur. civ. comm.*, 2014, 6, pp. 495-507.
- F. VOLPE, *Interessi moratori e usura*, in *Contratti*, 2015, 1, pp. 25-40.
- M. WEBER, *L'etica protestante e lo spirito del capitalismo*, Rizzoli, Milano, 1996.
- B. WINDSCHEID, *Diritto delle pandette*, II, Torino, Utet, 1930.
- M. ZANCHETTI, *Cronaca di un reato mai nato: costruzione e decostruzione normativa della fattispecie di «usura sopravvenuta»*, in F. MACARIO e A. MANNA (a cura di) *Mercato del credito e usura*, Milano, Giuffrè, 2002, pp. 279-351.
- A. ZOPPINI, *La clausola penale e la caparra*, in E. GABRIELLI (a cura di) *I contratti in generale*, II, in P. RESCIGNO ed E. GABRIELLI (diretto da) *Trattato dei contratti*, 2006, pp. 1011-1032.